



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza

Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto romano e tradizione
romanistica: fondamenti del diritto europeo

XXV ciclo

Il diritto coloniale dall'età liberale al Fascismo:
tra missione civilizzatrice e razzismo

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Aldo Mazzacane

Supervisore: Ch.mo Prof. Aldo Mazzacane

Candidato: Olindo De Napoli

Cap. I

Razza e impero.

La legittimazione del colonialismo nel pensiero giuridico dell'età liberale.

Problemi metodologici e definitivi.

Si può affermare che la dominazione coloniale contenga in sé, comunque sia strutturata, un principio razzista, e che quindi – per stare nel campo giuridico – ogni demarcazione tra cittadini e sudditi sia in sé razzista. Secondo Giorgio Rochat, uno dei pionieri nello studio del colonialismo italiano, esso è “intriso di razzismo e sopraffazione, che sono condizioni preliminari per ogni conquista coloniale, perché già l’idea di voler disporre a proprio piacimento delle sorti di un popolo militarmente più debole è profondamente razzista e sopraffattoria”¹.

Di fronte a questa affermazione di carattere generale bisogna porsi alcune domande. Innanzitutto è necessario chiedersi se l'esistenza del razzismo sia solo qualcosa che gli studiosi possono individuare *a posteriori*, in base ad alcuni

¹ G. Rochat, *Il colonialismo italiano*, Loescher, Torino, 1973, pag. 222.

canoni di non sempre semplice individuazione², o se essa fosse in qualche modo avvertita o teorizzata all'epoca in esame. In altre parole, se è vero che ogni colonialismo è in sé razzista, bisogna altresì chiedersi se esso si autorappresenti come tale e se il discorso legittimante sia fondato sulla razza³.

Questa domanda è ancor più sensata ove si consideri che per lungo tempo è stato normale dividersi nel dibattito colto tra razzisti e non. È solo nel secondo dopoguerra che il termine è stato coperto di uno stigma tanto netto che quasi nessun razzista si presenta come tale. Jean-Paul Sartre, ad esempio, affermava che l'antisemitismo prima del secondo conflitto mondiale apparteneva all'ordine delle opinioni, mentre ormai appartiene all'ordine del crimine⁴. Nell'indagine su un tempo in cui non era di per sé vergognoso dichiararsi “razzista” o discettare sulle diversità biologiche e psichiche delle diverse razze, anche espressamente in termini di superiorità/inferiorità, la domanda se il movimento e la sensibilità colonialista si rappresentasse come razzista appare ineludibile⁵.

Una volta appurata la consistenza di una opzione dichiaratamente razzista,

² Mi sembra che spesso gli studi sul razzismo vadano incontro ad una difficoltà definitoria iniziale; il problema è stringente quando si vuole metter mano a studi comparativi: cfr., ad esempio, R. Ross, *Reflectios on a theme*, in Idem (a cura di), *Racism and colonialism*, Nijhoff, The Hague, 1982, dove si propone di escludere dalla categoria razzismo l'omofobia, in quanto l'omosessualità è una qualità non inerente alla stirpe come discendenza. In direzione altrettanto contraria alla sovrapposizione dei concetti di razzismo e sessismo si veda A. Rossi-Doria, “Antisemitismo e antifemminismo nella cultura giuridica”, in A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, 1999, pag. 455.

³ A proposito di problemi di autorappresentazione e di retorica per quanto riguarda la cultura giuridica fascista, si veda A. Mazzacane, “La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta”, in Idem (a cura di), *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Nomos, Baden-Baden, 2001.

⁴ J.-P. Sartre, *Réflexions sur la question juive* (Paris, 1954). Sul passaggio dal “razzismo scientifico” alle nuove forme del razzismo contemporaneo, si veda sinteticamente M. Wieviorka, *Le racisme, une introduction*, La Decouverte, Paris, 1998, in particolare cap. 1.

⁵ Un problema storiografico simile – riguardante l'uso della categoria “totalitario” – è posto in P. Costa, “Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo,” in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 28, 1999, pp. 61-174, in particolare pp. 63-64.

bisognerà chiedersi in che modo questa si atteggi concretamente nel periodo considerato, aldilà del nominalismo inevitabile in ogni categorizzazione: chiedersi, cioè, quale tipo di meccanismo politico e giuridico sia attivato. I razzismi non sono tutti uguali: può esistere un razzismo che non consenta contatti diretti con i “diversi” - il popolo dei “sudditi” nel nostro caso -, ma vi può essere anche un razzismo in presenza di continui scambi e commistioni⁶. Dal punto di vista teorico, poi, il razzismo si può conformare ad un paradigma evolucionistico, appoggiandosi all'idea del dovere delle razze superiori di innalzare al proprio stadio di civiltà quelle inferiori⁷, come vi può essere un determinismo biologico con demarcazioni ritenute *naturalmente* insuperabili, per il quale l'innalzamento della razza inferiore è impossibile, se non politicamente sbagliato. O ancora un pregiudizio velato da “condescension on the basis of race”, quello che si può definire “razzalismo.” Sono distinzioni ben presenti alle scienze umane.⁸ Ma differenti tipi di razzismo possono aver qualcosa in comune. Secondo Pierre Bourdieu il nucleo di ogni tipo di razzismo è la logica “essenzialista”, che consiste nell'oggettivizzare, a partire dal linguaggio, le diversità dei gruppi; proprio per sfuggire a una logica sostanzialista, Bourdieu ha proposto la nozione di campo sociale, come realtà di relazioni⁹. Anche le analisi che si sforzano di trovare una unitarietà analitica del fenomeno non fanno a meno di indagarne la

⁶ Cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea, 1890-1941*, Liguori, Napoli, 1998, pp. 255-256; cfr. A.L. Stoler, *Carnal knowledge and Imperial Power. Race and Intimate in Colonial Rule*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2002.

⁷ Cfr. C. Lévi-Strauss, *Race et histoire*, Unesco, Paris, 1952.

⁸ Si vedano ad esempio le voci “Modern racism,” in *A Dictionary of Psychology*, a cura di A.M. Colman, Oxford University Press, Oxford, 2006; “Racialism,” in *A Dictionary of Sociology*, a cura di J. Scott and G. Marshall, Oxford University Press, Oxford, 2005; “Racism,” in *Blackwell Dictionary of Political Science*, a cura di F.W. Bealey and A.G. Johnson, Blackwell, Oxford, 1999. Bourdieu ha sottolineato come l'uso attuale del termine “etnia”, intriso di logica “sostanzialista”, sottintenda chiaramente il tradizionale concetto di razza: P. Bourdieu, *Raisons pratiques sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris, 1994.

⁹ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes* (Paris, 1997), pag. 87; *Raisons pratiques* cit.: cito dall'edizione it. *Ragioni pratiche*, il Mulino, Bologna, 1995, pag. 7 e ss. e 45 e ss.

diversità delle forme e dei contenuti, talvolta per concludere che possono facilmente coesistere tipi diversi di razzismo in una data società: i razzisti non disdegnano il sincretismo¹⁰. Di contro alle varie analisi proposte dei diversi *meccanismi di razzismo*, una scuola marxista influente nella storiografia italiana ha teorizzato la *reductio ad unum* dei vari fenomeni classificabili col termine “razzismo.” Rispetto a coloro che cercano una definizione unitaria del fenomeno, per poi andare a studiarne le concrete manifestazioni storiche, la scuola italiana sembra accentuare, in più, l'unitarietà della manifestazione e delle cause del razzismo (nel quale rientrerebbe anche il sessismo), che sono individuate invariabilmente in termini marxiani di conflitto di classe e accumulazione capitalistica¹¹.

Il discorso che qui si propone vuole andare a indagare in concreto i diversi meccanismi giuridico-politici del razzismo italiano. La ricerca rimane tutta all'interno del discorso giuridico-politico, senza addentrarsi nella storia sociale del fenomeno, che d'altra parte da vari anni ha iniziato ad attrarre l'attenzione degli studiosi anche per quanto riguarda l'Italia, e per la quale rimando all'efficace quadro di sintesi disegnato da Labanca¹².

Lo studio del pensiero giuridico tra Otto e Novecento è particolarmente utile per una più generale comprensione della cultura italiana. Come si è osservato, lo Stato moderno è un prodotto dei giuristi¹³; in Italia il ceto dei giuristi costituì l'asse portante del nuovo Stato unitario¹⁴ e la riflessione giuridica

¹⁰ Cfr. M. Wiewiorka, *Le racisme, une introduction* cit.; dall'edizione italiana, *Il razzismo*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 34-36;

¹¹ Per la teoria dell'unitarietà del fenomeno razzista, cfr. A. Burgio, “Per la storia del razzismo italiano,” in Idem (a cura di) *Nel nome della razza*, cit., pp. 19-29. Tra coloro che esprimono perplessità di fronte a un uso onnicomprensivo della categoria, si veda G.M. Fredrickson, *Racism: A Short History*, Princeton University Press, Princeton, 2002.

¹² N. Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna, 2002, pag. 369 e ss.

¹³ E. Forsthooff, *Rechtsstaat im Wandel*, Kohlhammer, Stuttgart, 1964, pag. 77.

¹⁴ Dal periodo liberale la maggioranza relativa dei parlamentari appartiene alla categoria degli avvocati, dato che si conferma in età fascista; cfr. F. Cammarano, M.S. Piretti, “I professionisti in Parlamento (1861-1958)”, in M. Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia. I professionisti*, Einaudi,

accompagnava costantemente le scelte politiche che maturavano man mano, conferendovi un connotato di scientificità. Tale carattere derivava dallo stesso paradigma degli studi giuridici, che si considerano, a partire dalla Pandettistica¹⁵, “scienza”¹⁶ nel senso proprio del termine, e in quanto tale “neutra”¹⁷. La sociologia e la cultura umanistica in generale hanno iniziato a riflettere, a partire da Michel Foucault e Pierre Bourdieu, sugli “effetti di potere” del discorso scientifico che agisce gerarchizzando i saperi, sul ruolo del linguaggio “scientifico” nella “lotta per la classificazione”, in definitiva sul suo carattere performativo¹⁸. Nella vicenda del colonialismo italiano, come si vedrà, la cultura giuridica ha esercitato un ruolo particolarmente fondante in questa direzione.

Nelle pagine di questo capitolo, partendo da queste premesse, si proverà a gettare uno sguardo di sintesi sulla questione della legittimazione del colonialismo italiano in una prospettiva comparata, cercando di suggerire alcuni elementi di una storia che non riduca il razzismo ad un fenomeno unitario sempre uguale a se stesso, ma provi a tenere in considerazione sia gli elementi di continuità sia quelli di frattura nella prospettiva diacronica.

Mancini dal diritto di nazionalità al colonialismo

Il problema della “razza” fu posto esplicitamente fin dall’inizio della colonizzazione italiana, ai primi passi dello Stato postunitario. Nel dibattito

Torino, 1996, vol. 10, pp. 523-89, in particolare 553-554. Si veda anche F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica*, il Mulino, Bologna, 2002.

¹⁵ Sulla quale si veda la voce di sintesi, ma di valore critico “Pandettistica” di Aldo Mazzacane in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 31, Giuffrè, Milano, 1981.

¹⁶ Sul tema, fondamentale per inquadrare tutto il problema della storia del diritto nella costruzione dello Stato italiano nell'Ottocento, si veda A. Mazzacane, “Scienza e Nazione. Le origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento”, in *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, Morano, Napoli, 1987, pp. 115-132.

¹⁷ Cfr. L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell’Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 35-36.

¹⁸ Cfr. M. Foucault, *Il faut défendre la société*, Seuil, Paris, 1997; P. Bourdieu, *Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques*, Fayard, Paris, 1982; cit. dall’ed. it. *La parola e il potere. Economia degli scambi linguistici*, Guida, Napoli, 1988, pp. 121-131.

politico, il discorso demografico sulla razza che si espande e ha bisogno di nuovi spazi oscurava ogni ragionamento in concreto sui problemi del paese, per i quali nuove colonie africane non avrebbero rappresentato una soluzione¹⁹. Nella retorica della pubblicistica, infatti, era diffusa una sorta di “arringa social-imperialista,” come è stata acutamente definita, che legava i problemi dell'emigrazione italiana alla necessità di colonie di popolamento²⁰. Un nazionalismo positivista, imperialista e in certo senso *popolare* era un “asse direzionale della cultura borghese” in Italia²¹. Ma come legittimare l'impresa coloniale dal punto di vista giuridico?

Fu Pasquale Stanislao Mancini, “uno dei maggiori ideologi dei movimenti nazionali”²², a iniziare l'avventura coloniale italiana. La figura di Mancini è recentemente al centro di importanti studi sulla nascita della scienza giusinternazionalistica²³. Avvocato e uomo politico della Sinistra, egli fu il giurista considerato, dalla metà dell'Ottocento, fondatore della moderna dottrina del diritto delle nazioni²⁴, “riconosciuto fondamento di un nuovo diritto pubblico

¹⁹ Cfr. R. Rainero, *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, Edizioni di Comunità, Milano, 1971, pag. 183.

²⁰ “L'idea di creare in certo qual modo nuove valvole di sfogo tramite l'acquisizione di un impero coloniale, onde proteggere l'ordine sociale dall'onda dei proletari sottoccupati, conobbe un certo successo ed una vasta popolarità. Questa arringa socialimperialista costituì, come è ovvio, anche un alibi morale nei confronti di un'ampia politica di acquisizioni coloniali”: W.J. Mommsen, “Società e politica nell'età liberale. Europa 1870-1890”, in P. Pombeni (a cura di), *La Trasformazione politica nell'Europa liberale, 1870-1890*, il Mulino, Bologna, 1986, pag. 32.

²¹ S. Lanaro, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925*, Marsilio, Venezia, 1979, pag. 85.

²² S. Romano, “L'ideologia del colonialismo italiano”, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1996, pag. 22.

²³ Cfr. M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Roma-Bari, 2012; L. Nuzzo, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, in particolare pp. 87-168.

²⁴ Cfr. P.S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti: prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciato nella R. Università di Torino dal*

europeo”²⁵. Gli fu riconosciuto il merito di dare una coerente veste giuridica al concetto di nazione, altrimenti indefinito e discusso solo a livello storico-politico, rendendo la nazione “la monade del diritto internazionale”²⁶.

Mancini, che era stato corrispondente del patriota Terenzio Mamiani, fuoriuscì dal Regno delle due Sicilie e fu esule a Torino, dove ricoprì la cattedra di diritto pubblico esterno e si avviò alla carriera parlamentare. Tutta la sua vita fu segnata da una fervente attività editoriale, nella progettazione e direzione di riviste, collane e opere collettive, delle quali la più rilevante fu di certo l'*Enciclopedia Giuridica Italiana*, che avviò nel 1881: un ruolo e una visibilità, come organizzatore della cultura, che fu tra quelli preminenti nel panorama della seconda metà dell'800²⁷.

Mancini, il cui pensiero era radicato nelle “lotte di preparazione ideologica del '48”²⁸, fondò, fin dalla metà del secolo, una “scuola del progresso”, il cui orientamento era volto a ricomprendere alcuni aspetti della Scuola storica di Savigny e altri della cosiddetta Scuola filosofica, conciliando gusto per la storia e principi filosofici, metodo sperimentale e razionale, al fine del raggiungimento della “civil libertà”²⁹. Un insegnamento che si presentava, nelle parole del prof. professore Pasquale Stanislao Mancini nel di 22 gennaio 1851, Botta, Torino, 1851; saggio poi inserito in Idem, *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Marghieri, Napoli, 1873.

²⁵ S. Romano, “L'ideologia del colonialismo italiano” cit., pag. 22. Si vedano anche le osservazioni del giurista Francesco Ruffini che, durante la Grande guerra, pensando alla sistemazione postbellica, vedeva nella dottrina giuridica della nazionalità di Mancini “il solo articolo di esportazione scientifica, che la nostra letteratura del diritto pubblico abbia prodotto nel corso dell'Ottocento”: F. Ruffini, “Nel primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini”, in *Nuova Antologia*, 16 marzo 1917, p. XI, cit. in “Mancini, Pasquale Stanislao”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, da ora *DBI*, vol. 68, 2007.

²⁶ Cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 211-213.

²⁷ Cfr. C. Vano, “Edificio della scienza nazionale: la nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana”, in A. Mazzacane, P. Schiera (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico: il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 15-66.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ A. Mazzacane, “Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento”, in

Matteo de Augustinis, sotto le insegne di “incivilimento” e “progresso”³⁰.

La cultura giuridica progressista europea guardò a Mancini come un ispiratore e un padre degli studi. Nel 1869 Gustave Rolin-Jaequemyns lo volle tra i primi collaboratori della *Revue de droit international et de législation comparée*, esprimendo parole di ammirazione:

Je connais parfaitement votre nom, Monsieur et honoré Confrère, pour l'avoir vu citer souvent dans les débats du Parlement Italien, comme celui d'un del plus illustres représentants du nouveau Royaume. C'est vous dire que je serai infiniment heureux de vous compter parmi les collaborateurs à la Revue de Droit International et de Législation comparée dont je m'occupe en ce moment³¹.

Mancini fu anche il primo presidente, negli anni Settanta, dell'*Institut de droit international*, che fu concepito, fin dalla *Conférence internationale de Bruxelles* dell'ottobre 1873, come un istituto permanente che rappresentasse “la maturità della scienza” e promuovesse la “codificazione progressiva del diritto delle genti”, volta alla graduale sostituzione dell'arbitrato internazionale alla “strada delle armi”: tale codificazione, si affermava, riuniva in tutti i paesi “numerose e liberali simpatie”, per cui l'istituto avrebbe potuto contare sull'aiuto di vaste forze nella sua opera civilizzatrice³². Mancini fu anche presidente del comitato romano dell'*Associazione progressista*, volta a sostenere i programmi del partito liberale; come leader e organizzatore del partito lavorò per creare un consenso unitario attorno a una piattaforma progressista³³. Questi pochi dati,

A. Mazzacane, C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli, 1994, pp. 111-112.

³⁰ *Ivi*, pag. 111.

³¹ Lettera di Gustave Rolin-Jaequemyns a P.S. Mancini del 12 ottobre 1869, in Museo Centrale del Risorgimento di Roma (Mcrr), Carte Mancini, B.858, fasc. 17. Mancini aderì al progetto della nuova rivista, anche se non si occupò di scrivere in prima persona articoli, promuovendo nella collaborazione piuttosto il suo allievo Augusto Pierantoni, che tra l'altro era suo genero.

³² *Conférence internationale de Bruxelles du 10 octobre 1873*, in Mcrr, b 608, fasc. 2, n. 3.

³³ Scriveva Mancini a nome dell'Associazione in occasione delle elezioni del 1874: “Due sentimenti debbono a nostro avviso servir di guida alla parte sinceramente liberale del paese in

antecedenti alla carriera governativa, servono a illustrare i tratti di uno dei più importanti giuristi della storia europea della seconda metà del XIX secolo.

Veniamo ai fondamentali aspetti di ideologia giuridica che qui interessano. Con la nota prolusione tenuta nell'ateneo torinese nel 1851, che trattava *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, il giurista gettò le basi di una teoria del diritto internazionale destinata a enorme successo. Come egli stesso scrisse in suo appunto personale:

L'insegnamento della nuova dottrina nei primi anni fu un grande avvenimento. Tutti i giornali non avevano parole d'altro ché di plauso, ad eccezione de' clericali che tutti diero risposta dal gesuita Taparelli, negando la dottrina della nazionalità, irosamente la combatteva [sic]³⁴.

Queste parole testimoniano quanto una dottrina che fondasse il principio nazionale dal punto di vista giuridico fosse attesa e considerata necessaria dai nazionalisti italiani della metà del secolo. Mancini, infatti, sostenne per la prima volta che la nazione e non lo Stato rappresentava “l'unità elementare, la monade della scienza” nel campo del diritto internazionale³⁵: la nazione, affermava, ha il diritto di divenire uno Stato³⁶. Fin troppo chiari, qui, gli aspetti performativi di tale discorso: la legittimazione della nascita di uno Stato espressione della nazione italiana. Come ha osservato Nuzzo, nelle mani di un giurista come lui, “impegnato in prima persona nel processo di unificazione nazionale, la coscienza della nazionalità si trasformava in titolo giuridico, forma attraverso la quale

questa solenne prova [...]: il sentimento della concordia, e quello del disinteresse. Il primo ci terrà lontani da quello spirito gretto ed esclusivo, che dividendo gli amici di libertà, indebolirebbe la loro azione in faccia ad avversari comuni. Noi desideriamo che tutte le frazioni veramente liberali del popolo italiano, che abbiano scritto sulla comune bandiera libertà e progresso [...] si accostino alle urne, prestandosi scambievolmente aiuto ed assistenza”: lettera di P.S. Mancini dell'8 luglio 1874, in Mccr, b. 608, fasc. 14, n. 2.

³⁴ Mccr, b. 609, fasc. 2. L'autore citato è Luigi Taparelli, di cui si veda *Principii teorici*, Tip. della Civiltà Cattolica, Roma, 1854.

³⁵ P.S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti* cit., p. 44.

³⁶ *Ivi*, p. 45.

leggere e costruire giuridicamente i concetti di autodeterminazione e sovranità politica³⁷.

Inoltre, nella costruzione di questo “titolo giuridico”, Mancini attribuiva grande importanza alla razza, “espressione di una identità di origine e di sangue”, un vero e proprio elemento costitutivo della nazione. Anzi, da questo punto di vista egli poteva affermare che è per l'appartenenza razziale che “la Nazione più ritrae dalla Famiglia”³⁸. L'unità razziale era considerata un sostrato “di qualità fisiche e morali che si hanno comuni co' propri fratelli” tale da essere “il vincolo più tenace tra gli individui di una medesima stirpe in confronto di quelli che le sono estranei”³⁹. La nazione manciniana appariva dunque frutto di un processo culturale di naturalizzazione delle differenze, come “una società naturale di uomini”: una congerie di idee che ha fatto parlare di “etnicarchia”⁴⁰.

Certo, nell'idea di nazione di Mancini l'elemento razziale contava, ma in una visione in cui era preminente il valore del sentimento, “la coscienza della nazionalità”⁴¹. Nella cultura di età risorgimentale e tardottocentesca il termine nazione era fortemente connotato dall'idea di comunità di discendenza⁴². La metafora manciniana sulla famiglia conferma tale lettura.

Come si è osservato, nei suoi caratteri generali il principio del diritto delle nazionalità è simile al novecentesco principio di auto-determinazione dei popoli⁴³. In modo consequenziale a tali premesse, lo scritto del 1851 condannava “la Conquista”, vista come “abuso della Forza”.

³⁷ L. Nuzzo, *Origini di una scienza cit.*, pag. 92.

³⁸ Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti cit.*

³⁹ *Ivi.*

⁴⁰ L. Nuzzo, *Origini di una scienza cit.*, pag. 93.

⁴¹ Cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Latera, Roma-Bari, 2001, pp. 211-213.

⁴² Alberto M. Banti ha indagato in vari studi il carattere razziale della concezione ottocentesca di nazione; si vedano A.M. Banti, *La nazione del risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, Torino, 2000 e Idem, “La nazione come comunità di discendenza: aspetti del paradigma romantico”, in *Parolechiave*, n. 25, 2001, pp. 115-141.

⁴³ Cfr. T. Scovazzi, *op. cit.*, pag. 81.

Rozza e violenta nell'antichità, pretende coprirsi di apparenze giuridiche in Roma: nel medio evo chiama in suo aiuto il principio della proprietà e si fa feudale, o combatte all'ombra della croce per divenir religiosa: all'uscir da quell'età solca i mari sulle prore dei vascelli, facendosi industriale: nei tempi più vicini, propagando idee di civiltà, volle esser detta civile [...] fece alle menti degli uomini così strana illusione, che finì per usurpar talvolta il nome di diritto e la dignità di un principio di ragione anche agli occhi di pensatori di buona fede⁴⁴.

In questo periodo il pensiero di Mancini appare consonante al nazionalismo di Mazzini, che propugnava un consesso di Stati-nazioni eguali, indipendenti e in cooperazione; ideali di cui era stata espressione la effimera organizzazione politica mazziniana *Giovine Europa* (1834-1836)⁴⁵. Nel pensiero del patriota genovese, l'ideale di coesistenza ed accordo delle nazionalità si giustificava in nome dell'evoluzione storica dell'umanità⁴⁶. Come si è acutamente sottolineato, anche la coincidenza di “pedagogico e performativo” in un discorso che educasse le masse al sentimento nazionale, e quindi all'azione politica, accomunava i due pensatori⁴⁷.

La teoria manciniana sulla nazionalità ebbe successo al di fuori dei confini di quella che diverrà l'Italia, tra quei giuristi e politici che cercavano nel principio nazionale la spinta per un moto progressivo dei popoli e delle legislazioni statali, in un'ottica, però, che bandiva qualsiasi tipo di esclusivismo particolaristico. Agli

⁴⁴ P.S. Mancini, *Della nazionalità* cit., pag. 52. Cfr. T. Scovazzi, *op. cit.*, pag. 82 e M. Isabella, *Liberalism and Europe* cit., pag. 234.

⁴⁵ Cfr. S. Recchia, N. Urbinati, “La politica internazionale nel pensiero di Giuseppe Mazzini”, in *Idem* (a cura di), *Giuseppe Mazzini, Cosmopolitismo e nazione. Scritti sulla democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionali*, Roma, Elliot, 2011, pp. 9-48. La consonanza tra la teoria della nazionalità di Mancini e il pensiero mazziniano è stata annotata tra gli altri in E. Gentile, *La grande Italia* cit., pp. 24-25.

⁴⁶ *Ivi*, pag. 25.

⁴⁷ L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pag. 89; si veda anche pag. 91: “ma se in Mazzini la nazione era solo un mezzo per il raggiungimento di un fine più alto, l'umanità, nel discorso del giurista essa era lo strumento che permetteva di pensare lo Stato”.

occhi degli ammiratori di Mancini lo spirito di nazionalità si scioglieva in un più cogente “spirito di internazionalità”, che lo addolciva e lo indirizzava, appunto, verso il progresso. È quanto si può apprendere dal *Prospectus* della futura *Revue de droit international e del législation comparée* che il più giovane Gustave Rolin-Jaquemyns inviò al giurista italiano nel 1869:

Due fatti, due tendenze parallele, contraddittorie solo in apparenza, segnano la nostra epoca. Da un lato lo spirito di nazionalità si rivela e si fortifica. Dall'altro, popoli e razze si abituano, ogni giorno di più, a obbedire, non solo nelle loro relazioni esterne, ma anche nella loro legislazione interna, a certi principi generali, a certe idee comuni. Ciò che lo spirito di nazionalità aveva precedentemente di feroce ed esclusivo, si trova della sorte di essere se non distrutto, perlomeno temperato, addolcito, meglio diretto, per cui si può chiamare: spirito di internazionalità. Un lavoro simile a quello che si è fatto verso la fine del medioevo nelle relazioni tra comune a comune, tra provincia a provincia, si è operato dunque ai nostri giorni nei rapporti tra Stato e Stato. Proprio come i comuni e le province hanno appreso da quel momento, senza abdicare alla loro autonomia, a riconoscere l'unità superiore dello Stato, così gli Stati si abituano gradualmente ad abbassarsi davanti all'unità superiore della grande società umana.

Già, sotto l'influenza benefica di questo spirito nuovo, le scienze esatte, l'industria, le istituzioni economiche hanno fatto eclatanti progressi. È impossibile che la scienza giuridica non ne riceva a sua volta il riflesso. Ai legislatori e ai giureconsulti dei differenti paesi civilizzati incombe la missione di studiare questo movimento e di dirigerlo. Il loro scopo deve essere appianare gli ostacoli sociali risultanti dalla troppo grande diversità delle leggi e della sfiducia verso le istituzioni dello straniero. Il fatto che essi cerchino, nello sviluppo del diritto interno di approfittare delle esperienze fatte al di fuori e, nelle relazioni giuridiche internazionali, di evitare ripiegamenti o almeno di diminuire e di risolvere le numerose difficoltà che producono i conflitti tra legislazioni contraddittorie. Ma per attendere a questo scopo senza nuocere al principio nazionale e senza privare le popolazioni di garanzie che esse sono in diritto di esigere, sembra indispensabile una profonda conoscenza della legislazione e della giurisprudenza straniera. È solo con l'aiuto di questa conoscenza che si arriva a prevedere le conseguenze di ogni riforma progettata. In difetto di questo studio ed esame preliminare, ci si espone a fare degli sforzi sterili, e a fornire una nuova arma a questi spiriti gretti, sempre pronti a salutare col nome di utopia il desiderio di conciliare l'interesse nazionale con una uniformità più grandi nelle leggi delle nazioni.

Da un punto di vista un po' più ristretto, ma non meno rispettabile, lo studio della legislazione comparata non potrà essere trascurato da parte di chiunque desideri contribuire al

miglioramento della sorte dei suoi concittadini⁴⁸.

Uno spirito di nazionalità, dunque, che non comportava in teoria alcun atteggiamento di contrapposizione verso le altre nazioni, ma era a fondamento di un più vasto spirito di internazionalità che avrebbe guidato i corpi politici (i comuni del Medioevo e ora gli Stati-nazione) verso relazioni pacifiche e verso riforme interne. In effetti, fin dall'inizio anche la dottrina del giurista irpino, metteva al bando la guerra di conquista. Il diritto internazionale aveva anzi il compito di lavorare per una progressiva scomparsa della guerra.

Nonostante l'opposizione di principio alla conquista, l'applicazione rigida del principio di nazionalità comportava due grossi problemi: la possibilità di riconoscere la capacità di produrre diritto anche a popolazioni estranee alla civiltà europea e il diniego del diritto di intervento negli affari interni di uno Stato. Questi problemi attirarono a Mancini e alla sua scuola notevoli critiche a livello europeo, come quelle di Bluntschli, Padelletti e Holtzendorff⁴⁹.

Gli anni dell'inizio del colonialismo italiano, in cui Mancini fu politicamente protagonista, furono utili al giurista irpino per sciogliere queste aporie e chiarificare la sua dottrina proprio in merito a quei problemi: il diritto di intervento, la conquista, il riconoscimento dei popoli non civili⁵⁰. Infatti, Mancini, dopo un lungo impegno parlamentare soprattutto sui temi del diritto penale e della riforma dei codici, fu due volte Ministro degli Esteri del governo Depretis e nel 1882 inaugurò la politica estera coloniale italiana⁵¹. Elevò, come si è scritto,

⁴⁸ G. Rolin-Jaquemyns, *Prospectus. Revue de Droit International et de Législation Comparée*, inviato a Mancini con lettera cit. del 12 ottobre 1969, in *Mcrr*, 858, fasc. 17, n. 8 [trad. dal francese a cura dell'autore]. Al documento seguivano le firme, oltre che di Rolin-Jaquemyns, di Asser, professore di diritto ad Amsterdam, e di Jhon Westlake, avvocato londinese.

⁴⁹ Cfr. L. Nuzzo, *Origini di una scienza cit.*, pp. 107-116.

⁵⁰ In realtà, come annota Nuzzo, dei primi aggiustamenti alla dottrina sulla nazionalità da parte di Mancini vi furono già all'inizio degli anni Settanta, quando criticò un'applicazione esagerata del principio e l'idea che dovesse mancare agli Stati come tali ogni capacità giuridica: L. Nuzzo, *Origini di una scienza cit.*, pag. 124 ss.

⁵¹ Per gli aspetti biografici si veda la voce "Mancini, Pasquale Stanislao", in *DBI cit.*

lo sforzo coloniale italiano dal livello di segretezza al rango di ufficialità⁵².

Per Mancini l'impresa coloniale si giustificava moralmente, per la necessità di portare la civiltà alle popolazioni africane ed associarsi all'opera generosa delle altre nazioni europee; ma non solo, essa si giustificava anche giuridicamente:

Questo rapporto [quello di dominazione coloniale] è tanto legittimo nella società internazionale, quanto è legittimo nel *diritto privato* quel rapporto che chiamasi di *tutela*: tutela degli incapaci per età, ovvero per debolezza di mente; il quale parimenti non è incompatibile col principio dell'indipendenza e dell'eguaglianza di tutte le creature umane⁵³.

L'argomentazione proponeva un parallelo tra istituti di diritto privato e istituti di diritto pubblico e sottintendeva che le popolazioni africane si dovessero considerare come inferiori in quanto minori d'età nell'evoluzione o addirittura in quanto incapaci di mente. Era abbastanza diffusa nella cultura europea *fin de siècle* l'immagine dei popoli colonizzati come popoli fanciulli⁵⁴. Il paradigma all'interno del quale ci si muoveva era quello evoluzionistico. La retorica quella del fardello⁵⁵: quello del colonialismo era un peso per i popoli civili, che dovevano farsene carico.

A chi, come il parlamentare Cesare Parenzo, lo accusava di tradire il suo credo nel diritto delle nazioni, Mancini rispose che in Africa non vi erano nazionalità, e i popoli europei avevano una missione⁵⁶, e che il diritto internazionale non poteva essere applicato ai popoli africani fin quando essi non si fosse completato il loro *inivilimento*⁵⁷. Un ragionamento che gettava luce

⁵² Cfr. T. Scovazzi, *Assab, Massaua, Ucciali, Adua. Gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 51.

⁵³ Intervento di Mancini, in *Atti del Parlamento italiano*, 1887, Discussioni, vol. 4, pag. 4295.

⁵⁴ Anche su questo punto è utile rimandare a Lévi-Strauss, *Race et histoire*, Unesco, Paris, 1952.

⁵⁵ Mi riferisco ovviamente alla successiva ben nota poesia di Rudyard Kipling, *The White Man's Burden*, del 1899.

⁵⁶ Cfr. R. Battaglia, *La prima guerra d'Africa*, Einaudi, Torino 1958, pag. 147.

⁵⁷ Cfr. L. Nuzzo, *Origini di una scienza cit.*, pag. 129

anche sulle precedenti affermazioni in materia di diritto delle nazionalità: nazionalità erano solo quelle europee. Come si è osservato, paradossalmente la barbarie dei popoli africani, impedendo la loro costituzione in organizzazioni statali, negava loro lo status di *nazioni*, e ne legittimava l'assoggettamento⁵⁸. In un intervento in Parlamento del 1885 Mancini esaltava l'opera di incivilimento che le “grandi nazioni d'Europa” svolgevano:

Come potremmo noi chiudere gli occhi a questa gara generosa, che ormai si manifesta tra tutte le grandi nazioni di Europa, per associarsi in una specie di impresa comune e solidale di mondiale incivilimento, in un'alta missione educatrice di tanta parte del genere umano che abita il vasto continente africano?⁵⁹

L'Italia aveva quindi il dovere di inserirsi in questa “benemerita crociata della civiltà contro la barbarie”⁶⁰. Il sottinteso di un simile ragionamento è – e si tratta di un nucleo argomentativo fondamentale – che alcune siano nazioni, altri solo popoli incivili.

Africani senza nazione, italiani senza Stato: colonialismo e anticlericalismo nel pensiero di Giovanni Bovio.

Il dibattito sull'impresa coloniale italiana vide schierato su un versante apparentemente opposto Giovanni Bovio, intellettuale e giurista pugliese, filosofo di formazione democratica e illuminista, coinvolto nella massoneria e nei moti liberali, ideologo dei repubblicani “evoluzionisti”⁶¹ e della sinistra estrema. Bovio approdò all'ateneo napoletano nel 1872, divenendone “uno dei maestri più

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari, Legislatura XV, Discussioni, tornata del 27 gennaio 1885*, pag. 11068.

⁶⁰ Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari, Legislatura XVI, Discussioni, tornata del 30 giugno 1887*.

⁶¹ Gruppo che si opponeva agli intransigenti e faceva riferimento alla *Rivista repubblicana* di Alberto Mario e Arcangelo Ghisleri.

amati”⁶².

Per quanto concerne il suo inserimento nel dibattito sul colonialismo italiano, così vivace anche negli ambienti radicali⁶³, spicca un breve testo, tanto significativo quanto trascurato: la prolusione alla Regia Università di Napoli dal titolo *Il diritto pubblico e le razze umane* del 1887⁶⁴. Secondo Bovio le razze migliori trasformano o eliminano le peggiori, che senza di esse non avrebbero alcuna possibilità di “elevarsi alla scienza e di entrare nell’atmosfera della storia universale.” La civiltà ha diritto a espandersi, non solo con la scienza, ma anche con la violenza, poiché non si può riconoscere un “diritto alla barbarie”⁶⁵. Se è vero che proponeva una visione della storia in cui la lotta tra le diverse razze era normale, Bovio vedeva poi questo processo come finalizzato alla trasformazione delle stesse razze inferiori. La violenza delle razze superiori su quelle inferiori, infatti, era un mezzo per il miglioramento dei popoli⁶⁶. Il darwinismo sociale era evidente nell’idea secondo cui la storia dimostra che “la legge di selezione si svolge come tra gli individui, così tra le razze, delle quali fa prevalente la migliore”⁶⁷ e che il tipo caucasico prevale dovunque così come “prevale il pensiero”⁶⁸.

Bovio considerava l’inferiorità di alcune razze un dato scientifico, tanto da

⁶² Cfr. A. Scirocco, “Bovio, Giovanni,” in *DBI*, vol. 13, 1971.

⁶³ R. Colapietra, “Correnti anticolonialistiche nel primo triennio crispino (1887-1890). L’atteggiamento di Giovanni Bovio”, in *Belfagor*, vol. IX, 1954, pp. 560-574.

⁶⁴ Cfr. il brano di Bovio citato in N. Labanca, *Oltremare* cit., pag. 58.

⁶⁵ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane*, Morano, Napoli, 1887, pp. 7-8.

⁶⁶ Sulla filosofia della storia di Bovio, che aveva come base la determinazione matematica dei periodi storici, si veda G. Scirocco, “Bovio, Giovanni,” in *DBI* cit.

⁶⁷ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., pag. 8. Fu Romolo Prati a cogliere il carattere darwiniano della giustificazione dell’aggressività coloniale italiana; cfr. R. Prati, “Darwin e Saati”, in *Cuore e Critica*, marzo 1887, pag. 40 e ss., cit. in R. Rainero, *L’anticolonialismo italiano da Assab ad Adua* cit., pag. 171. Sull’ambiguità del rapporto tra darwinismo e razzismo, si veda G.L. Mosse, *Il razzismo in Europa dalle origini all’olocausto*, Mondadori, Milano, 1992, pp. 80-82, laddove si sottolinea che Darwin non era personalmente razzista e che il suo pensiero fu “semplificato” dai razzisti.

⁶⁸ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., pag. 9.

arrivare a presentare le razze non caucasiche come tipi preistorici e – addirittura – extrastorici. I tipi non caucasici non erano in grado di produrre *ius humanum*, in quanto non pensanti: “chi pensa è libero, chi no serve”⁶⁹. Tali affermazioni erano caratteristiche di un periodo in cui si negava l'esistenza di civiltà locali, specie in Africa, collocando le popolazioni da dominare al di là della storia. In questo modo il pensiero del filosofo radicale ben si collocava in una temperie etnocentrica in cui, per dirla con Claude Lévi-Strauss, “si preferisce respingere fuori della cultura, nella natura, tutto ciò che non si conforma alle norme sotto le quali si vive”⁷⁰.

Bovio giustificava la colonizzazione: portare il pensiero, portare il diritto, portare la civiltà. Egli, comunque, giocando sull'anticipazione delle obiezioni, illustrava gli argomenti che si potevano opporre al suo ragionamento: un popolo che aveva appena conquistato la libertà dal dominio straniero non avrebbe il diritto “ad offendere il diritto delle altre nazioni, che pure sono di uomini e non di bestie.” Ad una tale obiezione Bovio rispondeva che “nazione è veramente dov'è Stato e dov'è movimento di pensiero.” Riportava un esempio non casualmente riferito all'Etiopia, già da allora oggetto delle mire espansionistiche italiane:

Il dispotismo di un Negus indica padrone e sudditi, non Stato e nazione. O negherete voi i diritti della civiltà che si espande per ammettere il diritto di antropofagia e della venere comune?⁷¹

Il colonialismo apportava un miglioramento ai popoli assoggettati, secondo uno dei *topoi* delle ideologie europee: così il diritto all'espansione si connotava dei caratteri del paternalismo⁷². Per Bovio, dal punto di vista giuridico, si trattava

⁶⁹ *Ivi*, pag. 25.

⁷⁰ Cfr. C. Lévi-Strauss, *Race et histoire*. Si veda in particolare la spiegazione del “falso evolucionismo”. Per un discorso sulla stampa italiana del tempo, cfr. Michele Nani, *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento* (Roma, 2006), pag. 49.

⁷¹ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., pag. 9.

⁷² Tali idee erano simili a quelle espresse per l'impero britannico, in un periodo di poco successivo, da Lord Cromer, il quale sottolineava che l'impero era per i sudditi, e non i sudditi per

della missione dell'espansione del diritto contro le consuetudini selvagge. A suo avviso non si poteva riconoscere, infatti, il “diritto alla barbarie,” secondo un'espressione che l'allora onorevole ebbe modo di usare anche in occasione della discussione parlamentare su Assab⁷³. L'inesistenza nel continente nero di Diritto – quello cioè costruito lungo secoli di storia in Europa occidentale⁷⁴ – e del soggetto creatore di questo, la nazione, fondava il diritto all'espansione della “razza migliore.” Si tratta, in definitiva, di un'argomentazione che si faceva giuridica, sul piano del diritto internazionale; per Bovio, infatti, esisteva solo un diritto pubblico, “quello della civiltà che si effonde”. Al di fuori di esso esistono solo “le finzioni di diritto”, che si tramutano in concreto in iniquità, “iniquitates iuris”⁷⁵. Le finzioni cui accennava erano quelle derivanti da astratte concezioni egualitarie. A questo punto l'oratore rivolgeva un'invocazione direttamente all'Africa:

E tu Africa immane, Africa nera, nera in te ed innanzi alla civiltà, tu pure ti aprirai in cospetto del pensiero che ti preme e ti fruga, del pensiero che trae vigore dalle resistenze e non si ritrae innanzi alla prova di que' secoli che, succedendosi, più ti nascondevano ai cercatori⁷⁶.

E, con accenti poetici, concludeva così il suo ragionamento:

Oh il pensiero vincerà, vincerà l'Africa, volerà sul deserto, siederà in mezzo all'ignoto, lo guarderà tutto, e parrà formidabile e pietoso a se stesso. Non dite che si vendicherà – parola ignobile – dite che vincerà, e che la vittoria sua è giustizia, è redenzione, è portare la storia dov'è la leggenda, il pensatore dov'è il selvaggio, la scuola

l'impero; R.L. Tignor, “Lord Cromer: Practitioner and Philosopher of Imperialism”, in *Journal of British Studies*, n. 2, 1963, pp. 142-159, in particolare pag. 145.

⁷³ Cfr. R. Battaglia, *La prima guerra d'Africa* cit., pag. 331.

⁷⁴ Per una decostruzione della concezione dell'universalità dell'esperienza storica europea, si veda l'ormai fondamentale D. Chakrabarty, *Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference*, Princeton University Press, Princeton, 2000.

⁷⁵ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., 12.

⁷⁶ *Ivi*, pag. 10.

dov'è il feticcio⁷⁷.

Nel moto espansivo del pensiero la violenza era un accidente accettabile, perché “quando gli effetti sono buoni, la scienza giustifica le cause e perdona gli urti che danno scintille.” D'altra parte non si trattava di un uso della forza fine a se stesso, ma finalizzato ad un progetto di civilizzazione: “La forza per la forza è violenza; la forza per la civiltà è ragione”⁷⁸. Le razze inferiori non avevano diritto all'indipendenza politica, in quanto incapaci di produrre pensiero e diritto. Nella prolusione napoletana, infatti, si descriveva l'Africa come un enorme vuoto che il pensiero, che “preme e fruga”, doveva riempire e fecondare, come un immenso luogo nero che si doveva aprire al dominio dei superiori europei, rappresentati metaforicamente dal “pensiero.”

Sul problema dell'uso della violenza discordava da queste idee lo studioso di diritto internazionale Enrico Catellani, che proponeva una visione umanitaria di colonialismo che escludesse la violenza, in nome del “diritto alla vita e alla proprietà di ogni essere umano, in ogni angolo della terra”⁷⁹. Comunque, anche Catellani era favorevole all'espansione coloniale, poiché l'imperialismo portava a un'unica civiltà globale, e con Mancini e Bovio concordava sulla premessa giuridica, il fatto che il diritto di nazionalità non appartenesse a tutti i popoli. Coeve riviste d'oltralpe discutevano gli stessi temi, la legittimità dell'uso della violenza ai fini di portare la civiltà nei Paesi dove regnavano solo fanatismo e brigantaggio. Anche se si fosse dovuto “spillare sangue”, affermava la *Revue des Deux Mondes*, nessuno avrebbe potuto parlare di mero uso della forza⁸⁰.

Per tornare a Bovio, alla fine della prolusione napoletana egli, dopo averla giustificata teoricamente, sorprendentemente – e provocatoriamente – si dichiarava contrario all'impresa coloniale italiana. In Italia, infatti, la Chiesa, nonostante la raggiunta unità, rappresentava un'ingerenza costante, tanto che non

⁷⁷ *Ivi*, pp. 10-11.

⁷⁸ *Ivi*, pag. 8.

⁷⁹ E. Catellani, “Le droit international au commencement du XX siècle”, in *Revue général de droit international public*, vol. VIII, 1901.

⁸⁰ A. Conklin, *A Mission to Civilize* cit., pag. 13.

si poteva dire compiuto il processo di formazione dello Stato. Era ancora impensabile, dunque, l'opera di esportazione della civiltà. Queste, in effetti, erano argomentazioni coerenti con la sua storia intellettuale di anticlericale, protagonista dell' "anticoncilio" di Napoli del 1869. Il filosofo stigmatizzava duramente l'impotenza dei fondatori dello Stato liberale di fronte alla Chiesa: gli artefici dello Stato nazionale dovevano "a quel potere contrapporre il nostro diritto pubblico in tutta la sua grandezza e dignità". Al contrario "si esitò": il risultato fu una mutilazione del diritto interno, che fece ritornare "fanciulli innanzi all'antico potere di Roma"⁸¹. Ritornava il tema dei popoli-fanciulli, tra i quali Bovio, a differenza di Mancini, inseriva anche gli italiani. La Roma antica era sia il modello, sia il punto di paragone che serviva a squalificare la condizione politica odierna:

Roma fortissima, perché Roma del Diritto [...] quella Roma tanto lontana da questa non solo di tempo ma di animo e d'intelletto, quella fu maestra come di ogni parte del diritto, anche del diritto coloniale, parte non piccola del diritto pubblico romano.[...] Il popolo colonizzatore per eccellenza, il popolo che stabilì, primo, il giure coloniale, fu il popolo giuridico e politico, il popolo romano⁸².

Vista la distanza dell'Italia del tempo dall'ingegno romano, la missione colonizzatrice dell'Italia post-unitaria aveva evidentemente un "ostacolo non ancora superato"⁸³. Esportare la civiltà, infatti, è possibile solo "quando un paese fatto ha da fare"⁸⁴. Argomentazioni simili, fondate sulla distinzione tra Paese e Stato, a partire dal tema del diritto all'espansione, erano molto diffuse nella pubblicistica anglosassone sull'impero di fine Ottocento. Si vedano ad esempio le teorie di John R. Seeley, secondo il quale il colonialismo si giustifica in quanto espansione di uno Stato che è "the Nation" e "not the Country"⁸⁵.

⁸¹ G. Bovio, *Il diritto pubblico e le razze umane* cit., pag. 19.

⁸² *Ivi*, pp. 13-14.

⁸³ *Ivi*, pp. 20.

⁸⁴ *Ivi*, pag. 13.

⁸⁵ J.R. Seeley, *The Expansion of England*, B. Tauchnitz, London, 1883; cfr. T. Tagliaferri, "Storia

In breve, per Bovio il colonialismo era in sé giuridicamente lecito, e anzi doveroso; ma non per l'Italia, che doveva ancora divenire uno Stato. Dal punto di vista teorico, però, il colonialismo era perfettamente giustificato.

Si sono citati giuristi sostenitori del diritto delle nazioni e, allo stesso tempo, sostenitori del colonialismo. Intellettuali che avevano il problema di legittimare una politica di dominio nel momento in cui diffondevano essi stessi il principio dell'autodeterminazione nazionale.

Mancini e Catellani giustificano il colonialismo italiano in quanto *gli africani non hanno nazione*, Bovio appare contrastarlo in quanto *gli italiani non hanno Stato*. Aldilà di tutto, se ben analizzate, le due posizioni, pur tra diverse strategie retoriche, sono molto più giuridiche e coerenti di quanto non sembri a primo acchito.

Paradigma evolutivo e temporaneità della dominazione.

Quale diritto per gli indigeni? Questo interrogativo si pose al centro del dibattito tra gli esperti di diritto coloniale sin dalla fine dell'Ottocento. I giuristi italiani rifiutavano il principio della giustizia unica, considerato espressione dell'illuminismo francese⁸⁶. Fulcro di tale orientamento era una nota sentenza della *Cour de Cassation* francese del 1865, che aveva affermato il principio per cui la legislazione segue la bandiera: era il criterio della territorialità della norma giuridica, per cui tutti gli individui soggetti ad uno stesso potere statale si ritrovavano soggetti anche alle stesse leggi⁸⁷. Non è secondario sottolineare come un tale sistema fosse idealmente una conseguenza della dichiarata ideologia assimilazionista: il vero scopo della politica coloniale francese sarebbe quello di plasmare cento milioni di *citoyens*⁸⁸.

e profezia politica nella visione imperiale di John R. Seeley”, in *Ricerche di Storia Politica*, n. 3, 2007, pp. 301-326.

⁸⁶ R. Sertoli Salis, *La giustizia indigena nelle colonie*, Cedam, Padova, 1933, pag. 3.

⁸⁷ L. Martone, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Jovene, Napoli, 2002, pag. 6.

⁸⁸ M. Deming Lewis, “One Hundred Million Frenchmen: The "Assimilation" Theory in French Colonial Policy”, in *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 4, n. 2, 1962, pp. 129-153.

Molti anni dopo, il giurista fascista Renzo Sertoli Salis, un personaggio chiave nella giuscolonialistica italiana degli anni Trenta⁸⁹, illustrava come il sistema giuridico coloniale italiano avesse scelto sin dagli inizi di ispirarsi a un diverso criterio, quello differenzialista, basato sul principio del “rispetto del diritto indigeno, con la sola riserva dell’ordine pubblico coloniale”⁹⁰, proprio come reazione all'egualitarismo illuministico. Scriveva Sertoli Salis:

Fu precisamente negli ultimi anni dello scorso secolo che si produsse una viva reazione contro quei metodi che, fondati appunto, come si è accennato, sui principî di unità di natura dell’uomo, tendevano a curvare tutto il globo sotto lo stesso regime politico, amministrativo e civile⁹¹.

Uno dei punti di riferimento per la dottrina italiana fu il *Congrès International de Sociologie Coloniale* tenutosi a Parigi nel 1900⁹². Esso, affermando la necessità della conoscenza e del rispetto dei diversi diritti indigeni, promosse la differenziazioni dei codici e delle giurisdizioni per cittadini e sudditi, sottolineando, in particolare, la necessità de “la confection d’un Code Pénal à l’usage des indigènes”⁹³. Secondo Sertoli Salis il congresso di Parigi era il segno del declino delle teorie assimilazioniste. Anche Mariano D'Amelio, forse il più brillante dei giuristi formati in colonia, esecrava l'esempio francese. Commentando la disposizione del Codice civile eritreo del 1909 per cui la donna nativa che, sposando un cittadino, avesse acquisito la cittadinanza, ritornava allo

⁸⁹ Cfr. S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pp. 215-223.

⁹⁰ R. Sertoli Salis, *La giustizia indigena nelle colonie*, Cedam, Padova, 1933, pag. 5.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Per quanto riguarda il concetto di “assimilazione”, sebbene una prima teorizzazione risalga al tempo della rivoluzione, fondamentale è il testo del 1895 di Arthur Girault, *Principes de Colonisation et de Legislation Coloniale* (Paris, 1895). Il citato congresso del 1900 fu basilare per l'elaborazione delle politiche francesi, anche se alcuni protestavano che i sostenitori dell'assimilazione non avevano alcun accordo tra di loro su cosa si dovesse intendere per assimilazione. Su tutti questi aspetti si veda M. Deming Lewis, “One Hundred Million Frenchmen” cit.

⁹³ L. Martone, *Giustizia coloniale* cit., pag. 6.

stato di suddita una volta divenuta vedova, affermava:

In tal modo l'Italia si mantiene immune dall'errore che ora lamenta la Francia, relativo all'assimilazione dei sudditi coloniali ai cittadini, giungendo a creare automaticamente nelle sue colonie, un nuovo popolo di francesi, del quale poi non è parsa contenta⁹⁴.

Similmente, per il grande giurista Santi Romano, uno dei più influenti dell'Italia del primo Novecento, biasimava i francesi che si erano abbandonati ad "eccessive larghezze"⁹⁵, nel concedere la cittadinanza e la naturalizzazione. L'impossibilità dell'assimilazione era fondata molto chiaramente su motivazioni razziali: la necessità di distinguere tra cittadini e sudditi è, infatti, "quasi indispensabile ogni qualvolta gli indigeni siano di razza diversa dagli abitanti della metropoli", negli interessi sia del Paese colonizzatore sia degli stessi nativi⁹⁶. E la stessa distinzione tra cittadini e sudditi era, per Romano, "necessaria sia nell'interesse della madrepatria che in quello degli stessi indigeni"⁹⁷.

Al centro della scelta differenzialista era il discorso sulla diversità razziale. Da qui nasceva la valutazione sul "divario di civiltà", che era la base per la legittimazione della dominazione e per una separazione dello spazio giuridico in colonia⁹⁸. Il giudice coloniale Ranieri Falcone, nel *Disegno di codice penale*, parlò esplicitamente della necessità di un "codice di razza," che tutelasse "la

⁹⁴ M. D'Amelio, "Colonia Eritrea," in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia, Milano, 1913, vol. III, parte II, pag. 1057.

⁹⁵ S. Romano, *Corso di diritto coloniale impartito nel R. Istituto di scienze sociali C. Alfieri di Firenze*, vol. I, Athenaeum, Roma, 1918, pag. 137; cfr. S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pag. 48.

⁹⁶ S. Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., pp. 124-125. Cfr. C. Bersani, "Forme di appartenenza e diritto di cittadinanza nell'Italia contemporanea", in *Le Carte e la Storia*, n. 1, 2011, pp. 60-61.

⁹⁷ S. Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., pag. 125. Cfr. S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pag. 48.

⁹⁸ P. Costa, "Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana", in *Quaderni fiorentini*, voll. XXXIII/XXXIV, 2004-2005, pag. 173.

nostra supremazia etnica e politica”⁹⁹. Egli riteneva inconcepibile un diritto valido per tutti, poiché ogni popolo – ogni razza – doveva avere l’ordinamento che, nato dalla sua particolare esperienza storica, più le si confaceva.

L’insistenza sulla differenza razziale era il discorso legittimante dell’organizzazione dello spazio giuridico in colonia. Per i giuristi che commentavano e cercavano di indirizzare la politica coloniale italiana, questo ragionamento assumeva la retorica paternalista del “rispetto delle tradizioni giuridiche indigene”¹⁰⁰. La realtà era molto diversa. Segno estremo della contraddizione tra la dichiarazione di rispetto delle tradizioni giuridiche indigene e la reale portata del differenzialismo fu la reintroduzione delle pene corporali e della pena di morte in colonia, ovviamente per i soli indigeni. Si giunse così, in epoca liberale, a concepire “un sistema penale con forte caratterizzazione razziale”¹⁰¹, in omaggio ai principi della Scuola positiva del diritto penale¹⁰². Uno dei suoi esponenti più illustri, Raffaele Garofalo, nel 1910 insisteva sulla necessità di un codice penale che stabilisse pene differenziate a causa delle differenze razziali esistenti in colonia:

Non era possibile invero non tener conto dell’effetto di una data minaccia penale su genti che hanno idee, sensibilità e tradizioni assai diverse dalle nostre, in modo che l’una o l’altra pena per il genere o per la misura di essa, potrebbe riuscire per gli indigeni del tutto inefficace, ovvero sproporzionata o intollerabile¹⁰³.

⁹⁹ Cit. in L. Martone, *Giustizia coloniale* cit., pag. 24.

¹⁰⁰ Ha ben ragione, dunque, Luciano Martone a sottolineare come “il sempre dichiarato e violato rispetto del diritto indigeno, fu [...] la regola costante di un sistema di separatezza razziale, presentato, tuttavia 'non come l’estrinsecazione del diritto o potere d’imperio ma piuttosto come eco fedele dei bisogni e delle esigenze della nuova via del progresso e della missione civilizzatrice dello Stato' ”: *Giustizia coloniale* cit., pag. 24 n. (la citazione è tratta da un testo del giurista Ernesto Cucinotta).

¹⁰¹ *Ivi*, pag. 30.

¹⁰² Cfr. Maria L. Sagù, “Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea” in *Clio* 4 (1986), 601.

¹⁰³ R. Garofalo, “Il codice penale della colonia Eritrea”, in *Rivista coloniale*, anno IV, 1909, pag. 134.

La pena di morte era, secondo Ferdinando Martini, primo governatore civile della colonia Eritrea, l'unica che avesse potere deterrente per i reati di sangue più gravi. Ovviamente, solo per i nativi¹⁰⁴. D'altronde per gli indigeni l'ergastolo sarebbe risultato più insopportabile della pena capitale, che quindi avrebbe rappresentato un alleggerimento di pena.

Nel discorso giuridico differenzialista vi era la piena affermazione della superiorità del diritto europeo, cioè del diritto delle nazioni colonizzatrici, e contemporaneamente l'affermazione della "etnicità" di tale diritto, ossia della non applicabilità di esso alle popolazioni africane, in quanto inferiori. Implicitamente si rinunciava, così, alla missione di civilizzazione giuridica del popolo italiano, ispirata al mito della Roma imperiale: l'esportazione del diritto romano, cioè del diritto civile europeo-continentale, come prima opera civilizzatrice. Era, questa, una costruzione retorica che aveva svolto un ruolo forte nella giustificazione delle imprese coloniali da parte dei giuristi¹⁰⁵, e rispetto alla quale il differenzialismo appariva in contraddizione.

Il discorso giuridico differenzialista, però, finiva per contraddire l'idea della missione giuridica civilizzatrice¹⁰⁶. Si affermava che l'Italia aveva una missione giuridica, ma poi si finiva per sancirne il fallimento nel momento in cui si mantenevano in vigore la pena di morte e le pene corporali per i soli sudditi coloniali. Il differenzialismo, così pregno di etnicismo europeo, era all'opposto dell'idea di missione così come elaborata in Francia. La rinuncia alla "missione giuridica" fu uno degli aspetti a mio parere più rilevanti delle torsioni del diritto coloniale¹⁰⁷, strutturalmente caratterizzato sia dalla tendenza a stabilire limiti e distanze invalicabili, sia dalla necessità dell'incorporazione degli stessi sudditi coloniali, con i quali i dominatori dividevano il medesimo spazio giuridico,

¹⁰⁴ ...?

¹⁰⁵ Cfr. G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pag. 266.

¹⁰⁶ Cfr. L. Martone, *Diritto d'Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 4-5.

¹⁰⁷ Una riflessione generale sulle torsioni del diritto europeo in colonia è in M. Nani, *Ai confini della nazione*, Carocci, Roma, 2006, pag. 49.

che doveva quindi differenziarsi¹⁰⁸.

I giuristi non potevano non sentire la contraddizione tra missione di civilizzazione giuridica e scelta differenzialista senza cercare di trovare una qualche mediazione; e la trovarono ancora una volta nel paradigma evolucionistico. Ranieri Falcone al Congresso coloniale di Asmara del 1905, nel difendere la scelta dualistica, precisava:

La differenziazione della legge [...] varrà molto ad attenuare le difficoltà del legislatore coloniale, cui incombe di tener conto della varietà di costumi, di religioni, di istituti e di tradizioni del multiforme popolo indigeno. L'azione del tempo poi e quella degli uomini, ai quali spetta di governare o di amministrare giustizia, finirà per togliere di mezzo ogni dualismo fra il diritto metropolitano e quello indigeno, mercé l'unificazione delle leggi¹⁰⁹.

Ed era proprio l'elaborazione dei cinque codici coloniali, cui Falcone aveva partecipato, ad affrettare “il compito civilizzatore dell'Italia”¹¹⁰. Era necessario, per Falcone, un “processo graduale nel miglioramento giuridico e nel compito educativo di una specie umana inferiore.” Nella considerazione di tale inferiorità giocavano un ruolo la razza, le convinzioni etico-religiose e il diverso grado di intelligenza dei vari popoli che componevano il mosaico eritreo. I giudici Ranieri Falcone e William Caffarel sottolineavano la necessità di far evolvere gli indigeni nella civiltà giuridica gradualmente; auspicavano che la colonia Eritrea avesse una propria legislazione “differente, ove occorra, da quella della madre patria”; ma non trascuravano di considerare “con lento e graduale progresso, di evolvere la coscienza indigena verso i nostri più complessi e più elevati concetti di diritto”¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr. S. Mezzadra, E. Rigo, “Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale”, in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, Cuen, Napoli, 2006, pp. 175-204, in particolare pp. 178-180.

¹⁰⁹ *Atti del Congresso coloniale italiano in Asmara*, Unione cooperativa editrice, Asmara, 1906, pag. 122.

¹¹⁰ *Ivi*, pag. 123.

¹¹¹ *Ivi*, pag. 133.

I nativi delle colonie occupavano una posizione inferiore rispetto agli europei su una scala evolutiva, come “una lunga scala, fitta di gradini”, ma non si negava che essi fossero in grado di salirvi¹¹².

Già Mancini aveva parlato di temporaneità della dominazione coloniale: la scienza giuridica e le potenze europee dovevano condurre le popolazioni native “gradualmente alla pienezza della vita di un popolo libero, ad un completo esercizio dei diritti politici”, aveva affermato fin dall'inizio, alla discussione su Assab¹¹³. Del resto, le suggestioni che venivano dal liberalismo inglese dell'Ottocento non escludevano un percorso di sviluppo civile e giuridico dei sudditi che li avrebbe condotti all'indipendenza¹¹⁴. Anzi, la tradizione di pensiero dell'imperialismo liberale arrivò alla prospettazione della decolonizzazione fin dagli anni '80, e proprio in tale visione stava il nucleo legittimante dell'imperialismo: una costruzione che si protrarrà nel cuore del Novecento. Come ha acutamente osservato Tagliaferri,

La pretesa di legittimità avanzata dai retori dell'imperialismo liberale nel periodo fra le due guerre [...] è che il sistema imperiale [...] stia finalmente approdando alla sua destinazione teleologica. Una comunità di comunità nazionali nella quale viene realizzandosi una sintesi di unità e molteplicità mai conosciuta prima nella storia universale¹¹⁵.

Per gli ideologi britannici, infatti, l'obiettivo ultimo della dominazione era conferire alle colonie progressivamente lo status di *Dominions*, trasformando così le *non-self-governing colonies* in base al principio del “progressive self-

¹¹² *Ivi*, pp. 121-122.

¹¹³ P.S. Mancini, *Discorsi parlamentari* cit., vol. VII, pag. 156; cfr. L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pag. 130.

¹¹⁴ S. Mezzadra, E. Rigo, “Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale” cit., pag. 178.

¹¹⁵ T. Tagliaferri, *La repubblica dell'umanità. Fonti culturali e religiose dell'universalismo imperiale britannico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pag. 40; di “prospettazione della decolonizzazione”, seppur all'interno del sistema di potere imperiale britannico, si parla a pag. 41.

governing”¹¹⁶.

Possiamo dunque ben inquadrare la cultura dei giuristi italiani dell'età liberale nel contesto di un più diffuso pensiero liberale che trova la sua massima espressione in Gran Bretagna. Il discorso di Falcone e Caffarel in fondo raffigurava gli africani come dei fanciulli rispetto agli adulti europei, come aveva fatto Mancini, in linea con una concezione evoluzionistica. Come aveva scritto Mancini a proposito della temporaneità della missione coloniale:

Ogni scienza deve avere i suoi ideali ed aspirare ad una meta di perfezione; sarebbe però follia pretendere di raggiungerla in un giorno, e non già con l'opera laboriosa del tempo e del progressivo incivilimento umano, ma distruggendo ad un tratto ciò che i secoli hanno creato e consacrato. [...]

Ma la verità è questa, che i Governi, illuminati dai consigli della scienza, hanno la missione di preparare l'avvenire, di rendere possibili quelle grandi riforme negli ordini del diritto, della giustizia e della civiltà, che sono il decoro ed il vanto dell'umanità; ma ciò non esclude che intanto essi debbano, guidati da spirito pratico, e con la coscienza dei tempi e della società internazionale in cui vivono, mantenere vigore ed efficacia alle istituzioni positive, quali esistono e sono riconosciute a garanzia della comune società, fino a che non si ottenga di vederle modificate dal consenso dei popoli¹¹⁷.

E ancora più esplicitamente, sempre in un discorso parlamentare:

Questa relazione, o signori, essenzialmente temporanea e destinata a cessare, e d'altronde rivolta a beneficio del protetto e non del protettore, non offende l'indipendenza, aiuta, anzi prepara, manoduce al possesso della indipendenza e dell'eguaglianza il popolo che manca ancora dei benefici della civiltà¹¹⁸.

Il colonialismo liberale è da inscrivere nel quadro di una filosofia della

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ P.S. Mancini, *Discorsi parlamentari di Pasquale Stanislao Mancini raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1893-1897, vol. VII, pag. 167; cit. in T. Scovazzi, pag. 88.

¹¹⁸ P.S. Mancini, *Discorsi cit.*, vol. VIII, pag. 444.

storia che crede nel progresso, “uno dei più frequentati crocevia del periodo”¹¹⁹. La differenziazione giuridica sarebbe stata temporanea, nell’attesa che i nativi progredissero; era necessaria gradualità. Non solo: in una certa ottica, quella dell’evoluzionismo, secondo alcuni lo stesso dominio coloniale sarebbe stato solo temporaneo. La temporaneità della dominazione era insita nella stessa logica della *civilizzazione*: sarebbe arrivato il momento – si affermava non voglio dire con qual grado di convinzione o opportunismo strumentale – in cui i popoli estranei alla civilizzazione europea sarebbero divenuti in grado di auto-governarsi, non più *fanciulli* o *incapaci* nella scala evolutiva.

Tutto ciò era in buona sintonia con gli sviluppi dell’antropologia vittoriana a partire dagli anni Settanta. Secondo Edward B. Tylor, considerato il padre dell’“antropologia scientifica”, le culture di cui sono portatrici le varie popolazioni si trovano collocate su una scala evolutiva, in cui quella occidentale si situava sul gradino più alto e quelle dei popoli primitivi” o “selvaggi”, erano poste sull’ultimo gradino. Essi, secondo questa scuola, non erano che “fossili viventi, tracce del nostro stesso remoto passato, destinate a scomparire o ad evolvere verso lo stadio della civiltà”¹²⁰. Non deve sfuggire che una tale impostazione rigettava talune implicazioni razziste di cui era portatrice un’antropologia che considerava i caratteri dei popoli inferiori come innati: la cultura degli individui era in relazione alla società in cui si viveva e non qualcosa che si trasmetteva attraverso la discendenza¹²¹. I giuristi del tempo dell’*Institut de droit international*, proprio all’alba di quella che sarà definita “l’età degli imperi”, si collocano in questo panorama culturale europeo connotato da culto del progresso e da forti valutazioni sulle differenze tra i popoli lette anche in chiave razziale. In alcuni casi il binomio progresso-razzismo divenne forte e inequivocabile, come nel pensiero di Bluntschli, che esaltava il superiore diritto degli ariani¹²².

Il pensiero colonialista dei giuristi dell’Italia postunitaria è da inscrivere in

¹¹⁹ P. Costa, “Il fardello della civilizzazione” cit., pag. 174.

¹²⁰ R. Gallissot, M. Kilani, A. Rivera, *L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave*, Dedalo, Bari, 2007, pag. 85.

¹²¹ U. Fabietti, *L’identità etnica*, Carocci, Roma, 1998, pag. 52.

¹²² Cfr. M. Koskeniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni* cit., pag. 129-130

una tale complessa cornice. Complessa perché il culto del progresso racchiudeva una idea di evoluzione della Storia lineare e unidirezionale, *teleologica* come quella dello storico inglese Seeley, per la quale tutti i popoli tendevano, seppur muovendo i passi da posizioni di partenza differenziate, verso uno stesso modello di civiltà – certo quella europea ed elaborata dal pensiero europeo occidentale – e di organizzazione sociale. Secondo molti giuristi dell'età liberale il diritto doveva tener conto di tali punti di partenza differenziati e far corrispondere ad essi forme giuridiche differenziali.

Si è visto come in tale formazione discorsiva si incuneassero spinte fortemente autoritarie, come quelle che tendevano a negare l'universalità di certi diritti affermata dalla tradizione occidentale stessa (e questo può apparire un paradosso), a partire almeno dall'illuminismo giuridico; in questa direzione per i nativi sudditi delle potenze civilizzatrici era immaginabile il ricorso alla pena di morte, che certamente costituiva un ritorno indietro per la civiltà giuridica europea-occidentale. Ciononostante, il nesso tra concezioni razziste, culto del progresso e “ragione giuridica coloniale” per tutto quanto esposto non era affatto piano né scevro da ambiguità. Per molti pensatori l'idea di temporaneità dell'assoggettamento dei “popoli selvaggi” era ben utile a sciogliere questa congerie di problemi e questa ambiguità.

Il 1911 fu l'anno della guerra di Libia. In questo periodo l'opinione pubblica fu conculcata da una campagna di stampa esasperante, che esaltava le risorse del paese nordafricano e allo stesso tempo fondava l'aspirazione coloniale sulla necessità di riscattare la nazione dalla sconfitta di Adua del 1897. Il mito pascoliano della “grande proletaria” che doveva lanciarsi nell'impresa coloniale era pregno di retorica socialisteggiante, laddove si intendeva sia che le colonie sarebbero state lo sbocco per un paese povero e prolifico, sia che il colonialismo italiano era un colonialismo demografico, diverso dall'imperialismo plutocratico di Francia e Inghilterra¹²³. In questo contesto, negli anni Dieci per la cultura giuridica la guerra di Libia fu l'occasione per un discorso colonialista fondato

¹²³ G. Pascoli, *La grande proletaria si è mossa*, 1911, poi raccolta in Idem, *Patria e umanità. Raccolta di scritti e discorsi*, Zanichelli, Bologna, 1923; cfr. N. Labanca, *Oltremare* cit., pp. 376-380.

sull'esaltazione del sangue e della razza¹²⁴. Nei circoli nazionalisti e filocoloniali iniziava a circolare il verbo di Sorel, traslato sul mito della “guerra rivoluzionaria”: si proponeva un “imperialismo dei lavoratori”, individuato come una delle premesse ideologiche del fascismo¹²⁵. Gli storici hanno discusso la reale consistenza di un tale “modello italiano” di colonialismo, talvolta rinvenendo la motivazione peculiare del colonialismo italiano nella ricerca di prestigio interno¹²⁶. Già Mancini, in realtà, aveva affermato il bisogno di colonie per l'Italia anche a causa della necessità di terre per i migranti. A partire dalla fine del secolo, però, l'insistenza sui nessi tra i problemi dei cittadini italiani all'estero e la necessità di colonie divenne preponderante. In tal senso una certa pubblicistica nel sostenere l'impresa coloniale metteva l'accento più sui problemi interni che sul raffronto con le potenze europee.

Un'ideologia giuridica ibrida. La cultura liberale e il discorso sulla sovranità.

In generale, i giuristi che giustificavano l'espansione italiana insistevano molto sull'idea di missione civilizzatrice, che mi sembra rappresenti, accanto al discorso sulla ricerca di nuove terre “protette” per lavoratori emigranti, il tema principale che ritorna in tutta una pubblicistica a cavallo dei due secoli. Si tratta di una insistenza che avvicina l'Italia alla Francia, paese in cui per eccellenza si esaltava la *mission civilisatrice* e alla cui grandezza imperiale si guardava anche geograficamente da vicino. Ciononostante, l'idea di missione civilizzatrice in Italia era declinata in modo assai diverso che in Francia, la quale era anzi perlopiù biasimata dagli intellettuali italiani per le sue politiche di assimilazione. Ciò può apparire uno dei paradossi dell'ideologia giuridica colonialista in Italia: quello di una missione civilizzatrice senza assimilazione.

Dal punto di vista delle “politiche indigene”, infatti, gli italiani sembrano

¹²⁴ Cfr. G. Cianferotti, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Giuffrè, Milano, 1984.

¹²⁵ Cfr. Z. Sternhell, *Naissance de l'idéologie fasciste*, Fayard, Paris, 1989; cito dall'ed. inglese: *The Birth of Fascist Ideology*, Princeton University Press, Princeton, 1994, pp. 163-177.

¹²⁶ Cfr. M. Nani, *Ai confini della nazione* cit., pag. 46; N. Labanca, *Oltremare* cit., pag. 473 e ss.

esprimere nettamente una maggiore ammirazione per l'impero britannico, visto nella sua pragmatica capacità di dominare e amministrare. Anche se la Francia era l'impero al quale implicitamente si guardava, erano i britannici il modello da imitare. Essi – secondo le schematizzazioni correnti in Italia – dominavano differenziando, senza illusioni astratte e universalistiche, non facendo derivare le loro politiche dalle concezioni egualitarie dell'illuminismo. Del resto le differenze razziali erano un criterio formalmente considerato cruciale nell'amministrazione delle colonie britanniche¹²⁷. Così, l'ideologia giuridica italiana teneva assieme una forte idea di missione civilizzatrice con la teoria e la pratica di un differenzialismo intriso di razzismo. Si tratta di una ideologia giuridica ibrida.

Circa poi l'idea di missione, bisogna sottolineare come i giuristi, coerentemente con il quadro storico generale che vede un loro ruolo preponderante nella costruzione dello Stato di fine secolo, contribuiscano in modo notevole a connotare una tale idea. Infatti, come aveva impietosamente sottolineato Bovio, l'Italia aveva ben poco di civiltà da esportare: lo impedivano la fragilità della costruzione liberale, sempre minacciata da forze anti-sistema, la sottolineata incompletezza nella costruzione dello Stato. Inoltre alcuni anticolonialisti sottolineavano come l'impresa coloniale rappresentasse una fuga dalle vere questioni che il governo doveva affrontare, gli immensi problemi sociali, come la questione meridionale, l'analfabetismo. Esemplare da questo punto di vista la posizione del primo socialista entrato in Parlamento, il deputato Andrea Costa

L'Italia che lavora... è assetata di giustizia, è assetata di libertà, è assetata di coltura, e come base di ogni suo miglioramento intellettuale, politico e morale, vuole il miglioramento delle sue condizioni economiche; perciò essa vede con orrore sprecato il patrimonio pubblico nell'facili conquiste delle sabbie africane [...] vorrebbe che il patrimonio pubblico fosse impiegato a sollievo delle grandi miserie che abbiamo in casa nostra [...]¹²⁸.

¹²⁷ Cfr. P. Levine, *L'impero britannico*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 114-115.

¹²⁸ Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari, Legislatura XV, Discussioni, tornata del 7 maggio 1885*, vol. XIII, pag. 13481.

Se dunque per una vasta serie di motivi erano notevoli, per un Paese come l'Italia, le difficoltà a cominciare l'espansione coloniale, più stringente si faceva la necessità di una solida argomentazione a sostegno. Ritengo che senza l'intervento di una classe di giuristi autorevole anche politicamente l'idea di missione sarebbe stata svuotata. Furono i giuristi a sottolineare come la missione italiana fosse soprattutto quella di civilizzazione *giuridica*: esportazione della superiore civiltà giuridica proveniente dal diritto romano, di cui gli italiani erano i naturali eredi.

Certo, le imprese coloniali sempre più evidenziavano la loro natura bellica, almeno a partire dall'occupazione francese dell'Algeria del 1830 e con il trauma che mezzo secolo dopo l'occupazione inglese dell'Egitto rappresentò per la stessa cultura progressista e liberale britannica; contro le tendenze umanitaristiche, la politica di potenza *fin de siècle* mostrava sempre più chiaramente il volto militaristico del colonialismo: si trattava di conflitti tra stati veri e propri, qualcosa che non era più riconducibile, neanche per l'impero britannico, all'idea di semplice difesa del commercio marittimo. Un tale modello di esportazione di diritti non poteva non suscitare resistenze tra i pensatori più legati alla tradizione illuministica: per il caso italiano si pensi a un soggetto come Arcangelo Ghisleri che condusse un'aspra polemica contro Bovio sulla questione della legittimazione del colonialismo, una polemica tutta interna alla Sinistra radicale. E si pensi poi alle critiche “umanitaristiche” di Catellani.

Ma il conflitto che si portava agli stati dei “popoli selvaggi” non faceva che rendere manifesto il conflitto esistente all'interno degli stessi paesi da colonizzare, quella guerra quotidiana contro il diritto che inciviltà giuridica e regnanti tirannici e arretrati portavano quotidianamente: esso portava alla luce e gettava sullo scenario della politica internazionale quel conflitto recondito e interno ai singoli Paesi che gli intellettuali progressisti scovavano con i loro studi. È, in qualche modo, la stessa ottica della lotta per le riforme.

Si può descrivere questo come un processo duplice: prima c'è un disvelamento dei conflitti esistenti all'interno dei singoli Paesi; e quindi l'impresa coloniale opera una traslazione di essi a livello macro, internazionale. Questi due elementi, il disvelamento e la traslazione in ambito internazionale sono punti

fondamentali di quello che si ritiene essere il processo di civilizzazione. Il conflitto che si porta all'esterno contro il governo di un Paese da colonizzare non è altro che il frutto dello svelamento di un conflitto già esistente all'interno di esso. In un certo modo fu l'idea di progresso la forza motrice dell'enorme processo di espansione europea. Progresso, liberalismo, emancipazione, moto espansivo del diritto finivano per incamminarsi senza troppo stridore verso una logica di dominio europeo sul mondo. *L'esprit d'internationalité*, quella sensibilità internazionalista così come emergeva dall'attività di introspezione della scienza giuridica a partire dalla fine degli anni Sessanta¹²⁹, era di natura ambivalente proprio per il suo sfociare in un discorso sulle razze e sull'estensione della sovranità europea anche attraverso lo strumento del colonialismo; ma bisogna cogliere che, nonostante questa ambivalenza – o ambiguità –, si trattava di una costruzione a ben vedere dotata di una certa coerenza e forza interna.

Il discorso intorno alla sovranità faceva da *medium* nella direzione dell'espansione coloniale. Se è vero che questa risultava in aperto contrasto coi dichiarati principi di libertà e di ordine internazionale fondato su relazioni pacifiche, il concetto di sovranità funzionò nel riportare sul tappeto del dibattito degli specialisti (rappresentanti *l'esprit d'internationalité*) e poi pubblico le concrete esigenze dell'espansione della civiltà occidentale: il dispotismo, la schiavitù, l'assenza di civilizzazione giuridica, perfino contro il mancato riconoscimento degli stessi diritti umani. Gli internazionalisti a partire dalla generazione dell'inizio dell'età degli imperi difesero l'idea di espansione del modello della sovranità occidentale, pur essendone – in quanto liberali riformisti – i primi critici a riguardo della situazione interna ai Paesi europei.

I giuristi di fine ottocento a livello europeo credevano in una forza espansiva del progresso. Mancini fu primo presidente dell'*Institut de droit international* e collaboratore della *Revue de droit international e del législation comparée*, che rappresentarono importanti centri di elaborazione di una coscienza giuridica europea, recentemente al centro degli studi sulla storia del diritto internazionale. Tali organi promuovevano all'interno dei paesi europei le riforme

¹²⁹ Cfr. M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni* cit., pag. 15 e ss.

sociali e lotte per i diritti individuali. Il primo articolo della rivista scritto da Gustave Rolin-Jaquaemyns era una sorta di manifesto del liberalismo progressista¹³⁰. In questa “comunità epistemica” europea di giuristi che scrivevano di problemi *de iure condendo* si affermavano valori condivisi; ma pure si faceva strada, pur in modo discontinuo e non senza contraddizioni e ambiguità, l'idea dell'esigenza di esportare la civilizzazione europea-occidentale negli altri continenti. Ed è per questo che ora c'è bisogno di soffermarsi sul corposo problema del nesso tra colonialismo e progresso.

¹³⁰ M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni* cit., pp. 19-20.

Cap. II

Tra progresso del diritto e “turn to empire”.

La condanna naturale degli uomini è oggi inseparabile dal progresso sociale

Theodor Adorno, Max Horkheimer, *Dialettica dell'illuminismo*

Da “nuovi cittadini” a sudditi.

Fin dai primordi ottocenteschi della storia coloniale italiana, la questione della categoria giuridica da usare per i nativi africani fu sentita come un affare non solo degli addetti ai lavori: tale definizione era un problema giuridico che comportava corpose valutazioni e significazioni con ricadute nella politica e finanche nella pubblica opinione. Si tratta di una lente particolarmente significativa per analizzare l'identità culturale degli attori politici italiani nel *turn to empire*.

Nel 1882 una certa eco trovò un'espressione di Mancini sugli indigeni dei nuovi territori occupati come “nuovi cittadini”¹³¹. Da buon intellettuale della sinistra, egli rifuggì dall'usare l'espressione “sudditi”, considerando il valore che la cultura liberale di ascendenza francese aveva attribuito alla conquista della

¹³¹ T. Scovazzi, *op. cit.*, pag. 89.

cytoyenneté e che lo stesso Statuto albertino del 1848, pur essendo una carta *octroyée*, aveva preferito adoperare il termine “regnicoli”, sancendone l'eguaglianza di fronte alla legge¹³².

Volete una prova che essi saranno politicamente veri cittadini italiani? Questi indigeni avranno alcuni diritti politici: ne accenno uno. Si considera come diritto politico per il cittadino di uno Stato quello di non poter essere espulso proprio dal territorio del proprio paese senza un regolare giudizio, mentre invece lo straniero, se turba l'ordine pubblico, può essere espulso amministrativamente dallo Stato¹³³.

La rivista satirica *Il Pasquino* nell'aprile 1882 dedicava due intere pagine a ironizzare contro le ubbie ideologiche del capo del governo Depretis e del riformista Ministro degli esteri il quale aveva parlato dei nativi di Assab come nuovi cittadini. Una prima vignetta rappresentava Mancini al centro della scena che porge, con gesto del braccio, una donna nera seminuda ad una donna con le insegne italiane rappresentante la patria: secondo la didascalia “S.E. Mancini, non potendo mostrare all'Italia successi d'Africa sia a Tunisi che in Egitto le dà la *baja* d'Assab”. Un'altra immagine mostrava il Presidente del consiglio nell'atto di insignire con medaglie a croce una turba di *selvaggi* africani seminudi in fila: “S.E. Depretis non mancherà di mostrarsi generoso di commende coi nuovi cittadini italiani, onde accaparrarsi i loro voti alle prossime elezioni”. L'espressione “nuovi cittadini” suonava acquisizione piena dei diritti politici, in un tempo in cui il suffragio era come è noto ancora un diritto elitario. “Naturalmente la *Baja* invierà alla Camera deputati Assabesi che il Presidente mostrerà per modelli agli altri colleghi”: qui il disegno rappresentava come una specie di abominio un *selvaggio* seduto ad uno scranno parlamentare con le gambe incrociate. “In seguito alla riforma elettorale, alcuni deputati in pericolo di non trovare un collegio, si imbarcheranno per la *baja* dove andranno a fare grandi

¹³² Cfr. art. 1 dello Statuto.

¹³³ P.S. Mancini, *Discorsi parlamentari di Pasquale Stanislao Mancini*, Tip. Della Camera dei Deputati, Roma, 1893-1897, vol. VII, pag. 168.

concioni onde persuadere i nuovi elettori”: la didascalia era a commento di una vignetta in cui si vedeva un candidato italiano appollaiato su un albero che arringava sparuti indigeni perplessi¹³⁴.

La critica al progressismo di Mancini anche sulla questione coloniale non veniva solo dalla satira, ma anche del mondo politico. In quei primi anni del decennio la stessa corrente crispina era impegnata in una polemica contro la debolezza della politica coloniale diretta da Mancini. Gli uomini del giornale *La Riforma*, espressione di questa corrente, accusavano il governo di mancanza di “un giusto, efficace, provvidente indirizzo”¹³⁵. Oggetto dei rimproveri era soprattutto la rinuncia italiana ad una politica di espansione nel Mediterraneo, in particolare in Tunisia e Libia. La questione era complicata dalla situazione egiziana. Infatti, in seguito a una insurrezione xenofoba accaduta nel giugno 1882 ad Alessandria, in cui erano rimasti uccisi degli europei, l'Inghilterra propose a Francia e Italia un'azione militare comune per la difesa di Suez, offerta che il ministro Mancini rifiutò. Rivelatrice del suo modo di pensare, infatti, fu la dichiarazione resa nel settembre 1881 sulla questione egiziana:

Seguendo i principii che per noi in ogni tempo ed in ogni luogo hanno la stessa efficacia e sollecito di nulla fare che possa menomamente turbare i nostri rapporti con l'Egitto, di cui ci è preziosa l'amicizia, noi non abbiamo voluto seguire gli esempi ancora recenti di altre potenze le quali, pure di vendicare l'offesa patita e tenere alto il prestigio della loro bandiera, non si peritarono di ricorrere senz'altro alla ragione estrema della forza¹³⁶.

In modo ancor più chiaro, nel passaggio parlamentare il Ministro degli esteri collegava la sua contrarietà all'ipotesi di una colonizzazione diretta sull'Egitto, alla recente storia delle conquiste risorgimentali:

¹³⁴ Cfr. *Il Pasquino*, a. 30 n. 18, del 30 aprile 1882, pp. 140-141; il numero della rivista è anche nelle Carte Mancini presso Mccr, b. 652, fasc. 19.

¹³⁵ *La Riforma* del 1 gennaio 1881.

¹³⁶ Testo cit. in *Atti Parlamentari – Camera dei deputati – Legislatura XV*, 1885, vol. 2, tornata del 25 gennaio 1885, pag. 11007.

[il senatore Pantaleoni] quasi ha creduto che da parte dell'Italia vi sia una guerra dichiarata al partito nazionale, custode della sua indipendenza. [...] Io dissi apertamente, che il risveglio della vita nazionale in Egitto, e le istituzioni civili e politiche che, saggiamente sviluppate, possono accrescerne il benessere, dovevano incontrare favore e simpatia, nella debita misura, da parte del Governo italiano, essendo per noi un debito di onore di non dimenticare la nostra origine, e di non contraddire alle nostre libere istituzioni¹³⁷.

Un tipo di discorso che, evidentemente, non estendeva ai territori del Corno d'Africa: qui, seguendo la sua teorica vi erano *popoli* e non una *nazione* come in Egitto.

Crispi scrisse personalmente a Mancini per criticare la sua posizione sulla questione egiziana: egli sottolineava come in occasione della guerra di Crimea “il Governo del piccolo Piemonte ebbe quel coraggio che oggi manca al Regno d'Italia”¹³⁸. Poco dopo, *La Riforma* commentava l'occupazione inglese di Suez come

risposta al rifiuto opposto dal nostro governo alle offerte fatteci dal gabinetto inglese, offerte che noi abbiamo dimostrato come senza nessun pericolo, senza offesa di sorta alla giustizia, anzi, nell'interesse di questa, avrebbero potuto e dovuto, con le debite garanzie, subito accettarsi. L'abbiamo voluto e bene ci sta. Sarebbe il lagnarsene da pazzi¹³⁹.

La rivista in quegli anni moltiplicava simili attacchi ad un governo visto come debole e senza una chiara linea direttrice nella politica coloniale, che giunse ad esser giudicata “miserabile ed inetta”, poiché non aveva “mai avuto un ideale,

¹³⁷ Senato del Regno, *Intorno alla Conferenza europea sulla Quistione Egiziana – Dichiarazione del Ministro degli Affari esteri nella seduta del 30 giugno 1882*, Tip. del Senato, Roma, 1882, pag. 12; cfr. Mccr, Carte Mancini, b. 698, fasc. 23.

¹³⁸ F. Crispi, *Politica estera. Memorie e documenti*, vol. 1, a cura di T. Palmenghi Crispi, Treves, Milano, 1929, pag. 174.

¹³⁹ *La Riforma* del 4 agosto 1882.

un programma, un concetto”¹⁴⁰. Le stesse misere colonie al tempo possedute rischiavano la decadenza e, ironizzando sulle teorie manciniane avverse alla conquista, si parlava di colonie “economico-commerciali ben inteso”¹⁴¹.

Anche se provenivano da una fazione che si dichiarava di sinistra ed era pur sempre ispirata a principi di razionalismo e di fede nel progresso, tali critiche erano abbastanza consonanti a quelle provenienti da destra, come si vedrà. Al contrario, proprio la condotta di Mancini nella difficile mediazione della questione egiziana, con le trattative della Conferenza internazionale di Parigi, valsero al giurista italiano un grande prestigio internazionale. Come scriveva il giornale *La Fiandre Libèrale*:

Les amis du ministre des affaires étrangères d'Italie, M. Mancini, seront heurieux de voir comment sont appréciées en Angleterre les services rendu de la paix et de la civilisation par cette homme d'Etat¹⁴².

Anche il *Fortnightly Review*, una delle più importanti e influenti riviste dell'800 inglese, sosteneva che i progressi nel regolamento della così rilevante questione del canale di Suez erano dovuti “alla sagacia e al tatto del signor Mancini”, che era ministro e allo stesso tempo “un giureconsulto di primo ordine e uno degli oratori più eloquenti del Parlamento italiano”:

In tutte le negoziazioni relative all'Egitto egli ha rivelato le qualità di uomo di Stato tutt'altro che senza orientamento. La neutralizzazione del Canale di Suez è conosciuta tra i diplomatici sotto il nome di “progetto italiano”, poiché è il ministro italiano che ha preso l'iniziativa dei negoziati¹⁴³.

Dopo la questione egiziana, un altro momento rivelatore della cultura colonialista italiana fu l'eccidio dell'esploratore ferarrese Gustavo Bianchi e della

¹⁴⁰ *La Riforma* del 15 luglio 1884.

¹⁴¹ *La Riforma* del 15 luglio 1884. Cfr. M. Petrocchi, “Inizi di giornalismo coloniale. 'La Riforma' 1881-1887”, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. XXX, fasc. 1, 1943.

¹⁴² *La Fiandre Libèrale* del 5 febbraio 1883, pag. 1.

¹⁴³ Testo citato *ibidem*; si veda anche Mccr, Carte Mancini, b 652, fasc. 4.

compagnia di viaggiatori che si erano addentrati da Assab verso l'Etiopia alla ricerca di una via commerciale. Essi furono uccisi nell'ottobre 1884 da alcuni dancali, un gruppo etnico nomade del Corno d'Africa, e Mancini, che aveva sconsigliato l'esplorazione in quanto pericolosa, dopo aver interpellato il re d'Abissinia e il sultano d'Aussia per individuare e punire i colpevoli, provvide ad inviare un presidio militare ad Assab¹⁴⁴.

Molto delicato in particolare fu nel gennaio 1885 il passaggio parlamentare alla Camera dei deputati del provvedimento per l'invio di truppe. Il deputato Di Renzis ironizzava sul supposto antimilitarismo da intellettuale del Ministro degli esteri: “La spedizione abituerà persino i professori di diritto internazionale a segnare con un segno rosso i capitali della guerra (*Ilarità*)”¹⁴⁵.

Ancora più chiaramente di destra era la critica del deputato Paolo Di Camporeale. Egli sosteneva che fosse del tutto naturale che una “nazione giovane” si rivolgesse “ora che lo può da secoli”, all'espansione coloniale, “desiderosa di vedere la sua bandiera sventolare in lontani lidi accanto a quella di altre grandi nazioni”¹⁴⁶. Da criticare erano piuttosto le “vaghe dichiarazioni e l'oscura condotta del Governo”, che dimostrava di non avere “intendimenti precisi”¹⁴⁷. Di Camporeale stigmatizzò il giurista meridionale per essersi rivolto a sovrani di popoli incivili per ottenere giustizia: “il Ministro avrebbe potuto risparmiarsi il fastidio di incomodare questi negri personaggi”¹⁴⁸, cosa che rappresentava un “indizio di impotenza e debolezza”¹⁴⁹. Trovo molto significativo, ai fini del discorso sulle continuità della cultura progressista anche nell'impresa coloniale, il fatto che Di Camporeale si opponeva a una possibile

¹⁴⁴ Cfr. P.S. Mancini, *Dichiarazioni del Ministro degli Affari esteri in risposta all'interrogazione del deputato Brunialti intorno all'eccidio del viaggiatore Gustavo Bianchi ed all'invio di un presidio militare in Assab*. Tornata del 15 gennaio 1885, Tip. Camera dei Deputati, Roma 1885.

¹⁴⁵ Camera dei deputati, *Atti Parlamentari – Legislatura XV*, 1885, vol. 2, tornata del 25 gennaio 1885, pag. 11.000.

¹⁴⁶ *Ivi*, pag. 11004.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ivi*, pag. 11005

¹⁴⁹ *Ibidem*.

estensione del possesso di Assab con la seguente motivazione:

perché i principi e le tendenze filosofiche ed umanitarie, delle quali l'onorevole Mancini è il più illustre rappresentante, se sono applicabili coi paesi civili mi pare sieno invece di ostacolo a quella vigorosa attitudine ed a quella energia che ritengo necessarie per compiere utilmente imprese in quelle regioni¹⁵⁰.

L'atto di accusa che lanciava a Mancini sembra illustrare come l'inizio dell'impresa coloniale italiana si svolgesse proprio all'insegna dei principi della cultura progressista liberale e dell'umanitarismo, piuttosto che in contraddizione ad essi. L'Italia era stata tra i primi sostenitori di questi principi e li aveva applicati “non solo alla nostra legislazione interna, ma altresì alle nostre relazioni estere”:

quindi all'interno la grande mitezza delle pene, l'abolizione della pena di morte e simili; quindi all'estero, il tentativo di sostituire alla guerra l'arbitrato e l'abborrimento da ogni specie di violenza. Il ministro degli affari esteri è il più illustre apostolo e rappresentante di questa scuola [...] Ma, signori, io dubito che questi principii e queste dottrine, se sono applicabili in paesi civili, lo sieno molto meno quando si tratta di andare in paesi barbari¹⁵¹.

In questa direzione, il deputato si dichiarava anche critico sulla condotta delle trattative italiane alla Conferenza di Berlino in corso sulla delimitazione delle aree di influenza. Essa era volta all'affermazione di principi umanitari, come l'arbitrato, la limitazione del commercio di alcolici, la cura dell'igiene dei nativi, “un altro po' ancora, e proponevano l'abolizione della pena di morte!”¹⁵².

Ebbene, abbiamo fatto dell'umanitarismo, abbiamo fatto della politica molto nobile, ma abbiamo mostrato di non avere un concetto ben chiaro delle necessità e dei mezzi di colonizzazione che s'impiegano e sono in uso presso altri paesi i quali di noi

¹⁵⁰ *Ivi*, pag. 11005.

¹⁵¹ *Ivi*, pag. 11006.

¹⁵² *Ibidem*.

hanno più pratica di queste materie. Ed infatti s'informi l'onorevole ministro, e sentirà con quale utile risultato gli americani del Nord si sono serviti delle bevande alcoliche per fiaccare la ferocia e magari anche per isbarazzarsi dei molesti Pelli Rosse”¹⁵³.

Si tratta di argomentazioni pienamente di destra, anche se l'accusa di vaghezza era simile a quella mossa dal gruppo de *La Riforma*. Si chiedeva non velatamente una politica che usasse la violenza in modo ordinario piuttosto che preoccuparsi dell'*incivilimento*. L'uso della forza piuttosto che il rispetto delle finanze giuridiche era ciò che si reclamava anche a proposito di un precedente eccidio, sempre ad opera di dancali, quello della compagnia dell'esploratore Giulietti avvenuta l'anno precedente presso Beilul: giacché la corvetta regia *Ettore Fieramosca* era nei pressi di Beilul, secondo Di Camporeale, piuttosto che rivolgersi al Kédivé d'Egitto “implicitamente riconoscendone la sovranità”, e all'Inghilterra, “si sarebbe potuto e dovuto [...] momentaneamente vendicare il barbaro massacro e dare un esempio”¹⁵⁴, cosa che evidentemente significava colpire la popolazione del luogo e non i veri colpevoli. Si proponeva un'azione molto chiara: “a tutti si è rivolto l'on. Mancini fuorché ai cannoni della nostra marina, che erano i soli che potevano servirlo”¹⁵⁵.

Ciò che più colpisce nel discorso di Di Camporeale è la critica, a tratti sarcastica, sulla “fissazione” del Ministro degli esteri di operare in Africa come in uno scacchiere internazionale giuridificato, cioè senza abiurare al culto per le regole di diritto europee.

Vi pare proprio, onorevole ministro, che un trattato di diritto internazionale e il codice di procedura penale siano le armi più efficaci per far rispettare la bandiera italiana da selvaggi Dankali o Galla? Sarà, ma io non ci posso credere. (*Applausi a destra*)¹⁵⁶

Il deputato Oliva suggeriva piuttosto di evitare posizioni arroccate su

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ *Ivi*, pag. 11007.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

“teorie assolute”¹⁵⁷ e lasciare mano libera al governo. Concludeva, però, con un incitamento al governo stesso ad essere più risoluto nell'azione politica coloniale: “vigilantibus jura succurrunt. Se lasciate passare il momento anche il diritto si può smarrire”¹⁵⁸.

Mancini, nella sua risposta alle varie interrogazioni sulla politica coloniale, aveva modo di ribadire la posizione italiana di moderazione, fondata sull'idea di evitare guerre e ricorso indiscriminato alla violenza e sul rispetto delle regole del diritto. Non si doveva, infatti, “dappertutto dove apparisca possibile un tentativo di colonizzazione, presentarci come i rappresentanti della civiltà, ed intraprenderlo”¹⁵⁹. Piuttosto nella politica coloniale bisognava attenersi ad alcune condizioni; anzitutto che ne fosse dimostrata l'utilità economica, almeno futura, e l'assenza di un danno alle finanze nazionali, poiché il governo non avrebbe mai voluto occupare un territorio, e piantarvi la nostra bandiera soltanto per apparenza, per pompa, per il piacere di far parlare di una occupazione italiana”¹⁶⁰. Seconda condizione era il rispetto dei diritti degli altri Stati, e che non si esponesse il paese al pericolo di conflitti:

Sarebbe altamente colpevole quel Governo il quale, non per i bisogni essenziali del paese, non per tutelare la sua indipendenza, o per difendere la sua esistenza, il suo onore o i suoi vitali interessi, ma solamente per ambizione di occupare un qualche territorio oltre i confini esponesse il paese a disastrose avventure¹⁶¹.

Terza condizione era che non fosse il Governo in via diretta a investire nei commerci e negli stabilimenti marittimi, secondo il principio liberale del non intervento statale nell'economia: “il Governo non si fa speculatore, non può divenire commerciante e industriale”. Mancini, la cui cultura guardava alla vicina

¹⁵⁷ *Ivi*, pag. 11016.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ *Ivi*, pag. 11068.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ *Ibidem*.

Francia, con il suo potente portato di esportazione della cittadinanza e la bandiera di un modello di politica assimilazionista, metteva spesso l'accento sui temi classici della responsabilità nel processo di *incivilimento*. La Francia della Terza Repubblica viveva, infatti, in quel periodo la massima celebrazione della sua *mission civilisatrice*; e il concetto stesso di civilizzazione era da considerare in particolare modo di marca francese¹⁶². Dunque, Mancini di certo aveva in mente la politica d'Oltralpe e in specie la sua dottrina imperiale rivolta verso i sudditi africani, che dovevano essere elevati sia moralmente sia materialmente. Ciononostante, nel suo pensiero erano presenti temi e accenti classici del liberalismo anglosassone: l'imperialismo del *free trade*, lo Stato come garante e protettore dei commerci nei mari più che come conquistatore diretto: qualcosa che lo differenziava notevolmente dal modello francese. In dichiarazioni al Parlamento di poco precedenti aveva auspicato che il continente africano anziché divenire teatro di conflitti e di sanguinose rivalità fra grandi Stati d'Europa, potesse, “mercè un accordo fra essi, trasformarsi in un campo aperto all'azione comune, per introdurvi liberi commerci ed il beneficio della civiltà”¹⁶³. E aveva reso conto della sua idea di colonizzazione commerciale, qualcosa inscritto nella vocazione storico-geografica della nazione italiana:

reputerò sempre imprudente e dannoso consiglio lo eccitare l'Italia, giovane nazione, che ha più di ogni altra supremo bisogno di sicurezza, di pace, di feconda attività interna, per consolidare e svolgere i suoi mezzi di prosperità e di forza, a slanciarsi in *avventure dispendiose e perigliose* in lontane contrade. [...] Ma da ciò, o signori, non segue che dobbiamo considerare sotto l'istesso aspetto ed involgere nella medesima condanna, tutte quelle che si conoscono col nome di colonie *economiche*. Noi dobbiamo anzi *vivamente incoraggiare e promuovere codeste colonie*. L'Italia, costituita dalla natura nazione marittima e trafficante, ha bisogno di stazioni marittime, di luoghi di sicuro approdo e ricovero per le sue navi, di depositi di merci, di scali per cambi ed operazioni di commercio, in qualunque paese del mondo. Dovunque essa possa ottenere

¹⁶² A. Conklin, *A Mission to Civilize: the Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930*, Stanford University Press, Stanford, 1997, pp. 2-3.

¹⁶³ Camera dei deputati, *Atti Parlamentari – Legislatura XV, 1885*, vol. 2, tornata del 25 gennaio 1885, pp. 11070-11071.

senza troppe difficoltà, senza pericolo di arrischiati conflitti, somiglianti vantaggi, deve ricercarli, solleccitarli, tutelarli col prestigio della nazionale bandiera¹⁶⁴.

Anche in queste affermazioni è possibile riscontrare la coesistenza di temi e accenti diversi, di ascendenza francese e inglese, che può far parlare di un'ideologia giuridica ibrida.

Ultimo tema rilevante nel pensiero del grande giurista era la difesa, contro gli attacchi da destra, di una iniziativa colonialista che si svolgesse in un quadro di rispetto del diritto. Egli suscitava l'ilarità dei deputati quando citava coloro che gli avevano attribuito la "castità o verginità coloniale"; rintuzzava poi, una per una, le tesi di chi spingeva per un uso della violenza indiscriminato verso le popolazioni native, anche nei riguardi dei drammatici eccidi verificatisi:

dovevamo bombardare Beilul, dove in verità non era accaduto il misfatto, dove si raccolsero soltanto indizi e non prove, che vi si potesse trovar qualcuno che avesse complicità in quel fatto? [...]

Ma, signori, se noi avessimo bombardato Beilul, ricorrendo alla cieca violenza contro una popolazione intera, quali sarebbero oggi le disposizioni di quegli abitanti a nostro riguardo? Sentirebbero essi per noi quella simpatia e fiducia, che dimostrano in questo momento, aprendo le braccia ad un presidio italiano, ed invocando la protezione della nostra bandiera? (*Mormorio*)

E se oggidi qualche altra popolazione di quella costa, nel pericolo dell'inevitabile ritiro della poca forza egiziana, desiderasse l'occupazione italiana, non sarà questo il frutto dell'avere noi proceduto non colla violenza, non coll'abuso della forza indistintamente contro innocenti e colpevoli, ma secondo le regole di giustizia? La giustizia dunque è buona a qualche cosa, essa finisce quasi sempre per fare il tornaconto dei governi, i quali la mettono in pratica¹⁶⁵.

Difesa dei tradizionali principi sulla responsabilità penale (anche di fronte a popoli *incivili*), difesa di un'idea umanistica di giustizia, condanna della guerra di conquista e dell'uso indiscriminato della violenza, affermazione di un generale

¹⁶⁴ *Ivi*, pag. 11071.

¹⁶⁵ *Ivi*, pag. 11072-11073.

principio di moderazione e il propugnare una colonizzazione di tipo commerciale volta ad aprire nuovi mercati. Si tratta di argomenti che potrebbero esser giudicati fuorvianti rispetto alla reale portata della politica coloniale italiana, che si andò a trasformare di lì a poco, seguendo una vera vocazione imperialistica impressa dall'ex repubblicano e garibaldino Francesco Crispi, che, convertitosi ormai alla monarchia, divenne “il principale corifeo dell'imperialismo italiano”¹⁶⁶, e ben presto mostrò interesse per una penetrazione diretta in Etiopia. Si è parlato, così, di meri espedienti retorici, pomposità vuota, contorsioni argomentative e fondamentale contraddittorietà a proposito del pensiero e dell'operato di Mancini, con un giudizio abbastanza sprezzante verso quello che era considerato uno dei massimi giuristi europei in assoluto¹⁶⁷.

Eppure, questi sono temi che ci parlano di un pezzo importante di una cultura giuridica italiana che ha grande prestigio a livello europeo e si inserisce nella storia del progressismo italiano, più che esserne una contraddizione o una deviazione. Almeno le biografie di uomini come Mancini e Bovio stanno ad attestarlo.

La colonizzazione degli antichi e quella dei moderni.

Dopo gli iniziali pronunciamenti del ministro Mancini che nel 1882 parlò delle popolazioni di Assab assoggettate come “nuovi cittadini”¹⁶⁸, prevalse nettamente un diverso orientamento. All'inizio del Novecento per gli italiani sarebbe stato inconcepibile rendere in qualsivoglia modo i nativi delle colonie “cittadini”, e i giuristi che esercitavano da magistrati in colonia, uomini come Mariano D'Amelio, Ranieri Falcone e Michele Libonati, rinnegarono qualsiasi idea di assimilazione dei nativi, che, a scapito dei primi pronunciamenti di

¹⁶⁶ E. Gentile, *La grande Italia* cit., pag. 52.

¹⁶⁷ Cfr. T. Scovazzi, *op. cit.*, pp. 93 ss. Nuzzo opportunamente sottolinea come Mancini sia da vedere come “personaggio centrale della storia giuridica europea”, che consentì alla scienza internazionalistica di “uscire dal cono d'ombra della Santa Alleanza e del concerto degli Stati europei”: L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pag. 133.

¹⁶⁸ P.S. Mancini, *Discorsi* cit., vol. VII, pag. 168.

Mancini, finirono presto per essere chiamati “sudditi”¹⁶⁹. La categoria di sudditanza serviva ad esprimere la differenziazione dello spazio giuridico in colonia.

Nella stessa direzione dell'istituzione della sudditanza, come si è accennato, si lanciavano strali contro l'orientamento della l'orientamento della Cassazione francese espresso nel 1865, per cui la legislazione segue la bandiera¹⁷⁰: si negava, cioè, il criterio della territorialità della norma giuridica, per cui i popoli coloniali si trovavano soggetti a uno stesso potere statale e alle stesse sue leggi che nella metropoli; e si andò teorizzando e praticando un un modello fondamentalmente differenzialista¹⁷¹, un diritto fatto di mediazioni e creazioni giurisprudenziali e legislative operate in colonia, poiché la formazione delle leggi “si sarebbe conseguita con processo spontaneo [...], si sarebbe fecondata al libero sole della vita, germogliando dai campi ubertosi della giurisprudenza”, come diceva il procuratore Ranieri Falcone¹⁷². I giuristi italiani dalla fine dell'Ottocento crearono dei sistemi giuridici coloniali caratterizzati dalla differenziazione, qualcosa che ha fatto parlare della ricomparsa del *jus singulare*, un vero e proprio ritorno al passato premoderno¹⁷³: un'idea di diritto fondata sulla categoria di eccezionalità¹⁷⁴.

Distanziandosi sempre più dai modelli d'oltralpe di politiche indigene, infatti, gli italiani esprimevano crescente ammirazione per l'impero britannico, visto nella sua pragmatica capacità di dominare e amministrare. Erano i britannici il modello da imitare: essi rappresentavano, secondo quanto scriveva Mariano

¹⁶⁹ Sulla rilevanza della categoria di “sudditanza”, si veda E. Capuzzo, “Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale”, in *Clio*, vol. XXXI, n. 1, 1995, pp. 65-95.

¹⁷⁰ Cfr. L. Martone, *op. cit.*, pag. 6.

¹⁷¹ Su tutti questi temi, si veda L. Martone, *Diritto d'oltremare* cit.

¹⁷² R. Tribunale d'Appello della Colonia Eritrea (Asmara), *Relazione letta dal Cav. Avv. Ranieri Falcone Procuratore del Re nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903*, Asmara, Tipografia coloniale E. De Angeli, 1903, pag. 9.

¹⁷³ L. Martone, *Diritto d'Oltremare* cit., pag. 1-44.

¹⁷⁴ Sulla categoria di eccezionalità come fondamento giuridico del colonialismo nell'ambito del diritto internazionale, si veda L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pp. 265-286.

D'Amelio all'inizio degli anni Dieci, i “romani moderni”¹⁷⁵.

Questo del raffronto con il mondo antico è un tema rilevante e, come si vedrà, non scontato. In effetti, erano spesso gli stessi inglesi a definirsi “new Romans”.¹⁷⁶ In due saggi pubblicati all'inizio del Novecento e più volte riediti, il giurista irlandese James Bryce, già Under-Secretary of State for Foreign Affairs alla metà degli anni '80 sotto Gladstone, proponeva un serrato paragone politico e giuridico tra l'impero romano e l'impero britannico in India, con particolare attenzione rivolta al problema della “fusion” con i “provincials” e alla diffusione nel mondo dei sistemi giuridici promossi dai due imperi¹⁷⁷.

Alcuni liberali inglesi di fine secolo, inoltre, distinguevano una parte “greco-romana” dell'impero britannico, una vera e propria *Magna Graecia* dell'Inghilterra, e una parte “romana” rappresentata dall'India¹⁷⁸. In un modo o nell'altro il paragone col mondo classico e l'accostamento alle antiche esperienze di colonizzazione era molto vivo. D'altra parte, la coscienza di essere i veri eredi dei romani era per i britannici tra Sette e Ottocento anche frutto del gusto per l'Italia; il riferimento alla romanità divenne un *topos* non solo della cultura dei viaggiatori, ma anche della retorica politica¹⁷⁹. Gli autori britannici che insistevano sul carattere romano dell'impero volevano sottolineare la sua forza espansiva e il fatto che il fenomeno stesso della colonizzazione inglese nei continenti extraeuropei era quanto di più significativo tra i processi storici dell'età

¹⁷⁵ M. D'Amelio, “Colonia Eritrea” cit., pag. 1055.

¹⁷⁶ Cfr. R.L. Tignor, “Foreward to the Second Edition”, in J. Osterhammel, *Colonialism: a Theoretical Overview*, Markus Wiener, Princeton, 2005, pag. VIII, e Idem, “Lord Cromer: Practitioner and Philosopher of Imperialism”, in *Journal of British Studies*, n. 2, 1963, pp. 142-159.

¹⁷⁷ J. Bryce, “The ancient Roman Empire and the British Empire in India”; e Idem “The diffusion of Roman and English law throughout the world”, in *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford University Press, New York, 1901, 2 voll. L'argomento è stato trattato di recente in K. Kumar, “Greece and Rome in the British Empire: Contrasting Role Models”, in *Journal of British Studies*, vol. 51, n. 1, 2012, pp. 76-101.

¹⁷⁸ Cfr. T. Tagliaferri, *La repubblica dell'umanità* cit., pag. 35.

¹⁷⁹ Cfr. J. Pemble, *The Mediterranean Passion: Victorians and Edwardians in the South*, Clarendon, Oxford, 1987, pp. 64-84.

moderna¹⁸⁰. Coloro che invece preferivano parlare della “grecità” dell’espansione inglese, lo facevano talora in un’ottica “emancipazionista”: tendevano a descrivere cioè l’impero britannico come un insieme e un collegamento tra colonie diverse, di civilizzazione inglese o evolutesi grazie al contatto con la civiltà inglese. Questi nuclei erano considerati indipendenti o sulla via di pervenire all’auto-governo, ma sempre in un quadro di dipendenza e appartenenza alla *Greater Britain*, una formazione discorsiva precorritrice di quello che sarà poi il *British Commonwealth of Nations*. Infatti, gli imperialisti liberali avevano elaborato una dottrina per la quale l’Impero britannico rappresentava “l’unità nella differenza”, e l’auto-governo delle varie nazioni non coincideva con il possesso della sovranità nazionale assoluta¹⁸¹.

Alla fine, con un argomentare che può apparire paradossale, gli imperialisti liberali britannici trovavano la massima giustificazione dell’impero proprio nella missione storica di guidare le altre nazioni, le *non-self-governing colonies*, verso l’auto-governo all’interno dell’impero, compiendo al di fuori del continente europeo il processo di trasformazione dei popoli soggetti in nazioni moderne¹⁸². In una visione come questa gli accostamenti all’esperienza classica erano all’ordine del giorno ed erano funzionali alla grande costruzione della retorica imperiale britannica.

Per quel che concerne l’Italia, non si può non cogliere come l’attribuzione dell’epiteto di “nuovi romani” agli inglesi piuttosto che ai francesi fosse funzionale ad indicare un modello alla politica coloniale nazionale. Gli inglesi – secondo le schematizzazioni correnti in Italia nel primo Novecento – dominavano differenziando, senza illusioni astratte e universalistiche, non facendo derivare le loro politiche dalle concezioni egualitarie dell’illuminismo. Nella visione

¹⁸⁰ Per una lettura contemporanea che esalta l’espansione britannica, mettendola al centro, come il fattore più rilevante della storia mondiale moderna, si veda N. Ferguson, *Empire. How Britain Made the Modern World*, Penguin Books, London, 2004.

¹⁸¹ Su tutti questi aspetti si veda T. Tagliaferri, *La repubblica dell’umanità* cit., pag. 45 e pp. 52-53.

¹⁸² Cfr. T. Tagliaferri, *Dalla Greater Britain alla World Society. Forme del discorso imperiale britannico tra l’Ottocento e il Novecento*, Gianni, Napoli, 2008.

subalterna dei giuristi italiani, l'esperienza francese era semplificata nell'egualitarismo illuminista, il cui precipitato non poteva essere che la politica dell'assimilazione di razze diverse, una politica che bisognava realisticamente giudicare fallimentare. La retorica inglese dell' "unità nella diversità" faceva breccia più di quella dell'assimilazione e francesizzazione. Nella *Relazione sommaria* della Commissione incaricata di elaborare il Codice civile eritreo, che fu poi approvato nel 1909 senza mai entrare in vigore¹⁸³, si stigmatizzava lo spettro della Francia, artefice di una politica assimilazionista che si era rivelata controproducente¹⁸⁴, mentre vari studiosi proponevano come alternativa il modello dell'Italia che svolgeva in Eritrea il ruolo di un "regime paterno"¹⁸⁵. Del resto, le differenze razziali erano un criterio formalmente considerato cruciale nell'amministrazione delle colonie britanniche¹⁸⁶.

Il riferimento fatto da D'Amelio agli inglesi come nuovi romani, anche se fugace e privo di una trattazione organica della similitudine, era cosa significativa per la cultura italiana, non tanto per la tendenza di guardare ai britannici come un modello di amministrazione, cosa abbastanza diffusa tra i liberali già prima dell'Unità¹⁸⁷, quanto per il ritorno nella scena della pubblicistica del tema della romanità. Qui la questione è più complessa di quanto potrebbe sembrare. Se è vero che un vagheggiare del ritorno della grandezza romana era uno dei temi portanti della narrazione nazionalista mazziniana, è pur vero che la cultura risorgimentale non aveva generalmente un buon rapporto col mito della romanità. In un tempo in cui si lottava – o era da pochi anni finita la lotta – per l'indipendenza nazionale

¹⁸³ R.D. 28 giugno 1909 n. 589; il codice non entrò in vigore per la mancata traduzione nelle lingue locali e per l'aperta ostruzione del nuovo governatore Giuseppe Salvago Raggi; cfr. G. Licata, *Notabili della Terza Italia*, Cinque lune, Roma, 1968.

¹⁸⁴ Cfr. *Relazione sommaria della Commissione. Disegno di codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea*, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1905, pag. 9.

¹⁸⁵ Cfr. A. Omodeo, G. Valenti, V. Peglion, *La colonia Eritrea. Condizione e problemi*, Sips, Roma, 1913, pag. 77.

¹⁸⁶ Cfr. P. Levine, *L'impero britannico* cit. pp. 114-115.

¹⁸⁷ Cfr. R. Romanelli, "Centralismo e autonomie", in Idem (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Donzelli, Roma, 1995.

contro la dominazione esterna e contro l'impero austriaco, il tema della grandezza di Roma comportava necessariamente un collegamento all'imperialismo che era difficile da integrare alla narrazione risorgimentale. Già pensatori della tradizione come GiamBattista Vico e Mario Pagano avevano preso come modelli di riferimento dell'antichità costruzioni politiche diverse da quella romana; Vico, ad esempio, aveva esaltato le popolazioni italiche pre-romane, che erano indipendenti ma capaci di coabitazione pacifica. La refrattarietà a prendere Roma come modello arriverà fino alla fine dell'800, a impresa coloniale già avviata. Lo stesso Mancini, nello sforzo di accreditare il colonialismo italiano come qualcosa di estraneo alla negletta “guerra di conquista” (si ricordino i discorsi del 1851) e alla mera dominazione, quando doveva difendere l'iniziativa italiana terminata con la terribile disfatta di Dogali, nel 1887, affermò:

l'Italia non può dimenticare i prodigi di colonizzazione dai suoi semplici comuni, come Pisa, Venezia e Genova, nel Medioevo, e le tracce luminose e incancellabili che essi hanno lasciato nei paesi d'Oriente¹⁸⁸.

Il riferimento a un modello medievale era chiaramente volto a schivare l'accusa di imperialismo, e combaciava con la teoria delle colonie economiche già professata in passata e qui precedentemente illustrata. Ancora alla svolta del secolo è possibile trovare segni di una certa refrattarietà ad accostare l'impresa coloniale italiana all'espansione romana. Il giudice Ranieri Falcone nell'inaugurare l'anno giudiziario eritreo nel gennaio 1903, sosteneva

Certo noi non possiamo più attenerci ai metodi ed ai ricordi classici – spesso male invocati e da dubbie fonti pegio attinte – dei Romani antichi, o de' Longobardi in Italia, o degli Anglo-Sassoni, o dei Normanni, i quali, occupato un territorio, costringevano i vinti al loro ferreo giogo, spogliandoli d'ogni diritto, e confiscandone ogni bene¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Si tratta del discorso che Mancini tenne alla Camera dei Deputati quando non era più ministro, il 30 giugno 1887, cit. in S. Romano, “L'ideologia del colonialismo italiano”, in AA.VV., *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1996, pag. 23.

¹⁸⁹ R. Tribunale d'Appello della Colonia Eritrea (Asmara), *Relazione letta dal Cav. Avv. Ranieri*

Se era comunque vero che in qualche modo “il vecchio può ancora contribuire al nuovo”¹⁹⁰, soprattutto nell'avvicinare “i popoli nel concetto del dovere e della giustizia”¹⁹¹, per Falcone un paragone troppo diretto era semplicistico e fuorviante: la colonizzazione italiana non doveva prendere i tratti della dominazione della spada, della mera sottomissione, della spoliazione. Il Risorgimento era ancora vicino.

Un modo per aggirare l'ostacolo era esaltare non la conquista di Roma, bensì il suo diritto: quello sì era, anche per Falcone, un esempio di trasmissione della cultura italiana, poiché “tutto quello che era di Roma riviveva nel genio italico”¹⁹², e anche la scuola della glossa aveva diffuso “pel mondo la nostra gloria”¹⁹³: la scienza giuridica italiana, più che la conquista, si esaltava come modello di colonizzazione. D'altra parte era stato Benjamin Constant, all'inizio dell'800, ad aver sottolineato l'irriducibilità dell'esperienza moderna – della libertà dei moderni – a quella degli antichi, anche considerando che l'antica libertà era guerriera, mentre la libertà moderna era pacifica, fondata sui commerci e su un atteggiamento pacifico e rispettoso verso le altre nazioni¹⁹⁴. Una lezione di liberalismo che aveva lasciato il segno.

È quindi non senza refrattarietà e dubbi che si iniziò nel corso del Novecento a cercare una legittimazione – non giuridica stavolta, ma retorica – al colonialismo moderno nell'esempio antico. Rimarrà un punto sensibile della cultura italiana e si scioglierà solo con il fascismo che elevò a modello imperiale la romanità in modo convinto e senza ambiguità.

Il modello imperialistico romano, infatti, fece largamente breccia nel discorso pubblico del tempo e arrivò a caratterizzare fortemente il periodo

Falcone cit., pag. 7.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ *Ivi*, pag. 8.

¹⁹² *Ivi*, pag. 80.

¹⁹³ *Ivi*, pag. 81.

¹⁹⁴ B. Constant, *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, trad. di G. Paoletti, Einaudi, Torino, 2001 [*De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes*, 1819].

fascista fin dall'inizio. Mussolini, specie dopo il 1935, parlava di una terza civiltà romana portata dal fascismo: “Dopo la Roma dei Cesari, quella dei Papi, c’è oggi una Roma, quella fascista, la quale, con la simultaneità dell’antico e del moderno, si impone all’ammirazione del mondo”¹⁹⁵. Per la nuova Roma fascista, secondo molti intellettuali, si trattava soprattutto di civiltà giuridica: Roma aveva dato al mondo i principi giuridici. Il tema di “Roma fortissima, perché Roma del Diritto”¹⁹⁶, per usare le parole di Bovio, fu quanto mai esaltato dai giuristi fascisti. E uno dei campi di concretezza della similitudine tra Roma dei cesari e Roma del duce sarà proprio il diritto coloniale, quel diritto che aveva reso possibile dopo le conquiste militari l'esistenza dell'impero romano, che i giuristi del Ventennio, dopo gli strali di parte del pensiero risorgimentale, passeranno a rivalutare¹⁹⁷.

Nel nuovo secolo: diritto e incivilimento.

Nella prima decade del Novecento, i pratici del diritto in colonia, in particolare quelli che operarono in Eritrea, la colonia primigena, furono molto attivi sul piano dell'elaborazione di modelli per il diritto coloniale. Per loro la colonia era, per usare l'espressione del Procuratore del Re ad Asmara Ranieri Falcone, “un campo aperto alle iniziative anche audaci di novità” e “una palestra di esperimento giuridico”¹⁹⁸. Essi ereditarono i temi lasciati sul tappeto da Mancini: il problema che questi aveva posto per primo del rispetto delle consuetudini indigene e quello di un diritto che riuscisse a elevare i popoli soggetti e, in ultima analisi, quelle stesse consuetudini giuridiche.

Dopo gli anni delle teorizzazioni, era venuto il periodo del lavoro sul campo per la missione di civilizzazione giuridica. Una generazione di magistrati

¹⁹⁵ È il discorso tenuto il 18 marzo 1934 alla II Assemblea quinquennale del Regime, ora edito in sonoro in R. De Felice, *Mussolini*, edizione multimediale, Einaudi, Torino, 2001.

¹⁹⁶ Cfr. *supra*.

¹⁹⁷ Si veda G. Mondaini, “Il diritto coloniale italiano nella sua evoluzione storica (1882-1939)”, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Giuffrè, Milano, 1939, vol. III, pp. 17-36.

¹⁹⁸ R. Tribunale d'Appello della Colonia Eritrea (Asmara), *Relazione letta dal cav. Avv. Ranieri Falcone Procuratore del Re nell'udienza inaugurale del 22 gennaio 1903*, Tip. De Angeli, Asmara, 1903, pag. 6.

coloniali, che affiancava il lavoro del governatore Ferdinando Martini, concepiva il loro ruolo come altamente qualificante non solo in una prospettiva tecnicamente giudiziaria, ma ai fini del riconoscimento della nuova autorità statale da parte dei sudditi. Secondo Mariano D'Amelio, ad esempio, per le popolazioni indigene l'amministrazione della giustizia era “il principale attributo della sovranità e dal modo com'essa è amministrata dipende[va] in gran parte il successo della colonizzazione”¹⁹⁹. Si tratta di magistrati come lo stesso D'Amelio, Ranieri Falcone e William Caffarel, un gruppo che aveva “tensione e pulsioni civilizzatrici”; se l'Africa era per loro un luogo selvaggio e disordinato, essa era allo stesso tempo “affascinante per le possibilità di intervento ordinatore che l'amministrazione della giustizia, soprattutto quella penale, offriva loro”²⁰⁰. Dunque, le dinamiche messe in moto dal contatto col diritto penale italiano avrebbero portato ad un miglioramento delle condizioni dei nativi, come scriveva Caffarel,

l'avvenire pertanto non è più del Fetha Neghest né del Corano e neppure di molte consuetudini che vanno man mano scomparendo e modificandosi a contatto con la nostra civiltà²⁰¹.

Il processo di incivilimento veniva a scontrarsi con l'arretratezza mentale dei sudditi, dei quali però, in qualche modo, gli amministratori della giustizia dovevano tener conto. D'Amelio, nell'estendere all'inizio del secolo una sentenza per omicidio, utilizzava dense ricostruzioni antropologiche per indagare il problema dell'imputabilità:

¹⁹⁹ M. D'Amelio, *L'Ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, Società Editrice Libreria, Milano, 1911, pag. 109.

²⁰⁰ L. Martone, “Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento”, in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare cit.*, pp. 256-257.

²⁰¹ W. Caffarel, “Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea”, in Ministero delle Colonie, *Relazione sulla colonia eritrea del R. commissario civile deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal Ministro delle Colonie Bertolini nella seduta del 14 giugno 1913*, Camera dei Deputati, Roma, 1913, allegato n. 20, pp. 221-222; cfr. L. Martone, “Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea” cit.

l'indagine occorre spingere, come bene avvertiva il p.m., nel campo del discernimento. In effetti fa uopo esaminare se individui di una tribù, allo stato di civiltà appena iniziale, abbiano la facoltà di discernere esattamente il bene dal male; la quale facoltà, s'è al di sotto della media, è tuttavia normale, o, come si suol dire, in stato fisiologico. Ora chi conosce il presente stato sociale dei baba può ritenere senza dubbio che essi hanno un discernimento molto limitato, e che ricorda quello dei fanciulli. La quale osservazione è comune a tutte le popolazioni primitive. Gli scrittori che hanno studiato la psicologia dei popoli selvaggi, hanno tutti riconosciuto l'affinità caratteristica fra l'intelligenza di costoro e quella dei fanciulli. I loro istinti, i loro vizi, i caratteri di ferocia e di viltà, la facilità a mentire, il desiderio d'ambizione, i loro giuochi, le danze, le subite amicizie e le pronte ostilità, e molte altre note psicologiche sono conformi a quelle dei fanciulli.

I popoli selvaggi, in sostanza, rappresentano l'infantilismo della nostra civiltà, e furono perciò chiamati gli eterni fanciulli²⁰².

Da queste considerazioni derivava una discussione sul problema giuridico dell'imputabilità: come i minori di età, infatti, sono non imputabili, così, secondo alcuni, non imputabili dovevano essere considerati i popoli-fanciulli, o almeno bisognava riconoscer loro delle attenuanti. Anche Guglielmo Ciamarra, giudice in Somalia, leggeva l'arretratezza dei nativi con la lente dell'antropologia del tempo, parlando di "infantilismo etnico"²⁰³. Seguendo questa impostazione, il reato commesso spesso era da vedersi come portato di uno stato di incoscienza o barbarie; ciononostante i giudici non ne conseguirono la non imputabilità giuridica per infermità di mente, ma promossero piuttosto la ricerca caso per caso del grado di "discernimento": si doveva considerare la condizione specifica del suddito ai fini delle aggravanti e attenuanti. Non si poteva ammettere, infatti, di cristallizzare consuetudini incivili; ammettendo una gradata responsabilità del

²⁰² Sentenza del 20 marzo 1905, est. Mariano D'Amelio, cit. in M. Libonati, "Del diritto penale consuetudinario dell'Eritrea" cit., pp. 25-26.

²⁰³ G. Ciamarra, *La giustizia nella Somalia. Raccolta di giurisprudenza coloniale*, Giannini, Napoli, 1914, cit. in L. Martone, "Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento" cit., pag. 258.

reo, si doveva anzi operare su quelle consuetudini per innescare un processo evolutivo. Ne è un esempio una massima della giurisprudenza penale riportata dal magistrato Ranieri Falcone nel 1903:

Il matrimonio nei *bileni*, come in parecchi diritti primitivi, interessa non solo le due famiglie fra cui è contratto, ma tutta quanta la tribù.

Così secondo la legge bilena, oggi naturalmente incompatibile con la civiltà italiana, la ragazza non sposata che fosse in istato di gravidanza veniva messa a morte in modo barbaro per impedire la nascita di un bastardo, che, secondo la credenza locale, avrebbe portato il flagello nei raccolti e nel bestiame di tutta la tribù.

La violazione delle norme consuetudinarie bilene riflettenti il matrimonio, che per l'addietro provocarono la vendetta di sangue, oggi per influenza del nostro diritto, produce unicamente la conseguenza del pagamento del *zëgad*, norma questa compatibile con lo spirito del diritto dei popoli civili.

Il giudice italiano pertanto deve conoscere il diritto al pagamento del *zëgad* nel caso di seduzione di una ragazza bogos: esso del resto corrisponde al risarcimento del danno, che la patria giurisprudenza spesso sancì nei casi di seduzione illecita, imputabile e dannosa²⁰⁴.

Il giudice del caso, lavorando a partire dalla conoscenza delle consuetudini dei nativi, non le disapplicava in quanto in contraddizione con i principi generali del diritto metropolitano; piuttosto operava per una trasformazione di quegli stessi istituti per produrre qualcosa di nuovo, in una logica evolutiva, sotto l'influenza di quegli stessi principi. Non dunque imposizione *tranchant* delle norme italiane (si tratta di un caso che riguardava rapporti tra soli indigeni, ovviamente), né applicazione di tradizioni giuridiche cristallizzate: piuttosto il tentativo di innescare il processo di incivilimento.

Per quanto, come si è affermato, la generazione di giuristi che operò in Eritrea (discorso simile si può fare per la Somalia) perse gran parte di quello spirito utopico e della concezione della funzione “taumaturgica”

²⁰⁴ R. Tribunale d'Appello della Colonia Eritrea (Asmara), *Relazione letta dal Cav. Avv. Ranieri Falcone cit.*, pp. 105-106.

dell'amministrazione della giustizia verso i sudditi²⁰⁵, si possono a mio avviso ritrovare tracce di quella stessa tensione anche negli anni Dieci.

Secondo la *Relazione sull'amministrazione della giustizia in Eritrea* presentata dal magistrato Michele Libonati nel 1916, il rispetto alle consuetudini locali, pur essendo un “principio indiscusso”, non doveva tramutarsi in “un'arma contraria alla tesi enunciata”: si denunciava il bisogno di una legislazione propria per la colonia, poiché “ad affermare il principio di sovranità occorrono non solo gli organi giurisdizionali, ma anche leggi vere e proprie d'applicare, che suonino affermazione maggiore del diritto d'autorità”²⁰⁶. Libonati temeva, in contrasto con le teorie del funzionario Alberto Pollera, che l'applicazione da parte dei commissari governativi in funzione di giudici del diritto locale costituisse un ostacolo all'incivilimento dei popoli soggetti:

perché mai il legislatore facultò i sudditi coloniali libici e somali a optare per la giustizia italiana, mentre in Eritrea la giustizia indigena deve rimanere come porta chiusa e ostacolo continuo a qualunque processo d'incivilimento?²⁰⁷

La nota discussione in ambito coloniale se approntare degli appositi codici coloniali, se applicare il diritto patrio e in che misura, e sul come applicare le consuetudini giuridiche locali, investiva il problema dell'evoluzione dei sudditi: quali istituti giuridici fungevano meglio per favorire l'elevamento dei sudditi? Quali processi i pratici del diritto italiani potevano innescare in colonia? L'evoluzione del diritto locale eritreo, assieme alla questione dell'ordinamento giudiziario²⁰⁸, fu una delle preoccupazioni maggiori di Libonati. Come annotava sulla *Rivista Penale*:

²⁰⁵ L. Martone, “Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento” cit., pag. 255.

²⁰⁶ M. Libonati, *Relazione sull'amministrazione della giustizia in Eritrea dal 2 Luglio 1908 al 31 Dicembre 1916*, Stabilimento Tipografico Coloniale, Asmara, 1918, pag. 13.

²⁰⁷ *Ivi*, pag. 15.

²⁰⁸ Sulla quale rinvio a L. Martone, *Diritto d'Oltremare* cit. e M. Zaccaria, “'Tu hai venduto la giustizia in colonia'” cit.

Il diritto musulmano e l'abissino non àno qui subito, però, l'influsso della progrediente evoluzione sociale dei popoli civili, e sono ancora allo stato di rozzezza e rudimentalità. [...] Quando nell'applicazione del diritto regna il *caos* e l'arbitrio, è segno che non vi è evoluzione e progresso²⁰⁹.

Libonati riportava poi una lettera sull'argomento che gli aveva scritto Dante Odorizzi, noto funzionario dell'amministrazione coloniale²¹⁰, che risiedeva in colonia da oltre venti anni:

Humani vero iuris conditio semper in infinitum decurrit. Questa massima giustiniana sembra, anzi è certamente creata per riassumere e dimostrare la condizione di continua perfettibilità, in cui si trova la codificazione del diritto, la quale è sempre un'attività *in condendo*. Ma essa enuncia una verità che è propria e attinente solo all'attività giuridica della società latina e delle altre società indogermaniche, che sulla concezione latina àno fondato il loro pensiero giuridico; trasportata in Africa essa non sarebbe più una verità, apparendo il diritto codificato e tradizionale delle società africane una mole canonica, da secoli immutata, in minima parte scritta, e nella più gran parte trasmessa oralmente, che le società locali non concepiscono, neppure lontanamente, possa, col decorso del tempo, evolversi e modificarsi²¹¹.

In una visione che ribadiva l'idea (che abbiamo visto ben illustrata da Bovio) che compito delle nazioni civilizzate era far uscire i popoli-fanciulli da una dimensione extra-storica, il giudice Libonati ribadiva la convinzione che per grazie ai *men on the spot* operanti in colonia fosse possibile allontanare le popolazioni dallo stato selvaggio “lentamente, sì, ma progressivamente, non per l'evoluzione del diritto in sé, ma per il soffio di civiltà, portato dalla civiltà

²⁰⁹ M. Libonati, “Del diritto penale consuetudinario dell'Eritrea e di alcune norme speciali di esso”, in *Rivista penale*, vol XC (cit. da estratto, Utet, Torino, s.d., pag. 7-8).

²¹⁰ M. Zaccaria, “ ‘Tu hai venduto la giustizia in colonia!’. Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi”, in *Africa*, vol. LXI, n. 3-4, 2006, pp. 355-362; C. Giorgi, *L'Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano*, Carocci, Roma, 2012, pp. 158-167.

²¹¹ *Ivi*, pag. 7.

italiana²¹². Non tutti i paesi musulmani vivevano in questo stato: ad esempio il diritto dei codici dell'Impero ottomano ben poteva dare “ammaestramenti utili e preclari esempi anche alle nazioni europee più progredite”²¹³, come aveva affermato all'inizio del secolo il giudice Ranieri Falcone. Ma Libonati constatava che ben diverse erano le condizioni del diritto islamico vigente in abissinia, “rimasto ancora allo stato di *Sceria*, legge sacra”, specialmente nei piccoli centri²¹⁴. Oggetto della critica al diritto abissino erano: l'indistinzione di diritto pubblico e privato; la concezione dello *ius puniendi* come prerogativa della persona e non dello Stato; l'arbitrarietà dei giudizi fondati su fonti orali, la perseguibilità di tutti i reati, anche quelli più gravi, solo a querela di parte; l'ammissione del “prezzo del sangue”, cioè del pagamento di una somma per riparare a delitti di sangue, incluso l'omicidio, la diffusione dell'impunità per vizio di mente non soggetto a gradazione. Libonati auspicava che alla fine i popoli dominati fossero “governati dalle leggi del popolo dominante”; ciononostante, in attesa di tale soluzione, constatava che i commissari giudiziari, che giudicavano solo nei processi tra i indigeni, di fatto applicassero ben poco le consuetudini locali, ispirandosi per le loro decisioni ai principi del diritto patrio²¹⁵.

Circa il problema dell'imputabilità, anche Libonati sosteneva la necessità di “lasciare i singoli casi alla prudente valutazione e decisione del giudice”²¹⁶, trattandosi di “individui maturi”²¹⁷. Sottolineava, d'altra parte, che in Italia esistevano popolazioni simili a quelle africane, e per esse non si faceva che usare la legge nazionale:

la verità è un'altra: anche presso i popoli civili esistono popolazioni allo stato semibarbaro, in cui la delinquenza offre una caratteristica speciale, e vi sono delle località, in Sicilia come in Calabria, in cui il sentimento della vendetta, specie in tempi lontani, era così irradicato nell'animo,

²¹² *Ivi*, pag. 10.

²¹³ Cit. *ivi*, pag. 10.

²¹⁴ M. Libonati, “Del diritto penale consuetudinario dell'Eritrea” cit., pag. 10.

²¹⁵ *Ivi*, pag. 13.

²¹⁶ *Ivi*, pag. 27.

²¹⁷ *Ivi*, pag. 28

da costituire un dovere sacro, e da rendere onorifico lo spargimento del sangue²¹⁸.

I magistrati in colonia si erano sostanzialmente divisi in due filoni: quelli come D'Amelio e Falcone, che erano a favore di un diritto nuovo, speciale per la colonia e promossero dei codici eritrei da loro approntati, quello che si definisce regime differenziale; e quelli come Libonati che, sulla scorta dell'esempio francese, avrebbero voluto estendere la legge italiana a tutti i rapporti, compresi quelli tra nativi. Ad ogni modo, non solo la prospettiva di Libonati, ma anche quella di chi voleva elaborare un diritto speciale e applicare possibilmente norme locali ai rapporti interni tra sudditi, aveva in mente il fine *dell'incivilimento*: il paradigma era comune.

L'ambivalenza di un percorso culturale.

È attualmente viva la discussione storiografica sulle origini culturali del colonialismo italiano. Il tema è di non poco momento, perché si tratta di un giudizio che investe la cultura liberale postunitaria e, più addietro, quella dei vari filoni del pensiero risorgimentale.

Effettivamente, agli occhi di un osservatore qualsiasi appare evidente una contraddizione tra due momenti della storia nazionale dell'Ottocento: quello dell'esaltazione dell'unità e dell'indipendenza nazionale dai popoli conquistatori, e il periodo dell'impresa coloniale in Africa, cominciata con Depretis e cresciuta di importanza nei governi crispini. E di contraddizione parlano anche gli storici, che ad esempio si sono soffermati sulla personalità di Pasquale Stanislao Mancini, teorico della nazionalità negli anni Cinquanta e iniziatore dell'impresa coloniale da Ministro degli esteri negli anni Ottanta²¹⁹. Di torsioni e di contraddittorietà si parla anche a proposito di altri che furono impegnati nell'impresa coloniale, come

²¹⁸ *Ivi*, pag. 29.

²¹⁹ S. Romano, "L'ideologia del colonialismo italiano," in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana: Atti del convegno Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1996), vol. 1, pag. 22. ; T. Scovazzi, *Assab, Massaua, Uccialli, Adua. Gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 51-98, in particolare pag. 83.

Oreste Baratieri, comandante militare e governatore in Eritrea, ex garibaldino e militante della sinistra anche lui²²⁰, o come il letterato Ferdinando Martini, uomo della sinistra approdato all'esperienza coloniale come governatore e come ministro. Come facevano politici e giuristi italiani che avevano appena concluso la lotta per l'indipendenza nazionale a teorizzare e giustificare l'aggressione ad altri popoli? Non è questione solo italiana: la situazione appare simile a quella della coeva Francia repubblicana, a partire dalla considerazione che per la spinta imperialistica fondata sulla *mission civilisatrice* sembrava ad alcuni in contraddizione con lo spirito repubblicano²²¹. Altri si sono soffermati sulle ambiguità del pensiero liberale inglese sul tema dell'imperialismo, soprattutto alla svolta dell'occupazione britannica dell'Egitto²²².

Si tratta però di una questione che in un paese come l'Italia, *latecomer* in Europa assieme alla Germania nella costruzione dello stato nazionale, ha una rilevanza tutta particolare, fosse solo per il fatto che la lotta per l'indipendenza e le spinte verso l'impresa coloniale furono cronologicamente ravvicinate, fino a caratterizzare le biografie degli stessi uomini.

Da qualche anno, una certa corrente storiografica ha discusso questa idea di cesura tra i due momenti del pensiero liberale italiano, e si è concentrata a trovare nessi di più lungo periodo tra le tendenze espansionistiche e la cultura risorgimentale. Gentile, ad esempio, ha sottolineato come il mito mazziniano della Terza Roma volesse un'Italia alla pari tra le potenze europee e conquistatrice in Africa e nel Mediterraneo: “dal mito di Roma emanava anche il fascino della potenza e dell'espansione”²²³. Nel momento stesso in cui si delineava il pensiero del nazionalismo italiano volto al raggiungimento dell'unità politica, si andava, quindi, a progettare una politica estera aggressiva e colonialista: Mazzini “aveva

²²⁰ Cfr. N. Labanca, *Introduzione*, in O. Baratieri, *Pagine d'Africa (1875-1901)*, Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento, 1994, pag. XIII.

²²¹ A. Conklin, *A Mission to Civilize: the Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930*, Stanford University Press, Stanford, 1997, pag. 2.

²²² J. Darwin, *The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

²²³ E. Gentile, *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pag. 51.

immaginato una risorta Terza Italia che, raggiunti i suoi confini, avrebbe assunto un ruolo di potenza coloniale nel Mediterraneo, calcando le orme dei legionari romani per conquistare e civilizzare le popolazioni dell'Africa"²²⁴. Il mito della Terza Italia, insieme al discorso sul "primato morale e civile" che veniva da Gioberti, "divennero il motivo più tenace e seducente"²²⁵ all'interno del mito della Grande Italia. Una tale interpretazione porta a leggere nello stesso pensiero risorgimentale i semi dell'imperialismo di fine secolo; cosa che sfumerebbe la consueta dicotomia tra due fasi del nazionalismo europeo: quella dell'affermazione del liberalismo e del costituzionalismo e quella dell'imperialismo e della politica di potenza. E ciò in un quadro storiografico che da più di un decennio ormai tende a sottolineare gli elementi di culto del sangue, culto della nazione come comunità di discendenza e sacralizzazione della politica esistenti nel Risorgimento italiano²²⁶. In questa ottica ci si è spinti fino ad affermare che, nonostante scarti e differenze, la "morfologia" del discorso fascista sulla nazione sia la stessa della cultura risorgimentale²²⁷.

Altri più recenti studi, invece, inserendosi in un quadro che sottolinea il carattere cosmopolitico e transnazionale del pensiero risorgimentale²²⁸, hanno individuato una netta tendenza anti-imperialistica di importanti filoni di pensiero, il cui principale esempio è rappresentato dal grande intellettuale Gian Domenico Romagnosi e dalla sua scuola. Costoro avevano un'idea di civilizzazione più complessa dei fautori della politica imperiale, seppur sempre in una cornice di eurocentrismo. Secondo Isabella l'elogio di Gioberti all'egemonia imperialista

²²⁴ *Ivi*, pp. 51-52.

²²⁵ *Ivi*, pag. 45.

²²⁶ Il riferimento è ovviamente a A.M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, Torino, 2000; Id., *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande guerra*, Einaudi, Torino, 2005.

²²⁷ È la tesi di fondo affermata in A.M. Banti, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

²²⁸ M. Isabella, *Risorgimento in Exile: Italian Émigrés and the Liberal International in the Post-Napoleonic Era*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2009; E. Bacchin, "Risorgimento oltremontano. Nazionalismo cosmopolita nei meeting britannici di metà Ottocento", in *Contemporanea*, n. 2, 2011, pp. 173-201.

romana e la conseguente affermazione di una vocazione imperiale italiana rimanevano isolati nel quadro del pensiero risorgimentale²²⁹. Gli *Annali Universali di Statistica* di Romagnosi per tutti gli anni Trenta e Quaranta, cioè anche dopo la morte del fondatore, criticarono l'imperialismo sia inglese che francese, in un quadro europeo in cui prese di posizione antimperialiste nella cultura liberale erano sempre più rare²³⁰. E Cattaneo, discepolo di Romagnosi, insisteva sul fatto che la vera eredità delle potenze europee non dovesse essere il dominio coloniale, bensì la cultura dei diritti individuali²³¹. In controtendenza con le più recenti riletture della cultura risorgimentale Isabella conclude che la visione di un futuro imperiale per l'Italia da unificare e l'esaltazione dell'egemonia romana rappresentarono un'eccezione nella cultura italiana.

In questa ottica si torna a sostenere la contraddizione tra i due momenti della storia italiana dell'Ottocento. Si definisce così un vero *turn to empire* della cultura liberale italiana tra gli anni Sessanta e Settanta, nel quadro della politica di potenza europea. In quel periodo si andava affermando la tradizione dell'“imperialismo liberale” britannico, che forniva la necessaria convergenza tra legittimazione imperiale e idee democratiche²³².

La questione è tanto più rilevante ove si consideri che tali discussioni sono direttamente connesse al dibattito, sempre vivo dai tempi di Chabod, sulla natura del nazionalismo europeo e sulla supposta esistenza di due modelli di nazionalismo (tedesco e francese²³³) o due momenti del nazionalismo, quello rivolto ad affermare il principio di nazionalità e il diritto alla costituzione e quello aggressivo all'esterno, portatore di una ideologia razzista e fautore di una politica

²²⁹ M. Isabella, “Liberalism and Empires in the Mediterranean: the View-Point of the Risorgimento”, in S. Patriarca, L. Riall (a cura di), *Risorgimento revisited: Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy*, Palgrave, New York, pag. 242.

²³⁰ *Ivi*, pag. 244.

²³¹ *Ivi*, pag. 246.

²³² Cfr. J. Pitts, *A Turn to Empire: the Rise of Imperial Liberalism in Britain and France*, Oxford-Princeton, Princeton University Press, 2005; cfr. T. Tagliaferri, *La repubblica dell'umanità* cit., pp. 31-32.

²³³ Cfr., tra gli altri, E.J. Hobsbawm, *Nation and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

imperialista²³⁴. Dunque, continuità o *turn to empire*?

In questo capitolo, attraverso la trattazione del problema del progresso, focalizzando l'attenzione su alcune figure chiave di questo scorcio di secolo, e proiettando lo sguardo all'età giolittiana, si prova a rispondere a questa domanda.

Nella visione evoluzionistica si scioglievano i tratti stridenti tra dominazione e umanitarismo; infatti, come ha sostenuto Nuzzo, “il carattere europeo del diritto internazionale non era sufficiente per escludere quelle popolazioni [delle colonie] e l'umanitarismo che lo ispirava imponeva di renderle in qualche modo partecipi della storia europea”, anche se “la loro barbarie [...] rendeva impossibile un'automatica applicazione del diritto internazionale e le condannava in una dimensione pregiuridica”²³⁵. Era necessario inglobare i nativi delle colonie nel processo storico innescato dalla civiltà europea, e quindi, nel diritto. Non di esclusione, dunque, si trattava, come si è sottolineato, quanto piuttosto di un processo di “inclusione differenziale” dei sudditi nel diritto²³⁶.

Assieme e collegata alle esigenze derivanti dalla politica di potenza, l'idea di progresso fu forza motrice dell'enorme processo di espansione europea. Progresso, liberalismo, emancipazione, moto espansivo del diritto finivano per incamminarsi senza troppo stridore verso una logica di dominio europeo sul mondo. *L'esprit d'internationalité*, quella sensibilità internazionalista quale emergeva dall'attività di introspezione della scienza giuridica a partire dalla fine degli anni Sessanta²³⁷, era di natura ambivalente proprio per il suo sfociare in un discorso sulle razze, sulla dicotomia civili/incivili e sull'estensione della sovranità europea anche attraverso lo strumento del colonialismo; bisogna comunque

²³⁴ Su questi temi, dopo una discussione che ha prodotto una bibliografia sterminata, mi permetto di rinviare a G. Hermet, *Histoire des nations et du nationalisme en Europe*, Seuil, Paris, 1996.

²³⁵ Importanti considerazioni sulla necessità da parte della cultura giuridica internazionalistica di conciliare umanitarismo, pulsioni imperialistiche e liberalismo, in L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pp. 9-12.

²³⁶ S. Mezzadra, E. Rigo, “Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale” cit., pp. 178-180

²³⁷ Come sottolinea Luigi Nuzzo, questa “coscienza d'internazionalità”, che era quella dei giuristi, derivava dalle concezioni di F.C. Von Savigny della scienza giuridica come “scienza di una classe speciale” divenuta “organo del popolo”: L. Nuzzo, *Origini di una scienza* cit., pp. 9-10.

cogliere che, nonostante questa ambivalenza, si trattava di una costruzione a ben vedere dotata di una certa coerenza, anche dal punto di vista giuridico. Come ho cercato di mostrare, era il discorso di tipo evoluzionistico che differenziava popoli, stati e nazioni – un discorso del tutto giuridico – a dotare tale costruzione di forza e coerenza interne.

Provando a tracciare alcune considerazioni su questo tratto del pensiero giuridico italiano, la prima cosa da sottolineare è che l'elemento razziale non caratterizzò solo il cosiddetto *turn to empire*. In Mancini appare evidente che esso sia uno degli elementi costitutivi della sua dottrina della nazionalità tanto riconosciuta a livello europeo. Non si tratta dunque di un elemento che appare solo in una seconda fase, quella degli imperialismi di fine secolo.

Un secondo punto che complica la visione di una dicotomia tra le due fasi del nazionalismo, è che la supposta condanna manciniana del colonialismo, che sarebbe contenuta nella famosa prolusione torinese del 1851, a ben vedere si risolveva più che altro in un discorso contro la “guerra di conquista”. Un tipo di argomentazione che continuò a caratterizzare l'operato del giurista divenuto Ministro degli esteri e iniziatore del colonialismo italiano. È alla luce di ciò che va letta la sua insistenza, anche in sede parlamentare, sul modello delle colonie economiche o commerciali. D'altra parte, il colonialismo italiano al suo nascere distingueva tra popoli senza nazione e stati veri e propri, come l'Egitto. La conquista era un'aggressione a questi ultimi, e pertanto da condannare; al contrario l'impresa coloniale era dovuta e necessaria verso i popoli fanciulli.

Anche da ministro e iniziatore dell'impresa coloniale italiana, il punto di vista di Mancini era quello di un vero progressista che credeva nell'*esprit d'internationalité*, nelle riforme legislative e nella forza espansiva del diritto. Cosa che la storiografia non ha finora sottolineato, Mancini gettò l'Italia nell'impresa coloniale senza venir meno al suo profilo di intellettuale riformista, come evidenziano le critiche dei crispini e quelle da destra, che ironizzavano persino sul suo comportarsi nello scacchiere internazionale come teorico del diritto più che come pratico delle armi. Queste polemiche sono importanti, perché rivelano in maniera chiara come Mancini si apprestasse all'impresa con gli stessi

strumenti intellettuali e giuridici che erano alla base della sua formazione. Atteggiamenti da leggere pienamente all'interno della sua cultura progressista, così come progressista era anche Bovio.

Bovio e Mancini sono stati giudicati personalità contraddittorie²³⁸. Liberali, progressisti, erano legati da un comune anticlericalismo. Erano entrambi uomini della Sinistra, anche se è più facile riscontrare accenti radicali in Bovio che in Mancini, ministro nell'età del trasformismo. Giuristi di questa estrazione culturale lavorarono intellettualmente per un inquadramento del colonialismo nella cultura liberale. Ma alla fine dell'Ottocento, ultimata la costruzione dello Stato unitario, una gran parte dei pensatori liberali, o anche democratici e radicali, si dichiarò favorevole all'impresa coloniale. L'avversione per una visione gerarchizzata dei rapporti tra i popoli è tutto sommato un'acquisizione recente, novecentesca, della cultura progressista. Certo, il patriottismo nazionale si trasformava in fierezza di razza, come avvertiva preoccupato Catellani nel 1906²³⁹, ma ciò era sentito come uno sviluppo naturale. Del resto, con la raggiunta unificazione non si andava l'Italia a inserire nel flusso storico – nella “gara generosa” per usare le parole di Mancini – delle grandi nazioni europee, che erano tutte imperialiste?

Il problema della contraddittorietà della cultura liberale in materia non è problema solo italiano: la vicina Francia repubblicana, per la spinta imperialistica fondata sulla *mission civilisatrice*, “managed to obscure the fundamental contradiction between democracy and the forcible acquisition of an empire”²⁴⁰. A un livello generale, Koskenniemi, nel suo esemplare affresco sulle vicende del diritto internazionale tra Otto e Novecento, a proposito della svolta imperialista ha parlato di uno “spiazzamento” rispetto alle premesse ideali di un ceto di giuristi europei internazionalisti²⁴¹. Altri, come ho anticipato, hanno insistito per il

²³⁸ Romano, “L'ideologia del colonialismo italiano,” 21; cfr. anche l'interpretazione sulla contraddittorietà di Mancini in T. Scovazzi, *op. cit.*, pp. 86-89.

²³⁹ E. Catellani, “Gli imperialismi d'oggi e l'equilibrio politico del domani”, in *Rivista Coloniale*, vol. XI, 1906, pag. 350 e ss.

²⁴⁰ A. Conklin, *Mission to civilize* cit., pag. 2.

²⁴¹ M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pag. 5.

caso italiano sull'idea di un *turn to empire* nella cultura liberale europea da collocare proprio negli anni Sessanta²⁴².

Si propone qui una lettura in parte diversa: per i francesi, che ritenevano le loro acquisizioni circa i diritti individuali espressione di un'etica universale, era del tutto naturale considerarsi “maestri della Terra”, “guardiani di concetti di carattere superiore”, per usare le espressioni con cui Jules Ferry si rivolgeva al Parlamento all'inizio degli anni Ottanta²⁴³. Riguardo alla Tunisia, colonia francese dal 1881, la dottrina ufficiale che supportava la struttura legale del protettorato affermava che il Bey era libero proprio grazie al protettorato francese.

Tutto ciò ci interroga sul percorso e sull'identità del liberalismo europeo e del diritto internazionale lungo i secoli²⁴⁴. Per alcuni, in Italia come in Francia, democrazia e colonialismo non erano sentiti quali termini in contraddizione. La distinzione tra *paesi* (o *popoli*) e *Stati*, in un quadro evoluzionistico, era funzionale a questo modo di vedere. Del resto, in Inghilterra la contraddizione tra imperialismo e liberalismo fu risolta all'interno di un'ideologia proteiforme: la “protean ideology” dell'imperialismo britannico conservò uno spazio permanente all'ideologia liberale e al discorso dell' *imperialism of free trade*, sebbene variamente interpretato²⁴⁵. Anche il disagio dei liberali dopo l'occupazione egiziana si risolse all'interno dell'ideologia liberale stessa, con un appello ai classici temi del progresso e della necessità di garantire gli interessi esteri. Per questo, gli anni Ottanta furono vissuti da molti liberali inglesi come uno spartiacque.²⁴⁶

Bisogna, per il caso italiano, rivedere l'idea classica che un ceto di intellettuali di formazione risorgimentale e di sinistra alla prova del governo deviasse – come in un nuovo *trasformismo* – verso concezioni e azioni politiche

²⁴² M. Isabella, cit., pp. 247-248.

²⁴³ A. Conklin, *Mission to civilize* cit., pag. 13.

²⁴⁴ N. Berman, *Passion and Ambivalence: Colonialism, Nationalism and International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2012, pp. 416-417.

²⁴⁵ J. Darwin, *The Empire Project* cit., pp. 305-306.

²⁴⁶ *Ivi*, pp. 104-105; cfr. il classico J. Roach, “Liberalism and the Victorian Intelligentsia”, in *Cambridge Historical Journal*, vol. 13, n. 1, 1957, pp. 58-81.

di destra. Almeno nei suoi inizi, nello specifico, la politica coloniale di Mancini e le corpose costruzioni giuridiche che la sostengono non furono un pervertimento dello spirito progressista. Al contrario, ci aiutano a svelare un'ambivalenza della stessa cultura progressista su concetti come sovranità, uso della forza, popolo e nazione. D'altro canto, non si deve omettere che quelle preoccupazioni e temi del progressismo italiano rifluirono e durarono nel nuovo secolo, in un ceto di giuristi che rifiutava di concepirsi come mero strumento di dominio, ma, in sintonia con il quadro europeo, volevano segnare in concreto l'evoluzione dei popoli soggetti.

Dunque, più che scegliere, nel dibattito storiografico, tra le categorie interpretative di continuità e frattura (*turn to empire*), ritengo utile tener conto dell'ambivalenza della cultura progressista come elemento chiave per comprendere un quadro sfaccettato e quanto mai refrattario a giudizi semplificati²⁴⁷. Il pensiero liberale-progressista, già nel momento della lotta per la costituzione e per l'indipendenza nazionale, conteneva in sé elementi di ambivalenza, come la teorica sulla razza; e, viceversa, anche nel momento della politica coloniale in atto e in quello delle vere e proprie tendenze imperialistiche, la cultura giuridica italiana conservava alcuni suoi tratti essenziali: l'aspirazione all'elevazione dell'individuo e dei popoli e, in generale, il credo nel progresso. Anche in un contesto, quello novecentesco, non più di colonialismo del *free trade*, ma di vera e propria dominazione.

²⁴⁷ Recentemente si è sottolineata la generale ambivalenza del liberalismo europeo nella sua attitudine verso i diritti e il colonialismo, atteggiamento spiegato anche i termini psicoanalitici: N. Berman, *Passion and Ambivalence* cit., pag. 412 e ss.

Cap. III

Il diritto fascista di fronte al colonialismo: Il problema del paradigma totalitario

Il colonialismo fascista tra continuità e discontinuità.

Secondo una tesi storiografica consolidata, il regime fascista agli inizi non apportò un cambiamento sostanziale nella politica coloniale rispetto all'età liberale; si verificarono più che altro un mutamento dei codici espressivi e una radicalizzazione del linguaggio ufficiale e della politica simbolica²⁴⁸.

Sulla questione della cittadinanza il regime ondeggiò: se nel 1933 fu emanata una normativa per la Somalia e l'Eritrea di carattere relativamente assimilazionista, che concedeva in vari casi la cittadinanza italiana ai cosiddetti "meticci," figli nati da unioni miste²⁴⁹. Questo orientamento fu rinnegato decisamente quan-

²⁴⁸ Cfr. L. Goglia, "Sulla politica coloniale fascista", in *Storia contemporanea*, n. 1, 1988, pp. 35-53, e Idem, "Note sul razzismo coloniale fascista", in *Storia contemporanea*, n. 6, 1988, pp. 1223-1266.

²⁴⁹ Sulla legge organica n. 999 del 1933, cfr. G. Barrera, "Patrilinearità, razza e identità:

do Benito Mussolini assunse personalmente (nel 1934) il dicastero delle colonie (poi Ministero per l’Africa Italiana), e poi mosse guerra all’Etiopia. Dalla conquista dell’Etiopia derivò un diverso orientamento del regime nella politica coloniale, soprattutto contro i meticci, e in particolare (cosa che si sottolinea poco) contro le donne. La legge organica per l’impero²⁵⁰ confermava una norma del 1933 che stabiliva la perdita della cittadinanza e l’acquisizione dello status di suddito per la donna italiana che sposasse un indigeno. Inoltre, il decreto eliminava le possibilità di acquisire la cittadinanza per i meticci non riconosciuti stabilite nel 1933. Una successiva normativa del 1937 penalizzava i cittadini italiani che intrattenessero in colonia relazioni “di indole coniugale” con donne indigene (in realtà ci si riferiva genericamente ai “sudditi”), cioè relazioni caratterizzate da stabilità e affetto: le donne africane, nella nuova visione razzista, potevano tutt’al più essere considerate oggetto di un mero sfogo sessuale da parte degli italiani²⁵¹.

Si tratta di un cambiamento radicale avvenuto in un brevissimo lasso di tempo: vi fu come uno shock legislativo dovuto alla guerra e alla nuova coscienza imperiale dell’Italia fascista; i provvedimenti razzisti ebbero “una portata dirompente sui principi dell’ordinamento [...] e ne implicavano una ridefinizione”²⁵². Verso i meticci si arrivò fino alla loro esclusione totale dalla cittadinanza, che si statuí nel 1940²⁵³. A notare l’inversione di rotta, e quindi una contraddizione interna al regime, fu un giurista e uomo politico fascista ma di particolare indipendenza, Carlo Costamagna. La legislazione italiana era stata “per il passato assai incerta in merito al fenomeno del meticcio,” dal codice civile eritreo mai andato in vigore, alla legge organica per l’Eritrea e la Somalia del

l’educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)”, in *Quaderni storici*, vol. 109, 2002, pp. 21-53; cfr. anche O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 3-18.

²⁵⁰ Legge 1019 del 1° giugno 1936.

²⁵¹ O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 63-80. Si veda anche R. Iyob, “Madamismo and Beyond. The construction of Eritrean Women”, in R. Ben Ghiat, M. Fuller (a cura di), *Italian Colonialism*, Palgrave Macmillan, New York, 2005, pp. 217-238.

²⁵² A. Mazzacane, “Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei”, in *Studi storici*, n.1, 2011, pag. 115.

²⁵³ Legge 13 maggio 1940 n. 822.

1933, che ammettevano a certe condizioni i meticci alla cittadinanza. Per Costamagna:

la nostra politica legislativa risentiva l'influsso dell'indirizzo della legislazione coloniale francese che, dopo la grande guerra, era stato accentuato in senso favorevole al meticciato, in vista di una politica di assimilazione (leggi 16 novembre 1914, per l'Indocina, 5 novembre 1928 e 4 novembre 1930). Soltanto dopo l'acquisto dell'Etiopia e la fondazione di un impero coloniale degno di questo nome si affrontò dal legislatore italiano con diverso criterio il problema della purezza e del prestigio della razza metropolitana²⁵⁴.

La rottura tra gli orientamenti del 1933 e quelli del 1936-37 non è stata sempre colta dalla storiografia²⁵⁵. In realtà, nel campo del razzismo il fascismo ostentava una continuità che non c'era. Anzi, questo è forse uno degli aspetti più interessanti del regime: il suo aspetto non monolitico, il non essere sempre uguale a se stesso. Tra la politica indigena dell'inizio degli anni Trenta e quella della seconda metà del decennio vi è una frattura netta, aldilà del coro assordante e monocorde di politici e giuristi che sosteneva una continuità del fascismo nelle politiche coloniali e nel razzismo. Nella storia del diritto coloniale razzista, a ben ve-

²⁵⁴ C. Costamagna, voce "Razza," pag. 28.

²⁵⁵ Pietro Costa, nell'analisi di come il dispositivo razzista penetri nel concetto di cittadinanza, vede una linea di continuità tra la legislazione del '33 e quella imperiale successiva al '36: cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pag. 289. Al contrario, dalle ricerche di Barrera emerge chiaramente la coscienza della svolta del 1935-36 nelle interviste alle donne eritree che hanno vissuto quel periodo: G. Barrera, "The Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea. The Liberal and Early Fascist Period (1897-1934)", in P. Palumbo (a cura di), *A Place in the Sun. Africa in Italian Colonial Culture from Post-Unification to the Present*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2003, pp. 81-115. Cfr. anche G. Gabrielli, "Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 33/34, 2004-2005, vol. 1, pp. 343-358, in particolare pp. 354-358; R. Pankhurst, "Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-1941)", in *Studi piacentini*, n. 3, 1988, pp. 175-195, in particolare pp. 175-176.

dere, la svolta non si ebbe nel 1922, ma piuttosto nel 1935. Eppure la continuità fu il *Leitmotiv* della retorica fascista in materia di razzismo coloniale. Anche nella cultura giuridica il fascismo non fu un blocco omogeneo, proponendo una sintesi mutevole tra “vischiosità tradizionalistiche” e spinte modernizzanti e palingenetiche²⁵⁶. La metà degli anni Trenta rappresenta il momento in cui più prendono quota queste seconde tendenze, anche dal punto di vista giuridico.

A questo punto il razzismo iniziò ad ispirarsi via via in maniera sempre più chiara ad un paradigma nuovo: non più all'evoluzionismo ottocentesco, all'idea degli africani come fanciulli nella scala della vita, di fronte a cui sta paternalisticamente la missione civilizzatrice dei bianchi, ma ad un sempre più netto determinismo, per il quale i neri erano biologicamente ed eternamente inferiori²⁵⁷. Del resto, se in patria il razzismo antisemita si colorava di venature spiritualistiche, per il razzismo coloniale non sembrava che esservi un rozzo discorso biologico²⁵⁸. Non che una certa gerarchizzazione razziale in colonia non vi fosse già dal periodo liberale²⁵⁹; ma bisogna cogliere la cesura che è nella cultura giuridica e nella legislazione a partire dal 1935, come un passaggio ad un nuovo paradigma di razzismo, ostile alla promiscuità ed esplicitamente rinunciatario rispetto ad ogni velleità di civilizzazione giuridica. Ora gli indigeni non sono “fanciulli” o minorati che la tutela dei civili bianchi può far ascendere, evolvere, o “trasformare,” secondo l'espressione di Bovio, ma sono popolazioni appartenenti a razze biologicamente inferiori e che tali rimarranno. Il diritto, allora, non è più una ricchezza da estendere, magari imponendola, ma è semplicemente uno strumento di dominio. Se il discorso coloniale si era a lungo crogiolato nell'idea di una differenziazione dei diritti *pro-tempore*, in attesa che i

²⁵⁶ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pag. 218.

²⁵⁷ Cfr. F. Germinario, *Fascismo e antisemitismo: progetto razziale e ideologia totalitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

²⁵⁸ Cfr. R. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, la Nuova Italia, Firenze, 1999, pag. 241 e ss.

²⁵⁹ Cfr. G. Barrera, “The Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea. The Liberal and Early Fascist Period (1897-1934)”, in *A place in the Sun* cit., pp. 81-115.

selvaggi si evolvessero alle forme giuridiche e sociali europee²⁶⁰, alla metà degli anni Trenta l'imperialismo fascista, con il suo portato di un razzismo nuovo, affermò che tale progresso era impossibile. Il diritto fascista si strutturava anche a partire da un rapporto con aree disciplinari distanti, come quella biologico-scientifica, in un generale riassetto dell'enciclopedia dei saperi; per questo sulle nuove concezioni giuridiche coloniali pesava l'impostazione di scienze tradizionalmente ritenute distanti, come biologia e antropologia²⁶¹. L'antropologo Lidio Cipriani, che fu collaboratore dell'Ufficio Razza del Ministero dell'Interno, nel 1938 rispondeva un "no reciso" alla domanda se i popoli indigeni africani fossero suscettibili di progresso²⁶². Anche gli studi umanistici furono coinvolti in tale temperie culturale. Lo storico Raffaele Ciasca, ad esempio, si produceva in similitudini botaniche per illustrare la politica coloniale fascista contro i meticci: si doveva apprendere dall'esperienza di altri paesi colonizzatori "quanto il meticciume abbia intralciato l'opera di profonda penetrazione della metropoli nella colonia e come i frutti derivati dall'innesto della civiltà sulla barbarie sia spesso cenere e toscò"²⁶³.

Questo è, a mio avviso, il cambiamento sostanziale rispetto al razzismo liberale: l'impossibilità dell'evoluzione, la tendenza al determinismo, accompagnata all'ostilità verso la promiscuità. Più in generale, si può cogliere il

²⁶⁰ Secondo Sòrgoni, all'inizio del Novecento "alcuni esponenti del mondo giuridico sono concordi nel ritenere i caratteri "meno civili" delle società colonizzate di origine ambientale, e quindi suscettibili di miglioramento. Essi progredirebbero però con una lentezza tale da far rimandare ad un futuro indefinito l'eventuale diritto di cittadinanza dei sudditi coloniali"; B. Sòrgoni, *Parole e corpi* cit., pag. 252.

²⁶¹ Si vedano le riflessioni contenute in A. Mazzacane, "La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta", in A. Mazzacane (a cura di), *Diritto Economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Nomos, Baden, 2002, pp. 1-19, in particolare pp. 5-6.

²⁶² Cit. in F. Cassata, "*La difesa della razza*": politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Einaudi, Torino, 2008, pag. 231.

²⁶³ R. Ciasca, *Storia coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'Impero*, Hoepli, Milano, 1938, 707. "Tòsco" è espressione arcaica che sta per "veleno"; si tratta di una citazione dal poeta Giosuè Carducci: "non crescono arbusti a quell'aure, o dan frutti di cenere e tòsco" (*Per la morte di Napoleone Eugenio* del 1877). Lo storico Ciasca fu in età postfascista senatore per la Democrazia Cristiana e presidente dell'Istituto italiano per la storia moderna e contemporanea.

passaggio da una filosofia della storia basata sul mito del progresso a una concezione basata sull'idea di storia come risultato della lotta tra civiltà o razze e sull'ossessione per la decadenza e la degenerazione²⁶⁴. Un razzismo nuovo legittimava il discorso giuridico sull'imperialismo, con conseguenze enormi – come si vedrà – dal punto di vista giuridico-politico.

Totalitarismo e colonialismo.

L'affermazione imperialistica della supremazia razziale italiana in Africa divenne la formazione discorsiva usata per sostenere una vera rivoluzione fascista del diritto e della dogmatica. Questa, tra fine anni Trenta e anni Quaranta, era prospettata da molti giuristi, difficilmente riconducibili alla sola corrente del cosiddetto “fascismo di sinistra”²⁶⁵, quello che traeva origine dal sindacalismo fascista e teorizzava una nuova rivolta antiborghese²⁶⁶. Si trattava di una rivoluzione del diritto in senso sostanzialista, anti-formalista e anti-idealista, che avrebbe dovuto portare il sistema giuridico italiano ad assomigliare di più allo *Staatsrecht* nazionalsocialista, con il suo *Führerprinzip* per cui le parole del duce sarebbero valse come vera fonte e criterio interpretativo delle altre fonti. Un tale “nuovo diritto”, infatti, sarebbe nato dai nuovi “giuristi dell'impero,” che Costamagna riteneva necessario le università italiane iniziassero a forgiare. Qui si coglie un nesso

²⁶⁴ Si veda, ad esempio, l'influenza in questo periodo di Oswald Spengler, in particolare del suo *Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*, München, Becks, 1922. Le prime opere di Spengler furono tradotte in Italia su iniziativa di Benito Mussolini: M. Thöndl, “Der 'neue Cäsar' und sein Prophet. Die wechselseitige Rezeption von Benito Mussolini und Oswald Spengler”, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, n. 85, 2005. Sul tema della degenerazione nella cultura scientifica italiana si veda C. Pogliano, *L'ossessione della razza: antropologia e genetica nel 20° secolo*, Ed. della Normale, Pisa, 2005. Sul razzismo come narrazione della storia della guerra tra le razze, si veda M. Foucault, “*Bisogna difendere la società*”, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 61-77.

²⁶⁵ Cfr. G. Parlato, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, il Mulino, Bologna, 2000.

²⁶⁶ La polemica antiborghese fu la punta di diamante della “rivoluzione culturale fascista” della fine degli anni Trenta, comportando “un dispiegamento di mezzi propagandistici senza precedenti”, cfr. R. De Felice, *Mussolini. Il duce*, II, *Lo Stato totalitario 1936-1940*, Einaudi, Torino, 1981, pag. 100.

fondamentale tra razzismo giuridico e colonialismo nella versione imperiale fascista. Il diritto dell'impero, secondo il giurista romano, "intrinsicamente" nelle mani di quelli che chiama ironicamente "legisti," per significare che si trattava di giuristi rimasti legati alle vecchie dogmatiche formaliste, incapaci di cogliere l'intima dinamica della sostanza fascista del "nuovo diritto." Essi hanno ostentato la più assoluta "indifferenza per i fini," e ora non riescono a servire la rivoluzione fascista. Scrive Costamagna:

Essi la Rivoluzione non l'hanno sentita: essi servono, per la maggior parte, come dei mercenari, non come dei volontari. Servono colla medesima anima gretta e arida che si erano formati al culto dei diritti dell'uomo, nel clima utilitario e materialista [...]. La scossa vitale, la catarsi spirituale della nuova rivoluzione essi l'hanno rifiutata, oppure da essa sono stati rifiutati. Soltanto del virtuosismo di cattiva lega; non uno slancio di passione, non un lampo di fede. E per ciò il diritto, che è la espressione superiore dello spirito creatore, nell'ordine politico, intrinsicamente nelle loro mani²⁶⁷.

In modo consonante, di "nuovo diritto" aveva parlato Pietro De Francisci, eminente studioso di diritto romano, particolarmente del diritto pubblico, papirologo, Ministro di grazia e giustizia fascista tra il 1932 e il 1935²⁶⁸. Inaugurando nel 1932 il primo Congresso giuridico italiano, propugnava la necessità di una "nuova dogmatica" che rappresentasse "un insieme di principi posti al servizio di un interesse pratico, ed aventi un valore strumentale rispetto ad un dato ordinamento giuridico"²⁶⁹. In questa direzione, le norme costituiscono solo "il termine di un processo che sta al di là della norma," cioè nell'organizzazione politica. E la dogmatica deve fondarsi non su presunti principi universali, affermatasi con le dottrine liberaldemocratiche, ma su principi particolari, concreti, cioè quelli affer-

²⁶⁷ C. Costamagna, "I giuristi dell'Impero" in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. IV, 1939, pag. 243. Si veda anche Idem, "Sempre su la dogmatica", *ivi*, pag. 251, interessante per i cenni al diritto nazionalsocialista che ha rotto con lo Stato di diritto.

²⁶⁸ Cfr. C. Lanza, "De Francisci, Pietro", in *DBI*, vol. 36, 1988.

²⁶⁹ P. De Francisci, "Ai giuristi italiani. Discorso inaugurale del I° Congresso giuridico italiano", in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. X, 1932, pag. 681.

mati dal fascismo²⁷⁰. De Francisci, tornato studioso, negli anni del razzismo di Stato (dal 1936 in poi per considerare il razzismo coloniale), lavorava – a ben vedere in modo assai coerente con i suoi studi e con l'impostazione teorica appena esposta – a una conciliazione del diritto romano, tradizionalmente considerato diritto a vocazione universalistica, con le nuove norme razziste all'ordine del giorno del regime²⁷¹.

Non può non osservarsi come nella teorizzazione dell'osmosi tra diritto e politica – e nella conseguente perdita di autonomia della costruzione formale del diritto – una certa influenza abbia avuto il pensiero di Carl Schmitt, che proprio la rivista diretta da Costamagna *Lo Stato* iniziava a introdurre in Italia²⁷². È in realtà la temperie culturale di tutto un periodo, quello del fascismo degli anni Trenta e Quaranta, che preme per una rivolta contro le forme giuridiche tradizionali formatesi in età liberale e nutrite di formalismo. A quest'ultima corrente mancava “la coscienza dell'elemento volontaristico”, che si fonda su giudizi di valore e non su procedimenti formali:

È infatti illusione dei dogmatici puri che le operazioni mediante le quali dalle norme si desumono i concetti, i principî generali, le regole destinate a risolvere un caso concreto siano semplici procedimenti di logica formale²⁷³.

La storiografia giuridica italiana sul fascismo si è spesso pronunciata contro il formalismo inteso come obbedienza supina alla legge fascista da parte dei magistrati italiani²⁷⁴; al contrario, un'analisi attenta mostra come la rivoluzione

²⁷⁰ *Ivi*, pp. 678-679.

²⁷¹ La vicenda è ricostruita in O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 111-134.

²⁷² Cfr. W. Schieder, “Carl Schmitt und Italien,” in *Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*, n. 37, 1989, pp. 1-21.

²⁷³ P. De Francisci, “Ai giuristi italiani”, pag. 678. Si veda anche Idem, “La missione del giurista”, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. XVI riunione, Perugia, 30 Ottobre-5 novembre 1927*, Sips, Pavia, 1928.

²⁷⁴ Si vedano esemplificativamente P. Grossi, “Pagina introduttiva”, *Quaderni fiorentini per la*

fascista del diritto, quella imperialista e razzista e che mirava a introdurre una sorta di *Führerprinzip* in Italia, fosse tutta sostanzialmente anti-formalista²⁷⁵. Potremmo definirlo, in breve, “diritto totalitario.” Un diritto totalitario che trovava legittimazione, nel pensiero di Costamagna, dalla nuova realtà imperiale. “Un partito che governa totalitariamente una nazione è un fatto nuovo nella storia,” aveva affermato Mussolini, e Stefano M. Cutelli, giurista assai meno influente di quelli finora citati, ma che dopo la svolta antisemita del 1938 ebbe notevole visibilità, affermava che tali parole dovevano “svegliare una buona volontà tutti coloro che dormono ancora pigramente sulla vecchia dogmatica del diritto”²⁷⁶.

I riferimenti a un diritto totalitario anti-formalista sul finire degli anni Trenta non si contano; qui si è citato Cutelli, colui che più di tutti legava diritto totalitario, rivolta anti-formalista e razzismo, proprio a partire dalle norme di razzismo coloniale, analizzate fin dall'inizio dalla sua rivista *Il diritto razzista*²⁷⁷. Ma fu Costamagna ad individuare il nesso tra colonialismo imperialista e “nuovo diritto” fascista. Dopo la conquista dell'impero c'era bisogno di un'intima adesione del ceto dei giuristi a un nuovo progetto, a una nuova idea di diritto, basata su diversi principi generali dell'ordinamento.

In questo senso, secondo la chiave interpretativa che vorrei qui proporre, il nuovo razzismo coloniale e le successive leggi antisemite, ad esso in qualche modo collegate, divennero nell'esperienza giuridica italiana la premessa e la

storia del pensiero giuridico moderno, n. 28, 1999, 1-5; Idem, “Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali del 1938)”, in *Quaderni fiorentini*, n. 27, 1998, pp. 1-9; infine, Idem, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001.

²⁷⁵ Riflessioni in questa seconda direzione sono contenute in O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 234-239 e in F. Treggiari, “Questione di Stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli”, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2008.

²⁷⁶ S.M. Cutelli, “Rassegna della legislazione”, in *Il diritto razzista*, n. 1, 1939, pag. 73.

²⁷⁷ Cfr. G. Scarpari, “Una rivista dimenticata: 'Il diritto razzista' ”, in *Il Ponte*, n. 1, 2004, pp. 112-145; O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 234-239.

spinta per una totalitarizzazione del regime²⁷⁸.

L'effetto della stretta totalitaria fu l'avvicinamento del regime al nazionalsocialismo e le leggi contro gli ebrei ne rappresentarono l'apice²⁷⁹. Il duce e alcuni esponenti dell'ala estrema del fascismo erano attratti dal fatto che la “scientificità” delle teorie razziste dava al nazionalsocialismo tedesco una coerenza che sembrava mancare al fascismo italiano²⁸⁰. Inoltre, all'incirca a partire dal 1935, Hitler, che fino a quel momento il duce mostrava di considerare solo un suo imitatore, iniziò a rappresentare per Mussolini l'esempio di un totalitarismo compiuto, avendo concentrato nelle sue mani tutti i poteri e lasciato alle forze tradizionali uno spazio limitatissimo e condizionato; cosa che, appunto, non era riuscita in Italia, dove Corona, esercito e Chiesa cattolica segnavano un limite al regime²⁸¹.

Tradizionalmente si ritengono elementi disistintivi del totalitarismo una ideologia che abbia la pretesa di spiegare e comprendere l'interezza dei fenomeni sociali; la mobilitazione permanente delle masse; la politicizzazione integrale dei rapporti sociali e uno stretto controllo repressivo, con una monopolizzazione totale del potere politico²⁸². Spesso, confrontandosi con questo modello, gli storici hanno visto il fascismo difettare via via di coerenza ideologica, di inadeguatezza nel tentativo di mobilitare e soprattutto occupare completamente lo spazio politico. Già il noto saggio sulle origini dei totalitarismi di Hannah Arendt del 1951²⁸³ non considerava il fascismo un regime totalitario (a differenza di

²⁷⁸ L'importanza dell'esperimento del nuovo razzismo coloniale per la successiva svolta antisemita è sottolineato, tra gli altri, in N. MacMaster, *Racism in Europe, 1870-2000*, Palgrave, Houndmills, 2001.

²⁷⁹ A. De Bernardi, *Una dittatura moderna. Il fascismo come problema storico*, Bruno Mondadori, Milano, 2001, pag. 270.

²⁸⁰ P. Milza, S. Berstein, *Le Fascisme italien*, Seuil, Paris, 1980, pag. 218 e ss.

²⁸¹ Sull'interpretazione del fascismo come totalitarismo imperfetto, si veda A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1995.

²⁸² J.J. Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, *The Handbook of Political Science*, a cura di F.I. Freenstein e N.W. Polsby, Wesley Publishing Company, Reading, 1975.

²⁸³ H. Arendt, *The origins of totalitarianism*, Schocken Books, New York, 1951.

stalinismo e nazionalsocialismo); e via via il regime italiano è stato presentato come un totalitarismo incompiuto o zoppo.

Si è proposta di recente una revisione di questa tesi, laddove si è sottolineato come tutti gli esperimenti totalitari siano incompleti o imperfetti se messi a confronto con un modello teorico di totalitarismo perfetto (che sarebbe quello del romanzo *1984* di George Orwell). Per il regime fascista si può opportunamente usare la categoria di totalitarismo, se si prende in considerazione un “metodo totalitario” di governo, aldilà dei suoi esiti problematici. La categoria di totalitarismo va cioè compresa a partire dalle *dinamiche politiche* messe in moto, più che dai risultati ottenuti che possono essere parziali²⁸⁴.

Ciò si può ben constatare nella vicenda che qui si analizza: a partire dal nuovo razzismo imperialista e antisemita *si prospetta* una svolta in senso totalitario del sistema giuridico, con una netta presa di distanza dai principi giuridici tradizionalmente affermati e dalle vecchie sistematiche, aldilà dell'effettiva riuscita di un tale progetto. Nella cultura giuridica si mettono in moto, appunto, delle *dinamiche totalitarie*.

Un primo aspetto di ciò si ha nel fenomeno della biologizzazione del giuridico, e quindi in una sua perdita di autonomia di questo rispetto alle scienze positive. La biologizzazione del giuridico corrispondeva all'occupazione di uno spazio istituzionale e culturale da parte di una politica che si voleva sempre più ispirata dai criteri delle scienze positive. È un argomento su cui mi soffermerò in modo specifico nelle conclusioni.

In secondo luogo, a partire dall'esigenza di interpretare le leggi razziste nel loro spirito e oltre le forme, orientamenti dottrinali facevano prevalere come fonte del diritto la volontà del capo, così come espressa dai semplici discorsi del duce. Ciò era in linea con il *Führerprinzip* già teorizzato in Germania; in effetti, di recente la politologia ha rivalutato la figura del leader carismatico e della sua volontà come fulcro dei regimi totalitari²⁸⁵.

²⁸⁴ E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma 2008, pp. 308-309; H. Maier (a cura di), *Totalitarianism and political religions. Concepts for the comparison of dictatorship*, Routledge, London and New York, 2005.

²⁸⁵ M. Halberstam, *Totalitarianism and the Modern Conception of Politics*, Yale University Press,

Certo, l'antisemitismo e le leggi contro gli ebrei ebbero una propria specificità e una peculiare espressione giuridica rispetto al razzismo coloniale qui in esame. Con la conquista dell'Etiopia l'Italia era divenuta ufficialmente un impero e uno Stato razzista, ma non era affatto scontato che si passasse dalla discriminazione degli indigeni africani a quella degli ebrei, anche perché diversi erano i problemi che si ponevano rispetto agli uni e agli altri.

Gli ebrei, infatti, erano inseriti nel tessuto sociale, economico e culturale italiano; l'integrazione era forte anche a livello politico, essendo molti ebrei fascisti. Al contrario, gli indigeni delle colonie africane vivevano da sempre in una condizione subordinata e differenziata rispetto a quella degli italiani (si pensi solo all'assenza di qualsiasi forma di rappresentanza dei sudditi). Si può tradurre tutto ciò in termini giuridici dicendo che gli indigeni africani erano sudditi (per la Libia fu costituita una "cittadinanza libica", poco differenziata in realtà rispetto alla sudditanza), gli ebrei erano, invece, cittadini italiani. Ciò rappresentava un problema in più per l'azione razzista del fascismo. C'era per le leggi antisemite il problema dell'accettazione da parte dell'opinione pubblica. A giustificarle nacquero teorie filosofiche, asserzioni 'scientifiche', teorie geopolitiche, storiche, economiche e infine giuridiche. Nella cultura umanistica le tesi "spiritualistiche" erano funzionali a far accettare il razzismo in un campo della cultura non pronò al determinismo biologico, lasciando però fuori contestazione i requisiti biologici di applicazione delle leggi antiebraiche²⁸⁶. Per il razzismo coloniale, al contrario, pochi mettevano in discussione un rozzo e deterministico discorso biologico.

La storiografia, pur con alcune differenziazioni, concorda sull'idea che le leggi razziste coloniali e antiebraiche rappresentavano insieme il segno di un'accelerazione totalitaria, la fase che Paxton chiama "della radicalizzazione o

New Haven, 2004.

²⁸⁶ Cfr. G. Scipioni Rossi, *Il razzista totalitario. Evola e la leggenda dell'antisemitismo spirituale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007; O. De Napoli, "El problema filosófico del racismo fascista desde la perspectiva de la cultura jurídica", in *Fronesis*, n. 3, 2008, pp. 119-147. Per alcune tesi di giuristi fautori del razzismo coloniale, si vedano I. Pavan, "La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)", in *Ventesimo Secolo*, n. 17, 2008, pp. 45-78.

dell'entropia²⁸⁷. Mussolini e le élites fasciste concepirono razzismo coloniale imperialista e antisemitismo in un'unica visione, volta all'accelerazione del processo totalitario. Per affermare tale visione “continuista” talvolta operarono alcune forzature propagandistiche, proponendo una visione della storia del fascismo priva di momenti di frattura sul tema della razza.

Nel nesso tra imperialismo, “nuovo razzismo” e totalitarismo risiede una questione storiografica di particolare importanza. A me sembra che qui vi sia un punto tanto nodale per l'interpretazione della storia del diritto italiana a cavallo tra i due decenni, quanto trascurato dalla storiografia internazionale sul colonialismo. Infatti, anche in sede di teorizzazione e di comparazione tra le molteplici esperienze coloniali²⁸⁸, non si è riconosciuta o sottolineata una specificità della vicenda italiana, quella di aver costruito un impero proprio mentre più si azionavano le dinamiche totalitarie in patria.

Si consideri, infatti, che tra i paesi europei imperialisti (anche se sul velleitarismo dell'imperialismo italiano molto si è scritto) l'Italia fu l'unico paese totalitario; o meglio, che tra i paesi totalitari, l'Italia fu l'unico paese a costruire un impero d'oltremare²⁸⁹, giacché la Germania aveva già perso le sue colonie dalla conclusione della Grande Guerra²⁹⁰.

²⁸⁷ R. O. Paxton, “The Five Stages of Fascism”, in *The Journal of Modern History*, vol. 70, n. 1, 1998, pp. 20- 21.

²⁸⁸ Cfr. ad esempio, C. Young, *The African Colonial State in Comparative Perspective*, Yale University Press, New Haven, 1994; J. Osterhammel, *Colonialism* cit.; P. Gillen, D. Ghosh, *Colonialism and Modernity*, UNSW Press, Sidney, 2007.

²⁸⁹ Un discorso simile lo si ritrova per l'impero giapponese in L. Young, *Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles London, 1998.

²⁹⁰ Ciò è valido a meno che non si sviluppi un nesso tra l'espansionismo nazista in Europa e le politiche coloniali degli imperi europei; si veda, ad esempio, M. Mazower, *Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe*, Allen Lane, London, 2008, in particolare pp. 576-597. Si sottolineano invece le differenze tra politiche di sterminio coloniali e naziste in R. Gerwart, S. Malinowski, “Der Holocaust als 'koloniar Genozid'? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg”, in *Geschichte und Gesellschaft*, n. 33, 2007, pp. 439-466. Una netta contrapposizione tra ordinamento giuridico della terra, “tellurico”, e spazio giuridico degli imperi dei mari – attraverso il riferimento alla lotta tra Behemoth e Leviathan – in C. Schmitt, *Der*

Quali dinamiche mise in moto il discorso giuridico totalitario in colonia? Bisogna certo evitare un atteggiamento determinista che deduca dal discorso razzista e totalitario l'esistenza di un "colonialismo totalitario". Scarti vi furono, come sempre, tra discorsi pubblici, rappresentazioni e prassi giuridico-amministrativa. La storiografia ha appena iniziato a gettar luce sul fenomeno del potere amministrativo; emerge da un lato la volontà di creare un nuovo ceto di giovani funzionari "veri fascisti" scelti tra gli ex-combattenti, dall'altro il perpetuarsi di situazioni di incongruenza della catena di comando, raddoppiamenti di competenze, abusi di potere²⁹¹. D'altra parte, il discorso totalitario e razzista, nonostante queste discrepanze, ebbe degli effetti sull'amministrazione e nell'ambito giudiziario, a partire dalla diversa coscienza di ceto di funzionari e giuristi. Rimane la domanda su che tipi di dinamiche siano state innescate nella vita in colonia e, in sede comparativa, quali differenze si verificarono rispetto alle funzioni giuridico-amministrative di paesi non totalitari esercitate in colonia.

Dall'età liberale al fascismo: alcune considerazioni.

Alcune annotazioni in margine all'analisi che si è proposta sulla storia del colonialismo italiano. Anzitutto un'osservazione sulla cultura dei giuristi. Essi non appaiono affatto un ceto di tecnici estranei alle opzioni politiche in campo; emergono in modo chiarissimo personalità che legano non solo l'impegno professionale a quello parlamentare, ma anche la teorizzazione giuridica a quella politica (si pensi che proprio sul problema del razzismo coloniale ciò è vero per giuristi lontani nel tempo come Mancini e Costamagna)²⁹². Aldilà di *Nomos der Erde: im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Greven, Köln, 1950; cfr. F. Ruschi, "Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 33-34, 2004-2005, pp. 379-462.

²⁹¹ C. Giorgi, *L'Africa come carriera* cit., pp. 175-182. Di "totalitarismo coloniale imperfetto" si parla in N. Labanca, "L'impero del fascismo. Lo stato degli studi", in R. Bottoni (a cura di), *L'impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941)*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 35-61.

²⁹² È davvero significativo il fatto che Costamagna, alla ricerca di precursori italiani del razzismo fascista citi proprio Mancini: cfr. C. Costamagna, "Razza e nazionalità", in *Lo Stato. Rivista di*

rappresentazioni stereotipate che i giuristi fanno del loro ruolo fin dall'Ottocento o anche prima, la dottrina non è neutra, e anzi – nelle forme che si sono viste –, spinge per una politica coloniale e per un'impostazione razzista.

Bisogna anche sottolineare che tali forme rimangono a loro modo forme giuridiche: la metafora giusprivatistica della tutela degli incapaci di Mancini, l'affermazione della nazione come unico soggetto riconosciuto nel diritto internazionale, l'accento messo sulla costruzione dello Stato da Bovio, l'idea differenzialista proposta tra gli altri dalla Scuola positiva del diritto penale, la visione secondo la quale con il fascismo sono cambiati i principi generali del diritto in Costamagna e altri: sono tutte formazioni discorsive che rientrano – e in questo i giuristi ottemperano alla missione da loro professata – nel campo del giuridico.

In secondo luogo, si nota come lungo tutta l'età liberale il pensiero giuridico italiano sia ben inserito nel contesto internazionale, usando temi e argomenti allora diffusi in tutti i paesi europei, e questo nonostante il colonialismo italiano sia molto tardivo rispetto agli altri (d'altra parte Italia e Germania sono *lastcomers* nel processo di costruzione dello Stato).

Infine, l'Italia è estremamente interessante come *case-study*, proprio perché in età fascista vi si può cogliere il legame, costruito nel dibattito giuridico, tra diritto coloniale razzista e totalitarismo, nesso che non si può cogliere altrove. Di recente si è affermato che lo Stato coloniale tendenzialmente non è l'apparato “schiacciasassi” teorizzato da Crawford Young²⁹³, ma piuttosto una macchina amministrativa che preferisce dove possibile venire a patti con l'esistente; in quest'ottica le stragi di sudditi rappresentano l'eccezione e non la norma. Credo ci si debba chiedere se uno schema del genere funzioni se il paese colonizzatore in

scienze politiche e giuridiche, vol. IV, 1939, pp. 248-249.

²⁹³ Cfr. C. Young, *The African Colonial State*. Contro le tesi di C.J., si veda sinteticamente B.J. Berman, “The Peril of Bula Matari: Constraint and Power in the Colonial State”, in *Canadian Journal of African Studies*, n. 3, 1997, pp. 556-570; una diversa prospettiva sullo Stato coloniale è anche in J. Osterhammel, *Colonialism* cit., pp. 49-68. Per l'Italia si vedano le riflessioni di Costa, “Il fardello della civilizzazione” cit., pag. 171, dove si riflette sull'unidirezionalità del comando giuridico tra centro e periferia.

esame stia attuando in patria una svolta totalitaria e si concepisca – e nel caso dell'Italia dal 1935 realmente sia – in quello stato di mobilitazione permanente che si definisce guerra. Non è superfluo qui sottolineare come il fulcro della religiosità fascista, specie dopo la metà del decennio, fu il tentativo di inculcare nel popolo italiano l'idea di essere cittadini-soldato²⁹⁴.

Su come una siffatta dottrina sia riuscita a influenzare e cambiare la dinamica della pubblica amministrazione nelle colonie, così come la dinamica della giurisprudenza coloniale, gli storici hanno appena iniziato a gettar luce²⁹⁵. In sintesi, quella del colonialismo totalitario è una pista che va battuta.

Si deve evidenziare la cesura che si verifica nel corso degli anni Trenta. In questo periodo, infatti, non solo il regime si radicalizza, ma anche il razzismo cambia. In effetti, più che del sorgere in questo periodo di un razzismo fascista, bisogna parlare di un cambio di paradigma di esso. Questa svolta si può riassumere brevemente nell'affermazione dell'impossibilità di evoluzione razziale dei neri, nell'avversione al meticcio, inteso come forma di degradazione razziale, in una ideologia più propriamente totalitaria che rimarca l'esigenza di supremazia bianca e rifugge dai temi del paternalismo. Se il razzismo ottocentesco affermava che la razza africana è zero storia, quello totalitario afferma che essa è zero futuro. È una differenza che va colta. Non è solo il problema di graduare l'intensità del disprezzo per l'Altro, ma piuttosto quello di cogliere la diversità delle forme che può assumere.

²⁹⁴ Cfr. E. Gentile, "Fascism as Political Religion", in *Journal of Contemporary History*, n. 25, 1990, pp. 229-251.

²⁹⁵ Su come il diritto inizi a interferire nella sfera della vita privata e nei sentimenti, si veda G. Barrera, "Sex, citizenship and the State: The Construction of the Public and Private Spheres in Colonial Eritrea," in P. Wilson (a cura di), *Gender, Family and Sexuality: The Private Sphere in Italy 1860-1945*, Palgrave, New York, 2004, pp. 157-172. Su alcuni interessanti aspetti comparativi delle prime norme razziste in colonia fatte dal regime fascista, si veda R. Yjob, "Madamismo and Beyond. The construction of Eritrean Women", in R. Ben-Ghiat and M. Fuller (a cura di), *Italian Colonialism* cit., pag. 237.

Cap. IV

Il madamato tra norma e strutture sociali

Introduzione.

Come hanno scritto Man e Roberts, “le leggi, gli atti processuali, le persone preposte al funzionamento della giustizia, possono essere efficaci strumenti per catturare e comprendere le strutture del colonialismo e i processi sociali attivati”²⁹⁶. Seguendo questa linea, le fonti di carattere giuridico del colonialismo italiano, dunque, possono essere utilizzate non solo per una storia interna alle dottrine giuridiche o delle prassi degli operatori, ma anche ai fini della comprensione della società coloniale.

Gli storici italiani hanno prodotto una viva discussione, a partire dalla fine degli anni '80, sul valore e le modalità di utilizzazione di fonti giuridiche nelle

²⁹⁶ K. Man, R. Roberts (a cura di), *Law in Colonial Africa*, James Currey, London, 1991, pag. 319.

ricostruzioni di storia sociale. Nel processo, si è sottolineato, parlano e agiscono i “senza parola” della storia, le classi subalterne, coloro che non producono cultura scritta²⁹⁷. Già dal 1980, uno saggio di Victor Bailey metteva in guardia da approcci positivistici alle fonti criminali, che possono rivelarsi largamente inattendibili, registrando più che altro “i comportamenti dei ceti proprietari verso la devianza”²⁹⁸. Ne consegue un'esigenza di decostruire le fonti e sottoporle ad analisi critica, per evitare di incorrere in un “pregiudizio realistico che ipotizza la corrispondenza tra traccia giudiziaria e comportamento”²⁹⁹. Si è sottolineato, d'altra parte, che le fonti giudiziarie (o “criminali”, per situarci all'ambito penale) siano fonti con valenza multipla, complementari con altre fonti, “forse più versatili di altre e passibili di un uso relazionale più ricco”, una polivalenza che costituisce per sé un nesso da valorizzare tra storia sociale e storia criminale³⁰⁰. È opportuno, quindi, “valersi del diritto”³⁰¹, anche per indagare le pratiche sociali, innervate dall' “onnipresenza delle relazioni di potere”³⁰², che anche attraverso il giuridico si esprime.

In questo capitolo si porrà un focus particolare sul reato di *madamismo* e sulle relazioni di madamato presenti nelle colonie italiane del Corno d'Africa. Si tratta di un tema in cui le fonti processuali si integrano necessariamente ad altre fonti – politiche, editoriali, militari – e pongono problemi di notevole momento all'analisi storica. Infatti, il reato di *madamismo* si situa in un momento di cambio

²⁹⁷ Si veda, esemplare in questo senso, E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981.

²⁹⁸ V. Bailey, “Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979”, in *Quaderni storici*, n. 44, 1980, pag. 597.

²⁹⁹ E. Grendi, “Premessa”, in *Quaderni storici*, n. 66, 1987, pag. 696. Grendi invitava anche a non usare tali fonti solo per porre il focus sul caso sensazionale, senza connessioni a problemi più vasti di storia criminale, quello che definì il “trattamento episodico esclamativo”: *ivi*, pag. 695.

³⁰⁰ M. Sbriccoli, “Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale”, in *Studi storici*, n. 2, 1988, pag. 492.

³⁰¹ M. Sbriccoli, “Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca”, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica : strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 130.

³⁰² *Ivi*, pag. 131.

di paradigma filosofico-politico del colonialismo italiano, quello descritto nel senso di un nuovo tipo di razzismo che respingeva la commistione e rinnegava, pur non senza contraddizioni, il paradigma evolutivo ottocentesco che avrebbe voluto l'opera colonizzatrice volta a rendere i popoli selvaggi civili e autonomi. Dopo un certo numero di saggi sia di storia sociale che culturale sul fenomeno del madamato, la mia analisi utilizzerà nella chiave esposta un tipo di fonte finora inesplorata, quello della giustizia militare.

Per cominciare questo discorso, si partirà dal contesto in cui la nuova norma, che istituiva il reato di *madamismo*, vide la luce.

Contesto politico e normativo.

Gli anni Trenta costituiscono l'arco temporale in cui si ridefinirono i ruoli di colonizzatore e colonizzato, attraverso una politica di apartheid e attraverso il controllo della sessualità. Secondo Ann Laura Stoler, in una prospettiva comparata sugli imperi, il concubinaggio come sistema di relazione intersessuale tra “cittadini” e “sudditi” funzionò fin quando l'identità e la supremazia europea erano chiare; fu invece ostacolato quando esse entrarono in crisi o si iniziò a percepirle come vulnerabili³⁰³.

Per le colonie italiane questo momento di frattura si verificò in occasione della guerra per la conquista dell'Etiopia del 1935. Questa fu una “guerra nazionale e moderna”³⁰⁴, diversa dal tipo di ‘guerra coloniale’, in cui le potenze europee impiegavano una quantità di soldati di molto inferiore a quella degli avversari. L'Etiopia era un impero, per cui, una volta conquistata, l'Italia nella retorica ufficiale divenne essa stessa un impero. Il 9 maggio Mussolini – come è noto – proclamava davanti ad una folla entusiasta che l'Italia aveva finalmente il suo impero; si celebrava, “dopo quindici secoli, la riapparizione dell'Impero sui colli fatali di Roma”³⁰⁵. La nascita dell' “Impero” italiano segnò una fase nuova

³⁰³ Cfr. A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and Intimate in Colonial Rule*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2002, pp. 60-61.

³⁰⁴ Cfr. G. Rochat, *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2008.

³⁰⁵ B. Mussolini, *Opera Omnia*, XXVII, La Fenice, Firenze, 1959.

della politica italiana in tutte le colonie, all'insegna del binomio colonialismo/totalitarismo di cui si è detto. Si apriva una fase politica caratterizzata da una esplicita intenzione razzista³⁰⁶.

La fase fu caratterizzata dal protagonismo di Mussolini, che assunse la titolarità del Ministero delle colonie nel 1935³⁰⁷, e cominciò ad entrare personalmente in alcune questioni pratiche della vita della colonia: si preoccupò, cioè, di emanare minuziose disposizioni per evitare promiscuità tra bianchi e neri in colonia, ad esempio disponendo la separazione delle file per il pagamento degli stipendi nei cantieri³⁰⁸.

A soli tre mesi dalla proclamazione dell'impero, il 5 agosto 1936 il nuovo Ministro delle colonie, Alessandro Lessona, trasmise al vicerè Rodolfo Graziani alcune direttive per l'organizzazione dell'impero, sviluppando precisi ordini di Mussolini, tutte volte a stabilire una rigida e invalicabile gerarchia razziale in colonia.

La conquista dell'impero ci impone obblighi di carattere morale e politico sui quali è necessario porre subito e con la dovuta energia la massima attenzione.

Nel settore politico abbiamo instaurato la norma della politica indigena separata da quella nazionale, ma attentamente seguita, aiutata e vigilata, al fine di poter servirsi di essa per scopi nazionali ed umanitari cui si tende e che non sono inconciliabili.

Nel settore sociale, conseguentemente, si deve mantenere, per obbedire alle direttive politiche, netta separazione di vita seppure si voglia, come si vuole, armonica e redditizia collaborazione.

La razza bianca deve imporsi per superiorità affermata non pure assiomaticamente ma praticamente.

Soltanto ci si confonde con chi ci assomiglia, da ciò la necessità di mantenere netta separazione fra le due razze bianca e nera; ciò non significa spregio e umiliazione dei

³⁰⁶ Cfr. R. Pankhurst, *Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-1941)*, in "Studi piacentini", n. 3, 1988, pp. 178-183.

³⁰⁷ Il generale Emilio De Bono, precedente ministro, fu nominato alto commissario in Eritrea-Somalia. Fu poi nominato ministro Alessandro Lessona, l'11 giugno 1936.

³⁰⁸ Cfr. G. Barrera, *Colonial Affairs: Italian men, Eritrean Women, and the Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea (1885-1941)*, Phd Dissertation, Evanston, Illinois, 2002.

neri, significa invece differenziazione tra gli uni e gli altri³⁰⁹.

Nel testo fin qui citato il Ministro configurava una politica fatta di netta separazione da una razza ritenuta inferiore, pur nella volontà di cooperare con essa per il bene della colonia. Non sarà sfuggito l'uso di termini come “armonica e redditizia collaborazione”, o “scopi umanitari”, che esprimevano concetti radicatisi sin dall'età liberale e a cui, in una cornice nettamente diversa – poiché la politica fascista doveva tener conto delle barriere poste dalla biologia e doveva separare e tener chiaro chi comanda –, pure non sembra, certo a parole, si voglia rinunciare. Poco prima, però, nella lettera si dava indicazione sotto la rubrica “Nessun potere ai ras”, di eliminare qualsiasi compartecipazione negli scopi politici dei capi indigeni, perchè “l'Italia non governa a mezzadria”³¹⁰; i capi locali, in una visione di mutamento graduale di politica, sarebbero al massimo serviti come intermediari con le popolazioni locali; e comunque il toglier loro potere non doveva compromettere l'opera di persuasione politica delle popolazioni indigene. Insomma, la nuova politica razzista, senza compromettere in teoria un'armonica collaborazione, doveva far ben intendere a tutti ove risiedesse l'unico potere e quale fosse la razza dominante. Veniva meno, almeno negli intenti, la tradizionale legittimazione dei notabili locali come interlocutori del potere coloniale.

Lessona proseguiva prescrivendo che i bianchi conducessero una “vita nettamente distinta da quella degli indigeni”, e a tal fine disponeva la separazione delle abitazioni e dei pubblici ritrovi e genericamente che si evitasse qualsiasi “familiarità tra le due razze”. Infine ci si proponeva di affrontare “con estremo rigore – secondo gli ordini del duce – la questione del “madamismo” e dello “sciarmuttismo”³¹¹.

A questo fine si impongono tre ordini di provvedimenti e cioè:

1) Imporre a tutti gli ammogliati di portare le famiglie in colonia appena le

³⁰⁹ Cfr. G. Rochat, *Il colonialismo italiano* cit., pp. 188-189.

³¹⁰ Cfr. M. Dominioni, *Lo sfascio dell'impero*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

³¹¹ “Sciarmutta” era il termine che indicava la prostituta.

condizioni di ambiente lo permettano. I capi devono dare l'esempio. Mentre prima si diceva che la colonia è per gli scapoli, in tempo fascista si dirà che la colonia è per gli ammogliati. In una seconda fase sarà anzi questo un requisito per poter andare in colonia.

2) Limitare al massimo con provvedimenti di polizia i contatti tra i nazionali e le indigene. Siano immediatamente rimpatriati coloro – specialmente se funzionari o ufficiali – che convivono o praticano coniugalmente con indigene. Qualche buon esempio sarà salutare.

3) Fino a quando le condizioni locali impongano la permanenza in AO di una grande massa di militari ed operai che necessariamente non possono recare seco la famiglia per varie difficoltà di vita, organizzare “case di tolleranza”, anche ambulanti, con donne di razza bianca, vietando assolutamente l'accesso agli indigeni³¹².

Si vede bene come la questione delle relazioni miste fosse in cima ai pensieri dei vertici politici italiani. Nell'economia del testo delle disposizioni del ministro Lessona la regolamentazione delle varie forme di tali rapporti assumeva una considerazione nettamente prevalente rispetto a tutti gli altri problemi che i contatti tra le due comunità ponevano.

A poco meno di un anno da tali direttive il governo nazionale decise di mettere in campo ben altro che provvedimenti di polizia e rimpatri (come si voleva nelle disposizioni citate) per gli italiani che intrattenessero tali “relazioni pericolose”³¹³: si decise di approvare una norma penale che puniva il cittadino con la reclusione fino a cinque anni. Di certo si pensava che la maggior pubblicità di una norma di rango legislativo avrebbe fatto il suo gioco ai fini della propaganda del nuovo comportamento prescritto nei rapporti personali con gli indigeni. Ed è proprio l'uso di una norma penale che in tale ambito differenziò il colonialismo fascista dagli altri imperi coloniali, dove pure relazioni rientranti nella categoria di “madamato” erano osteggiate, soprattutto se coinvolgevano il personale militare-amministrativo, ma attraverso disposizioni e circolari di carattere subprimario.

Quindi, sebbene come si è visto forme di razzismo anche esplicito non

³¹² G. Rochat, *Il colonialismo italiano* cit., pp. 188-191.

³¹³ La definizione è di G. Barrera: *Dangerous Liaisons. Colonial Concubinage in Eritrea (1890s-1941)*, PAS Working Papers n. 1, Northwestern University, 1996.

siano state estranee al periodo liberale e al primo periodo fascista, non si può svalutare lo shock del biennio 1935-36 per la regolamentazione delle relazioni private in colonia e per il grado stesso di penetrazione del politico nella vita quotidiana. Ciò d'altra parte, corrispondeva ad un chiara svolta in senso totalitario in atto nel diritto metropolitano³¹⁴.

La svolta imperiale fu, del resto, sempre tenuta presente nei testi ufficiali come motivazione dell'introduzione delle leggi razziali antiebraiche³¹⁵.

Contesto sociale.

Una cosa importante da sottolineare è che le nuove disposizioni contro il madamato furono concepite nella metropoli: non si trattava, come spesso era avvenuto in precedenza, di una norma prodotta dalla giurisprudenza creativa dei giudici coloniali. Rispecchiava un'esigenza avvertita più nella metropoli che nelle diverse realtà coloniali, dove per gli italiani il madamato era una consuetudine. I colonizzatori italiani erano infatti abituati a relazioni "miste" di vario tipo. Per quanto riguarda la colonia primigena, l'Eritrea, se ne trova una traccia in un testo di teatro di rivista che fu messo in scena ad Asmara nel 1921, dove si ironizzava, col tono scanzonato proprio del genere, sulla faciloneria dell'uomo bianco nel farsi irretire dalle donne indigene:

Oh! La donna che disastro/ ti fa sempre disperar,
quei dentini d'alabastro/ ben ti sanno morsicar...
Ed è l'uomo un imbecille/ che si lascia accalppiar
ce n'è uno sopra mille/ che riescesi a salvar...
È scabroso un *castello* incantar/ per le donne fatica non è,
disgraziato t'incanti perché/ qui non c'è altro da far...
Il pericol vien dopo pian pian/ e salvarsi è difficil davver,

³¹⁴ Cfr. O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pag. 135 e ss.

³¹⁵ Dal punto di vista della cultura giuridica, l'espressione più notevole del collegamento tra costruzione dell'impero e antisemitismo si ha nel giuscolonialista Renzo Sertoli Salis, del quale si veda *Introduzione*, in *Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*, Quaderni della Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini n. 1, Milano, 1939.

perché il cuore t'ha preso la man/ e ti gira e ti frulla a suo piacer!³¹⁶

La rivista più avanti metteva sulla bocca de “La biondina” queste parole:

M'affaccio alla finestra se le stelle/ cominciano nel cielo a tremolare
e penso a voi, o piccole Monelle, che i cuori ormai sapete incatenare...³¹⁷

Il testo, pur volto a suscitare l'ilarità probabilmente in un pubblico ristretto, perché pieno di rimandi a luoghi e persone concrete (anche nelle righe citate il termine “castello”, messo in corsivo, probabilmente indicava un uomo), è agli occhi dello storico denso di significati. “Dentini d'alabastro”, “piccole monelle”: ci si riferisce a giovani ragazze native, delle quali si sottolinea la capacità non tanto di irretire sessualmente, quanto di attrarre affetto e instaurare relazioni, “saper incatenare cuori”. Si legge in controluce, poi, come molte volte gli uomini italiani iniziassero relazioni con native senza l'intenzione di costruire un vero rapporto sentimentale, probabilmente attratti solo dall'idea di ottenere una relazione occasionale, per poi finire “accalappiati”, perché “il pericol vien dopo pian pian”; fino a ritrovarsi addirittura (il genere della rivista si nutriva anche di esagerazioni, ma in molti casi non doveva esser lontano dal vero) nella situazione di esser succubi: “il cuore... ti gira e ti frulla a suo piacer!”). Alle madame si riconosceva una vera arte nel saper “incatenare i cuori”, riconoscimento speculare al classico stereotipo dell'italiano bonario e ingenuo di cui i sudditi facilmente si approfittano.

Non è da sottovalutare, infine, il cenno all'estrema diffusione nell'ambiente coloniale di relazioni miste di tale genere (“ce n'è uno sopra mille che riescesi a salvar”). Nulla di strano, se si pensa ad alcuni dati demografici dell'Eritrea degli anni Venti, in cui la proporzione tra bianchi e bianche era nettamente sbilanciata dal lato dei primi. Una situazione che si prolungherà fino alla fine della colonizzazione italiana, nonostante i progetti di popolamento e di portare

³¹⁶ B.V. Vecchi, *Asmarezze*, stabilimento tipografico coloniale, Asmara, 1921 (unica copia presso Biblioteca nazionale centrale di Firenze), pag. 12-13.

³¹⁷ *Ibidem*, pag. 14.

nell'impero le donne nazionali: al novembre 1940, ad esempio, ad Asmara risultavano 40.864 maschi italiani contro 11.071 femmine³¹⁸.

L'idea di relazioni intime obbligatoriamente tra persone della stessa razza, infatti, fu a livello europeo un'invenzione relativamente tardiva dei vari regimi coloniali, che si opponeva al modello di relazioni su cui erano cresciute le colonie³¹⁹.

Nel cosiddetto madamato, fin dall'età liberale, erano ricomprese cose diverse, un raggio di rapporti diversamente orientati. Non si deve incorrere nell'errore di ritenere inesistente una forma di razzismo nelle colonie prima del 1935, per il fatto che le relazioni miste erano accettate. Come sottolinea Ann Laura Stoler, infatti, il razzismo può essere presente sia in situazioni di segregazione, sia in situazioni di mescolamento razziale. Se è vero che per gran parte della colonizzazione italiana nel corno d'Africa il madamato, una situazione di mescolamento razziale, è tollerato, ciò non può portare ad escludere l'assenza di una forte gerarchizzazione e disprezzo razziale in colonia³²⁰. In Eritrea, ad esempio, le donne indigene che intrattenevano tali relazioni erano convinte di mettere al mondo una prole verso la quale gli italiani si sarebbero assunti i loro obblighi giuridici derivanti dalla paternità, cosa che quasi mai avveniva³²¹. “Il meticcio abbandonato cresce discolo” era il grido d'allarme dei missionari³²²: i padri italiani quasi mai si assumevano la responsabilità anche economica dei loro figli, e in molti casi quando nasceva un figlio la relazione terminava.

C'è una chiara *asimmetria delle esperienze* nei due gruppi sociali che gravitano intorno al fenomeno del madamato. La società indigena era portata (nel senso che a ciò era spinta anche dagli italiani) ad interpretare il madamato come rispondente al locale istituto del damoz, ossia del matrimonio “per mercede”, una

³¹⁸ “Riepilogo annuale del calcolo della popolazione presente”, in Acs, Mai, b. 680.

³¹⁹ A.L. Stoler, *Carnal Knowledge and Imperial Power* cit., pag. 2.

³²⁰ Cfr. G. Barrera, *Racial Hierarchies* cit.

³²¹ Cfr. G. Barrera, “Patrilinearità, razza e identità” cit.

³²² Cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi* cit.

sorta di matrimonio a tempo, in cui nasceva una reciprocità di obblighi che includevano per l'uomo quello di provvedere alla prole anche dopo la chiusura del contratto; al contrario la cultura degli italiani tendeva ad interpretare la relazione con una donna indigena (laddove cioè non vi fossero meri rapporti occasionali), come parte di un'esperienza di formazione in Africa, come uno degli elementi più importanti della “bella avventura” che rappresentava per loro la vita in Africa³²³. Dopo la “bella avventura” la sorte perlopiù si dirigeva verso il rimpatrio ed il matrimonio con una connazionale. Per gli italiani delle colonie parte notevole dell'avventura africana non poteva non essere l'esperienza di vita comune (o anche la mera relazione sessuale) con le donne indigene, che l'iconografia delle fotografie e delle cartoline che circolavano anche in patria rappresentavano come bellezze esotiche sessualmente libere e disponibili verso gli uomini della ‘civiltà superiore’³²⁴. Per molti di costoro era cosa del tutto ordinaria abbandonare la propria madama a causa di una gravidanza. Quando, poi, l'esperienza si concludeva con il ritorno in Italia, la passata convivenza con una donna indigena, quand'anche lunga, diveniva nei ricordi un'esperienza giovanile di formazione nel passaggio alla vita adulta, nella quale si sarebbe realizzato il matrimonio con una connazionale (bianca)³²⁵. Come afferma Barrera, l'ideologia sessuale degli

³²³ Cfr. I. Taddia, *L'Eritrea-colonia 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, FrancoAngeli, Milano, 1986; G. Stefani, *Colonia per maschi. Italiani in Africa orientale: una storia di genere*, Ombre Corte, Verona, 2007, pp. 97-108.

³²⁴ L'immagine delle donne indigene come ‘prede sessuali’ per gli italiani era fornita anche da vignette satiriche; si vedano ad esempio le immagini riportate in S. Palma, *L'Italia coloniale*, Ed. Riuniti, Roma, 1999; Idem, “Immaginario coloniale e pratiche di rappresentazione: alcune riflessioni e indicazioni di metodo”, in *Studi piacentini*, n. 28, 2000, pp. 187-201. Sugli aspetti riguardanti più strettamente le rappresentazioni fotografiche ufficiali dell'impero fascista, si veda A. Del Boca, N. Labanca, *L'impero africano del fascismo nelle fotografie dell'Istituto Luce*, Ed. Riuniti, Roma, 2002; in particolare, pp. 82-83, laddove si sottolinea l'assenza di “un'esplicita documentazione fotografica dell'instaurazione della legislazione razziale in colonia”.

³²⁵ Caso del tutto particolare fu quello di Giorgio Marincola, giovane partigiano meticcio, che il padre sottrasse alla madre somala assieme alla sorellina ed impose come figlio alla moglie italiana; cfr. C. Costa, L. Teodonio, *Razza partigiana. Storia di Giorgio Marincola (1923-1945)*, Iacobelli, Pavona di Albano Laziale, 2008.

italiani tendenzialmente si può riassumere in due poli ideali opposti: da una parte l'idea di una relazione meramente sessuale che concerneva il naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche, dall'altra il matrimonio, istituzione sociale che costituiva il contesto appropriato per l'affetto e i sentimenti: il primo modello era per le indigene, il secondo per le italiane³²⁶. In questo senso si è parlato del madamato come “sopraffazione sia razziale che di genere”³²⁷.

In secondo luogo nel madamato era compreso un tipo di rapporto funzionale alla comodità della vita del nazionale italiano: secondo una certa rappresentazione corrente la madama era una domestica che in più forniva prestazioni sessuali³²⁸. Qui è molto difficile dire quanto un tale tipo di rapporto si fermi alle logiche della rappresentazione degli italiani e quanto risponda ad una prassi reale; come pure è difficile dire in quale misura le donne eritree così considerate, ovvero come domestiche-schiave sessuali, fossero consapevoli di una tale considerazione.

In terzo luogo – ed è forse l'aspetto più interessante – nel madamato erano compresi tutti quei rapporti caratterizzati dall'esistenza di una reale reciprocità, dalla comunanza della mensa e del letto, dal rilievo pubblico del legame; in altre parole da una serie di indicatori che lasciano supporre la presenza di un reale affetto. E ciò è vero sebbene il matrimonio legale fosse un caso rarissimo³²⁹.

Nel madamato rientrava quindi uno spettro abbastanza ampio di rapporti; probabilmente da esso rimaneva escluso il mero sfruttamento sessuale, che era legato alla prostituzione, definita adattando l'espressione locale, “sciarmuttismo”. Come pure rimanevano esclusi i casi diffusi di sfruttamento sessuale violento, segno di una sessualità rapace³³⁰, verso cui le istituzioni coloniali, come gli stessi

³²⁶ G. Barrera, *Dangerous Liasons*. cit., pag. 2.

³²⁷ S. Palma, “Colonialismo italiano”, in *Museo virtuale delle intolleranza e degli stermini*, www.zadigweb.it/amis/schede.asp?idsch=104&id=7.

³²⁸ Cfr. *ibidem*.

³²⁹ Fu il caso di Alberto Pollera, vecchio e noto funzionario coloniale in Eritrea, che sposò in articulo mortis la sua seconda madama; cfr. B. Sorgoni, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.

³³⁰ Barrera riconnette la diffusione di una sessualità rapace alla fase della conquista militare; cfr.

tribunali erano disposti a chiudere un occhio.

Un reato per bianchi.

I meticci rappresentavano per il regime, dopo la costruzione dell'impero, un problema prioritario; la loro stessa esistenza era intesa come un'offesa alla purezza razziale e un serio pericolo per l'ordine pubblico³³¹. Come era pericoloso assimilarli agli italiani, così anche risultava difficile farli accettare tra gli indigeni. Tra i molti testi che si possono citare come indicativi dell'ideologia del tempo, riporto quanto scriveva in quegli anni Riccardo Astuto, che era stato governatore dell'Eritrea dal 1930 al 1935 e in questo ruolo aveva pilotato le tensioni con l'Etiopia verso la crisi diplomatica e militare³³²:

se il considerare i meticci come italiani danneggia gravemente la purezza della razza, il considerarli come indigeni presenta altri gravissimi inconvenienti.

Anzitutto per la popolazione indigena questi mezzosangue sono italiani. Il trattarli come sudditi danneggerà il prestigio della razza dominante.

In secondo luogo – e ciò è più importante – questi meticci costituiscono quasi sempre, per lo squilibrio che esiste in loro stesso tra le due razze che li hanno formati, un elemento difficile. Meno non molte eccezioni, lo costituiranno ancor più quando saranno rigettati tra gli indigeni. Potrebbero formare nella popolazione locale uno stato maggiore di malcontenti e di insofferenti. E il sangue paterno varrà pur qualche cosa nelle loro vene³³³.

Bisognava, dunque, cercare di impedire la nascita di meticci, con un quadro normativo nuovo, sia nell'azione politico-amministrativa, sia nella legislazione. A tal fine si doveva affrontare il problema delle relazioni sessuali miste, nonché

G. Barrera, *Colonial Affairs* cit.

³³¹ Per l'analisi del discorso antropologico contro i meticci, cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Liguori, Napoli, 1998, pp. 171-228.

³³² Cfr. V. Clemente, "Astuto di Lucchese (Lucchesi), Riccardo", in *Dbi*, vol. 34, 1988.

³³³ R. Astuto, "La legge organica per l'Impero dell'Africa Orientale Italiana", in *Rassegna italiana*, agosto-settembre 1936.

quello della struttura della società coloniale.

La storia dell'elaborazione del reato di *madamismo*, data da una iniziativa del Ministero delle colonie. Il 4 gennaio 1937, il capo di gabinetto del ministero inviava a Mussolini, agli altri ministri e al segretario del Pnf una relazione sulla necessità di “provvedimenti per l'integrità della razza” in Africa orientale. L'urgenza di nuovi provvedimenti era in relazione alla costruzione dell'impero e all'afflusso di “nazionali che sempre più numerosi si stabiliscono nell'Africa Orientale Italiana”³³⁴. La “piaga del madamismo”, che finora si era manifestato in scala ridotta nelle vecchie colonie, poteva assumere, con l'aumento della popolazione bianca, aspetti preoccupanti. Per questo, in considerazione della nuova situazione demografica, era necessario superare una politica fatta di provvedimenti amministrativi:

Il tempo delle circolari che mettono in guardia contro il pericolo della convivenza con donne indigene e che minacciano provvedimenti di rigore contro i trasgressori di un'elementare norma di civiltà, deve considerarsi finito; è giunto il momento di stabilire una sanzione penale a carico di coloro che, privi di ogni senso di dignità, eleggono a compagne, sia pur provvisorie, della loro esistenza, donne di colore³³⁵.

Fin da questo primo schema di provvedimento si prevedeva la pena per il solo cittadino coinvolto nella relazione, per “segnare un indirizzo a quanti, non solo in Italia, non hanno compreso quali rapporti un popolo colonizzatore debba mantenere con le popolazioni indigene”³³⁶. Si specificava che il reato era punito anche se compiuto nel territorio del Regno e che la relazione colpita era quella “di indole coniugale”: “i rapporti occasionali non bastano ad incriminare chi li contrae”. Un paragrafo della relazione era dedicato a districare il problema di un

³³⁴ Ministero delle colonie, “Schema di R.Decreto-legge: “Provvedimenti per l'integrità della razza. Relazione per il Consiglio dei ministri”, in Acs, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pcm), Atti, 1937, Min. Colonie, b. 263.

³³⁵ *Ibidem*.

³³⁶ *Ibidem*.

possibile contrasto con il Vaticano in seguito ad una norma che toccasse l'istituto del matrimonio. Perciò, le relazioni vietate, “almeno per il momento”, non erano le relazioni miste legittime, ossia i matrimoni misti: in questi casi, che erano rari, “non mancherebbero misure di polizia (quali il confino e l'espulsione) e sanzioni politiche (ritiro della tessera del Partito) unite a provvedimenti disciplinari, quali la destituzione dell'impiego”, cose che avrebbero fatto desistere “coloro che troppo tepidamente sentono l'orgoglio di razza”³³⁷. Si sarebbero colpite con norma penale, dunque, solo le unioni extra-matrimoniali, e ciò “solamente per considerazioni di opportunità in rapporto allo spirito informatore dei Patti Lateranensi”³³⁸. Questa impostazione fu mantenuta nelle successive deliberazioni e, dopo l'approvazione della norma, anche nell'applicazione giurisprudenziale. Essa fu utile a presentare in modo accettabile alla Chiesa cattolica la nuova normativa: ai vertici della Chiesa cattolica si lasciò intendere che con l'istituzione del reato di madamismo si intendesse compiere ad un' “opera moralizzatrice”³³⁹ (si alludeva con queste parole allo “scandalo” della diffusione di rapporti sessuali extraconiugali per gli italiani in colonia), per ottenerne sostanzialmente l'appoggio e l'atteggiamento non ostile dei missionari che erano invece preoccupati per lo stato di abbandono in cui versavano i meticci non riconosciuti, e che già da alcuni anni avevano lanciato lo slogan “Salviamo il meticcio”³⁴⁰.

Lo schema preparato dall'Presidenza del Consiglio dei ministri per il duce dell'8 gennaio 1937 replicava in tutto l'impostazione proposta dal Ministero delle colonie:

Il Ministero delle Colonie ha chiesto che sia iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di domani uno schema di decreto-legge con il quale, allo scopo di assicurare l'integrità della razza, si stabilisce che il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie, tenga relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'A.O.I.

³³⁷ *Ibidem*.

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ Cfr. L. Ceci, *Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d'Etiopia*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 160-169.

³⁴⁰ Sull'opera dei missionari verso i meticci, cfr. B. Sorgoni, *Parole e corpi* cit., pag. 146 e ss.

O straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'A.O.I, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Con il provvedimento si tendeva reprimere le relazioni extra matrimoniali fra italiani e donne indigene e fra donne italiane e uomini di colore, relazioni che sono le più nocive alla colonizzazione bianca in Africa, che ha per nucleo la famiglia.

La sanzione su accennata non è applicabile ai rapporti occasionali e non riguarda nemmeno le unioni legittime che, essendo molto rare, non è sembrato per ora opportuno vietare, atteso lo spirito informatore dei patti lateranensi.

Tuttavia, ove dovessero dette unioni legittime verificarsi, potrebbero essere sufficienti, ad impedirne la diffusione, i provvedimenti di polizia³⁴¹.

Il 20 gennaio seguente, un promemoria del Ministero per la stampa e la propaganda proponeva alcune direttive da impartire ai direttori dei giornali umoristici, e tra queste era inserita anche quella di “combattere³⁴² l'ibridismo di razza facendo apparire come inferiori fisicamente e moralmente le razze di colore (per esempio mettendo in rilievo la bruttezza delle negre, la distanza che separa in fatto di civiltà i bianchi dai neri, ecc.)”.

Fu in questo contesto che il 19 aprile del '37 fu emanato il regio decreto legge n. 880³⁴³, il cosiddetto *divieto di madamismo*, consistente in un unico articolo, secondo il quale:

Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d' indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da

³⁴¹ “Schema di r. decreto-legge concernente provvedimenti per i rapporti fra nazionali ed indigeni”, in Acs, Pcm, Atti, 1937, Min. Colonie, b. 263.

³⁴² Ministero per la stampa e la propaganda, “Pro-memoria”, 20 gennaio 1937/XV, in Acs, Ministero per la cultura popolare, 1° versamento, b. 19.

³⁴³ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 24 giugno 1937, n. 145.

uno a cinque anni³⁴⁴.

Mussolini, nella sua qualità di ministro dell'Africa Italiana, spiegò il senso di tale provvedimento nel testo di presentazione del disegno di legge di conversione alla Camera dei deputati il 30 novembre 1937³⁴⁵: la ratio legis era tutelare la superiorità razziale dei conquistatori: per questo motivo si imponevano limitazioni e restrizioni agli stessi colonizzatori. Si intendeva evitare la promiscuità di carattere familiare, nonché una promiscuità di carattere 'sociale', consistente nel livellamento del popolo dominante e del popolo dominato. Si delineavano, così, i tratti di quello che divenne un vero regime di apartheid, ossia di separazione tra sudditi e cittadini, paragonabile solo a quello di poco successivo del Sudafrica, per la caratteristica dell'uso dello strumento penale per imporre una segregazione che in altri imperi era ottenuta con circolari amministrative e normazione di carattere secondario³⁴⁶.

Dopo l'istituzione del reato di madamismo nell'aprile 1937, le relazioni sessuali continuarono, così come la nascita di "meticci", come attestano chiaramente i documenti ministeriali; ma si decise di occultare tale dato. In una nota riservata del ministero dell'Africa Italiana datata 20 febbraio 1940 si leggeva tutta la preoccupazione per una politica di separazione che sembrava fallimentare:

Nell'ambiente di Palazzo Farnese a Roma si afferma, che a malgrado della

³⁴⁴ Cfr. G. Gabrielli, "Le persecuzioni delle "unioni miste" (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico", in *Studi piacentini. Rivista dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea*, n. 20, 1996, pp. 83-140; G. Barrera, *Dangerous Liasons*, cit., pag. 2.

³⁴⁵ Cfr. *Le leggi e i decreti reali secondo l'ordine di inserzione nella Gazzetta Ufficiale 1938*, Il Foro Italiano, Roma, 1939, pag. 253.

³⁴⁶ Come nota opportunamente Giulia Barrera, "l'obiettivo di costruire una società coloniale pienamente segregata non era una peculiarità fascista: ciò che era peculiare delle politiche razziali per le colonie italiane era che fossero perseguite da un regime fascista, il che comportava diversità nei mezzi e negli stili"; G. Barrera, "Sessualità e segregazione nelle terre dell'Impero", in *Storia e memoria*, n.1, 2007, pag. 39.

legislazione razzista, in A.O.I. è in continuo aumento il numero dei meticci. Nessuna delle sanzioni e punizioni previste dalla legge sarebbero capaci di impedire il contatto tra i bianchi e le indigene, e ciò per la semplice ragione che mancano le donne bianche. Anzi a questo proposito un giornalista francese raccontava, di aver scritto a suo tempo due articoli brillanti sulle “navi delle donne bianche” che erano state annunciate dalla stampa italiana, navi che dovevano trasportare in A.O.I. donne italiane in gran numero; ed il giornalista narrava quale non fosse poi la sua meraviglia, quando in seguito apprese, che tali navi non erano mai partite. Nell'ambiente sopra citato si afferma inoltre, che i meticci in A.O.I. saranno i peggiori di tutto il continente nero, poiché alla loro “naturale inferiorità morale” si aggiunge ancora la menomazione ch'essi subiscono da parte della legislazione razzista; l'Italia quindi non potrà chiedere che questi “sudditi di terzo rango” siano dei buoni cittadini, essi saranno anzi degli antiitaliani ed antifascisti “nati”!³⁴⁷

Il commento appuntato a penna da Mussolini diretto a Martino Mario Moreno, direttore della Direzione generale affari politici del ministero dell'Africa Italiana³⁴⁸, consigliava una politica ancora basata sulla pubblica falsificazione delle realtà:

sarebbe forse utile far pubblicare dal “Giornale d'Italia” un articolo sul problema dei meticci dimostrando, dati statistici alla mano, che essi negli ultimi tempi sono in continua diminuzione: che ne dici?³⁴⁹

L'appunto riportato mostra quanto la battaglia per il razzismo si giocasse tanto sul fronte della violenza delle leggi e dei tribunali quanto sul piano della propaganda di false notizie, del lasciar credere alla pubblica opinione. Mussolini sapeva chiaramente – come si è visto analizzando i documenti della Presidenza del consiglio dei ministri – che la norma sul madamato del 1937 non aveva come fine ultimo quello della repressione delle relazioni sessuali come tali; l'establishment del regime, ciononostante, lasciò credere all'opinione diffusa che

³⁴⁷ Acs, Ministero dell'Africa Italiana (Mai), Archivio Segreto, b. 21.

³⁴⁸ Sull'opera di Moreno nell'accentramento politico dei poteri coloniali, cfr. C. Giorgi, *L'Africa come carrierra* cit., pag. 94 e ss.

³⁴⁹ *Ibidem.*

si iniziasse a inibire il mescolamento del sangue attraverso il sesso e la procreazione.

Il regio decreto 880 del 1937, dunque, sanzionava le “relazioni di indole coniugale” tra coloni e sudditi, stabilendo una pena fino a cinque anni di reclusione per il solo cittadino e non anche per la persona suddita coinvolta. Proprio quest'ultimo aspetto della norma fu motivo che sollevò le critiche di molti giuristi, specialmente quelli schierati su posizioni più razziste: secondo alcuni bisognava sanzionare in modo ancora più pesante dei nazionali i sudditi, poiché attentavano alla coscienza razziale dei bianchi, violando i confini della linea del colore. Ma l'ideologia del regime insistè sull'idea che il razzismo imponesse degli obblighi nuovi soprattutto ai portatori di civiltà: colonizzatori dovevano sopportare limitazioni e restrizioni, poichè portavano su di sé la responsabilità di far rispettare il prestigio della razza bianca.

Questa visione del razzismo come peso per i bianchi comportava due cose: da una parte una campagna diretta all'educazione dei colonizzatori, vecchi e nuovi, per renderli responsabili e consapevoli dei doveri derivanti dalla coscienza razziale; dall'altra un discorso a livello istituzionale sulla qualità umana dei nuovi migranti dall'Italia verso l'impero. Il dibattito in Italia coinvolgeva la ‘razza’ degli italiani che sarebbero andati ad abitare in colonia. Per Attilio Teruzzi, che fu Ministro delle colonie dal 1939 al 1943, la colonizzazione italiana voleva “mandare nelle terre dell’Impero i migliori e non i peggiori”³⁵⁰. D'altra parte, questo progetto fallì, come ha scritto Del Boca: “il progetto del regime di trasferire in Africa un'avanguardia di italiani selezionati, docili e ubbidienti come automi, capaci e frugali, pronti a tutti i sacrifici compresi quelli imposti dalle nuove leggi razziali, fallisce come tutti i piani troppo ambiziosi e chimerici”³⁵¹.

Sul versante giuridico, nulla potrebbe illustrare meglio queste ambizioni di quanto affermato in una sentenza su un caso di *madamismo* del Tribunale di Addis Abeba del 1938:

³⁵⁰A. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell'impero*, Laterza, Roma-Bari, 1982, p. 220.

³⁵¹ *Ibidem*; per la ricostruzione generale della vicenda, cfr. *ivi*, pp. 218-275.

il divieto di tenere simili relazioni fa parte di quella serie di provvedimenti, che sono tutti intesi e diretti ad attuare la nuova politica coloniale del Governo Nazionale Fascista, che, avendo per primo, e per il genio del suo Capo, compresa l'alta funzione che la storia assegna alla civiltà italiana nel mondo, non poteva non imporre ai portatori di detta civiltà tutti quei limiti e quelle restrizioni che li mantenessero nello stato di superiorità fisica e morale che deve possedere ogni razza conquistatrice e dominatrice e che può esistere e conservarsi solo coll'evitare qualsiasi promiscuità familiare con le razze soggette o inferiori. Tale promiscuità, infatti, oltre ad avere come conseguenza la creazione di un popolo di meticci, e quindi di un popolo fisicamente e moralmente inferiore, perché è noto che il meticcio riunisce in sé le tare e i difetti delle razze diverse cui appartengono i suoi genitori, senza ereditarne i pregi, avrebbe anche l'altra inevitabile e non meno deleteria conseguenza di una promiscuità sociale, che accomunerebbe e metterebbe allo stesso livello popolo conquistatore e popolo conquistato con la perdita di ogni autorità e prestigio del primo, e che, come ebbe ad avvertire ed ammonire il Ministro dell'Africa Italiana, rinnegherebbe le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice.

Come vedesi, i beni che si sono voluti tutelare con la legge sul madamismo sono la purità della nostra razza, la nostra superiorità ed il nostro prestigio di fronte ai sudditi, ma sono beni codesti che appartengono al patrimonio morale del cittadino soltanto e, se è così, il cittadino soltanto è tenuto a rispettarli e non offenderli³⁵².

Alla luce di questo testo ben si intende l'istituzione di un reato che, pur necessitando di una compartecipazione all'azione delittuosa da parte di un elemento suddito, punisse il solo cittadino: ricadeva sul cittadino il peso di far rispettare la sua superiorità razziale.

La gran parte della pubblicistica fu propensa ad interpretare il divieto di madamismo come norma volta a ridurre o addirittura evitare la nascita di meticci, secondo quello che fu un netto cambio di paradigma in senso razzistico, legato alla valutazione negativa del meticcio per motivi biologici, morali e sociali. Ne sono un esempio i noti studi di Lidio Cipriani, che erano divulgati dalla famigerata rivista *La difesa della razza*.

³⁵² Sentenza del Tribunale di Addis Abeba del 13 gennaio 1938, Pres. ed Est. Buongiorno, riportata in *Il diritto razzista*, anno I, n. 1-2, maggio-giugno 1939, pag. 66.

In realtà, diversamente da quanto sostiene parte della storiografia³⁵³, il fine della legge (fine raggiunto) non era tanto stabilire in colonia un regime di separazione sessuale (relazioni sessuali continuavano, così come la nascita di “meticci”), quanto l'umiliazione delle donne indigene che intrattenevano relazioni di convivenza con gli italiani nelle colonie. Non si voleva proporre il divieto ai coloni di relazioni sessuali con le donne indigene. Solo si voleva che queste avvenissero in una condizione di mera subordinazione, al di fuori di qualsiasi segno di rispetto o affetto, quali potevano essere la coabitazione, il mostrarsi in pubblico insieme, o altro. Come spiegava la corte d'Appello di Addis Abeba:

Nel caso di un nazionale il quale confessi di aver preso con sé un'indigena, di averla portata con sé nei vari trasferimenti, di volerle bene, di averla fatta sempre mangiare e dormire con sé, di avere consumato con essa tutti i suoi risparmi, di avere fatto regali ad essa e alla di lei madre, di averle fatto cure alle ovaie perché potesse avere un figlio, di avere preso una indigena al suo servizio, di avere preparato una lettera a S. M. il Re Imperatore per ottenere l'autorizzazione a sposare l'indigena o almeno a convivere con lei, si verifica un fenomeno quanto mai macroscopico di insabbiamento, perché qui non è il bianco che ambisce sessualmente la venere nera e la tiene a parte per tranquillità di contatti agevoli e sani, ma è l'animo dell'italiano che si è turbato ond'è tutto dedito alla fanciulla nera sì da elevarla al rango di compagna di vita e partecipe d'ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita³⁵⁴.

Lo stigma verso gli italiani colpevoli di dimostrare affetto per donne africane o coloro che ne avevano subito il fascino era espresso attraverso l'appellativo di “insabbiati”.

La giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, affermò questa interpretazione della legge specificando che non si poteva vietare ai coloni italiani il “mero sfogo di un bisogno fisiologico”. Non era comminata sanzione al cittadino italiano,

³⁵³ Cfr. G. Gabrielli, “Le persecuzioni delle “unioni miste” (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico”, in *Studi piacentini. Rivista dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea*, n. 20, 1996.

³⁵⁴ Sentenza della Corte d'Appello di Addis Abeba del 31 gennaio 1939, pres. Guerrazzi, rel. Nigro, imputato Seneca, riportata in *Razza e civiltà*, anno I, 1940, p. 548.

infatti, in quei casi in cui i rapporti sessuali fossero consumati a pagamento (e quindi si dimostrasse il meretricio) oppure in un modo che esprimesse disprezzo verso la donna (ad es. quando fossero consumati in un retrobottega); non c'era sanzione, in sostanza, quando la donna indigena fosse usata come oggetto per la mera esplicazione dei bisogni sessuali.

Le corti d'appello dell'Africa orientale italiana ed i giuristi nella metropoli, infatti, dopo una iniziale incertezza concordarono nel ritenere insufficiente per la commissione del reato la mera esistenza di una relazione sessuale, o di rapporti occasionali o saltuari, in conformità con le intenzioni del governo nazionale. Si precisava che non si poteva punire il cittadino che esplicasse un “mero sfogo fisiologico”³⁵⁵; anzi uno degli elementi più frequentemente citati a discolta dell'imputato era il pagamento di una somma come prezzo, che provasse il meretricio³⁵⁶. La Corte di Appello di Addis Abeba sottolineava che la legge penale in tema di madamismo non intende reprimere i congressi carnali con le indigene come tali³⁵⁷. Il procuratore capo ad Addis Abeba Lombardi, a pochi mesi dall'istituzione del nuovo reato, parlando delle sole tre denunce che fino a quel momento aveva portato, affermava:

Per una di esse si è già celebrato il giudizio, definito dal Tribunale locale con sentenza di assoluzione, per avere esattamente il Collegio ritenuto che per aversi il reato non sia sufficiente la semplice relazione, anche continuata, con la donna indigena, con esclusivo carattere sessuale, ma occorra altresì un minimo di convivenza che possa in qualche modo ragguagliarsi alla unione coniugale³⁵⁸.

La colonia totalitaria: educare i cittadini.

³⁵⁵ Corte d'Appello di Addis Abeba, 3 gennaio 1939, pres. e rel. Carnaroli, imp. Melchionne, riportata in *Razza e civiltà*, anno I, 1940, p. 548.

³⁵⁶ Si veda, ad esempio, la sentenza del tribunale di Asmara del 5 aprile '39, Pres. Regnoli, imp. Arena, secondo cui il reato “non si verifica nel caso di nazionale che abbia qualche rapporto carnale con l'indigena che esercita la prostituzione, pagandola di volta in volta”, in *Razza e civiltà*, anno I, 1940, pag. 675.

³⁵⁷ *Ivi*, pag. 551.

³⁵⁸ “L'ordinamento giuridico nell'Impero”, in *Etiopia latina*, a. I, n. 6, dicembre 1937, p. 44.

I colonizzatori italiani dovevano tener presente, in realtà, la distinzione tra pubblico e privato, pure in un momento in cui, con la guerra d'Etiopia, si passava a quella che vorrei definire “militarizzazione del civile”, che comportava l'affermazione del primato dell'azione dello Stato nel personale ed era associata all'ideologia del controllo della qualità del nazionale inviato in colonia. Un personale che si faceva altamente politico in colonia proprio grazie alle politiche di segregazione sessuale e di *punizione dell'affettività* messe in campo dal fascismo in un momento storico in cui in colonia si faceva avvertibile la stretta totalitaria. L'imposizione di una normativa razzista era strettamente legata a questa visione. D'altra parte si teneva di certo in conto che le colonie di popolamento erano per lo più razzialmente composite, poiché “in molte di esse gli incroci razziali portarono a una notevole diluizione delle peculiarità etniche”³⁵⁹; e da questo punto di vista la pregressa esperienza in Eritrea e Somalia lasciava a desiderare: come scriveva un anonimo autore in una rivista coloniale, “il concubinaggio [...] è una delle più gravi aberrazioni e uno dei più abnormi non sensi in cui guazza tuttora la società bianca in certe colonie”³⁶⁰.

Le fonti editoriali stampate nei territori dell'impero, che quindi erano volte soprattutto alla propaganda di una certa ideologia e di certi stili di vita tra i coloni, ci parlano della tendenza in atto in quegli anni verso la costruzione di una “colonia totalitaria”, in stretto collegamento con le nuove disposizioni che statuivano una rilevanza politica del personale. Sono varie le tracce nella vita coloniale del tentativo di imporre un nuovo modello di vita agli stessi coloni italiani, oltre che ai sudditi. In questo discorso si terrà allora conto di alcune pubblicazioni stampate in colonia dirette agli italiani. In un momento, dopo la conquista militare, che poteva facilmente dimostrarsi difficoltoso dal punto di vista della tenuta dell'ordine pubblico – cosa che si verificò con l'attentato a Graziani – e soprattutto confuso per la gestione della massa stessa degli italiani che, spesso impreparati alla vita coloniale, erano approdati per costruire l'impero,

³⁵⁹ D.K. Fieldhouse, *Politica ed economia del colonialismo: 1870-1945*, Laterza, Roma-Bari, 1975, pp. 8-9.

³⁶⁰ Eudaimon, “Il meticcio nella carta dell'impero”, in *Etiopia latina*, a. I, n. 4, novembre-dicembre 1937, pag. 8.

il regime si dimostrò attento ad affermare i suoi principi di controllo dei comportamenti sociali. La rivista *Etiopia latina* fondata nel maggio 1937, nel primo anniversario della fondazione dell'impero, era un periodico bimestrale di pregio, stampato a Roma e Addis Abeba, dotata di molte illustrazioni e una copertina a colori dipinta, con contenuti di vario genere sulla vita nelle colonie. Qui, in un numero speciale dedicato all'Eritrea, si annunciava che il duce in persona aveva impartito al direttore degli ordini sulla linea editoriale:

Il Duce, presente il sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana, ha ricevuto il giornalista Giuseppe Fabbri, direttore della rivista "Etiopia", il quale gli ha fatto omaggio della prima annata della pubblicazione.

Il Duce ha impartito direttive per l'attività della pubblicazione con speciale riguardo al problema razziale³⁶¹.

Un primo spoglio dei periodici editi nelle colonie mostra come gli organi del regime avessero in mente una gestione del potere preoccupata dello stile di vita dei nuovi coloni, che avrebbero dovuto tenere, conformemente al verbo mussoliniano, comportamenti confacenti a una *razza di conquistatori*, perché "gli Imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale, che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime"³⁶². Il potere coloniale, distanziandosi più marcatamente dallo stile di amministrazione prefascista, avrebbe cercato di innescare in colonia delle dinamiche totalitarie. Per la parte che qui riguarda, tali dinamiche politiche toccavano pesantemente la gestione della sessualità, dell'affettività e in genere della modalità di approccio ai sudditi, secondo il paradigma cui si è accennato.

Un primo punto del discorso è rinvenibile nel nesso tra "incremento della

³⁶¹ "Direttive del Duce sul problema razziale al direttore di 'Etiopia' ", in *Etiopia latina*, a. II, n. 7-8, luglio-agosto 1938, pag. 65.

³⁶² È il noto discorso di Trieste di Mussolini, che in realtà fu pronunciato solo il 19 settembre 1938; altre fonti (come il diario di Bottai), comunque, attestano che fin dalla conquista etiopica il duce facesse ai suoi collaboratori discorsi di tal genere.

stirpe” – cioè politica razzista – e questione sanitaria. Si legge a proposito del nuovo clima imperiale nella *Rassegna sanitaria dell'Impero* che si stampava ad Addis Abeba:

L'Impero sta in questo momento attraversando le ore più fervide della sua ricostruzione. Sostenuto dalle sue possenti energie, vivificato dall'impulso e sotto l'egida dell'Italia fascista si avvia sicuro verso le immancabili realizzazioni. Non ultima tra queste è certo l'opera di bonifica umana affidataci nell'interesse delle popolazioni indigene e di coloro che sono venuti, e che verranno dalla Patria³⁶³.

Per il prof. Enzo Romanelli, ispettore superiore di sanità, il fascismo aveva dato un più potente impulso all'attività igienico-sanitaria facendo dominare “il concetto totalitario ed integrale di tutto il Regime”³⁶⁴, quindi:

All'assistenza medica, alla polizia sanitaria si aggiunge in Regime Fascista il potenziamento naturale della stirpe [...] in una parola la cura dei bisogni di vita degli Italiani³⁶⁵.

L'affermazione del nesso, dunque, della difesa della stirpe con l'idea della costruzione di una colonia totalitaria. La realizzazione di un ordine e di una politica sanitaria doveva “fiancheggiare” la formazione demografica dell'impero. Per questo, secondo il prof. Giuseppe Giunta,

L'ordine sanitario è di portata così generale ed immanente che permea tutti gli aspetti della vita stessa dell'Impero ed integra necessariamente i più svariati aspetti politici, civili, economici, demografici, amministrativi che ne sono l'essenza³⁶⁶.

³⁶³ “Ai lettori”, in *Rassegna sanitaria dell'Impero – pubblicazione mensile della Federazione nazionale fascista casse mutue di malattia dell'industria fondo nazionale A.O.I.*, a. I, n. 1, Addis Abeba, 28 ottobre, 1937, pag. 10.

³⁶⁴ E. Romanelli, “L'organizzazione sanitaria in A.O.I.”, in *Rassegna sanitaria dell'Impero*, a. I, n. 1, pag. 26.

³⁶⁵ *Ivi*, pag. 27

³⁶⁶ G. Giunta, “Orientamenti sanitari in A.O.I.”, in *Rassegna sanitaria dell'Impero*, a. I, n. 4-5,

Anche la rivista *Etiopia latina*, che si presentava come un periodico di pregio rivolto ai cittadini coloniali, cercò di propagandare un razzismo che si appoggiasse sui principi della medicina coloniale e della demografia fascista. Led Taddia, professore dell'Università di Padova, scriveva infatti che il problema sanitario era divenuto ormai strumento massimista di politica coloniale in forza dei due comandamenti dell'Era Fascista “numero è potenza” e “qualità umana deve tendere alla massima resistenza e perfezione della nostra stirpe”; per questo il Campo della medicina coloniale si andava espandendo sempre più. Taddia rivolgeva notevole attenzione al problema dei comportamenti sessuali e alla necessità di giungere in colonia istruiti su un certo *ethos* coloniale.

Spesso molti nel periodo di acclimatazione godono un senso di benessere e di euforia per cui facilmente sono portati ad un maggior lavoro, a strapazzi fisici e sessuali che non tarderanno a far sentire la propria influenza deleteria sull'organismo. L'uomo ben acclimatato è perciò elemento prezioso per i tropici, ma prezioso altresì è colui che, istruito in patria, porta con sé un patrimonio di cognizioni utili alla conservazione ed al risparmio delle proprie energie fisiche e morali; poiché il segreto per viver sani in colonia è riposto nelle risorse igienico-sanitarie che ciascuno sa sfruttare³⁶⁷.

Bisognava salvaguardare i bianchi nelle loro “capacità genetiche” minacciate dall'ambiente, capacità che “nei tropici ora sono eccitate, ora addormentate, ora pervertite”³⁶⁸.

Purtroppo la questione sessuale, che è essenziale per la vita dei bianchi in Africa è sempre stata trascurata dai passati Governi. Chi ha esperienza di colonia sa che l'impulso sessuale porta il nazionale a forme di aberrazione dalle quali il prestigio di razza e la salute del corpo ne escono profondamente scossi³⁶⁹.

pag. 75.

³⁶⁷ L. Taddia (prof. della R. Università di Padova), “Medicina coloniale e difesa della razza bianca nell'Impero”, in *Etiopia latina*, a. II, n. 11-12, novembre-dicembre 1938, pag. 35.

³⁶⁸ *Ivi*, pag. 36.

³⁶⁹ *Ibidem*.

Bisognava, quindi, diffondere comportamenti che non inficiassero né la salute né la superiorità razziale bianca; sia la prostituzione, a cui gli indigeni adoperavano “per cupidigia di danaro” e “per dominare od annullare la personalità del bianco”, sia il madamato, che era tuttora una “piaga aperta”³⁷⁰ che minava l'orgoglio di razza e causava il problema del meticcio, erano contrari a questa politica sanitaria del regime in Africa inaugurata con l'Impero.

Un secondo segno del tentativo di innescare dinamiche totalitarie in colonia, fu la profusione di discorsi e di articoli che invitavano i coloni italiani a riconsiderare i loro comportamenti nella sfera privata, affettiva e sessuale, dal punto di vista politico. Si trattava di discorsi che spesso evitavano di parlare in modo esplicito della situazione imbarazzante del maschio bianco “insabbiato” in una relazione con una donna indigena, ma vi alludevano chiaramente. Lo stesso articolo sulla politica sanitaria appena citato sottolineava, come conseguenza del madamato, “l'odiosa familiarità con cui l'indigena tratta il nostro lavoratore e spesso i funzionari dello Stato”³⁷¹, questione eminentemente politica, più che sanitaria.

Molto esplicito fu il discorso che il Vice Re Rodolfo Graziani tenne ad Addis Abeba in occasione della celebrazione del primo anniversario della costituzione dell'Impero, il 9 maggio 1937:

Questo è [...] il regno del lavoro, della fatica, del sacrificio senza limiti. Fissatelo bene in mente. Non dimenticatelo mai. Senza il duro travaglio, senz'altro il sacrificio di tutte le ore e di tutte le contingenze, non si costruisce non dico un impero, ma neanche un tucul³⁷².

Quest'ultimo accenno ricorda alcune espressioni mussoliniane proprio sulla necessità di un impero razziale, secondo le quali gli amara si erano ribellati agli

³⁷⁰ *Ibidem.*

³⁷¹ *Ibidem.*

³⁷² Discorso riportato nella rivista coloniale *Etiopia latina. Rassegna illustrata dell'Impero*, a. I, n. 2, giugno-luglio 1937, pag. 3.

italiani “quando hanno visto gli italiani che andavano più stracciati di loro, che vivevano nei *tucul*, che rapivano le loro donne, ecc.”³⁷³. Ma il discorso di Graziani alle folle che si esercitavano in applausi scroscianti proseguiva esplicitando il riferimento ai *tucul*:

È quindi necessario che voi non soltanto battiate le mani [...]. È il convincimento di questa realtà, che deve sollevarvi dalle miserie quotidiane, affrancarvi dal peso dei desideri incomposti, degli spiriti irrequieti³⁷⁴.

In generale possiamo dire che i poteri pubblici e la stampa locale furono assiduamente impegnati sul fronte della propaganda di principi razzisti tra i cittadini in colonia. Si trattava di direttive che si trasformarono in un complesso di regolamenti amministrativi – si pensi alla suddivisione nelle città tra zone per bianchi e zone per sudditi – , in una norma penale come quella del 1937 sul divieto di madamato, e pure si trasformarono in un intenso impegno per “educare il colonizzato”³⁷⁵. Era infatti diffusa una polemica interna alle colonie sulla *qualità* delle persone che affluirono dall'Italia dopo la conquista etiopica. Spesso i nuovi arrivati, una massa di civili e militari improvvisa che non era istruita sui problemi della vita in colonia, causava imbarazzi e problemi all'amministrazione italiana, e non solo per la frequentazione di donne locali, ma anche perchè più in generale creavano problemi di ordine pubblico. Era una rimostranza che gli operatori giuridici in colonia facevano propria. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Addis Abeba, inaugurando l'anno giudiziario 1937 lamentava che l'auspicio fatto l'anno precedente di non veder mai al seggio dell'imputato un bianco era rimasto inesaudito:

Non era d'altronde possibile che in una massa di gente così numerosa e così variamente composta, qui convenuta da ogni parte del Regno sotto l'assillo del bisogno e

³⁷³ B. Mussolini, *op. cit.*, vol. XXXIX, pp. 190-191

³⁷⁴ *Etiopia latina. Rassegna illustrata dell'Impero*, a. I, n. 2, giugno-luglio 1937, pag. 3.

³⁷⁵ Titolo di un paragrafo del citato articolo di L. Taddia, “Medicina coloniale e difesa della razza bianca nell'Impero”, in *Etiopia latina*, a. II, n. 11-12, novembre-dicembre 1938, pag. 36.

col desiderio di fare rapida fortuna, la delinquenza non si manifestasse in tutte le più svariate forme, dalle più selvagge e primitive alle più raffinate.

Non v'ha campo più fertile delle Colonie allo scoprimento e allo sviluppo delle perverse tendenze che si nascondono in ogni uomo, e specialmente dell'istinto di preda.

Pretendere o sperare che l'Impero si trasformi in un lembo di paradiso è un assurdo; l'Africa potrà diventare tutto ciò che si vuole, non mai una stazione climatica per il risanamento spirituale³⁷⁶.

E Lombardi proseguiva citando alcuni efferati omicidi o stragi compiuti da nazionali contro indigeni. Il procuratore non poteva che constatare l'inefficacia di per sé della norma penale, invocando l'opera educatrice del governo coloniale.

“La bennota questione della madama”: la disciplina militare.

La tesi che vorrei portare avanti è che l'esistenza del madamato, seppur nelle diverse articolazioni che si sono viste, fu sentita come problematica nell'ambiente militare molto prima che in quello civile.

Già nel primo periodo fascista, infatti, era posta nelle gerarchie militari la questione dell'imbarazzo derivante dal fatto che alcuni militari avessero una madama. La cosa risulta abbastanza chiara se si prende in esame le truppe coloniali di stanza in l'Eritrea.

Rispetto ai primi studi secondo cui all'inizio la politica coloniale fascista non ebbe una vera frattura con quella liberale, se non per l'imposizione di un diverso “stile”, oggi la storiografia tende a vedere dei segni di discontinuità già prima della svolta autoritaria del 1925. Il regime fascista manifestò fin dall'inizio la sua intenzione di gestire la politica coloniale come politica di potenza esasperata, come segnalava la nomina a Ministro delle Colonie di un nazionalista, qual era Luigi Federzoni³⁷⁷. Diversa è la questione della fascistizzazione della vita in colonia, che ebbe alterne vicende e fu tardiva. Per l'Eritrea fu il governatore Corrado Zoli, in carica dal 1928, quello più impegnato nel portare in colonia le

³⁷⁶ Intervento riportato in “L'ordinamento giuridico nell'Impero”, in *Etiopia latina*, a. I, n. 6, dicembre 1937, pp. 42-43.

³⁷⁷ Cfr. N. Labanca, *Oltremare* cit., pag. 144.

strutture del partito.

Ciononostante una diversa politica fascista *in* colonia è ravvisabile fin da subito nel rafforzamento dell'elemento militare. Le pagine seguenti saranno dedicate ad analizzare, dunque, come la questione del madamato fu affrontata in ambito militare. Se, infatti, come si è visto, per i civili esso era una struttura sociale diffusa e accettata fino alla svolta imperiale della metà degli anni Trenta, la questione ebbe tutt'altra rilevanza politica in ambito militare. Infatti un cambiamento tra periodo liberale e periodo fascista nell'atteggiamento del governo della colonia è riscontrabile nelle relazioni che periodicamente il colonnello responsabile delle truppe coloniali inviava al ministero delle colonie, poi ministero dell'Africa italiana. La relazione per l'anno 1920 sullo stato del Regio Comando delle Truppe Coloniali a firma del colonnello Dusnasi constava di 67 pagine divise nelle seguenti rubriche:

Premessa - Dislocazione e situazione numerica della forza – Organici - Milizia mobile - Libia e Somalia - Esercitazioni ed istruzioni - Scuole di tiro, gare – Stato sanitario delle truppe - Lavoro e servizi del Genio – Servizio commissariato – Concorso delle truppe in lavori ed opere civili – Sostituzione delle artiglierie e sistemazione delle armi portatili – Questioni attinenti ai trasporti in caso di mobilitazione – Parte finanziaria amministrativa – laboratorio d'artiglieria – servizio automobilistico³⁷⁸.

Nel 1925 la relazione ha ancora periodicità annuale, ma segue uno schema diverso, che ha introdotto una nuova rubrica: “Disciplina Tribunale militare - Ricompense varie - Spirito di corpo”. La rubrica qui introdotta rassicurava il ministero che “la disciplina, conformemente alle buone tradizioni del regio corpo, si è sempre mantenuta salda ed esemplare”³⁷⁹. La successiva relazione che ci è pervenuta è del 1927³⁸⁰: da questo momento in poi i rapporti inviati al ministero

³⁷⁸ “Relazione annuale 1920”, Asmara 1 marzo 1921, in Acs, Mai, Archivio segreto, b.1,

³⁷⁹ Comando del R. Corpo di Truppe Coloniali in Eritrea, “Relazione annuale 1925” pp. 16-17, in Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (Aussme), L7D4, b. 183.

³⁸⁰ “Relazione sul Regio Comando Truppe Coloniali del I trimestre 1927” (da ora Retc), in Acs, Mai, Archivio segreto, b.1; qui si afferma di seguire lo schema usato per la relazione annuale del

saranno trimestrali, e vi sarà un'attenzione crescente all'aspetto dello spirito delle truppe. In tale documento il tenente colonnello Fernando Cona affermava: “nulla di particolare vi è da segnalare di nuovo circa la disciplina del Regio corpo, che si conserva buona”³⁸¹.

La relazione in cui si pone con più forza l'accento sul problema delle madame è quella del II trimestre del 1927, relazione non pervenutaci per esteso negli archivi ministeriali ma in sunto nelle carte dello Stato maggiore dell'esercito:

A riguardo della disciplina, la relazione così si esprime:

“Intensa e vigile cura viene posta per il rafforzamento della disciplina che talvolta ha dato manifestazioni non conformi alle rigide regole che sono mantenute nei sorpi e nei presidi in Italia. Nel corpo degli ufficiali sono state rilevate, e troncate con la indispensabile severità, alcune abitudini dannose.”

Specialmente nella istituzione nota della “madama” sono state troncate situazioni indecorose, aggravate dalla presenza di figli meticci, riconosciuti o no, dalle quali derivava decadimento morale, fisico ed anche intellettuale di ufficiali e sottufficiali, a compromissione del prestigio verso gli inferiori³⁸².

Pochi mesi dopo, come risulta dalla relazione del III trimestre, la situazione sembrava cambiata; si cennava ai vari problemi di disciplina militare emersi nel trimestre precedente, all'interno dei quali si inscriveva il problema del madamato.

Nell'ultima relazione si segnalavano alcune manifestazioni contro la buona disciplina da parte di qualche ufficiale e sottufficiale dei presidi meno soggetti al controllo costante di questo comando.

Si trattava di manifestazioni che, pur essendo in contrasto con la sana rigidezza militare, non apparivano tuttavia come dimostrazione di assenza di qualità positive.

Questo comando, nel segnalarle alle superiori autorità con doverosa equità, faceva

1925.

³⁸¹ *Ibidem*.

³⁸² Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore – ufficio operazioni (colonie), lettera “Alle autorità superiori” del 17 dicembre 1927, pp. 4-5, in Aussme, L7D4, b. 184.

notare, col suffragio di dati numerici, come queste deficienze andassero rapidamente scemando. Oggi si può dire che di esse non resta quasi più traccia e che la disciplina del R. corpo è veramente buona, poiché le mancanze commesse e represses nel corso del trimestre ora chiusosi, rientrano tutte in quelle che sono normali nella vita dei riparti.

Anche le relazioni fisse con donne indigene, fonte di inconvenienti spesso seri, sono diminuite assai di numero e non hanno dato luogo a rimarchi notevoli³⁸³.

Nell'ultimo trimestre del 1927 i problemi derivanti da relazioni con donne indigene sembravano risolti, tanto che Cona poteva annunciare soddisfatto:

A conclusione dei provvedimenti adottati per il regime disciplinare, sono stati rimpatriati, nel trimestre, due ufficiali subalterni ed un sottufficiale.

La disciplina fra gli elementi bianchi è ferma e ben intesa e lo dimostrano le mancanze che sono state poche e lievi.

Quelle tra esse, traenti origine da relazioni con donne indigene, sono scomparse³⁸⁴.

Una lettura attenta di quanto riportato non porta a concludere che fossero finite le relazioni di madamato, quanto piuttosto che si fosse riusciti a contenere i problemi da esse derivanti. Si tratta dei problemi legati alla visibilità pubblica delle madame, come confermano alcune righe della relazione del III trimestre del 1928:

Una sola mancanza di rilievo è stata commessa in relazione alla bennota questione della "madama", mancanza che ha reso necessario rimpatriare d'autorità un capitano, punire un subalterno ed ammonire severamente tutti gli altri ufficiali perchè anche in colonia, con un tenore di vita corretto ed austero, sia conservata quell'aureola [sic] di decoro e di dignità che nella madre Patria è vanto del corpo degli ufficiali e contribuisce a mantenere il prestigio ai dipendenti, specialmente indigeni.

Assicurasi che lo spirito degli ufficiali è elevato, continuamente curato come il mezzo migliore per rinsaldare la bella compagine del R. Corpo. Il lavoro, lo studio applicativo delle questioni professionali coloniali, e l'esercizio dello sport sono gli

³⁸³ Acs, Rctc, III trimestre 1927.

³⁸⁴ Acs, Rctc, IV trimestre 1927.

elementi principali che a tale elemento concorrono.

Lo stesso può dirsi per i sottufficiali e per i militari di truppa nazionale [...] ³⁸⁵.

Si parla qui del madamato come un problema risaputo, una “bennota questione”, nonostante il fatto abbastanza evidente che le relazioni precedenti (almeno quelle pervenuteci), a parte quella del II trimestre 1927, ne parlassero tutto sommato in modo abbastanza sibillino. L'ostentazione del rapporto con la madama da parte di un capitano, nel ragionamento proposto, creava un problema rispetto ai suoi dipendenti e anche rispetto agli indigeni; un *Leit Motiv*, questo, di tutta la propaganda delle leggi razziste coloniali successive di un decennio: avere una madama ufficialmente, esser visti “andare nel tucul”, costituiva una menomazione del prestigio nazionale agli occhi delle popolazioni soggette. Il provvedimento disciplinare preso, il rimpatrio, era grave ed era segno che il problema non si era risolto con semplici ammonimenti.

Nell'ultimo trimestre 1927 si constatava che il problema era superato, essendo la disciplina “ferma e ben intesa”; si sottolineava, poi, che il morale delle truppe era ottimo “per le qualità congenite nella razza e per le opere di assistenza” ³⁸⁶.

L'accostamento tra tali problemi e l'organizzazione di attività di studio e ricreative lascia immaginare che nell'ottica di Cona queste fossero considerate un rimedio indiretto a quelli, cioè un modo per tenere alto lo spirito del corpo. Nella relazione del trimestre successivo, il IV del 1928, si esaltava il ruolo delle attività culturali sportive e ricreative al fine di neutralizzare “le tendenze materiali, ed anche di ordine non elevato cui di per sé dà origine la vita in colonia” ³⁸⁷. Il passaggio successivo sembra ancora alludere ad alcune “mollezze” tipiche della vita coloniale (ed estranee alla mentalità fascista), tra le quali si può ragionevolmente includere i comportamenti tenuti da alcuni verso le compagne indigene:

³⁸⁵ Acs, Rctc, III trimestre 1928.

³⁸⁶ Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore – ufficio operazioni colonie, lettera “alle autorità superiori del 14 aprile 1928, pag. 3, in Aussme, L7D4, b. 184.

³⁸⁷ Acs, Rctc, IV trimestre 1928.

Questo comando si sforza di svolgere in tale campo opera per stimolare ed invogliare allo studio applicativo i meno volenterosi per sradicare ancora qualche tendenza alle abitudini di vita, che possono rendere l'ufficiale coloniale estraneo e lontano dall'intenso movimento spirituale ed intellettuale che svolgesi in Italia³⁸⁸.

Nella successiva relazione il nuovo responsabile, il comandante interinale Quirino Armellini attestava ottimo spirito e disciplina nella truppa italiana, con “cordialissime le relazioni con i connazionali e la popolazione indigena”³⁸⁹, giudizio sostanzialmente confermato nel successivo trimestre. Il ritorno di Fernando Cona come comandante delle truppe coloniali eritree dovette rinnegare bruscamente questo giudizio. Questi non accennava direttamente alle madame, ma al prestigio da mantenere verso le popolazioni indigene e verso i soldati ed ex soldati indigeni; stigmatizzava

la vita nei presidi esterni, priva degli stimoli morali, culturali ed estetici propri di ogni guarnigione in Italia, che può favorire l'abitudine alla vita vegetativa e a concezione imperfetta dei doveri morali in coloro che non siano assistiti da un elevato sentimento del proprio dovere e della propria personalità.

Ne deriva l'obbligo da parte del Comando di vigilare di continuo e controllare, di ispezionare di persona e di tenere in ogni modo elevato il sentimento e la mente degli ufficiali dipendenti³⁹⁰.

Cona rendeva conto di un numero “piuttosto notevole delle punizioni che si debbono infliggere a taluni ufficiali”; queste punizioni erano a volte “assai forti”, ma risultavano dirette soprattutto verso “ufficiali generalmente provenienti da reclutamenti di guerra o dell'immediato dopo guerra, che non poterono beneficiare della preparazione completa che solo si può avere nella scuola di

³⁸⁸ *Ibidem*.

³⁸⁹ Acs, Rctc, I Trimestre 1929.

³⁹⁰ Acs, Rctc, III Trimestre 1929, pp. 9-10.

reclutamento”³⁹¹. Nella successiva relazione Cona insisteva sull'opera da lui svolta in favore dello spirito delle truppe “anche nei presidi più lontani ed isolati, in maniera che da tutti siano rigorosamente osservati i regolamenti e rigidamente applicate le norme di vita morale che in ogni tempo ed in ogni luogo hanno sempre costituito una delle più belle tradizioni del corpo degli Ufficiali italiani”³⁹².

Istituiva poi in maniera più chiara di quanto avesse fatto in precedenza un collegamento logico tra controllo sulla disciplina delle truppe e organizzazione del tempo libero per i soldati; passava, infatti, a descrivere il riordino del circolo ufficiali d'Asmara “su di uno Statuto improntato ad elevato senso di decoro”, con biblioteca, sala da ballo, di lettura, di scrittura, di conversazione, da giuoco e di bigliardi, campo da tennis e da skating. Nello Statuto di tale circolo all'art. 11 lett. b) si statuiva “il radiamento dei soci che vengono meno alle buone norme di convivenza fra gentiluomini ed a quell'elevato spirito patriottico e militare che deve essere caratteristica d'ogni associazione tra ufficiali”³⁹³. Successivamente, nella prima relazione del 1930, poteva vantarsi dei risultati positivi raggiunti da questa sua iniziativa, in un discorso che, riprendendo espressioni formulate in precedenza, riuniva insieme i problemi di disciplina, quelli derivanti dalle madame e l'azione svolta dal comando nell'organizzazione di momenti ricreativi:

Ottima sotto ogni riguardo la disciplina degli ufficiali. Nessuna mancanza grave è stata rilevata durante il trimestre.

Quelle fra esse, traenti origine da relazioni con donne indigene, sono totalmente scomparse, e la vita in genere di tutti gli ufficiali di questo r. Corpo è improntata, anche per tale riguardo, alle più corrette abitudini e alle norme della più sana disciplina, che sono caratteristiche della vita reggimentale in Italia.

A questo miglioramento spirituale hanno contribuito parecchi fattori fra i quali quello tendente a sviluppare, anche nei meno volenterosi la passione per l'applicazione e per lo studio, che meglio di ogni altra cosa può combattere qui in Colonia il fenomeno

³⁹¹ *Ivi*, pag. 10.

³⁹² Acs, Rctc, IV trimestre 1929.

³⁹³ Cfr. il regolamento del circolo ufficiali che fu allegato alla relazione.

della inerzia intellettuale, conseguenza che può derivare dalla vita che si conduce nei piccoli e lontani presidi coloniali, priva degli elementi morali culturali ed estetici propri della vita in Italia³⁹⁴.

La relazione del III trimestre del 1930 è quella ove meglio si chiarisce quanto già traspariva dalle osservazioni susposte, ovvero la prassi del regio comando di tollerare di fatto le relazioni di madamato assicurandosi che esse non fossero ostentate e non minassero il senso del prestigio e della supremazia dei bianchi colonizzatori di fronte alla popolazione indigena. È al contempo la relazione in cui meglio si chiarisce il nesso tra problemi derivanti dal madamato e azione del comando in favore dell'organizzazione di momenti e luoghi di ricreazione e studio.

La relazione con donne indigene, non danno ormai più luogo ad infrazioni, essendo contenute in giusti limiti di correttezza e di disciplina. Contribuiscono a questo soddisfacente risultato, oltre l'azione morale che a tale riguardo viene svolta, anche l'intenso ritmo di attività del R. Corpo, e il rigido tenore di vita degli ufficiali, nei quali si mantiene vivo il segnalato risveglio del desiderio di migliorare la propria cultura sia nel campo tecnico professionale che in quello generale³⁹⁵.

Si può verosimilmente supporre che il comandante Cona dedicasse una particolare attenzione alla vita privata degli ufficiali, di cui il madamato rappresentava di certo uno degli aspetti più gravi. Nella relazione del I trimestre 1931 il comandante interinale Giglielmo Negro confermava la buona disciplina di ufficiali e sottufficiali con un esplicito riferimento anche alla vita privata³⁹⁶.

Qui si arrestano le relazioni disponibili per il comando eritreo. Attestano a mio avviso di un momento di passaggio importante verso una maggiore considerazione della rilevanza della vita privata dei militari in colonia. In questo ambito le relazioni di madamato assunsero una rilevanza pubblica. Ed è altresì un

³⁹⁴ Acs, Rctc, I Trimestre 1930.

³⁹⁵ Acs, Rctc, III Trimestre 1930.

³⁹⁶ Acs, Rctc, I trimestre 1931.

momento storico in cui in patria il regime si organizza sempre più come regime dalle ambizioni welfaristiche attraverso l'organizzazione – e quindi il controllo – del tempo libero. L'Opera Nazionale Dopolavoro nasceva nell'aprile 1925, proponendo esplicitamente un programma di “nazionalizzazione del tempo libero”; esso tra il 1927 e il 1939 si trasformava da ente di assistenza sociale a movimento nazionale che vigilava sull'organizzazione fascista del tempo libero³⁹⁷.

Più di una relazione, infatti, sottolineava che l'azione del comando era volta a uniformare la vita dei militari coloniali al rinnovamento “spirituale” in corso nella metropoli. In colonia il controllo sulle relazioni “di indole coniugale” (come saranno poi definite) con donne indigene si realizzò già dalla seconda metà degli anni Venti, ben prima dell'istituzione (del '37) di un'apposita fattispecie di reato.

È forse, quindi, la presenza negli anni Trenta di un consolidata e diffusa consapevolezza dei militari riguardo all'atteggiamento da tenere di fronte alla madame (in parte dovuto alla riconosciuta efficienza dell'educazione ricevuta nelle accademie militari) l'elemento che spiega l'assoluta esiguità di condanne di militari italiani in Eritrea per il reato di madamismo. Quando il reato fu istituito, nell'aprile 1937, esisteva già un ethos comune in ambiente militare circa le madame: quello di contenere le relazioni all'interno di una certa riservatezza, rispettando il pubblico “decoro”.

La giurisprudenza militare.

Nello spoglio delle sentenze dei tribunali militari coloniali dell'Africa Orientale Italiana, spicca la quasi totale assenza di processi per madamismo contro i militari italiani. Trovo molto significativo che sia stato possibile rinvenire solo due processi, che furono istruiti nello stesso giorno, il 7 agosto 1937. In ambedue i casi, inoltre, siamo di fronte a sentenze emesse dallo stesso tribunale, il Tribunale di guerra di Addis Abeba.

³⁹⁷ L'esigenza di un'organizzazione “pubblica” del tempo libero era in realtà sentita al livello internazionale e non solo dagli stati autoritari; la questione fu posta all'ordine del giorno già dagli anni Venti dal *Bureau international du travail* di Ginevra; cfr, tra gli altri, Daniela Liescher, *L'Opera nazionale dopolavoro fascista e la NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude*, in “Italia Contemporanea”, n. 211, 1998.

Per tutto il periodo che va dall'istituzione del reato (19 aprile 1937) fino alla fine dell'attività dei vari tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dunque, non fu istruito alcun processo per *madamismo* tra i militari né in Eritrea né in Somalia.

Veniamo ai due casi cui si è accennato. Giovanni M. era un carrettiere siciliano della provincia di Catania, di 23 anni, sposato, che sapeva “appena leggere e scrivere” ma risultava comunque “alfabeta”. Era stato sorpreso a mantenere una relazione con l'indigena Iesci N. (la sentenza storpia questo nome in molti modi in poche pagine), che viveva in una casa da lui affittata a settanta lire al mese. Nel corso del procedimento Giovanni M. riuscì a far testimoniare due testi definiti nella sentenza “compiacenti”, che affermarono a sua discolpa che l'indigena in questione era una prostituta. Contro di sé, però, Giovanni M. aveva alcuni elementi: l'aver continuato la relazione dopo un intervento “morbido” dei carabinieri; il fatto che non pagava le singole prestazioni sessuali ma manteneva economicamente Nacillà; e soprattutto che le richiedeva un rapporto di carattere esclusivo. Le note scenate di gelosia che M. faceva alla nativa N. furono la prova principale a suo carico, poiché furono considerate segno inequivoco di una relazione caratterizzata dall'affetto. E il fatto che tali scenate sfociassero in atti di violenza non minava nei giudici l'idea che si trattasse di *affetto*:

il Miano provvedeva all'assistenza materiale dell'indigena a proprie spese con alloggio e vitto non solo, ma dimostrava verso di essa una vera, sentita e propria affettività che estrinsecavasi nelle scene di gelosia e nelle bastonature può a spingere [sic] a proposte di seguirlo in un altro alloggio.-

La gelosia presupporre [sic: presuppone] l'affettività e questi [sic: questa] l'adattamento e degradazione del Miano più alla mentalità; oltrechè alla persona dell'indigena Iesci N[.]³⁹⁸.

Di fronte a tali prove il fatto che l'indigena fosse una prostituta (cosa attestata da testimoni giudicati “compiacenti”) fu considerato non una prova del

³⁹⁸ Acs, Tribunali militari, Coloniali, b. 1, vol. XIV, sentenza registrata col numero 1207.

suo sfruttamento come oggetto sessuale, ma come un elemento aggravante, poiché esser geloso di una donna di colore e per di più prostituta era considerabile il massimo della degradazione del proprio prestigio di razza. In più Giovanni era sposato.

La sentenza, che in una occasione indica il quasi analfabeta carrettiere siciliano con il pronome “esso”, considerava l'assenza di precedenti e il buon comportamento militare, ritenne nel caso “irrogare una pena mite”³⁹⁹ e condannò Giovanni M. ad un solo anno di reclusione militare con la sospensione condizionale; il reato fu poi dichiarato amnistiato il 15 luglio 1938.

Anche se in quella occasione evitò il carcere, i guai giudiziari di Giovanni M. non finirono: il 5 agosto 1938 egli fu condannato sempre dal Tribunale militare di addis Abeba a un anno e mezzo di carcere per furto semplice a danno di militari e furto aggravato a danno di non militari; a dar retta a un suo interrogatorio compiuto molti anni dopo, nel 1963, egli fu incarcerato nel carcere di Adiqualà e “messo in libertà nei primi mesi del 1939”⁴⁰⁰.

Edoardo S., l'altro processato per *madamismo*, aveva 24 anni, ma era di un'altra estrazione sociale; istruito, era un ufficiale esattoriale di Gorizia ed era celibe. Dalla sentenza risulta abbastanza chiaramente che egli aveva una madama: egli “fu trovato, di nottetempo, nell'abitazione dell'indigena Ascalè D[.] seco lei a letto”⁴⁰¹, e il collegio affermava che si era acclarato che se vi era stata una relazione vera e propria, essa era stata precedente agli incontri occasionali che si portavano come prova.

Il convenuto provò a discolarsi cercando di spiegare come Ascalè fosse null'altro che la donna da lui preferita per l'esplicazione del suo bisogno di sesso:

Lo S[.] afferma di non avere mai avuto l'idea di tenere come sua l'Ascale ma si

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ In quell'interrogatorio, non si capisce da cosa motivato, diceva di sè: “sono padre di sette figli, sono di scarse condizioni economiche e svolgo l'attività di manovale”; “fascicolo degli atti riguardanti l'esecuzione”, in Acs, deposito del Serafico, Tribunali Militari, A.O.I., “Esecuzioni o A. G. da 111 a 170”.

⁴⁰¹ Acs, Tribunali militari, Coloniali, b. 1, sentenza registrata col numero 1208.

recava solo da lei per soddisfarli fisiologici essendo essa donna più riservata delle altre e che dava miglior garanzia di sanità oltre ad esser di aspetto piacevole⁴⁰².

Al Collegio, nonostante le sue parole, apparve chiaro che Schwab tenne una relazione di indole coniugale con la donna etiope almeno fino all'aprile 1937, giacchè il 30 aprile fu trasferito nel Gimma. La data di approvazione del decreto sul *madamismo* era il 19 aprile, ma la pubblicazione avvenne il 24 giugno; dato il principio di non retroattività della norma penale la relazione tenuta fino al 30 aprile non risultava punibile; al contrario per il periodo successivo il tribunale riuscì ad accertare solo due “congressi carnali”, e perdipiù di natura difficilmente interpretabile: mero sesso, o la ripresa di una relazione?

È pacifico che egli ha avuto dei congressi carnali con l'Ascale D[.] anche in questo periodo, ma peraltro non si è potuto accertare di che natura fossero e per la loro brevità e per la necessità che lo S[.] aveva di rientro al proprio reparto al Gimma, e per essersi essi svolti in casa stessa dell'indigena. Resta dubbia per il Collegio appunto questa natura [...] ⁴⁰³.

Per questi motivi Edoardo S. finì assolto per mancanza di prove. Il collegio giudicante era lo stesso che poco prima aveva condannato Giovanni M., e si poté appoggiare, quanto alla definizione del *madamismo* come reato non riguardante la mera relazione sessuale ma la relazione affettiva vera e propria, su quanto affermato nella precedente sentenza a cui si rinviava.

In generale bisogna segnalare come lo scarsissimo numero di sentenze militari sul reato di *madamismo* non attesta di per sé che il fenomeno fosse assente tra i militari, quanto piuttosto che i tribunali di guerra, presi da questioni molto più gravi, come le diserzioni, che erano all'ordine del giorno, o le automutilazioni per avere la dispensa, o gli omicidi, decisero di non occuparsene più di tanto. L'emissione di due sentenze nello stesso giorno da parte dello stesso collegio giudicante del tribunale di guerra di Addis Abeba potrebbe essere

⁴⁰² *Ibidem*.

⁴⁰³ Acs, Tribunali militari, Coloniali, b. 1, sentenza registrata col numero 1208.

interpretato come la volontà di dare un avvertimento ai militari di ogni grado di non far troppo clamore con le relazioni con donne indigene. Entrambe le sentenze militari non riguardarono le truppe in Eritrea e Somalia, ma l'Etiopia appena conquistata, dove non poteva essersi ancora radicato alcun *ethos* nelle relazioni con i sudditi.

Ben diversa la situazione per quanto riguarda i tribunali ordinari, che emisero un certo numero di sentenze sul fenomeno del madamismo, molte delle quali furono oggetto di discussione dottrinale. Non è stato però possibile, finora, rinvenire i fascicoli dei processi né le sentenze originali, per cui la ricerca degli storici del colonialismo si è dovuta basare sulle sentenze pubblicate nelle riviste italiane. L'istituzione del reato di *madamismo* ebbe un certo clamore, e un'attenzione ancor maggiore – specie da parte dei giuristi – richiamò allorché fu approvata la legislazione antiebraica: in quella norma razzista fu indicato il segno di un razzismo non importato di sana pianta ed ex novo. Le sentenze riguardanti relazioni d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana furono pubblicate sulle riviste *Il diritto razzista*, dell'avvocato squadrista Stefano Mario Cutelli, razzista della prim'ora, e *Razza e civiltà*, la rivista del Consiglio superiore e della Direzione generale per la demografia e la razza istituiti nel 1938 presso il Ministero dell'Interno. Gianluca Gabrielli ha potuto individuare 49 sentenze relative a 47 casi⁴⁰⁴; considerando che la gran parte di queste, 32, erano sentenze di secondo grado pronunciate dalla Corte d'Appello di Addis Abeba, si può immaginare che il numero delle sentenze realmente pronunciate dai tribunali ordinari dell'Africa Orientale Italiana fosse molto superiore⁴⁰⁵. Il fenomeno del madamato indubbiamente continuò tra i civili durante il periodo dell'occupazione italiana. Spia ne è il fatto che in un rapporto del 1949 del Ministero della Difesa si annoveravano in Eritrea circa 25.000 meticci di padre italiano, “dei quali poco più della metà hanno già la cittadinanza italiana”⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ G. Gabrielli, “La persecuzione delle 'unioni miste'” cit., pag. 87.

⁴⁰⁵ Un'analisi delle sentenze dei tribunali ordinari e della dottrina in tema di madamismo in O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 66-80.

⁴⁰⁶ Ministero della Difesa, sa – Gabinetto, “Eritrea – servizio militare degli italo-eritrei (meticci)”, in Acs, Mai, b. 2013.

Questo non significa che le autorità politiche coloniali non dessero attenzione al fenomeno: tutt'altro, il servizio di controllo della corrispondenza circolante in colonia non mancò di segnalare taluni casi di madamato. Alcune lettere intercettate mostrano il ruolo affettivo e sociale che per molti italiani le compagne africane raggiunsero. Il caporale B., scrivendo un biglietto d'amore a Tafù M., inviava saluti “ad Anna e mia cognata”⁴⁰⁷. Una lettera furibonda proveniente dall'Italia di una tal Lina accusava il marito Mario D.A.C. di mantenere una “vergine amante” dalla “faccia terrea”⁴⁰⁸. Un altro paio di lettere che è stato possibile rinvenire erano di donne italiane che avevano relazioni con uomini indigeni, in un caso un ascari, fattispecie pure punita dalla norma del 1937⁴⁰⁹.

Conclusioni.

Il problema delle madame fu avvertito ben presto in età fascista, come un danno alla disciplina militare, qualcosa che andava a menomare l'onore del soldato, specie se ufficiale, agli occhi dei sottoposti e delle popolazioni locali. Non si poteva accettare, quindi, in ambiente militare la diffusione di relazioni che legittimassero un ruolo sociale rilevante di donne africane. Le parole della successiva sentenza contro Giovanni M. aiutano a capire la mentalità dei militari:

la poderosa opera di civilizzazione che si è imposta la Nazione Italiana nell'occupazione del territorio dell'ex impero del Negus: opera che richiede appunto il netto distacco per mantenere integra la supremazia spirituale e di fatto sulle popolazioni annesse. Familiarità, comunione di spiriti, affetto sono comprensibili solo fra persone di uguale levatura intellettuale, sociale e morale, senza di che si ha dell'una delle parti, la superiore adattamento e degradazione per rendere possibile una vita intesa su di uno

⁴⁰⁷ Lettera intercettata con controllo effettuato il 15 novembre 1940, in Ministero per l'Africa Italiana, “revisione corrispondenza dell'A.O.I.,” in Acs, Mai, Archivio segreto, b. 25. Non è stato possibile trovare tracce di un processo per madamismo svoltosi contro il caporale B.

⁴⁰⁸ Lettera intercettata con controllo effettuato il 18 dicembre 1940, in Ministero per l'Africa Italiana, “revisione corrispondenza dell'A.O.I.,” in Acs, Mai, Archivio segreto, b. 25.

⁴⁰⁹ Cfr. *ivi*.

stesso piano affettivo⁴¹⁰.

Dal punto di vista della mentalità gerarchica l'affetto di tipo coniugale comportava un'idea di eguaglianza “intellettuale, sociale e morale” della donna; per questo era inammissibile con una donna di colore. Probabilmente ispirati da simili considerazioni, i comandi militari provvidero, dalla metà degli anni Venti, cioè un decennio prima della creazione della norma penale, a normalizzare la situazione, occupandosi di più del morale delle truppe, dello spirito di corpo e del tempo libero. L'incresciosa situazione delle madame fu disciplinata.

Al contrario, nella società civile il madamato continuava ad essere un istituto diffuso e socialmente accettato. Non vi sono tracce, prima della svolta razzista del 1936, della presenza in colonia di un giudizio sociale negativo verso chi aveva, per un periodo anche limitato o stabilmente, relazioni con donne indigene. Questa differenza è all'origine della discrasia che si è vista, per la quale il reato di *madamismo* istituito nel 1937 dette luogo a una certa messe di processi da parte dei tribunali ordinari, mentre dette luogo a pochissimi processi da parte dei tribunali militari: quello che la nuova norma penale andava a regolamentare era un problema che per la società militare era stato già largamente affrontato. Le due sentenze militari, emesse lo stesso giorno e con un'assoluzione e una condanna mite sospesa, attestano che si volle dare poco più che un avvertimento a chi non avesse avuto modo di capire ancora quale fosse la disciplina a cui adeguarsi in materia di contatti con donne native. Peraltro si tratta di processi istruiti ad Addis Abeba, conquistata da poco più che un anno, mentre nelle vecchie colonie del Corno, Eritrea e Somalia, non vi fu alcun processo. Al tempo dell'istituzione della figura di reato esistevano già una disciplina e un *ethos* militare che tendevano a nascondere o limitare il madamato in forme non offensive per la dignità razziale dei conquistatori.

Una prassi simile non vi era per i civili, essendo viceversa il madamato il modello sociale su cui erano cresciute non solo le società coloniali del Corno,

⁴¹⁰ Acs, Tribunali militari, Coloniali, b. 1, vol. XIV, sentenza registrata col numero 1207.

come sostiene Stoler con riguardo al contesto internazionale⁴¹¹.

Barrera ha acutamente sottolineato come la scelta di approvare il decreto legge dell'aprile 1937 fosse il frutto di un enorme afflusso di uomini per la colonizzazione e le operazioni belliche in Etiopia, uomini che non avevano avuto il tempo di inserirsi gradualmente nella società coloniale e di assorbirne le regole non scritte; perciò il governo fascista si trovò costretto a codificare una norma non scritta⁴¹². Si tratta di un'osservazione corretta, ma alla luce dell'analisi svolta ritengo si debba differenziare la situazione della società civile da quella degli ambienti militari. Mentre le fonti attestano una repressione o quantomeno un contenimento del madamato per i militari, poiché il governo militare non poteva trascurare lo spirito e la disciplina anche privata delle truppe, un simile fenomeno non è riscontrabile nella società civile, come attesta, ad esempio, il noto caso del prestigioso funzionario Alberto Pollera, che, pur essendo del tutto particolare, è segno evidente di una società che non reprimeva il madamato⁴¹³. Nella società civile (non militare, cioè) l'introduzione del reato di *madamismo* ebbe, quindi, un impatto notevole sulle coppie miste, sia sui cosiddetti *insabbiati*, sia, soprattutto sulle *madame*. Volle appunto imprimere un cambiamento di prassi coloniale.

In quest'ottica il decreto legge 880 del 1937 rappresentò il tentativo di imporre ai civili una disciplina di tipo militare; qualcosa che comportava un certo controllo della sessualità, sel tempo libero, dell'affettività. La creazione della norma non era solo conseguenza naturale dell'enorme afflusso di uomini dall'Italia voluto per la guerra d'Etiopia prima e per il funzionamento dell'impero

⁴¹¹ Cfr. A. L. Stoler, *op. cit.*, pag. 2.

⁴¹² G. Barrera, "Mussolini's Colonial Racial Laws and state-settler relations in Africa Orientale Italiana", in *Journal of Modern Italian Studies*, n. 3, 2003.

⁴¹³ Non volendo prendere un caso particolare come quello del funzionario-etnografo Alberto Pollera come emblematico – ciò che sarebbe un errore, vista l'eccentricità del personaggio – ha comunque un certo rilievo che nella società coloniale eritrea questi non fosse affatto un emarginato. Sorgoni descrive l'afflusso di gente ai suoi funerali e il rilievo che la sua morte ebbe sulla stampa italiana; cfr. B. Sorgoni, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp. 11-19. In realtà fu solo dopo la svolta del 1937 che le figure di vecchi coloniali come Pollera, spesso accusate di "insabbiamento" o "indigenamento", iniziarono a non essere viste bene dal regime fascista; cfr. *ivi*, pp. 16-17.

poi; esso era anche la conseguenza di una particolare idea di impero che il fascismo volle imporre: l'idea di un impero sostenuto da un'ideologia razzista, che comportava una certa militarizzazione del civile. Tutto ciò in un contesto in cui il fascismo brandiva retorica del cittadino-soldato, la mistica dell' "italiano nuovo", dedito interamente allo Stato⁴¹⁴. Qualcosa che richiedeva l'abbattimento del diaframma tra pubblico e privato.

⁴¹⁴ Cfr., tra gli altri, E. Gentile, *Fascismo. Storia e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

Cap. V

Dal diritto coloniale razzista alle leggi contro gli ebrei: un problema storiografico.

Leggi coloniali e leggi antiebraiche.

Da una ventina di anni ad oggi gli studi sul razzismo italiano hanno ricevuto nuovo impulso. L'occasione del cinquantenario delle leggi antiebraiche, il 1988 è stato un anno importante per il rinnovamento degli studi sulle leggi razziste. Da allora si sono moltiplicate le ricerche, a dimostrazione dell'interesse crescente verso una pagina buia della storia italiana spesso derubricata, almeno nella vulgata diffusa, come un'appendice della persecuzione nazista, “un prezzo pagato a Hitler”.

Tommaso Dell'Era ha recentemente invitato a superare la contrapposizione tra chi voleva evidenziare la moderazione del razzismo italiano e la sua diversità da quello nazista, e chi al contrario ha lottato contro riduzionismi ma con

eccessiva rigidità teorica⁴¹⁵. Valeria Galimi⁴¹⁶ ha appuntato la sua attenzione sulle ricerche di Michele Sarfatti, direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea, propugnatore di un cambiamento radicale nella interpretazione generale del fenomeno dell'antisemitismo italiano. Un notevole lavoro di sintesi sull'antisemitismo e sulle leggi del 1938 è stato svolto da Mario Toscano, che ha analizzato particolarmente il versante ebraico della vicenda⁴¹⁷. Viceversa, Nicola Labanca⁴¹⁸ e più ampiamente Gianluca Gabrielli⁴¹⁹ hanno sintetizzato lo stato degli studi sul razzismo coloniale.

Rispetto a queste rassegne, vorrei provare una duplice operazione. Anzitutto quella di una diacronia più ampia, dall'origine della storiografia sul tema sino ai nostri giorni: un tale proposito richiede evidentemente uno sforzo di sintesi, per il quale si accennerà a volte brevemente a ricerche pur importanti. In secondo luogo si getterà uno sguardo su entrambi i problemi, quello delle leggi razziste coloniali e quello delle leggi antiebraiche. Si tratta di nuclei problematici distinti, che non si vuole con questa rassegna omologare, anche se razzismo coloniale e antisemitismo furono rappresentati dal regime fascista in un'ottica unitaria. Del resto il nesso tra razzismo coloniale e antisemitismo è di per sé un problema storiografico di estremo interesse.

La crisi del paradigma interpretativo antifascista.

All'interno del dibattito sull'essenza stessa del fascismo, la discussione sul razzismo è stata il cuneo della crisi del paradigma interpretativo antifascista.

⁴¹⁵ T. Dell'Era, "Contributi sul razzismo e l'antisemitismo a settant'anni dalle leggi razziali italiane. Introduzione", in *Ventunesimo Secolo*, n. 17, 2008; cfr. anche R. Moro, "Razzismo e fascismo: contributi recenti", in *Zakhor*, vol. IV, 2000.

⁴¹⁶ V. Galimi, "La persecuzione degli ebrei in Italia (1938-1943). Note sulla storiografia recente", *Contemporanea*, n. 3, 2002, pp. 587-596.

⁴¹⁷ M. Toscano, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, FrancoAngeli, Milano, 2003.

⁴¹⁸ N. Labanca, "Il razzismo coloniale italiano", in A. Burgio (a cura di) *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, 1999.

⁴¹⁹ G. Gabrielli, "Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società", in *Quaderni fiorentini*, 2004-2005.

Questo interpretava il fascismo essenzialmente come “fenomeno di reazione” promosso “allo scopo tanto di arrestare l’emancipazione della classe operaia, che l’affermazione del sistema democratico, in nome di una concezione gerarchica, autoritaria e dirigista del rapporto stato-società e di un nazionalismo radicale, razzista, militarista e aggressivo”⁴²⁰. Il razzismo, pur essendo comparso sulla scena italiana solo nella parte finale del ventennio, sarebbe nell’identità costitutiva del fascismo, come portato del suo nazionalismo radicale. E la prima domanda che deve porsi in uno sforzo di sintesi sul nostro argomento è appunto se il fascismo si possa considerare *costitutivamente* razzista. Al fine di rispondere proporrei di collocare la questione nell’ambito del più vasto problema del carattere del fascismo come movimento politico. Di fronte alla tradizione che interpreta il fascismo come reazione alla modernità e all’illuminismo, un diverso filone di studi ha sottolineato il legame dell’ideologia fascista con l’illuminismo giacobino, con la tensione verso una democrazia totalitaria di stampo rousseauviano⁴²¹; secondo Jacob Talmon durante il periodo del Terrore nasce un tipo di “democrazia totalitaria”, di massa e plebiscitaria, destinata a essere componente stabile del radicalismo europeo di sinistra; per De Felice tale corrente ha sbocco nel fascismo italiano⁴²². In questa logica si è sottolineata l’esistenza di una corrente del fascismo italiano, soprattutto del primo periodo, che mirava a caratterizzarlo come un movimento universale⁴²³. Per altro verso la diffusione di movimenti filofascisti in Spagna, Francia, Inghilterra, Croazia, Ungheria, Romania, oltre che in Germania sembrava dimostrare che ogni popolo potesse avere il suo fascismo⁴²⁴. Questo filone di studi nega che il fascismo italiano fosse costitutivamente razzista.

⁴²⁰ A. De Bernardi, *Una dittatura moderna. Il fascismo come problema storico*, Bruno Mondadori, Milano, 2001, pag. 4.

⁴²¹ Cfr. R. De Felice, *Intervista sul fascismo*, a cura di M.A. Ledeen, Laterza, Roma-Bari, 1975. Le citazioni sono tratte dall’edizione del 1997.

⁴²² Cfr. *ivi*, pp. 104-106.

⁴²³ Cfr. M.A. Ledeen, *L’internazionale fascista*, Laterza, Roma-Bari, 1973 (*Universal Fascism: the Theory and Practice of the Fascist International: 1928-1936*, Fertig, New York, 1972).

⁴²⁴ Cfr. E.J. Hobsbawm, *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano 1994, pag. 57 e ss.

Il fascismo era, in ogni caso, imbevuto di eurocentrismo: la volontà di potenza di un paese fascista non avrebbe mai accettato le rivendicazioni dei popoli africani. L'eurocentrismo fu uno dei veicoli del razzismo, e non è un caso che le prime leggi razziste del fascismo riguardassero le colonie. Di lì si passò all'idea del predominio di alcune, poche razze su tutto il globo, con il progetto di un predominio italiano sui popoli mediterranei organizzato in base a una precisa gerarchia razziale⁴²⁵.

Il problema interpretativo della genesi delle leggi razziste rappresentò il cuneo della crisi dell'interpretazione del fascismo di marca antifascista. In effetti, già nell'immediato dopoguerra si ebbero studi che non si rifacevano agli schemi che indicavano il fascismo come movimento geneticamente o inevitabilmente razzista.

Il "paradigma dell'imitazione".

Come si è recentemente affermato, quello delle leggi razziali è stato a lungo un tabù storiografico⁴²⁶, almeno nel senso del misconoscimento delle responsabilità italiane. La prima narrazione della persecuzione antiebraica fu scritta subito dopo la Liberazione da un ex-perseguitato, Eucardio Momigliano⁴²⁷, secondo il quale essa era stata "esclusivamente ordinata da uno Stato straniero": lo scopo del razzismo fascista fu quello di "perseguitare quarantamila italiani per ordine di Adolfo Hitler". Probabilmente questa interpretazione era il riflesso dell'esigenza di connettere lo sdegno per l'antisemitismo alla delicata questione dell'identità nazionale⁴²⁸; era anche un riflesso legato al sentimento di aver subito un tradimento da parte della corona, che gli ebrei vissero con le discriminazioni⁴²⁹. La fedeltà alla casa Savoia era infatti un sentimento generale e

⁴²⁵ Cfr. D. Rodogno, *Il nuovo ordine mediterraneo: le politiche di occupazione dell'Italia fascista (1940-1943)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.

⁴²⁶ G. Quagliariello, V. Zaslavsky, "Editoriale", in *Ventesimo secolo*, n. 17, 2008, pag. 6.

⁴²⁷ E. Momigliano, *40.000 fuorilegge*, Carboni, Roma, 1945.

⁴²⁸ M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani d'oggi*, Einaudi, Torino 2002, pp. 49-50.

⁴²⁹ Sulla tentazione all'oblio della società italiana del dopoguerra e sull'inadeguatezza anche

diffuso tra gli ebrei, poiché, come è noto, il processo risorgimentale di unificazione aveva portato all' "emancipazione", all'eguaglianza dei culti⁴³⁰ e all'uscita dai ghetti⁴³¹.

È del 1952 il primo studio rilevante sulla vicenda dell'antisemitismo fascista, un'inchiesta della rivista "Il Ponte"⁴³² di un giovane giornalista, Antonio Spinosa. L'inchiesta incentrava il problema del razzismo fascista sulla figura di Mussolini, il cui atteggiamento, secondo l'autore, "oscillava fra l'indifferenza e un antisemitismo di maniera secondo le opportunità politiche"⁴³³; il duce si decise a varare la legislazione antiebraica "perché ormai l'affiancamento tra l'Italia e la Germania era un dato di fatto definitivo nella politica estera delle due nazioni"⁴³⁴. L'antisemitismo di Stato fu frutto di scelte di politica estera; anzi esso fu "imposto" a Mussolini dalle esigenze della nuova alleanza. La multiformità di dichiarazioni rese dal duce rispetto al razzismo è interpretata con la chiave della strumentalità:

si può trovare un Mussolini razzista e uno antirazzista, almeno apparentemente, poiché in effetti, egli, seguendo il gioco della politica, prese l'una o l'altra veste secondo le convenienze⁴³⁵.

Tale lettura sottolinea l'atteggiamento conciliativo del primo periodo del fascismo al potere, evidenziato in varie dichiarazioni pubbliche, come nella nota intervista al giornalista svizzero Emil Ludwig in cui si negava l'esistenza di un

culturale nella comprensione della specificità della persecuzione degli ebrei, cfr. M. Toscano, *op. cit.*, pp. 209-213.

⁴³⁰ Cfr. G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1998, pp. 41-50.

⁴³¹ Cfr. A. Cavaglion, G.P. Romagnani, *Le interdizioni del duce. Le leggi razziali in Italia*, Claudiana, Torino, 2002, pp. 21-22.

⁴³² A. Spinosa, "Le persecuzioni razziali in Italia", in *Il Ponte*, n. 7, 1952; cfr. la recente riedizione con il significativo titolo *Mussolini razzista riluttante*, Mondadori, Milano, 2000.

⁴³³ *Ivi*, pag. 14.

⁴³⁴ *Ibidem*.

⁴³⁵ *Ivi*, pag. 20.

problema ebraico in Italia e anzi si stigmatizzava la pretesa di un razzismo “biologico”⁴³⁶.

Mussolini emerge come una personalità machiavellica, che non agiva secondo determinate convinzioni, disposto a piegare tutto alle esigenze del momento, all'opposto del fanatismo apocalittico di Hitler; si tratta, comunque, un capo che ‘subisce’ la scelta razzista, rispetto alla quale rimane personalmente riluttante. Eppure la documentazione che riporta lo stesso Spinoza sembra contraddire questa tesi, rilevando la tenacia che egli ebbe nell'affrontare molte resistenze all'introduzione di una legislazione razziale, soprattutto quelle di Pio XI⁴³⁷. La vicenda del contrasto con il Vaticano a causa dell'introduzione delle leggi razziste non è che uno degli esempi, a mio modo di vedere, della “non riluttanza” di Mussolini.

Si affermava già negli anni Cinquanta il *paradigma interpretativo dell'imitazione*: che il fascismo avesse imitato il nazionalsocialismo, del resto, era stata senza dubbio la percezione prevalente dei contemporanei. Per l'inglese Denis Mack Smith, uno dei sintomi del declino del regime fascista fu l'imitazione delle leggi tedesche in tema di razza⁴³⁸. L'autore descriveva sinteticamente l'oscillazione mussoliniana in tema di razza (emblematico il fatto che a scrivere la voce “antisemitismo” della “Enciclopedia” fosse stato un ebreo, Alberto Pincherle), fino alla conversione al razzismo biologico “ariano”, con il cosiddetto *Manifesto degli scienziati razzisti* del 1938, segno dell'avvenuto avvicinamento alla Germania hitleriana.

In questo periodo si fa sempre più strada l'idea che l'alleanza con la Germania fu il motivo della legislazione razzista italiana. Del 1961 è lo studio di Meir Michaelis su *I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia*⁴³⁹; il titolo esemplifica il pensiero dell'autore, secondo il quale gli ebrei non erano che

⁴³⁶ Cfr. E. Ludwig, *Colloqui con Mussolini*, Mondadori, Milano, 1932.

⁴³⁷ Cfr. E. Fattorini, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Einaudi, Torino, 2007.

⁴³⁸ Cfr. D. Mack Smith, *Italy: A Modern History*, the University of Michigan Press, Ann Arbor (Mi), 1959, pag. 462.

⁴³⁹ M. Michaelis, “I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia (1922-1938)”, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, a. XXVIII, n. 2, 1961.

pedine nello scacchiere internazionale, che furono giocate sul campo dell'alleanza con Hitler:

l'inserimento del razzismo [nel programma fascista], lungi dall'essere un "inarrestabile sviluppo interno del fascismo", altro non fu che l'amaro frutto dell'alleanza con la Germania nazista⁴⁴⁰.

L'analisi dei rapporti politici e diplomatici con la Germania è più convincente di quella di Spinosa nel cogliere la presenza di un certo antisemitismo anche nel giovane Mussolini e nel primo fascismo. Si perviene però, almeno in parte, allo stesso risultato, all'immagine di una politica razzista attuata sostanzialmente per stringere i rapporti con il nazismo; anche se non vi fu un intervento ufficiale da parte della Germania nei confronti dell'Italia, non bisogna trascurare il peso dell'influenza nazista⁴⁴¹. Michaelis accoglieva la tesi della strumentalità dell'azione politica fascista contro gli ebrei, come quella della novità dell'antisemitismo nella storia del fascismo, che non sarebbe razzista *ab origine*; ma la sua chiave di lettura principale è quella del servilismo dell'Italia nei confronti dell'alleato, che aveva ormai dimostrato la sua egemonia in Europa.

Del 1961 è la *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo* di Renzo De Felice⁴⁴², caratterizzata da un'ampia documentazione e da un'attenta ricostruzione della campagna di propaganda dell'antisemitismo⁴⁴³. Per quanto riguarda il

⁴⁴⁰ *Ivi*, pag. 282.

⁴⁴¹ M. Michaelis, *Mussolini and the Jews. German-Italian Relations and the Jewish Question*, The Clarendon Press, Oxford, 1978; cito dall'edizione italiana: *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, edizioni di Comunità, Milano, 1982, p. 136.

⁴⁴² R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1961; utilizzerò per le citazioni l'edizione (sempre Einaudi) del 1993; sulla nascita di questo testo, si veda P. Chessa, "Renzo De Felice e il volume degli ebrei sotto il fascismo. Genesi e sviluppo di una ricerca storica", in *Nuova Storia Contemporanea*, n. 2, 2002, pp. 113-132.

⁴⁴³ Peraltro Sarfatti nota come la *Storia* di De Felice si caratterizzò per ampiezza cronologia e spessore documentario, pur dedicando la maggior parte dello spazio al tempo antecedente alle leggi razziali, e limitando lo spazio dedicato alla fase dello sterminio; cfr. M. Sarfatti, "La Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e fonti", in

problema politico della genesi e della responsabilità della legislazione razzista, De Felice parlò di una “conversione” del fascismo al razzismo⁴⁴⁴, negando così che esso fosse il frutto di un’evoluzione di certi elementi originari; inoltre

in questa conversione il peso dei nazisti e della Germania fu determinante, ma non diretto: i nazisti non mancarono certo di sottolineare ogni qual volta ne avevano l’occasione nei loro incontri con i fascisti il pericolo ebraico e di vantare la loro politica antisemita; sino al 1943 però essi non fecero mai passi ufficiali perché Roma perseguitasse gli ebrei⁴⁴⁵.

Dunque, al contrario di quanto sostenuto da una certa vulgata del pensiero defeliciano, la responsabilità della vicenda pesa *esclusivamente* sul regime fascista: “è da escludere che sulla decisione i tedeschi abbiano influito con una richiesta esplicita”⁴⁴⁶. De Felice stigmatizzava decisamente la tendenza a scaricare le responsabilità italiane sui nazisti⁴⁴⁷.

Sul perché di tale evoluzione nella politica del regime, il peso maggiore sarebbe dato dalle esigenze di politica estera: questa sembra essere la più convincente interpretazione del pensiero dell’autore. Accanto a questa motivazione, poi, ebbero una rilevanza (minore) altri tre fattori: la presa di posizione antifascista di alcuni ebrei negli anni 1936-37; l’influenza del nuovo entourage di Mussolini, specie della nuova generazione; infine il mito della “nuova civiltà” che accompagnò la conquista dell’impero⁴⁴⁸. Importante è anche il rilievo dell’adesione su larga scala della cultura italiana al razzismo, in accordo

Qualestoria, n. 2, 2004, pp. 18-20.

⁴⁴⁴ R. De Felice, *op. cit.*, pag. 192.

⁴⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁴⁶ *Ivi*, pag. 247.

⁴⁴⁷ *Ivi*, pag. 192.

⁴⁴⁸ Una sintesi del pensiero di De Felice sull’argomento si può rinvenire in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali, Camera dei Deputati, Roma, 1989, pag.11-16.

con lo studio di Spinosa⁴⁴⁹. Per quanto riguarda non più il momento genetico delle leggi razziste, bensì la persecuzione saloina, Sarfatti sottolinea che De Felice vi attribuiva una minore importanza, ritenendola una mera appendice della persecuzione nazista, da incasellare sotto la categoria di collaborazione e non sotto quella di azione⁴⁵⁰. Ma, ripeto, non è un discorso sull'origine della legislazione.

Complessivamente, dalla ricostruzione defeliciana emerge l'immagine di un razzismo molto diverso da quello nazista, spirituale e non biologico, che mirava a discriminare e non a perseguire⁴⁵¹ e dettato da ragioni squisitamente politiche più che da una precisa *Weltanschauung*⁴⁵². Quello italiano fu un razzismo “di importazione” e per questo mai accettato dagli italiani, tanto da generare una crisi di consenso del regime⁴⁵³. Su questi aspetti De Felice concordava anche con la ricostruzione di Attilio Milano⁴⁵⁴, di poco successiva, che addebitava l'introduzione del razzismo in Italia all'alleanza con la Germania e sottolineava il dissenso delle masse, oltretutto il comportamento esemplare di alcuni che non vollero piegarsi, quello che è definito “l'esempio di superiore umanità”. Derivava da questo sostrato, secondo De Felice, un'applicazione moderata delle leggi razziali.

La ricerca della matrice italiana del razzismo e gli studi sul colonialismo.

L'opera di De Felice rappresenta uno spartiacque per la storiografia

⁴⁴⁹ R. De Felice, *Storia degli ebrei* cit., pag. 83 e ss.

⁴⁵⁰ M. Sarfatti, *La Storia della persecuzione antiebraica di De Felice* cit., pag. 21.

⁴⁵¹ Cfr. R. De Felice, *op. cit.*, pag. 256.

⁴⁵² Su questi aspetti, come sul misconoscimento di radici profonde del razzismo fascista, molto polemici furono Delio Cantimori e Corrado Vivanti; cfr. C. Vivanti, “Nell'ombra dell'Olocausto”, in *Studi storici*, n. 28, 1988, pp. 805-810.

⁴⁵³ Dell'Era sottolinea come dagli anni Ottanta le ricerche svolte abbiano messo in crisi il modello interpretativo di Renzo De Felice, che insisteva soprattutto sull'incompatibilità tra la mentalità degli italiani e il razzismo, assunto da cui ricavava una serie di conseguenze come la crisi di consenso del regime nel '38 e il dissenso diffuso alle leggi vergognose; T. Dell'Era, *op. cit.*

⁴⁵⁴ Si tratta di alcune pagine di A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963.

successiva, che non ha mai mancato di prendere posizione relativamente ad essa, riconducendosi peraltro al più amplificato dibattito sul revisionismo.

Verso la fine degli anni Sessanta Luigi Preti⁴⁵⁵ concordava con De Felice sull'estraneità del popolo italiano al razzismo e sulla resistenza alle disposizioni discriminatorie (gli italiani sono descritti come 'antropologicamente' incapaci di concepire odio nei confronti di una minoranza esigua)⁴⁵⁶; sul fatto che in qualche modo in questa materia il regime tirò a campare, senza arrivare mai, "per mancanza di slancio e di fiducia", a elaborare una compiuta dottrina della razza⁴⁵⁷; sulla figura di un Mussolini tattico e non ideologico. Ma la novità è l'attenzione riservata alla genesi 'interna' al regime della mentalità razzista, come derivazione del tipo di nazionalismo che era alle fondamenta della nascita del fascismo, esemplificabile, per l'autore, nell'affermazione di Corradini per cui "si può essere nazionalisti soltanto ad un modo: imperialisticamente"⁴⁵⁸. Fu la coscienza imperiale all'origine del razzismo, e infatti numerosissime sono nelle fonti le affermazioni della necessità di una coscienza razziale per il mantenimento dell'impero.

Lo studio del razzismo fascista si è molto arricchito con i faticosi progressi fatti nello studio del colonialismo italiano. Nel dopoguerra gli studi sul colonialismo hanno risentito di un pregiudizio positivo e dell'influenza delle lobby filocolonialiste⁴⁵⁹ che hanno alimentato il mito di un colonialismo mite e bonario. Angelo Del Boca⁴⁶⁰ ha descritto la situazione giuridica e di fatto che si venne a stabilire dopo il '37 nei territori dell'Africa Orientale Italiana come

⁴⁵⁵ L. Preti, *Impero fascista africani ed ebrei*, Mursia 1968, nato da una serie di conferenze tenute nel 1964.

⁴⁵⁶ *Ivi*, pag. 154.

⁴⁵⁷ *Ivi*, pag. 147.

⁴⁵⁸ Cit. *ivi*, pag. 9.

⁴⁵⁹ Sul mancato dibattito sul colonialismo italiano, si veda A. Del Boca, *L'Africa nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte*, Mondadori, Milano, 2002, pp. 111-127.

⁴⁶⁰ Cfr. A. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale*, vol. I-IV, Mondadori, Milano; *L'Africa nella coscienza degli italiani*, Mondadori, Milano, 2002.

quella di un regime di apartheid⁴⁶¹, insistendo peraltro sull'unità di razzismo coloniale e antisemitismo nel progetto fascista. Del Boca, come è noto, ha contribuito ad una diversa interpretazione del colonialismo, in particolare riguardo ad alcuni suoi supposti aspetti di moderazione. Gli italiani hanno a lungo lavorato per costruire il mito di una diversità che li renderebbe migliori degli altri, nascondendo la realtà di un colonialismo violento e razzista⁴⁶².

Da una ventina di anni a questa parte, sempre maggiore rilevanza ha nella storiografia sul fascismo lo studio della vicenda coloniale. Si è aperto, con un ritardo lamentato dai più, un filone di studi molto produttivo.

Secondo Luigi Goglia, il regime fascista non aveva portato a un cambiamento sostanziale nella politica coloniale in senso razzista rispetto all'età liberale, verificandosi più che altro un mutamento dei codici espressivi e una radicalizzazione del linguaggio ufficiale e della politica simbolica⁴⁶³. Per le colonie italiane un momento di frattura si verificò in occasione della guerra per la conquista dell'Etiopia del 1935. Mussolini era intervenuto in modo diretto nella preparazione della guerra, stabilendo la massa ingente di uomini e mezzi da usare. Tra le disposizioni date direttamente da Mussolini vi fu quella di usare i gas⁴⁶⁴, che erano stati banditi dalla convenzione di Ginevra del 1925, a cui l'Italia aveva aderito. La nascita dell' "Impero" italiano corrispose ad una fase nuova della politica coloniale esplicitamente razzista⁴⁶⁵, in cui Mussolini giocò il ruolo del protagonista. La svolta imperiale fu sempre tenuta presente nei testi ufficiali

⁴⁶¹ A. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell'Impero*, Mondadori, Milano, 1992, pag. 218 e ss.

⁴⁶² A. Del Boca, *Italiani, brava gente? Un mito duro a morire*, Neri Pozza, Vicenza, 2005.

⁴⁶³ Cfr. L. Goglia, "Note sul razzismo coloniale fascista", in *Storia contemporanea*, n. 6, 1988 e Idem, Sulla politica coloniale fascista, in *Storia contemporanea*, n. 1, 1988.

⁴⁶⁴ Cfr. A. Del Boca *La guerra d' Abissinia, 1935 1941*, Feltrinelli, Milano, 1965; G. Rochat, "L'impiego dei gas nella guerra d'Etiopia", in A. Del Boca, *I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia*, Editori Riuniti, Roma, 1996. Sull'uso dei gas in Libia, si veda Eric Salerno, *Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931)*, SugarCo, Milano, 1979.

⁴⁶⁵ Cfr. R. Pankhurst, "Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-1941)", in *Studi piacentini*, n. 3, 1988, pp. 178-183.

come motivazione dell'introduzione delle leggi razziali antiebraiche.

Nel 1935-36, in occasione della guerra, si verificò un enorme afflusso di uomini in Eritrea, non permettendo, secondo l'analisi di Giulia Barrera, una graduale assimilazione all'ethos e alla cultura coloniale⁴⁶⁶; ciò richiese un intervento forte, "dall'alto", per chiarificare i ruoli su basi razziali. In un contesto internazionale in cui provvedimenti contro il concubinato ("madamato") furono adottati grosso modo in tutti gli imperi coloniali quando entravano in crisi le identità dei colonizzatori, spicca la peculiarità italiana dell'uso dello strumento della legislazione penale, proprio dell'autoritarismo fascista, mentre altrove si agiva tramite circolari e disposizioni amministrative⁴⁶⁷.

Lo studio degli aspetti legislativi ha consentito di retrodatare al 1933 l'introduzione dell'uso del concetto giuridico di razza a fini discriminatori; la legge organica per l'Eritrea e la Somalia del 1933 concedeva a certe condizioni la cittadinanza ai cosiddetti "meticci", figli delle unioni italo-eritree⁴⁶⁸, e si era quindi orientata verso un relativo assimilazionismo. La legge organica per l'impero del 1936 rinnegò tale orientamento, in omaggio al nuovo clima politico che si è descritto, promulgando disposizioni peggiorative verso i meticci quanto al diritto di cittadinanza. La rottura tra gli orientamenti del '33 e quelli del '36-'37 non è stata sempre colta dalla storiografia⁴⁶⁹.

Dell'aprile del 1937 è l'istituto del reato di *madamismo*, di cui si è a lungo parlato, quella che è tradizionalmente considerata la prima norma razzista dell'Italia fascista. Barbara Sòrgoni ha analizzato la propaganda anti-nera e anti-

⁴⁶⁶ Cfr. G. Barrera, "Sessualità e segregazione nelle terre dell'impero", in *Storia e Memoria*, n. 1, 2007, pp. 31-49, in particolare pag. 37.

⁴⁶⁷ Cfr. R. Iyob, "Madamismo and Beyond" cit.

⁴⁶⁸ G. Barrera, "Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)", in *Quaderni storici*, vol. 109, n. 1, 2002.

⁴⁶⁹ Cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4 L'età dei totalitarismi e della democrazia* cit. pag. 289. Ho tematizzato il problema in O. De Napoli, *La prova della razza*. cit., pp. 12-50. Dalle ricerche di storia sociale di Barrera emerge chiaramente la coscienza della svolta del '35-'36 nelle interviste alle donne eritree che hanno vissuto quel periodo: G. Barrera, *The Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea. The Liberal and Early Fascist Period (1897-1934)*, in P. Palumbo (a cura di), *A Place in the Sun* cit., pag. 81.

meticcias messa in campo da biologi, antropologi e giuristi negli anni Trenta⁴⁷⁰, in contrasto con le teorie di Giuseppe Sergi, secondo cui le popolazioni del Mediterraneo provenivano dal ceppo africano, la cosiddetta “ipotesi camitica”, che risultò ben presto invisata al regime⁴⁷¹. Gianluca Gabrielli ha analizzato la giurisprudenza sul divieto di madamismo, norma volta a ridurre o addirittura evitare la nascita di meticci, secondo un orientamento ostile alla promiscuità sessuale e legato alla valutazione negativa del 'meticcio' per motivi biologici, morali e sociali⁴⁷².

Il regime fascista nel 1937 ritenne di poter legiferare in materia di sessualità, imponendo ai coloni nazionali precisi comportamenti esteriori di chiaro disprezzo per quelli che dovevano essere considerate meri oggetti di piacere. Ciò finiva per avere un impatto a volte drammatico sulla complessità delle relazioni intersessuali in colonia. Non era infrequente, infatti, come nota Barrera, che alcuni italiani attribuissero alle loro relazioni con donne africane la stessa dignità che avrebbero dato a una relazione con donne italiane⁴⁷³. La complessità di tali relazioni, anche dal punto di vista simbolico, era offuscata e negata dalle varie forme di rappresentazione fascista delle donne indigene, dall'antropologia al romanzo coloniale, così intriso di disprezzo⁴⁷⁴. Ciò era coerente con il fatto che rispetto al discorso antiebraico, permeato di elementi “spiritualistici” e culturali, verso i neri – come ha rilevato Roberto Maiocchi – il discorso razzista era meramente biologico⁴⁷⁵.

⁴⁷⁰ Sull'antropologia razzista si veda B. Sòrgoni, cit.; sull'eugenetica italiana, cfr. C. Pogliano, “Scienza e stirpe: eugenica in Italia”, in *Passato e presente*, n. 5, 1984 e F. Cassata, *Molti, sani e forti: l'eugenetica in Italia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.

⁴⁷¹ B. Sòrgoni, *op. cit.*, pp. 38-46.

⁴⁷² Cfr. G. Gabrielli, *Le persecuzioni delle “unioni miste”* cit.

⁴⁷³ Cfr. G. Barrera, *Sessualità e segregazione nelle terre dell'impero*, cit., pp. 41-43.

⁴⁷⁴ R. Bonavita, “Lo sguardo dall'alto. Le forme della razzizzazione nei romanzi coloniali e nella narrativa esotica”, in *Studi culturali*, n. 1, 2006., pp. 5-32, particolarmente pp. 10-11, dove si sottolinea l'assimilazione delle donne nere a “cose”, o la loro associazione più o meno esplicita al mondo animale. Sul romanzo coloniale si veda anche G. Tomasello, *La letteratura coloniale italiana dalle avanguardie al fascismo*, il Mulino, Bologna, 1994.

⁴⁷⁵ Cfr. R. Maiocchi, *op. cit.*, pag. 241 e ss.

Secondo Del Boca le leggi coloniali razziste non furono applicate con successo; la continua crescita del numero dei meticci dimostrerebbe “il completo fallimento della politica segregazionista fascista”⁴⁷⁶. Da ciò sarebbe errato dedurre, però, secondo Sòrgoni, l'assenza di un sentimento di superiorità razziale negli italiani. La gerarchizzazione razziale risultava inscritta anche nelle unioni interrazziali (non necessariamente solo nel divieto di queste), spesso caratterizzate dal senso di superiorità del bianco europeo, “dominatore” del corpo della donna suddita⁴⁷⁷.

In un consuntivo sulla storiografia sul razzismo coloniale alla fine degli anni Novanta Nicola Labanca ha sottolineato che “un riesame degli studi italiani [...] favorisce un ripensamento sul ruolo del razzismo coloniale all'interno della storia del razzismo in generale”⁴⁷⁸: la vicenda coloniale viene ad assumere una considerazione crescente in chi riflette sulla genesi delle leggi razziste del fascismo.

Più recentemente Silvia Falconieri, che ha indagato i nessi di lungo periodo nella cultura dei giuristi tra colonialismo e antisemitismo, ha proposto un'interessante analisi dalla quale emerge che le leggi antiebraiche furono una sorta di “effetto di ritorno” della più lunga pratica discriminatoria coloniale; tanto che ci si spinge a parlare della produzione di un “colonialismo interno” che finì per colpire dei cittadini italiani su suolo metropolitano⁴⁷⁹. Si tratta di un'analisi che investe più la strumentazione tecnica dei giuristi, che la motivazione politica dell'introduzione delle leggi antisemitiche: nel 1938 si ripresero “soluzioni già sperimentate nella definizione della condizione giuridica degli abitanti dei territori d'oltremare”⁴⁸⁰, motivo per cui la soluzione giuridica adottata dal fascismo per la definizione dell'appartenenza alla razza ebraica si distanziò da

⁴⁷⁶ A. Del Boca, *Le leggi razziali nell'impero di Mussolini*, in Idem, M. Legnani, M.G. Rossi (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pag. 351.

⁴⁷⁷ G. Campassi, “Il madamato in Africa Orientale: relazioni tra italiani e indigene come forma di aggressione coloniale”, in *Miscellanea di storia delle esplorazioni*, vol. XII, 1983.

⁴⁷⁸ N. Labanca, *Oltremare* cit., pag. 146.

⁴⁷⁹ S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pag. 15.

⁴⁸⁰ *Ibidem*; più in generale, *ivi*, pp. 19-94.

quella nazional-socialista. Si fece, così, dell'ebreo “un suddito permanente dello Stato”⁴⁸¹.

Infine, è da notare come il recente sviluppo degli studi coloniali abbia generato anche una reazione, laddove si è voluto sottolineare l'irriducibilità della vicenda della persecuzione antisemita ad altre come quella del razzismo coloniale⁴⁸². Si è sostenuto che l'antisemitismo ha in Italia una sua specificità che risale alla mancata realizzazione di un sistema separatista nei rapporti tra Stato e culti in età liberale. Le leggi del '38 sarebbero, così, le nuove *interdizioni* fasciste, dopo le *interdizioni israelitiche* stigmatizzate da Carlo Cattaneo in un testo del 1837⁴⁸³. Si polemizza così con una storiografia che avrebbe visto nelle leggi del '38 una propaggine del razzismo coloniale⁴⁸⁴. Anche Matard Bonucci ha contestato il legame diretto tra razzismo coloniale e svolta antisemita: la conquista etiopica rappresentò indubbiamente un tornante nella costruzione di un razzismo di Stato, ma niente permette di far risalire ad essa la decisione di leggi antisemite, nemmeno le leggi contro il *métissage* che rispondevano a un problema specifico dell'impero⁴⁸⁵.

Razzismo e svolta totalitaria.

Il dibattito dagli anni Settanta in poi sembra tutto incentrato sull'interpretazione defeliciana, in chiave prevalentemente critica. Enzo Collotti ha sostenuto la strumentalità dell'antisemitismo fascista “come copertura ideologica o come espediente propagandistico in funzione subalterna rispetto a fini e obiettivi politici più generali”⁴⁸⁶. In questa direzione va l'interpretazione di Ugo Caffaz⁴⁸⁷, secondo il quale l'antisemitismo fu lo strumento di un

⁴⁸¹ *Ivi*, pag. 16.

⁴⁸² A. Cavaglion, *Le interdizioni del duce* cit., pp. 19-20.

⁴⁸³ *Ivi*, pp. 35-36.

⁴⁸⁴ *Ivi*, pag. 36.

⁴⁸⁵ M.-A. Matard Bonucci, *L'Italie fasciste* cit., pag. 138.

⁴⁸⁶ E. Collotti, “Introduzione”, in S. Bon Gherardi, *La persecuzione antiebraica a Trieste (1938-1945)*, Del Bianco, Udine, 1972, pag. 12.

⁴⁸⁷ U. Caffaz, *L'antisemitismo italiano sotto il fascismo*, La Nuova Italia, Firenze, 1975.

consolidamento ideologico del regime, volto ad attribuire ad esso un nuovo vigore intellettuale, poichè il razzismo “diventa fondamentale per il consolidamento ideologico e politico del regime fascista”⁴⁸⁸. La questione del nesso tra razzismo e svolta totalitaria è una questione fondamentale, che si chiarisce man mano negli studi. Si tratta di un aspetto perlopiù sottovalutato fino agli anni Settanta; Mario Toscano, ad esempio, ha avuto modo di notare come il pur notevole studio di Michaelis abbia trascurato il ruolo del razzismo nella costruzione dello Stato totalitario ed il connesso tentativo di elaborare una dottrina razzista originale⁴⁸⁹. Lo stesso De Felice accentuerà tale nesso solo nelle ultime edizioni della sua *Storia*, e nel terzo volume della biografia mussoliniana⁴⁹⁰. Qui si sottolinea la funzione svolta dal razzismo nella creazione del nuovo italiano, libero dalla mentalità borghese e degno del destino imperiale dell'Italia che si profilava dopo la conquista dell'Etiopia⁴⁹¹.

Del resto, più recentemente De Bernardi ha sottolineato che le ragioni dell'introduzione di una politica antisemita riguardarono “la necessità di imprimere un'accelerazione al processo di totalitarizzazione del regime, adeguandolo al modello tedesco”⁴⁹²: l'avvicinamento alla Germania fu l'effetto, non la causa di questa nuova “stretta totalitaria” (al contrario di quanto riteneva De Felice). In definitiva, “il razzismo e l'antisemitismo [...] servirono a ridefinire il quadro ideologico del regime”⁴⁹³. L'effetto della stretta totalitaria fu la “germanizzazione” del regime, e le leggi contro gli ebrei ne rappresentarono l'apice⁴⁹⁴. Il duce e alcuni esponenti dell'ala estrema del fascismo (Farinacci,

⁴⁸⁸ *Ivi*, pag. 16.

⁴⁸⁹ M. Toscano, *op. cit.*, p. 225.

⁴⁹⁰ Cfr. G.M. Ceci, *Renzo De Felice storico della politica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

⁴⁹¹ R. De Felice, *Mussolini il duce II. Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Einaudi, Torino, 1981; cfr. M. Toscano, *op. cit.*, pp. 226-227, laddove si afferma che su De Felice notevole influenza ebbero gli studi di G.L. Mosse, che ha sottolineato “l'inscindibile nesso che nell'età contemporanea si è venuto stabilendo tra razzismo, antisemitismo e politica di massa”.

⁴⁹² A. De Bernardi, *op. cit.*, pag. 271.

⁴⁹³ *Ivi*, pag. 273.

⁴⁹⁴ *Ivi*, pag. 270.

Preziosi, Orano, Cutelli, Interlandi, solo per fare alcuni nomi) erano attratti – come ha sottolineato Pierre Milza – dal fatto che la “scientificità” delle teorie razziste dava al nazionalsocialismo tedesco una coerenza che sembrava mancare al fascismo italiano⁴⁹⁵. Inoltre, all'incirca a partire dal 1935, Hitler iniziò a rappresentare per Mussolini l'esempio di un totalitarismo compiuto, avendo concentrato nelle sue mani tutti i poteri e lasciato alle forze tradizionali uno spazio limitatissimo e condizionato⁴⁹⁶; cosa che, appunto, non era riuscita in Italia, dove corona, esercito e Chiesa cattolica rimanevano un argine al totalitarismo⁴⁹⁷. In questo filone interpretativo possiamo collocare anche Mosse, secondo cui “le leggi razziali avevano lo scopo di dare al fascismo, ormai invecchiato al potere, un nuovo dinamismo – un compito che esse non avrebbero assolto dato che in Italia non esisteva una tradizione razzista antiebraica”⁴⁹⁸.

In senso contrario all'interpretazione defelicianiana, David Bidussa ha parlato del razzismo italiano come di “un corpo estraneo da dissotterrare”⁴⁹⁹, di un rifiuto di fare i conti con la nostra storia, in quanto si tratterebbe di “una vicenda scaricata sul nazismo e analizzata come un evento non correlato alla storia nazionale”⁵⁰⁰, mentre il fenomeno andrebbe interpretato nella specificità della vicenda politico-culturale italiana. In effetti, il tratto principale degli studi più recenti è proprio quello di aver rinvenuto cause del razzismo ‘interne’, in particolare l'imperialismo. In questa direzione va Salvatore Lupo⁵⁰¹, per il quale

⁴⁹⁵ P. Milza, S. Berstein, *Le Fascisme italien*, Edition du Seuil, Paris, 1980, pag. 218 e ss.

⁴⁹⁶ Sull'attrazione del modello hitleriano, si veda tra gli altri G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre 1922-1939*, Feltrinelli, Milano 1981; cito dall'edizione del 2002, pag. 437 e ss.

⁴⁹⁷ Cfr. A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario* cit.; cfr., in senso opposto, E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma, 2008, pp. 308-309.

⁴⁹⁸ G. L. Mosse, *Il razzismo in Europa*, cit., pag. 214.

⁴⁹⁹ D. Bidussa, “Il razzismo italiano: un corpo estraneo da dissotterrare”, in *I viaggi di Erodoto*, n. 2, gennaio-aprile, 1994, pp. 58-62.

⁵⁰⁰ *Ivi*, pag. 58.

⁵⁰¹ S. Lupo, *Il fascismo: la politica in un regime totalitario*, Donzelli, Roma, 2000.

“esiste una relazione tra il revival colonialista e il razzismo che rappresenta la nuova frontiera dell’ideologia fascista al passaggio della metà degli anni ’30.[...] La creazione dell’impero si accompagnò così a una trasformazione del concetto dell’italiano nuovo”⁵⁰².

Del resto, per Collotti, “l’inaugurazione della politica antiebraica in Italia non derivò da alcuna pressione tedesca, essa fu una decisione autonoma del regime fascista nel tentativo di rivitalizzare il regime dall’interno”⁵⁰³. Rivitalizzare il regime significava soprattutto inviare un messaggio a tutti coloro che non si identificavano ancora con il regime fascista⁵⁰⁴ e procedere verso la soppressione delle “componenti portatrici di identità differenziate, che potevano manifestare un’alterità irriducibile”⁵⁰⁵.

Specificità italiana e “razzismo spirituale”.

In complesso, come si è notato, “si sta affermando un diverso indirizzo storiografico volto a non sminuire la portata dell’apparato normativo della persecuzione antiebraica del fascismo, ponendo in rilievo la cocciuta, premeditata, avvolgente e zelante volontà persecutoria, portata avanti prima con prudente gradualità e poi sempre più apertamente”⁵⁰⁶. Tra gli studi più significativi in questa direzione, si annoverano quelli di Michele Sarfatti⁵⁰⁷, per il quale tra il ’35 e il ’36 “la questione antiebraica assunse per il regime la qualità di questione politica interna non più rinviabile e Mussolini decise – in piena

⁵⁰² *Ivi*, pag. 416.

⁵⁰³ E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pag. 58; in questa direzione anche Marie-Anne Matard Bonucci, *L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna, 2008; cito dall’edizione originale: *L’Italie fasciste et la persécution des juifs*, Perrin, Sain-Amand-Montrond, 2006, p. 135.

⁵⁰⁴ E. Collotti, *Fascismo, fascismi*, Sansoni, Firenze, 1989, pp. 56-57.

⁵⁰⁵ M. Raspanti, *op. cit.*, pag. 86.

⁵⁰⁶ V. Di Porto, *Le leggi della vergogna*, Le Monnier, Firenze, 2000, pag. 33.

⁵⁰⁷ Cfr. M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino, 1994; *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2000.

autonomia rispetto alla realtà continentale e agendo allo stesso tempo da stimolo e da mediatore all'interno del gruppo dirigente fascista – di risolverla dotando il regime ed il paese di una moderna politica antiebraica”⁵⁰⁸. Si evidenzia l'autonomia della vicenda italiana; il razzismo è per l'autore un'ideologia connaturata al fascismo stesso, la “conclusione logica” della svolta del '22, pur non rappresentandone l'esito obbligato⁵⁰⁹. Mussolini, inoltre, più che tollerare l'antisemitismo della stampa, ne fu il diretto ispiratore.

Dal punto di vista giuridico, Sarfatti ha analizzato l'istituto della discriminazione, che era una sorta di esenzione dalle restrizioni razziste per coloro che avessero particolari meriti “fascisti”; in polemica con De Felice, che aveva dedotto da essa che effettivamente lo slogan “discriminare non perseguire” fosse corrispondente alle intenzioni del regime, l'autore ha mostrato che la discriminazione, annunciata come un'esenzione pressoché totale dalla persecuzione per alcune categorie di ebrei, fu poi trasformata in senso restrittivo⁵¹⁰. Da ciò scaturirebbe una diversa visione dell'antisemitismo fascista. In linea generale, Sarfatti ripudia l'idea che il fascismo adottasse un razzismo più mite di quello nazista: il cosiddetto razzismo spirituale non sarebbe mai esistito per questo autore, che riscontra nei criteri per l'identificazione degli ebrei un puro biologismo, scevro da considerazioni di carattere culturale o religioso.

L'autore sottolinea il valore ufficiale del cosiddetto “Manifesto degli scienziati razzisti”, che fu redatto sotto l'egida del Ministero della cultura popolare e il cui vero titolo è *Il Fascismo e i problemi della razza*. Tale documento, considerato la posizione più ufficiale del regime, affermava proposizioni fondate sulla mera biologia, ripudiando “intenzioni filosofiche o religiose”⁵¹¹. Anche Collotti mostra una scarsa considerazione del cosiddetto “razzismo spirituale”: nella fase operativa “il razzismo fascista rivelava ben

⁵⁰⁸ *Ivi*, pag. 109.

⁵⁰⁹ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista* cit., pag. 109. Vedi sull'argomento il dibattito sugli “Annali della Pubblica istruzione”, 5-6, 1998: alla tesi di Sarfatti si contrappongono Mario Toscano e Francesco Margotta Broglio, per i quali il razzismo non è costitutivo del fascismo.

⁵¹⁰ Cfr. M. Sarfatti, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Einaudi, Torino, 2002.

⁵¹¹ Cfr. in particolare il punto 3 e il punto 7 di tale documento, pubblicato per la prima volta su “Il Giornale d'Italia” del 15 luglio 1938.

presto il suo carattere razzistico-biologico”⁵¹². Del resto, lo spiritualismo evoliano non sarebbe altro che una “sublimazione” del dato biologico sul piano dello spirito⁵¹³. D'altro canto, secondo Caffaz nel razzismo spirituale si vede il segno dell'autonomia dell'Italia dalla Germania: l'Italia fu cioè in grado di elaborare un razzismo nuovo, originale anche se molto ambiguo:

razzismo spirituale nient'altro significa che irrazionalità: irrazionale è il carattere specifico dell'antisemitismo italiano. [...] Era necessario lanciare in breve tempo e in crescendo accuse non ufficiali, ma diffuse ampiamente, che offrirono un giusto terreno per la successiva accettazione da parte dell'opinione pubblica della discriminazione legale⁵¹⁴.

Qui l'affermazione che il razzismo italiano fosse spirituale e non biologico è usata come segno della sua originalità e, quindi, – contrariamente a quanto supposto da De Felice, che vi aveva visto il segno di un razzismo più blando di quello nazista – come un'aggravante. Cavaglion, d'altra parte, spinge per un netto ridimensionamento della considerazione del *Manifesto degli scienziati razzisti*, sottolineando come ben presto il regime sterzò chiaramente verso concezioni spiritualiste e non biologiche⁵¹⁵. Tommaso Dell'Era ha asserito che l'interpretazione in chiave solo biologica del razzismo italiano di Sarfatti non consente di spiegare alcune applicazioni concrete delle leggi razziali⁵¹⁶. D'altra parte, la disputa sul carattere spiritualista o biologista del razzismo italiano assume una certa rilevanza, poiché, al contrario di quanto sembra supporre Sarfatti,

affermare la natura spiritualista non implica una sottovalutazione dell'antisemitismo italiano [...] ma piuttosto un suo corretto inquadramento storico e

⁵¹² E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei* cit., pag. 60.

⁵¹³ *Ivi*, pag. 48.

⁵¹⁴ U. Caffaz, *op. cit.*, pag. 14.

⁵¹⁵ A. Cavaglion, *Le interdizioni del duce* cit., pp. 29-33.

⁵¹⁶ T. Dell'Era, *op. cit.*, p. 13.

ideologico e la definizione della sua portata a livello di penetrazione nelle pratiche sociali e nelle costruzioni culturali⁵¹⁷.

Mauro Raspanti ha sottolineato l'esistenza di diverse e a volte contrapposte anime del razzismo fascista. Sono state così individuate le varie correnti: il razzismo biologico, il nazional-razzismo, il razzismo esoterico-tradizionalista propugnato in particolare da Julius Evola. Si è così contestata la rappresentazione monolitica del razzismo fascista, la cui specificità è in realtà “la risultante dell'interazione/scontro fra varie correnti”⁵¹⁸.

Lo studioso che si addentri nella mole degli scritti antisemiti del periodo non potrebbe non notare i fiumi di pagine scritte per sostenere l'opzione definibile “spiritualista”. Ciò apparrebbe in qualche modo in contrasto con l'obiezione di Sarfatti secondo cui se le vittime della discriminazione sono identificate con criteri biologici il razzismo è puramente biologico. In realtà, come ho cercato di dimostrare riferendomi alla cultura giuridica, la scelta tra visione biologista o spiritualista non concerneva l'esito concreto delle leggi, bensì l'aspetto delle loro fondamenta teoriche, delle motivazioni. Chi era spiritualista non propugnava affatto un razzismo più mite⁵¹⁹ o un'identificazione degli ebrei con criteri religiosi. Infine, se prendiamo – come ritengo opportuno – Evola come punto di riferimento di tutti gli spiritualisti (sul versante giuridico l'influente Carlo Costamagna si rifaceva al suo pensiero), bisogna notare come dalla sua complessa teoria del razzismo non fossero espunti elementi biologici: solo essi erano messi in una complicata relazione di subordine rispetto a quelli volontaristici.

⁵¹⁷ *Ivi*, pp. 13-14.

⁵¹⁸ M. Raspanti, *I razzismi del fascismo*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna, 1994, pag. 73.

⁵¹⁹ Cfr. E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei* cit., pag. 48.

Il quadro internazionale: “il tremendo ruolo continentale della Germania nazista”.

Particolarmente polemico contro interpretazioni giustificazioniste, Sarfatti stigmatizza “i fabbricanti di consolazioni aventi nazionalità non tedesca”, che affermano che la Germania impose agli altri Stati l'introduzione di leggi contro gli ebrei. Una certa considerazione dell'influenza dell'alleato tedesco è però necessaria. Per Sarfatti la persecuzione nazista valse “soprattutto quale esempio” per gli altri paesi, giacché questo fu “il tremendo ruolo continentale della Germania nazista”⁵²⁰. La costituzione nel cuore dell'Europa di una patria dell'antisemitismo pesò innegabilmente sulla sorte di tutti gli ebrei d'Europa⁵²¹. Similmente, per Collotti Mussolini non subì un'imposizione nazista, “ma certamente egli fu condizionato dal montare di una situazione di generalizzata persecuzione” in Germania, Austria, Romania, Polonia e Ungheria. In sostanza, anche in materia di razzismo, “l'Italia fascista voleva dimostrare di non essere seconda a nessuno”⁵²². Roberto Finzi ha sottolineato come proprio il quadro internazionale sia un elemento spesso trascurato dalla storiografia nell'analisi delle motivazioni della svolta antisemita⁵²³. Molto critico sul tema delle influenze reciproche è Cavaglion, che ha stigmatizzato come si sia “potuto seriamente discorrere di un antisemitismo italiano a tal punto robusto, colto, preparato, autonomo, da “orientare” il quadro europeo, radiocomandando a distanza

⁵²⁰ M. Sarfatti, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 2005, pag. 37.

⁵²¹ Cfr. M.-A. Matard-Bonucci, *L'antisémitisme in Europe dans les années trente*, in M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis-Sullam, E. Traverso (a cura di), *Storia della Shoah*, vol. I, *La crisi dell'Europa e lo sterminio degli ebrei*, UTET, Torino, 2005.

⁵²² E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei* cit., pag. 58.

⁵²³ R. Finzi, *Antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio*, Giunti, Firenze, 2001, pag. 108; qui tra i paesi che nel '38 hanno una legislazione razzista, oltre quelli suelencati, figurano anche Bulgaria e Slovacchia; Idem, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori Riuniti, Roma, 1997, pp. 27-28, laddove si sottolinea in particolare l'interrelazione tra vicende interne e internazionali: “il quadro europeo preme sul regime italiano ma è anche vero che *l'atteggiamento italiano contribuisce a orientare e a determinare quel quadro*” (pag. 27).

nientemeno che la “notte dei cristalli” e la politica razziale di Goebbels”⁵²⁴.

Matard Bonucci vede un peso della Germania nazista nella scelta italiana, ma non tanto legato a ragioni di politica estera, come De Felice e Michaelis, quanto in ragione dell'attrazione che il regime nazista esercitò sulle elites fasciste, almeno a partire dal viaggio del duce in Germania del settembre '37. Il nazionalsocialismo riusciva, attraverso l'antisemitismo, a dominare politicamente le masse in misura che il fascismo non aveva raggiunto neanche con lo staracismo⁵²⁵.

Segno chiarissimo dell'inesistenza di imposizioni di sorta da parte tedesca, alcune leggi razziste italiane furono più gravi di quelle allora vigenti in Germania: in particolare le espulsioni generalizzate degli studenti ebrei dalle scuole pubbliche e degli ebrei stranieri dal paese, nonché l'introduzione dei primi limiti al diritto di proprietà⁵²⁶. Il regime adottò misure tanto radicali da non esser eguagliate da quelle di un paese sotto occupazione nazista, la Francia di Vichy, in cui l'antisemitismo aveva radici storiche e ideologiche ben più profonde⁵²⁷. Sembra affermarsi, così, un nuovo paradigma interpretativo, quello dell'autonomia del razzismo italiano⁵²⁸.

Lo sforzo di questi autori è stato notevole, sia perché De Felice aveva basato la sua interpretazione sull'analisi di una vasta documentazione, sia perché proprio gli studi di De Felice hanno influito notevolmente sull'opinione di alcuni autorevoli studiosi stranieri, contribuendo ad affermarne le tesi come le più accreditate. Ad esempio, il grande studioso dei totalitarismi fascisti George L. Mosse ha sottolineato il cinismo e il machiavellismo di Mussolini sulla questione della razza, atteggiamenti che lo portavano ad assumere la posizione via via ritenuta più utile:

Le leggi razziali intendevano anche rappresentare un gesto di amicizia verso

⁵²⁴ A. Cavaglion, *Le interdizioni del duce* cit., pp. 22-23.

⁵²⁵ M.-A. Matard Bonucci, *L'Italie fasciste* cit., pp.134-135.

⁵²⁶ M. Sarfatti, *La shoah in Italia* cit., pag. 36. Il lavoro di comparazione è in V. Di Porto, *op. cit.*

⁵²⁷ M.-A. Matard Bonucci, *L'Italie fasciste* cit., pp. 39-40.

⁵²⁸ Cfr. A. Cavaglion, *Le interdizioni del duce* cit., pp. 24-26.

Hitler, ma nemmeno in questo caso diedero risultati migliori, anzi i nazisti si meravigliarono per il fallimento fascista nel far osservare le leggi. Mussolini non era un razzista [...]. Per Mussolini il futuro era qualcosa di indeterminato che in virtù di un vago concetto di nuovo uomo fascista avrebbe sicuramente avuto una soluzione positiva. Questo modo di vedere gli permise di assumere sulla questione razziale una posizione cinicamente flessibile⁵²⁹.

Eric J. Hobsbawm, poi, pure in linea con il pensiero defeliciano, ha affermato che il fascismo italiano era “un movimento anomalo rispetto agli altri movimenti della destra estrema [...] segnatamente per una completa mancanza di interesse verso il razzismo antisemitico, finché Mussolini non si allineò a Hitler nel 1938”⁵³⁰. Mack Smith, dal canto suo, pur criticando in generale l'interpretazione defeliciano del fascismo⁵³¹, in tema di razzismo ha avallato l'idea secondo la quale le leggi italiane sarebbero state sostanzialmente un'imitazione della Germania nazista. Mussolini nel 1937 “scorse la potenziale utilità politica dell'antisemitismo; e nel corso del 1938, a misura che l'alleanza con i tedeschi si avvicinava, le sue idee in proposito si svilupparono rapidamente”⁵³². L'introduzione di una legislazione contro gli ebrei fu “una spontanea decisione di mostrare in tal modo la sua solidarietà con il nazismo”. Il suo cinismo verso una mossa concepita come “puramente tattica” fu palese⁵³³. In tale ricostruzione prevale l'idea che Mussolini non fosse antisemita da sempre né lo fosse convintamente, essendo mosso da ragioni ciniche di opportunismo: “benché personalmente continuasse a giudicare una sciocchezza l'idea di una purezza

⁵²⁹ G.L. Mosse, *Il razzismo in Europa* cit., pag. 214-215.

⁵³⁰ E.J. Hobsbawm, *Age of Extremes. The short Twentieth Century 1914-1991*, Michael Joseph, London, 1994; cito dall'edizione italiana: *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano, 1996, pag. 157.

⁵³¹ Il monumentale studio biografico sul duce di De Felice, sebbene “più equilibrato nel giudizio, e più critico verso Mussolini” rispetto a precedenti opere ispirate dall'agiografia post-fascista, è ritenuto opera comunque non critica “quanto sarebbe necessario”; D. Mack Smith, *Mussolini*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1981; cito dall'edizione italiana con lo stesso titolo, Rizzoli, Milano, 2008, pp. 9-10.

⁵³² D. Mack Smith, *Mussolini* cit., pag. 357.

razziale, era politicamente utile che altri la pensassero diversamente”⁵³⁴.

Mosse, in sede di teorizzazione sull'esperienza storica del fascismo, ha ritenuto che razzismo e antisemitismo non si debbano considerare componenti essenziali del fascismo internazionale, “certamente poi non di quei settori del movimento che si ispiravano all'esperienza dell'Italia, dove il razzismo non esistette fino al 1938”⁵³⁵.

Anche per l'autorevolezza di tali studiosi, e per la loro non catalogabilità nel filone revisionista, il dibattito sul razzismo fascista non può essere a mio avviso ricondotto ad una demarcazione tra storiografia antifascista e storiografia revisionista.

Considerazioni conclusive.

Il problema interpretativo del razzismo fascista attrae ancora l'attenzione degli studiosi, nonostante la storiografia l'abbia analizzato da diversi punti di vista e una mole notevole di documenti sia stata ormai pubblicata. Si dibatte sul particolare peso da dare a singoli elementi e tendenze, come l'imperialismo, le manifestazioni di antisemitismo di alcuni esponenti del primo fascismo, il patto d'acciaio. Si è posto l'accento sulla questione se il razzismo e particolarmente l'antisemitismo sia nel dna del fascismo. Secondo Michaelis il vero forte elemento di continuità nell'atteggiamento di Mussolini intorno alla questione ebraica fu proprio l'assenza di coerenza e continuità, poiché “durante tutta la sua carriera continuò ad attaccare e difendere di volta in volta gli ebrei”⁵³⁶.

Eppure quello della continuità e della ricerca dei tratti originari e originali del razzismo fascista è uno dei temi storiografici più ricorrenti. Molti hanno insistito per un'interpretazione dell'antisemitismo italiano come fenomeno di

⁵³³ *Ibidem.*

⁵³⁴ *Ivi*, pag. 358.

⁵³⁵ G.L. Mosse, *Toward a General Theory of Fascism*, in Idem (a cura di), *International fascism, New Thoughts and New Approaches*, Sage Publications, London-Beverly Hills, 1979; cito dall'edizione italiana: *Il fascismo. Verso una teoria generale*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pag. 71.

⁵³⁶ M. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica* cit., pag. 393.

lunga durata⁵³⁷. Alberto Burgio ha insistito sull'unità e sulle lunghe radici del razzismo italiano⁵³⁸, in una visione che legge in chiave marxiana il fenomeno razzista legato all'accumulazione capitalistica⁵³⁹. Anche il sessismo sarebbe nient'altro che una forma di razzismo, in sintonia con le tesi di Pierre Bourdieu⁵⁴⁰. È chiaro come una siffatta interpretazione, così intrisa di considerazioni filosofiche, tenda a ricercare le somiglianze tra fenomeni storici anche diacronicamente molto lontani e tenda quindi a svalutare, di contro, le discontinuità. Le leggi della seconda metà degli anni Trenta, così, appaiono come il portato di un razzismo diffuso e largamente preesistente. Si è contestato a posizioni simili di collocarsi più nel campo della filosofia che della storiografia⁵⁴¹. Ci si interroga sull'opportunità dell'uso di un concetto di razzismo così ampio⁵⁴², sull'utilità di un termine onnicomprensivo che rischia di sfumare le differenze dei fenomeni storici. L'opera di Burgio ha, del resto, il pregio dell'onestà di esplicitare le chiare premesse marxiane su cui è fondata.

Recentemente, un ampio dibattito ha suscitato un saggio di Giorgio Fabre,

⁵³⁷ Cfr., ad esempio, D. Bidussa, *I caratteri "propri" dell'antisemitismo italiano*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza* cit.

⁵³⁸ A. Burgio, *Per la storia del razzismo italiano*, in Idem (a cura di), *Nel nome della razza* cit., pp. 19-29.

⁵³⁹ Idem, *L'invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico*, Manifestolibri, Roma, 1998.

⁵⁴⁰ Per il filosofo e sociologo francese, infatti, il fondamento del razzismo è la logica naturalizzante, ovvero il "sostanzialismo" (cfr. Pierre Bourdieu, *Ragioni pratiche*, il Mulino, Bologna, 1995). Il potere maschile, passando attraverso la naturalizzazione dei caratteri femminili, non sarebbe altro che una forma di razzismo: cfr. P. Bourdieu, *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998. Sul versante opposto, a favore di una distinzione metodologica tra razzismo e maschilismo, si veda Anna Rossi-Doria, *Antisemitismo e antifemminismo nella cultura positivista*, in A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza* cit., pp. 455-473.

⁵⁴¹ In un diverso contesto, parlando dei problemi della sinistra di fare i conti con le persecuzioni antiebraiche, Cavaglion ha affermato che "la storia conosce singolarità che l'ideologia non sa rubricare da nessuna parte: A. Cavaglion, *Le interdizioni del duce* cit., pag. 20 n.

⁵⁴² Recentemente è Cavaglion ad aver ricordato l'ammonimento di Delio Cantimori ad avere cautela nell'uso del concetto di razza in sede di ricostruzione storica; *ivi*, pag. 24.

che annovera Mussolini tra i grandi antisemiti del XX secolo⁵⁴³. Fabre vuole ribaltare la tesi di De Felice secondo cui Mussolini non fu antisemita fino alla metà degli anni Trenta, e mostra tutti gli elementi di ostilità verso gli ebrei manifestati fin dalla giovinezza, dai tempi della militanza socialista. L'antisemitismo sarebbe una costante del pensiero mussoliniano. Un tale orientamento ha suscitato l'appoggio di uno studioso come Sarfatti, che tende a vedere il complesso della politica fascista prima della conquista d'Etiopia come una preparazione delle leggi del 1938. Ma ha suscitato anche notevoli perplessità per l'uso della categoria di "antisemita", con la quale "si rischia di applicare a quei tempi il nostro metro di giudizio"⁵⁴⁴; "l'ampliamento della categoria di antisemitismo e la descrizione di un'Italia in cui tutti sarebbero, chi più chi meno, antisemiti"⁵⁴⁵ comporterebbe, secondo Giovanni Belardelli, un'inaccettabile banalizzazione della persecuzione del 1938. È il rischio, in generale, di avere "letture unidirezionali animate dal senno di poi"⁵⁴⁶. Si contesta, inoltre, ad autori come Sarfatti l'uso predominante di categorie di lungo periodo e il ridimensionamento eccessivo dell'analisi del "breve periodo", come le esigenze dell'alleanza con la Germania. Le tendenze storiografiche che più fanno leva su categorie di lungo periodo sono anche quelle che promuovono una concezione di "razzismo" amplissima, in cui si possano sussumere fenomeni alquanto diversi. Secondo Cavaglioni

l'uso del vocabolo "razza" è stato anacronisticamente utilizzato come prova schiacciante per retrodatare oltre ogni limite di serietà scientifica il presunto razzismo strutturale dell'italiano medio⁵⁴⁷.

⁵⁴³ G. Fabre, *Mussolini razzista: dal socialismo al fascismo. La formazione di un antisemita*, Garzanti, Milano, 2005.

⁵⁴⁴ Cfr. le affermazioni dello storico Giovanni Sabbatucci in D. Messina, "Mussolini antisemita, un peccato di gioventù", in *Corriere della sera*, 7 luglio 2005, pag. 37.

⁵⁴⁵ G. Belardelli, "L'antisemitismo nell'ideologia fascista", in *Ricerche di Storia Politica*, n. 3, 2007, pag. 343.

⁵⁴⁶ A. Cavaglioni, "Postfazione", in I. Pavan, *Il podestà ebreo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pag. 36.

⁵⁴⁷ A. Cavaglioni, *Le interdizioni del duce* cit., pag. 23.

Collegato al problema dell'analisi delle continuità e delle fratture, è il problema della tendenza a porre l'accento su responsabilità politiche precise (quelle di Mussolini e del suo entourage, ad esempio) o piuttosto su responsabilità collettive (sottolineando, ad esempio, il diffuso sentimento anti giudaico coltivato dalla Chiesa cattolica). Una nuova generazione di storici della Shoà si concentra sulle responsabilità diffuse⁵⁴⁸, mettendo in discussione l'idea del dissenso silente della grande maggioranza degli italiani e la asserita antropologica assenza di razzismo. Si afferma in modo sempre più netto un orientamento che sottolinea la genesi interna al regime italiano, in antitesi all'idea di razzismo 'importato'⁵⁴⁹.

Infine, problema caratteristico della ricerca storiografica è la scelta se individuare la genesi delle leggi razziste completamente nella sfera della politica, e quindi nella figura di Benito Mussolini, o meno; non sono mancati saggi sulle diverse correnti del razzismo fascista⁵⁵⁰, o sulle varie tendenze diffuse nella cultura e nella religiosità; o ancora sulle pratiche razziste, anche in colonia, precedenti all'emanazione di specifiche leggi. Nonostante alcuni studi affermino, talora in un'ottica di continuità, la necessità di non scaricare sul politico le responsabilità di una cultura scientifica che da anni andava elaborando il tema della razza⁵⁵¹, o di un'antisemitismo cattolico che fuoriusciva spesso dai limiti

⁵⁴⁸ Si veda, da ultimo, M.A. Matard Bonucci, *L'Italia fascista* cit.

⁵⁴⁹ Cfr., ad esempio, A. Gillette, *Fateful Bonds: The secret Italo-German Committee on racial question*, Annual Holocaust Conference Program: "The Origins of the Holocaust in Germany and in Europe", Millersville University, 1997, anche in <http://www.millersville.edu/~holocon/gillette.html>.

⁵⁵⁰ Cfr. M. Raspanti, *I razzismi del fascismo*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La Menzogna della razza* cit., pp. 73-89; A. Gillette, *Racial Theories in Fascist Italy*, Routledge, London-New York, 2002, che vogliono restituire la complessità di un dibattito interno al fascismo e distinguono tra le varie correnti di pensiero razziste.

⁵⁵¹ Cfr. G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, il Mulino, Bologna, 1998; sul versante giuridico, si veda I. Pavan, "La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)", in *Ventesimo secolo*, n. 17, 2008, che ha sottolineato l'emergere di un discorso giuridico sulla razza a partire dai provvedimenti natalisti del codice Rocco del 1930.

della polemica religiosa⁵⁵², sembra prevalere un orientamento per il quale la scienza e la cultura furono subalterne alla politica nella costruzione del progetto razzista⁵⁵³. E nell'analisi della politica razzista ruolo certo preponderante fu esercitato dal duce.

In generale, infatti, il fenomeno fascista è necessariamente basato sulla figura di un capo autoritario, tanto che l'analisi storica non può prescindere. Per questo tempo addietro Mosse lamentava che la comprensione del nazionalsocialismo non potesse giovare di una seria biografia di Hitler paragonabile a quella di Mussolini ad opera di De Felice⁵⁵⁴ (non erano ancora arrivati gli studi di Joachim Fest e di Ian Kershaw).

Comunque, bisogna porre un'attenzione specifica sulla sfera politica, che è da considerarsi in qualche grado autonoma, e non un semplice riflesso di più vaste pressioni sociali. Le origini delle leggi sulla razza si situano all'intersezione tra società e politica e devono essere studiate nel contesto delle dinamiche totalitarie messe in moto dal fascismo. Tali dinamiche erano pure evidenti nei nuovi principi adottati nell'ordinamento giuridico italiano nella seconda metà degli anni Trenta.

Grazie alle nuove ricerche e ai dibattiti analizzati in questo capitolo, comunque, ora disponiamo di una comprensione molto più chiara di quale impatto le nuove tendenze razziste in atto nella società italiana ebbero sulla

⁵⁵² Come negli articoli de *La Civiltà Cattolica*, per i quali rimando a Barbara Raggi – Ruggiero Taradel, *La segregazione amichevole, «La Civiltà Cattolica» e la questione ebraica, 1850-1945*, Ed. Riuniti, Roma, 2000. Sui nessi tra antigioiudaismo cattolico e antisemitismo si veda il fondamentale G. Miccoli, “Antiebraismo, antisemitismo: un nesso fluttuante”, in C. Brice, G. Miccoli (a cura di), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX^e-XX^e siècle)*, École française de Rome, Rome, 2003. Il tema della ricezione da parte degli italiani, influenzati dal pregiudizio cattolico, delle leggi razziste, oggetto di interessanti ricerche in corso, merita un discorso a sé ed esula dalla presente rassegna.

⁵⁵³ In questa direzione vanno R. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, La nuova Italia, Scandicci, 1999; A. Treves, *Le nascite e la politica nell'Italia del Novecento*, Led, Milano, 2001.

⁵⁵⁴ G.L. Mosse, *Il fascismo* cit., pp. 81-83. Si sostiene, ad esempio, che “scrivere in merito al nazionalsocialismo evitando di affrontare Adolf Hitler che ne fu il cuore significa sottrarsi a un autentico confronto con il passato”.

politica del regime e dei modi della risposta della sfera politica, in un momento in cui il principale obiettivo del regime era creare il “nuovo italiano”.

Cap. VI

“Squadrista, non cattedratico”.

Un giurista fascista nelle dinamiche del diritto totalitario.

Introduzione.

Alla metà del 1939, a poco più di un anno dalle prime leggi antisemite, vide la luce una rivista che aveva l'intento di propagare i principi del razzismo italiano nell'ambito della cultura giuridica. Doveva essere un'operazione non da poco, se il comitato scientifico del periodico *Il diritto razzista* poteva contare su uomini del calibro di Santi Romano⁵⁵⁵, ormai anziano decano degli studi di diritto

⁵⁵⁵ Cfr. i cenni contenuti in G. Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pag. 66. Un'analisi più dettagliata della nascita del periodico sotto gli auspici di alti intellettuali in S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pag. 105. Più in dettaglio, sulla storia della rivista *Il diritto razzista*, si veda I. Pavan, “Prime note su diritto e razzismo. L'esperienza della rivista 'Il diritto razzista' ”, in D. Menozzi, R. Pertici, M. Moretti (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Ed. Della Normale, Pisa, 2006, pp. 371-418. Rispetto a questo pregevole studio, il presente capitolo si occupa della storia antecedente, che porterà alla nascita nel '39 del periodico: un periodo, quello precedente

pubblico e amministrativo (con una significativa parentesi sul diritto coloniale) e presidente del Consiglio di Stato: probabilmente la figura di giurista più significativa del tempo. E Romano non era il solo: giuristi di alto livello come il preside della facoltà di Giurisprudenza romana Pier Silverio Leicht, giudici di Cassazione come Domenico Rende e Antonio Azara, politici di primo piano come gli ex-ministri Pietro Fedele (pubblica istruzione) e Arrigo Solmi (giustizia), l'ex governatore dell'Eritrea Riccardo Astuto e altri aderivano alla nuova rivista, o accettando di far parte del consiglio scientifico, o inviando lettere di convinta adesione e sostegno al progetto. E ambizioso era il progetto: quello di operare, come ha acutamente scritto Falconieri, una “scientifizzazione del diritto razzista”⁵⁵⁶. Eppure, il direttore della rivista, l'avvocato Stefano Mario Cutelli, non era nome noto negli ambienti che contavano del regime, non essendo né un politico né un accademico. Per i più il suo nome era ignoto, e certo ci si deve chiedere come sia stato possibile, nelle dinamiche politico-culturali che girano attorno all'implementazione in Italia di un razzismo di stato, per un uomo di nessun particolare rilievo per l'establishment fascista dar luogo a una iniziativa appoggiata a livelli così alti e attirare così rilevanti consensi in un momento storico così delicato.

Cutelli è una figura su cui la storiografia si è poco soffermata, e ciò di certo è dovuto al fatto che esercitò un ruolo secondario sia come intellettuale di regime, che come giurista. Da qualche decennio a questa parte la storiografia si è concentrata nello studio della cultura fascista, superando un vecchio giudizio che respingeva tutto ciò che era legato al ventennio al di fuori del mondo della cultura: facevano scuola in questa direzione i giudizi di personalità del calibro di Bobbio e Venturi. Ormai si sono moltiplicati gli studi di carattere generale o focalizzati su singoli protagonisti, riviste e istituzioni culturali, e si è pervenuti talora anche all'eccesso di attribuire coerenza culturale alla cultura fascista⁵⁵⁷. Già

all'antisemitismo di Stato, utile a cogliere i nessi tra discorso sulle colonie, tradizionalismo e cultura giuridica nazionale.

⁵⁵⁶ S. Falconieri, *La legge della razza* cit., pag. 107.

⁵⁵⁷ Cfr., ad esempio, Z. Sternhell, *Nè destra nè sinistra. L'ideologia fascista in Francia*, Baldini e Castoldi, Milano, 1997.

alla fine degli anni Settanta si era avvertita come errore storiografico “l’irrisione postuma” verso singole manifestazioni della cultura fascista, atteggiamento che “non basta a dar conto dei meccanismi di funzionamento”⁵⁵⁸; si tratta dei meccanismi delle istituzioni culturali e delle istituzioni politiche che si occupano di organizzare propaganda e cultura; come anche, a mio avviso, dei meccanismi di produzione del consenso sociale prodotti dal basso. Come ha scritto Aldo Mazzacane, infatti:

neppure la martellante retorica dei testi di diritto fascisti può essere espunta dalle ricognizioni come insopportabile propaganda, quale indubbiamente essa è per ogni mente educata almeno al buon gusto. Va presa sul serio per un suo aspetto non secondario: essa infatti agiva altresì come un fattore essenziale di un progetto giuridico e politico, non solo perché – collocata com’era nei testi normativi e regolamentari, oltre che in quelli dottrinali – enunciava criteri validi per l’interpretazione tecnica, ma soprattutto perché, così come fa in ogni epoca la sua retorica specifica, inculcava schemi di lettura del mondo sociale che il diritto è chiamato a rappresentare e a governare, condensava classificazioni e definizioni trasformandole in certezze e valori, veicolava principi guida e categorie mentali. Era una formidabile rete che strutturava la sfera pubblica e cooperava nell’istituire inclusioni ed esclusioni, che collegava emittenti e destinatari, giuristi e non, sotto il dominio del nuovo ordine⁵⁵⁹.

Concentrarsi su un personaggio minore come Cutelli può dar conto di queste cose, nonché illustrare una dinamica possibile nella vita quotidiana dell’Italia fascista: l’esigenza, insomma, di studiare i comportamenti culturali ai limiti del piccolo, del quotidiano⁵⁶⁰, come eloquenti di un periodo e di concezioni ideali e dinamiche politiche diffuse. Aggiungerei che, in considerazione dell’esigenza di gettar luce non solo sulle vicende quanto sulle dinamiche politiche che ruotano attorno ai nessi tra diritto coloniale e le leggi contro gli

⁵⁵⁸ M. Isnenghi, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Einaudi, Torino, 1979, pag. 232.

⁵⁵⁹ A. Mazzacane, “La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta”, in Idem (a cura di), *Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista*, Nomos, Baden-Baden, 2001, pag. 6.

⁵⁶⁰ M. Isnenghi, *op. cit.*, pag. 4.

ebrei, la vicenda di Cutelli e delle sue iniziative editoriale è quanto mai interessante.

Cutelli era un intellettuale militante di secondo piano, che molto a fatica si ricavò, come si vedrà, uno spazio per la sua voce originale. Egli era in qualche modo conscio della sua stessa marginalità. Alla metà del 1939, infatti, nell'editoriale di apertura del primo numero della nuova rivista da lui creata, si definiva “fascista non cattedratico, ma squadrista”⁵⁶¹. Pur fascista dalla prima ora, ritenne piccatamente di farsi orgoglio del fatto di non esser entrato a far parte dell'establishment degli intellettuali di regime. Un'eco di atteggiamenti anti-intellettualistici molto vivi nel primo fascismo e mai del tutto sopiti, anche dopo il gentiliano *Manifesto degli intellettuali fascisti*⁵⁶². Questa sorta di emarginazione dagli ambienti intellettuali che contavano e dalle strutture della cultura organizzata di regime, un senso di subalternità fatto di attrazione e di ripulsa, fu determinante nella sua vicenda personale.

Alla ricerca di visibilità.

Cutelli nacque a Roma l'11 maggio 1902, da una famiglia nobile di origini siciliane; iscritto al Pnf dal 1° maggio 1921, data scelta in polemica con il socialismo e i movimenti operai che festeggiano il lavoro⁵⁶³ in un periodo in cui gli scioperi rossi e le occupazioni delle fabbriche erano un ricordo fresco, fu vice-segretario politico dei *Gruppi universitari fascisti* romani. Partecipò come squadrista alla marcia su Roma dell'ottobre 1922. Una foto conservata dalla famiglia lo ritrae insieme ad altri giovani dei Guf in camicia nera il successivo 20 novembre fuori alla chiesa di San Carlo al corso di Roma “per la messa di requiem ai Caduti della Marcia su Roma commemorati, poco dopo, nell'aula magna della R. Università, alla Sapienza, da Stefano Mario Cutelli, studente”,

⁵⁶¹ S.M. Cutelli, “Ai lettori, come e perché nasce «Il diritto razzista» e come è accolto”, in *Il diritto razzista*, I, n. 1-2, maggio-giugno 1939.

⁵⁶² Cfr. G. Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali* cit., pp. 3-12.

⁵⁶³ Da una conversazione privata dell'autore con Achille Cutelli, figlio di Stefano M., del 30 maggio 2012 (da ora Testimonianza Achille Cutelli).

come reca una scritta a mano sul lato basso della foto⁵⁶⁴. Perché fu scelto per tenere l'orazione commemorativa dei caduti del 28 ottobre? L'occasione era importante, anche per la presenza del filosofo Giovanni Gentile, neominato ministro dell'Istruzione. Probabilmente il merito per il quale Cutelli fu scelto consisteva nell'aver scritto già dall'anno precedente alcuni articoli che propugnavano una prova di forza del fascismo che rompesse gli equilibri istituzionali⁵⁶⁵, scritti destinati a confluire nel libello *I leoni che ridono*⁵⁶⁶, edito nel 1923. Qualche anno dopo la pubblicazione, nel 1926, Cutelli inviava il volume a Giovanni Gentile, presidente del neonato Istituto fascista di cultura; nella lettera allegata sottolineava, con un misto di esaltazione e di ingenuità, che il libro “d'incitazione rivoluzionaria” aveva “riscosso il plauso di eminenti figure politiche, sicché ne sarà ristampata per propaganda la parte definita profetica e propugnatrice”. Cutelli, nel chiedere un giudizio al filosofo dell'attualismo, gli ricordava la commemorazione del novembre 1922 che l'aveva visto protagonista:

Il giudizio e il pensiero politico di un uomo come lei sulle mie pagine fasciste, avrebbe un grandissimo valore specialmente per me, che – come reduce della Marcia prevista e propugnata fin dal Dicembre 1921 – celebri la Vittoria proprio dinanzi all'Eccellenza Vostra, parlando nell'Aula Magna dell'Ateneo della Capitale a nome di tutti gli universitari fascisti d'Italia.

In proposito ricordo anche con piacere ch'Ella approvava visibilmente le mie parole di camicia nera felice di veder infine realizzata la sua propugnazione rivoluzionaria⁵⁶⁷.

Come a Gentile, Cutelli inviò il suo libro anche all'altro massimo filosofo dell'idealismo, Benedetto Croce, con una dedica lusinghiera; ma a quanto pare il

⁵⁶⁴ Archivio S.M. Cutelli.

⁵⁶⁵ Cfr., per esempio, “L'assalto”, quotidiano di Bologna diretto da Nanni Leoni Castelli, 11 febbraio 1922.

⁵⁶⁶ S.M. Cutelli, *I leoni che ridono*, Berlutti, Roma, 1923.

⁵⁶⁷ Lettera di S.M. Cutelli a Giovanni Gentile del 6 marzo 1926, in Fondo Giovanni Gentile (presso Istituto Fondazione Giovanni Gentile), serie 1 Corrispondenza – sottoserie 2 lettere inviate a Gentile - fasc. 1696. Nel fondo non vi è minuta di una lettera di risposta.

libro fu scartato dal filosofo napoletano⁵⁶⁸. Le fonti fanno ritenere che Cutelli inviò il libro ai massimi esponenti della cultura e della politica del tempo.

Cutelli era dunque un giovane studente di Giurisprudenza dotato di una certa intraprendenza, con un forte impegno fascista, esposto nella realtà dei guf romani e alla ricerca di consensi e visibilità. Un giovane intellettuale militante come tanti, che scriveva sui giornali e aveva desiderio di essere presente nei dibattiti.

Gli archivi conservano traccia di un embrione de *I leoni che ridono*. Nel luglio 1922 Cutelli inviava un suo scritto di carattere filosofico-politico, a quanto pare di tendenza anti-idealista, a Giorgio Del Vecchio, professore di Filosofia del diritto all'Ateneo romano, futuro preside di Giurisprudenza e rettore. Del Vecchio era – questo è un dato fondamentale – “il primo, e per qualche tempo il solo, professore dell'università di Roma con tessera fascista, a cui si aggiunsero il brevetto della marcia su Roma e il titolo di 'antemarcia' ”⁵⁶⁹. Alla vigilia della presa del potere del duce, Cutelli si rivolgeva dunque a chi nell'intelligenza accademica romana poteva condividere la sua militanza. Non a caso Del Vecchio fu relatore alla tesi di laurea di Cutelli⁵⁷⁰. Il saggio inviato è probabilmente un embrione de *I leoni che ridono*, poiché nella risposta Del Vecchio accennava al fatto di aver “scorso” lo scritto e di aspettare di “poterlo leggere stampato” (il libello sarà stampato nel 1923). Scriveva Del Vecchio:

Le sue idee meritano d'essere conosciute e discusse, perché anche i dissenzienti debbono riconoscere il fervore sincero. È in Lei qualche cosa del nuovo spirito italiano, che lotta per un'idea anche quando crede di combattere l'idealismo; e che tende ad instaurare una più alta giustizia nel popolo e per il popolo, anche quando si dichiara antidemocratico.

Io lascio a parte le vane disquisizioni dottrinali, e alla giovinezza che procede nel

⁵⁶⁸ Cfr. Fondo Benedetto Croce – serie Miscellanea di scritti riguardanti Benedetto Croce – UA 50; il libro effettivamente non risulta nel catalogo della “Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici”, che ha ereditato il patrimonio librario di Croce.

⁵⁶⁹ V. Frosini, “Del Vecchio, Giorgio”, in *DBI*, vol. 39, 1990.

⁵⁷⁰ Testimonianza Achille Cutelli.

nome d'Italia io dico: Avanti.⁵⁷¹

Del Vecchio non nascose il suo dissenso da quanto Cutelli scriveva. Non solo: la minuta contiene cancellazioni interessanti. Lo “spirito italico” di cui il giovane studente era portatore, all'inizio era definito “migliore”, poi “sano”, parole infine cancellate e sostituite più sobriamente dall' aggettivo “nuovo”. Nella prima versione lo spirito italico “lotta fortemente”, ma l'avverbio si perde nella correzione. Scompare una frase che elogia Cutelli (“è in Lei il nuovo anelito della giovinezza d'Italia”), e anche un breve inciso che accenna al tentativo del giovane di “distinguersi dalla demagogia”⁵⁷². La lettera inviata è di certo più sobria di quella scritta di primo pugno; forse ciò esprimeva la preoccupazione di Del Vecchio di incoraggiare lo studente senza esaltarlo troppo. Risulta poi evidente dallo scritto un dissenso culturale di fondo tra i due sulla questione dell'idealismo; da qui probabilmente si sviluppava un disaccordo più generale sull'interpretazione del fascismo.

Cutelli mantenne il legame con il filosofo del diritto fino alla metà degli anni Trenta. Conservò una sua foto in camicia nera autografa con una dedica significativa: “A Stefano Mario Cutelli valoroso propugnatore dell'idea fascista nell'Università di Roma”⁵⁷³. L'ultima traccia epistolare di tale legame è dell'agosto 1938, a un passo dalle leggi antisemite e dopo alcuni passi ufficiali del regime contro gli enrei, quando Cutelli invia un telegramma di ringraziamento per le condoglianze ricevute per la morte del padre Achille, un noto militare⁵⁷⁴. Cutelli a quella data sarà nettamente schierato a favore delle leggi razziste, che colpiranno Del Vecchio, ebreo, espellendolo dall'università.

Fu il legame con il Partito Nazionale Fascista a caratterizzare la vita lavorativa di Cutelli. Tra il 1926 e il 1927 si recò in Sicilia, dove aveva alcuni

⁵⁷¹ Lettera di Giorgio Del Vecchio a S.M. Cutelli del 12 luglio 1922, in Archivio Giorgio Del Vecchio (Agdv), presso Biblioteca di Filosofia del diritto “Giorgio Del Vecchio” - Università di Roma “La Sapienza” - fasc. “Cutelli Stefano Mario”.

⁵⁷² *Ibidem*.

⁵⁷³ Archivio privato famiglia Cutelli.

⁵⁷⁴ Biglietto di S.M. Cutelli a Giorgio Del Vecchio del 6 agosto 1938, in Agdv, cit.

parenti, per fondare e dirigere su incarico del partito l'Ufficio del Patronato Nazionale per l'assistenza agli operai infortunati della provincia di Messina.

Del 1927 è una iniziativa clamorosa, anzi che si voleva clamorosa; qualcosa che rivela ancora una volta l'intento di ricerca di prestigio del giovane, divenuto ormai avvocato. Perviene a Del Vecchio la richiesta di aderire a un “comitato di promotori della manifestazione di plauso in favore dell'avv. Stefano M. Cutelli”, i cui membri appartengono in buona parte all'ambiente messinese. La richiesta non ci è pervenuta, ma da lettere successive sembra chiaro che la manifestazione di plauso, cui il filosofo aderì, fosse dovuta a meriti fascisti, in particolare al solito *I leoni che ridono*, alla partecipazione alla marcia su Roma, e all'opera svolta in favore dei lavoratori nell'ente assistenziale messinese.

Ella, Magnifico Rettore, riunisce in sé a preferenza delle altre eminenti Autorità che si sono a noi fervidamente unite, le doti che La designavano di diritto nostro Presidente poiché, oltre alla qualità di alto Gerarca fascista, Ella ha la particolare distinzione di essere un vero intellettuale conformemente al significato storico del Fascismo che ha rivalutato la gerarchia dell'intelligenza, e di essere stato il primo a condividere l'interpretazione rivoluzionaria che l'Avv. Cutelli, allora studente, dette al geniale pensiero del Duce nel libro “I Leoni che ridono” e il primo a levare nuovamente, con lo stesso Cutelli, la voce del fascismo nell'Ateneo, allorché inaugurò il nuovo anno accademico, tre giorni dopo lo storico primo discorso del Capo del Governo alla Camera dei Deputati!⁵⁷⁵

Si faceva qui riferimento al discorso di inaugurazione dell'anno accademico che il filosofo tenne il 19 novembre 1922, e che è alla base del saggio *La giustizia*, pubblicato in più occasioni⁵⁷⁶. Del Vecchio era da considerarsi, secondo

⁵⁷⁵ Lettera a Giorgio Del Vecchio del 7 novembre 1927, in AGDV, cit.

⁵⁷⁶ Il testo fu pubblicato nell'Annuario dell'università per l'anno accademico 1922-23; poi, arricchito di note, fu ripubblicato sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto* e poi in un volumetto nel 1924 a Bologna, con l'aggiunta di altri scritti, fu ristampato nel 1946 e poi di nuovo nel 1959 in un volume edito dalla casa editrice cattolica Studium di Roma; cfr. Giorgio Del Vecchio, *La giustizia*, Studium, Roma, 1961 (Del Vecchio era da tempo divenuto cattolico e così il suo testo trovò accoglienza presso l'editrice cattolica).

questa lettera, “un vero e proprio cittadino Messinese”, per aver insegnato in quell'università e averne “difesa nobilmente la sorte contro il rinnegato Salvemini”⁵⁷⁷. La lettera nominava quindi il rettore Del Vecchio presidente del comitato per il plauso a Stefano Mario Cutelli, attribuendogli in quanto tale il compito di tributargli l'onorificenza accordata, una medaglia e una targa. Il comitato era composto da notabili messinesi, tra cui qualche nobile, un preside di liceo, un cugino di Cutelli e due prefetti; tra gli aderenti romani spiccava l'adesione di Enrico Ferri, illustre giurista esponente della Scuola positiva del diritto penale, ex-socialista avvicinosi al fascismo, che in un saggio di quell'anno aveva esaltato le doti anche fisiologiche (frenologiche) di Mussolini⁵⁷⁸, e che un paio di anni dopo sarà nominato senatore. Dall'intenso scambio di contatti che accompagnò l'iniziativa messinese, Cutelli ci appare come il rampollo di un famiglia della piccola nobiltà siciliana sospinto da essa dinanzi alla massima autorità romana nell'accademia ma anche nel partito, essendo Del Vecchio anche capo del partito romano. Era la famiglia a sospingerlo: fu il cugino Filippo Proto a firmare una successiva lettera in nome del comitato.

Del Vecchio accettò, e tutto lasciava pensare che si preparasse una manifestazione di un certo rilievo. Invece, la cosa alla fine si risolse in una cerimonia in forma privata, senza alcuna pubblicità. Filippo Proto scrisse a Del Vecchio che era lo stesso Cutelli a volere che la consegna della medaglia avvenisse “senza l'intervento di nessun invitato, me compreso, e senza alcuna solennità”, in modo che il tutto si svolgesse “in forma privata e modestissima”⁵⁷⁹. Si chiedeva solo al rettore di scrivere una lettera circolare rivolta al comitato in cui si facesse comunicazione dell'avvenuta consegna. La cerimonia avvenne il 24 novembre 1927 “in forma privatissima, conforme al desiderio espresso dallo stesso avv. Cutelli, e in armonia colle recenti disposizioni delle superiori gerarchie fasciste”⁵⁸⁰, come spiegò il filosofo del diritto. Fu consegnata a Cutelli

⁵⁷⁷ *Ibidem*. Gaetano Salvemini ottenne nel 1901 la cattedra di Storia moderna a Messina.

⁵⁷⁸ E. Ferri, *Mussolini uomo di Stato*, Paladino, Mantova, 1927.

⁵⁷⁹ Lettera di Filippo Proto a Giorgio Del Vecchio, s.d., in AGDV, fasc. “Cutelli Stefano Mario”.

⁵⁸⁰ Lettera circolare di Giorgio Del Vecchio al comitato promotore del 24 novembre 1927, in Agdy, cit.

una targa il cui testo era stato predisposto dal barone Stefano Lucifero:

*A Stefano M. Cutelli precursore e combattitore della Rivoluzione -
assertore dell'Università Fascista Calabro Sicula - Fondatore dello
Istituto di Patronato Nazionale per l'assistenza del popolo che lavora,
le Autorità e i lavoratori della mente e del braccio*

Messina anno V.

Del Vecchio nella lettera circolare ricordava la fortuna di aver avuto Cutelli tra i suoi migliori studenti, “essendo allora noi tra i pochissimi fascisti dell'Università romana”; nella “celebrazione privata” aveva quindi “tratto facilmente i migliori auspici per le sue future ascensioni, esortandolo a perseverare nella via del silenzioso e tenace lavoro per il bene della Patria”⁵⁸¹.

L'avv. Cutelli vivamente commosso mi ha espresso la profonda sua gratitudine [...] In fine, si' io come l'avv. Cutelli abbiamo elevato spontaneamente il pensiero entusiasta e devoto al Capo del Governo e Duce dell'Italia nuova, che riassume in sé tutti i nostri ideali⁵⁸².

Interessante, invero, il termine della lettera:

Nonostante l'assoluta assenza di ogni cerimonia, per le ragioni anzidette, la manifestazione verso l'avv. Cutelli ha tratto il maggiore significato dalla stessa raccolta semplicità colla quale si è svolta.

Confido pertanto di aver interpretato i sentimenti del benemerito Gruppo dei promotori...⁵⁸³

Questo tono un po' difensivo può far credere che sia stata dello stesso Del Vecchio l'iniziativa di ridimensionare drasticamente la forma della

⁵⁸¹ *Ibidem.*

⁵⁸² *Ibidem.*

⁵⁸³ Lettera circolare di Giorgio Del Vecchio del 24 novembre 1927, in Agdv, fasc. “Cutelli Stefano Mario”

manifestazione. Risulta in effetti strano un comitato promotore di una benemerita così attivo nel ricercare adesioni rilevanti che poi ripieghi per una non-cerimonia. Più probabile che fosse stato lo stesso rettore a manifestare direttamente a Cutelli, a beneficio del gruppo dei promotori, l'intenzione di non creare clamore attorno alla cosa. La manifestazione pubblica con tutta probabilità nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto costituire una pedana di lancio del giovane rampollo sulla scena politico-accademica, in una cornice di esaltazione del fascismo nell'università romana; o anche una ripetizione amplificata della commemorazione del 1922 che aveva visto il giovane parlare al cospetto di un ministro. Una spia significativa del fatto che probabilmente fu Del Vecchio ad evitare squilli di tromba si ha non solo nel tono della lettera circolare in cui sembra quasi volersi giustificare, ma anche nella precisazione da lui fatta che la sobrietà scelta da Cutelli era “in armonia colle recenti disposizioni delle superiori gerarchie fasciste”; disposizioni le quali è più facile immaginare fossero a conoscenza del membro del direttorio del fascio romano e del direttorio federale di Roma, nonché console della milizia fascista, che del giovane avvocato. La scelta di sobrietà di Cutelli fu probabilmente autorevolmente indotta.

Il tentativo nell'accademia.

Il rapporto col rettore romano si configurò allora sempre più chiaramente come una ricerca di sponsorizzazione quando non chiaramente di aiuto. Cutelli l'anno successivo al riconoscimento, al termine di un corso d'Allievo Ufficiale, scriveva di nuovo a Del Vecchio chiedendo un appoggio diretto, un “interessamento per trovare un'occupazione presso lo studio di Lei o di qualche suo onorevole amico”⁵⁸⁴; la richiesta fu vana. Un paio di anni dopo scriveva per segnalare al filosofo un intervento tenuto al Primo congresso di studi coloniali di Firenze, il cui argomento meritava a suo dire “la massima attenzione”; un modo chiaro, al limite dell'ingenuità, di candidarsi per la pubblicazione nell'autorevole *Rivista internazionale di filosofia del diritto* che il professore romano dirigeva⁵⁸⁵.

⁵⁸⁴ Lettera di S.M. Cutelli a Giorgio del Vecchio del 22 maggio 1928, in Agdv, fasc. “Cutelli Stefano Mario”.

⁵⁸⁵ Lettera di S.M. Cutelli a Giorgio del Vecchio del 9 luglio 1931, in Agdv, fasc. “Cutelli Stefano

Ma della pubblicazione di un qualsivoglia saggio di Cutelli nella rivista di Del Vecchio non v'è traccia.

Credo si possa vedere nel complicato rapporto tra Del Vecchio e Cutelli non solo la relazione tra un notevole e un aspirante *cliens*, ma soprattutto la problematica relazione tra un intellettuale accademico, che ai tempi dell'instaurazione del regime godeva già di una posizione solida che non aveva conquistato in forza della sua adesione al movimento fascista ma attraverso i tradizionali canali delle filiazioni accademiche e delle riviste, e un giovane militante con chiare aspirazioni a ricoprire ruoli di intellettuale “funzionario”⁵⁸⁶. La 'politicità', usata tra l'altro in modo maldestro da Cutelli, non bastò a Del Vecchio, pur fascista convintissimo, per spianare la strada dell'accademia. Il filosofo evitò di impegnarsi in prima persona per Cutelli, limitandosi a una blanda segnalazione per una borsa di studio. Le sue carte attestano tutt'altro interessamento per altri giovani, come quel Vezio Crisafulli che alla metà degli anni Trenta raccomandò vivamente a Gaetano Azzariti per l'assunzione all'ufficio legislativo del ministero della Giustizia⁵⁸⁷. Crisafulli e Cutelli erano peraltro conoscenti, forse per un periodo amici⁵⁸⁸, abitavano in casa attigue.

Cutelli non si accontentava di ruoli istituzionali peraltro periferici come il patronato nazionale degli operai infortunati a Messina, e, forte anche della sua militanza di vecchia data, tentò senza successo di acquisire, nel momento in cui fu bandito il primo concorso, l'abilitazione alla libera docenza in *Storia e dottrina del Fascismo*, “il titolo più bello cui possa aspirare uno studioso fascista”, come scriverà di lì a poco⁵⁸⁹. Nel fascicolo del Ministero dell'Educazione Nazionale in

Mario”.

⁵⁸⁶ Cfr. M. Isnenghi, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Einaudi, Torino, 1979.

⁵⁸⁷ Lettera di Giorgio Del Vecchio a Gaetano Azzariti del 2 gennaio 1937, in Agdv, fasc. “Gaetano Azzariti”: qui si elogiava il “giovane valorosissimo”, “di prim'ordine per intelligenza, cultura e qualità morali”, il cui curriculum era “il più splendido” tra quelli conosciuti nella Facoltà di Giurisprudenza. Crisafulli attenderà una brillante carriera, come è noto, specie in età repubblicana.

⁵⁸⁸ Testimonianza Achille Cutelli.

⁵⁸⁹ S.M. Cutelli, “La docenza del barone Monti”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 5, 1934, pag. 149.

cui Cutelli faceva domanda per l'ottenimento dell'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1934 risaltavano “le onoranze austeramente rese [...] anche come fondatore e direttore dell'Università fascista calabro-sicula, in seguito sciolta”, iniziativa di cui non è rimasta traccia significativa. Dal punto di vista scientifico, il candidato vantava poche pubblicazioni presso alcune riviste, tra cui un articolo del 1929 sulla *Rivista di politica economica*, in cui discuteva dei contrapposti modelli di politica economica sovietico, liberale-individualista e fascista⁵⁹⁰; e un paio di articoli su *Critica fascista*, “Il problema dei giovani. La circolazione dei migliori nello Stato fascista”⁵⁹¹ e “L'aristocrazia nella rivoluzione” pubblicati in nel 1929 e nel 1930. Esibiva poi, nel fascicolo della domanda, alcune recensioni ottenute a *I leoni che ridono*, volume in cui, scriveva, “rispecchiando il pensiero mussoliniano, si dimostrava scientificamente l'ineluttabilità politica e morale della marcia su Roma fin dal dicembre 1921”⁵⁹², come scrisse nella lettera di presentazione della candidatura. La cattedra di dottrina del fascismo era adatta più di ogni altra per chi avanzava meriti politici per entrare nell'accademia. Il segretario federale dell'Urbe Vezio Orazi certificava al ministero la regolare e continua iscrizione al partito di Cutelli dal 1921. La Prefettura di Roma, nel luglio successivo, attestava che l'interessato a soli vent'anni aveva subito un processo per diffamazione ed era poi stato assolto dal Tribunale di Messina; egli risultava tenere “una regolare condotta morale e politica” e godere di buona reputazione⁵⁹³. Ciononostante, la domanda di abilitazione per la libera docenza nell'aprile dell'anno successivo fu respinta, forse per una questione di mancato rispetto dei termini legali⁵⁹⁴: il tentativo di far leva sui meriti politici per divenire accademico non andò a buon termine.

⁵⁹⁰ Vedi tesi di laurea di Michele Castignani, *La Rivista di Politica Economica negli anni tra le due guerre (1922-1943)*, presso Università di Macerata, aa. 1999-2000.

⁵⁹¹ S.M. Cutelli, “Il problema dei giovani. La circolazione dei migliori nello Stato fascista”, in *Critica fascista*, n. 2, 1929, pp. 232-4. Cfr. B. Wanrooij, “The Rise and Fall of Italian Fascism as a Generational Revolt”, in *Journal of Contemporary History*, vol. 22, n. 3, 1987, pp. 401-418.

⁵⁹² Acs, Mpi, Dir. Gen. Istruzione Superiore – Liberi docenti – III serie, b 151.

⁵⁹³ *Ibidem*.

⁵⁹⁴ La questione non è chiara dagli incartamenti; si veda *ibidem*.

Ritratto intellettuale di un polemista.

Chi era a quel momento Stefano Mario Cutelli? Il profilo che ne possiamo tracciare è quello di un uomo formatosi nel clima fascista per motivi generazionali dai tempi dell'università. Cutelli era legato a una concezione movimentista del fascismo, aveva una notevole verve polemica – come testimonia anche il figlio⁵⁹⁵ –, probabilmente godeva di discreti agganci con l'apparato che gli avevano consentito fin da giovane di prendere alcune iniziative come quella di fondare un'effimera università di marca fascista. Dunque un giovane di buona famiglia e con meriti fascisti, con una iscrizione al partito antemarcia, come testimonia una successiva nota della polizia politica risalente al 1940:

dottore in legge, celibe, risulta di regolare condotta in genere.

È di buone condizioni economiche e sociali, ed in pubblico gode reputazione.

È iscritto al P.N.F. Dal 1.5.1921, Squadrista e Sciarpa Littorio, ed è munito del brevetto della Marcia su Roma.

Ha prestato servizio militare quale sergente, ed è stato nominato S.Tenente l'11.10.1939.

[...] presso la Confederazione Fascista degli agricoltori [...] ha ricoperto la carica di Capo dell'Ufficio centrale dell'assistenza sociale e tributaria della Federazione Nazionale proprietari coltivatori diretti.

È stato anche Fiduciario dei fasci Universitari Calabro-Siculi, nonché direttore della rivista “Nobiltà della Stirpe”. È commendatore della Corona d'Italia.⁵⁹⁶

Tale nota concludeva citando l'assoluzione dall'imputazione di diffamazione e ingiuria ricevuta dal Tribunale di Messina nel 1928 “per mancanza di querela”⁵⁹⁷.

L'avvocato Cutelli era dunque uno spirito irrequieto, ma di buona famiglia e presumibilmente dotato degli agganci (o della liquidità) necessari a far ritirare

⁵⁹⁵ Testimonianza Achille Cutelli.

⁵⁹⁶ Acs, Ministero dell'Interno (Mi), Polizia Politica- Fascicoli personali b. 373.

⁵⁹⁷ *Ibidem*.

una querela. Un documento successivo, una lettera delatoria, lo definiva “razzista arrabbiato”⁵⁹⁸. Tutti i suoi scritti ci mostrano la sua notevole verve polemica. Il temperamento acceso è testimoniato da un successivo procedimento penale a suo carico per lesioni colpose presso la Pretura di Milazzo, accusa da cui fu prosciolto nel 1940 per estinzione del reato per amnistia.⁵⁹⁹ Nello stesso anno il tribunale di Roma lo assolveva per non aver commesso il fatto dall'accusa di lesioni gravi colpose in seguito a un incidente automobilistico⁶⁰⁰. Sono piccoli dati, ma l'avvocato Cutelli si incontrava spesso con le aule di tribunale da imputato.

L'irrequietezza era un dato culturale, almeno di una generazione di giovani intellettuali che avevano militato nelle organizzazioni del fascismo ed erano insoddisfatti del gradualismo della politica culturale del regime, che di fatto non aveva operato un vero *repulisti* nell'accademia e a tratti sembrava replicare l'impostazione idealista del prefascismo⁶⁰¹.

È questa la situazione dell'avvocato romano, che se da giovanissimo aveva auspicato la presa del potere fascista, lo aveva fatto però da una posizione aristocratica e pienamente di destra, auspicando che il fascismo si modellasse come regime d'ordine, solidamente appoggiato alla nobiltà e alla corona, lontano dalle velleità socialisteggianti dei primi programmi fascisti. Nel citato articolo sulla *Rivista di Politica Economica*, tentava di assimilare il corporativismo fascista a un liberalismo “organizzato”, che rifiutasse ogni idea di dominio statale sull'economia e difendesse la proprietà (l'articolo uscì nel '29, due anni dopo l'emanazione della “Carta del lavoro” che incardinava la politica economica corporativa). Provando ad esprimere una sintesi di una certa corrente del pensiero economico del tempo, Cutelli parlava di “libero sindacalismo”: lo Stato e i suoi

⁵⁹⁸ Lettera di avv. Felice Ardizzone e cav. Giovanni Indelicato (pseudonimi) al ministro della Giustizia Palmiro Togliatti del 27 dicembre 1945, in Archivio di Stato di Roma (Asr), Cap, Sez. istruttoria, fasc. 1226.

⁵⁹⁹ Asr, Cap sez. Istruttoria, fasc. 1226.

⁶⁰⁰ Sent. Del Tribunale di Roma del 9 ottobre 1940, in Asr, Tribunale penale Roma, sentenze, vol. 856.

⁶⁰¹ Circa la concezione di Bottai del fascismo come “rivoluzione graduale” e il progetto egemonico di Gentile fondato su una fascistizzazione del ceto intellettuale non imposta dall'alto, si veda in sintesi G. Belardelli, *op. cit.*, pp. 13-35.

organi si dovrebbero occupare solo di regolare i rapporti tra persone giuridiche (operatori economici, imprese, sindacati...), affinché “non [siano] più ammessi i ricatti e le prepotenze industriali, commerciali e sindacali”⁶⁰². La proprietà appariva un dato storico incontrovertibile e non comprimibile.

lo Stato deve piegarsi a riconoscerla giuridicamente e può solo limitarla, con molta prudenza, nell’interesse generale abolendo il *ius abutendi*; diciamo “con molta prudenza” perché è ovvio che le competenti gerarchie non potranno mai giudicare se l’attrezzatura e il sistema di produzione di un’azienda commerciale, industriale, agricola o bancaria siano più o meno redditizi, tranne che in qualche rarissimo ed evidentissimo caso, nel quale soltanto sarà bene perciò prendere dei provvedimenti di limitazione, dopo un regolare giudizio promosso dinnanzi alla Magistratura del lavoro del pubblico ministero⁶⁰³.

I vari articoli attestano come la preoccupazione più forte di Cutelli in quegli anni fosse verso le varie correnti corporative che partendo dalla *Carta del lavoro* spingevano il regime verso programmi di statizzazione dell'economia, il cosiddetto progetto del “fascismo di sinistra”⁶⁰⁴. Secondo il ricordo del figlio, oggetto principale degli strali di Cutelli, come attestano le fonti che si vedranno, era il filosofo Ugo Spirito, uno dei principali teorici del corporativismo⁶⁰⁵. La visione espressa nella *Rivista di politica economica*, quindi, non poteva non innescare polemiche, soprattutto in certi ambienti del sindacalismo fascista. Molto critico fu il quotidiano *Il Lavoro Fascista*, che in un articolo del 14 giugno 1929 dal titolo “Liberalismo Fascista?” puntava a mettere in contraddizioni le tesi dell'avvocato romano con le diffuse dottrine sul corporativismo. Soprattutto se ne criticava l'idea che l'ordinamento corporativo altro non fosse che la realizzazione

⁶⁰² S.M. Cutelli, in *Rivista di Politica Economica* 1929, pag. 364, citato in Michele Castignani, *op. cit.*

⁶⁰³ *Ivi*, pag. 365.

⁶⁰⁴ Cfr. S. Lanaro, *Appunti sul fascismo di sinistra. La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in *Belfagor*, anno XXVI, 1971 e Giuseppe Parlato, *Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, il Mulino, Bologna, 2000.

⁶⁰⁵ Testimonianza Achille Cutelli.

giuridica della libertà economica che si svolge “garantita e controllata, dentro e attraverso l'organizzazione statale”. Ne derivava un inaccettabile tentativo di “resuscitare” il liberalismo economico, per cui il fascismo non porterebbe realmente una impossibile terza via “tra Individualismo e Statismo”, bensì una “nuova formulazione dell'ipotesi economica liberale”: da una concezione liberale-individualista, a quella liberale-sindacale, in una logica del tutto avversa a derivare dalla *Carta del Lavoro* le sue estreme conseguenze in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e della produzione, nonché avversa all'attribuzione di “nuove maggiori facoltà” agli organi corporativi. Il liberalismo fascista avrebbe dovuto solo rinnegare il “regime antiliberale dell'individualismo obbligatorio”⁶⁰⁶. Il *Lavoro Fascista* dedicava in realtà poche sarcastiche parole alle tesi di Cutelli: non entrava troppo in merito alle tesi e stigmatizzava lo studioso che “tirando calci a tutti gli studiosi di corporativismo fascista, fa un'apoteosi del liberalismo economico”, resuscitando concezioni morte, affermando “enormità” e “paradossi”: “questo, Signor Stefano Mario Cutelli, è un po' troppo, via!”⁶⁰⁷ Non una grande accoglienza, dunque; ma una tale recensione gli tornò utile nel tempo delle epurazioni in cui era necessario smarcarsi dal fascismo. Cutelli, dal canto suo, si compiaceva della polemica con una rivista che riteneva fosse espressione di “pseudofascisti” che cercavano di indirizzare il regime verso un'economia di tipo socialista e dimenticavano che proprio come argine contro il socialismo era nato il movimento fascista. La polemica con il *Lavoro fascista* rientrò dal 1930, quando la direzione passò a Gherardo Casini, noto collaboratore di Bottai a *Critica fascista*⁶⁰⁸.

⁶⁰⁶ *Ivi*, pag. 363.

⁶⁰⁷ *Il Lavoro Fascista*, 14 giugno 1929.

⁶⁰⁸ Della stessa generazione di Cutelli (Casini era del 1903), Gherardo Casini fondò a soli 21 anni insieme a Nicola Sammartano il periodico *Rivoluzione fascista*, che la storiografia ritiene tra quelli simili al più noto *Critica fascista* (G.B. Guerri, *Giuseppe Bottai, un fascista critico*, Feltrinelli, Roma 1976, pag. 80); fu poi condirettore con Bottai dello stesso *Critica fascista* dal 1939 al 1936 e dal 1930 fu direttore de *Il lavoro fascista*. Casini è citato in una nota riservata a Mussolini come uno degli “amici osannanti di Bottai”, grazie al quale, probabilmente, nel 1936 fu nominato direttore generale del Ministero della Cultura Popolare retto da Dino Alfieri, direzione in cui era confluì il sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda creato nel 1931 con il compito

Sin dal 19 novembre 1930 abbiamo plaudito da questa stessa rubrica al movimento selettivo del patriziato del Regno iniziato da Cutelli, dirigente sindacale e fascista della vigilia [...] ⁶⁰⁹

Cutelli nel '34 attaccava “coloro che, presi da una vera mania tarantolesca, dichiarano già superata la Carta del lavoro e vorrebbero riformare oggi quel che il Fascismo ha fatto ieri” ⁶¹⁰. Il punto di discriminazione probabilmente era stato il convegno di studi sindacali e corporativi di Ferrara del maggio 1932, in cui Spirito aveva proposto la proprietà corporativa dei mezzi di produzione come tentativo di uscire dalla dicotomia pubblico/privato ⁶¹¹. Secondo il filosofo gentiliano la *Carta del lavoro* dava “un colpo mortale alla concezione liberale della proprietà” ⁶¹², proprio quella sostenuta da Cutelli. L'attualismo di sinistra di Spirito fu poi normalizzato dallo stesso Gentile e bollato come un'eresia del fascismo ⁶¹³. Appena dopo il convegno, nel quale aveva tenuto una breve relazione sul vero significato dei principi della rivoluzione francese individuato nello statalismo e non nell'individualismo ⁶¹⁴, Cutelli esprimeva la sua posizione sulla questione corporativa con la solita vis polemica. Il convegno di studi corporativi era stato un “triste, sconcertante ed esasperante spettacolo” e le tesi espresse da

della censura su libri e giornali: cfr. G. Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali* cit., pp. 47-55.

⁶⁰⁹ “Innovazione dei distintivi familiari”, in *Lavoro fascista*, 15 aprile 1932; cfr. S.M. Cutelli, “Consensi”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.4, 30 aprile 1932, pp. 15-16

⁶¹⁰ S.M. Cutelli, “Le aristocrazie del littorio”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno IV, n. 5, maggio 1934, pag. 130.

⁶¹¹ Cfr. Ministero delle Corporazioni, *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi. Ferrara 5-8 maggio 1932*, Tip. del Senato, Roma, 1932, Giuseppe Parlato, *La sinistra fascista* cit., pag. 21, vedi testi citati in nota.

⁶¹² La relazione è stata poi raccolta in U. Spirito, *Capitalismo e corporativismo*, Sansoni, Firenze, 1933.

⁶¹³ Su questi aspetti cfr. C.A. Viano, *La filosofia italiana e il fascismo*, in Pier Giorgio Zunino (a cura di), *Università e accademie negli anni del fascismo e del nazismo. Atti del Convegno internazionale Torino, 11-13 maggio 2005*, Olschki, Firenze, 2008, in particolare pp. 176-179.

⁶¹⁴ L'intervento, dal titolo *Vera essenza degli “immortali principii”*, è in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n. 6-7, giugno-luglio 1932, pp. 256-262.

Spirito, “pezzo grosso del corporativismo così detto... fascista”, erano “sostanzialmente giacobine e socialistiche”; i “falsi fascisti” come lui andavano denunciati dalle competenti autorità dei fasci, né alla Commissione di disciplina del Partito [...]”, o “al Tribunale speciale come propagandisti socialisti”. Il vero problema per queste persone era dato dalla loro appartenenza al regime: i falsi fascisti volevano “ad ogni costo, farsi sospettare legittimamente come membri di una subdola cellula *massonica-comunista* in seno ai Fasci”⁶¹⁵.

Il convegno ferrarese fu dunque l'occasione di un'aspra polemica condotta contro coloro che interpretavano la Carta del lavoro solo come l'inizio di un percorso che avrebbe condotto al superamento della proprietà privata e alla proprietà corporativa. L'Associazione nazionale di studio sui problemi del lavoro era icasticamente chiamata “Associazione nazionale socialista”, giocando sulle lettere dell'acronimo⁶¹⁶. “Più di un superbo edificio è crollato a causa delle gocce piovane e della malaerba”, aveva ammonito l'amato Nietzsche, che si citava in ammonimento per il regime. Contro i membri della “corrente trasformista”, definiti “socialisotidi”, nemici interni “comodamente annidati come tarli”, e ancora “tarli roditori coscienti o incoscienti del regime”, Cutelli annoverava compiaciuto l'esistenza di un'opposta corrente, quella dell'intransigenza, in cui egli stesso si identificava: era la corrente di Costamagna, Panunzio, Farinacci, Olivetti e Fanelli⁶¹⁷.

Curiosamente, Cutelli ebbe una lunga polemica proprio con quest'ultimo, Giuseppe Attilio Fanelli, un monarchico come lui. La questione che li divideva era il neo-assolutismo monarchico antinobiliare professato in un primo momento da Fanelli, che fece insorgere l'avvocato romano in difesa dei privilegi della monarchia. Inoltre, Cutelli rinfacciò al giornalista la sua opportunistica “conversione” al fascismo, documentando con piglio e precisione le differenze

⁶¹⁵ S.M. Cutelli, *I Principi del cielo oceanico in Roma fascista*, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.5, 31 maggio 1932, pag. 232.

⁶¹⁶ La Nobiltà della Stirpe, “Richiamo alla realtà”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n. 6-7, giugno-luglio 1932, p. 241.

⁶¹⁷ S.M. Cutelli, “La situazione. Intransigenza e trasformismo. Diagnosi politica di un cancro roditore del Fascismo”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.5, 31 maggio 1932, pp. 244-255.

sostanziali tra le due edizioni di un suo scritto del '25, che passava dal titolo *Dalla dissenzione fascista alla monarchia integrale*⁶¹⁸ a quello ben diverso *Dall'insurrezione fascista alla monarchia integrale*⁶¹⁹. Cutelli vantava “la salutare efficacia del nostro insegnamento”⁶²⁰ sia in tema di ortodossia nobiliare che di fascismo su “Peppino” Fanelli, che dimostrava di conoscere personalmente e tuttosommato di stimare. Fanelli per tutta risposta lo accusò di blandire l'antifascista Croce⁶²¹. In realtà, Fanelli travolgeva l'avvocato romano nel suo impeto contro Croce, bersaglio di numerosi suoi articoli, che ebbe a definire “esempio tipico di sovversivo”⁶²², e “falso storico, falso filosofo e falso critico”⁶²³, in una più generale polemica contro l'idealismo⁶²⁴. La risposta di Cutelli fu arguta, poiché a ragione poteva far notare che lo stesso libro in oggetto conteneva delle critiche alla filosofia crociana; e che inviare un libro al filosofo napoletano non poteva esser considerato gesto di antifascismo, salvo voler ritenere pericoloso sovversivo Giovanni Gentile, al tempo presidente dell'Istituto fascista di cultura, che aveva definito l'amico Croce “fascista senza camicia

⁶¹⁸ Le sorgenti, Roma, 1925.

⁶¹⁹ Stamperia Reale, Roma, 1925.

⁶²⁰ Cfr. S.M. Cutelli, “Un mangia-nobili alla sbarra, ovvero l'ultima gaffe di G.A.F e Gli strani pudori di un convertito”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno IV, n.5, maggio 1934; citazione a pag. 152.

⁶²¹ Fanelli dalle colonne de “Il secolo fascista”, giornale da lui diretto tra il 1931 e il 1934, accusò Cutelli di aver regalato il suo libro *I leoni che ridono* a Croce con una dedica autografa elogiativa del filosofo antifascista definendolo “della filosofia italiana gloria e simbolo certo”, cfr. La risposta di Cutelli in un sarcastico articolo, “Una nuova “gaffe” di GAF, ovvero una grottesca e calunniosa montatura”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno IV, n. 10-11, 28 ottobre – 30 dicembre 1934. La polemica fu portata a conoscenza dello stesso filosofo napoletano, cfr. Fondo Benedetto Croce – serie Miscellanea di scritti riguardanti Benedetto Croce – UA 50. Croce, dopo aver sottolineato nel ritaglio del citato articolo di Cutelli la frase in cui l'autore si chiedeva come quel volume fosse finito in possesso di Fanelli, “cui l'avrà consegnato lo stesso Croce”, annotava a penna: “Il libro o l'opuscolo sarà stato tra quelli da me 'scartati' e chi sa come capitato nelle mani di colui”.

⁶²² G. A. Fanelli, “Errato concetto di rivoluzione”, in *Il Secolo Fascista* del 30 settembre 1932.

⁶²³ G.A. Fanelli, “Bocciatura di Croce”, in *Il Secolo fascista* del 30 luglio 1932.

⁶²⁴ Cfr. Idem, *Contra Gentiles. Mistificazioni dell'idealismo attuale nella rivoluzione fascista*, Biblioteca del secolo fascista, Roma, 1933

nera”.Cutelli e Fanelli, peraltro, avevano gli stessi orientamenti tradizionalisti, antiidealisti e contrari agli eccessi del corporativismo, con un accento più marcatamente cattolico in Fanelli. Fanelli era condirettore di una rivista, *Il Sabaudo*, che rappresentava anch'essa un gruppo monarchico⁶²⁵, per cui forse bisogna credere che i due erano concorrenti a rappresentare gli interessi di una medesima componente politica e del medesimo ceto aristocratico.

Pari alla polemica contro Spirito, comunque, può considerarsi solo quella contro Bruno Spampanato. Il giornalista campano, perfettamente coetaneo di Cutelli, proveniva da una famiglia legata alla tradizione risorgimentale e aveva abbracciato già dal 1919 il fascismo; legato alla sinistra fascista, si interessava di problemi sindacali tanto che nel 1930 divenne dirigente dell'Unione dei Lavoratori dell'Agricoltura di Avellino. Cutelli nel 1932 gli dedicò la parte centrale di un articolo di polemica della rivista da lui creata, *La Nobiltà della Stirpe* (di cui si dirà). Citava vari suoi scritti ma senza nominarlo mai: “abbiamo omessi, di proposito, i nomi dei giornali e dei fascisti di cui abbiamo citate le manifestazioni demagogiche [...] perché non tocca a noi identificare i responsabili del trasformismo”⁶²⁶. Spampanato credeva che la vera antitesi non fosse tra fascismo e bolscevismo, ma tra questi due regimi e le plutocrazie liberal-democratiche. *Critica fascista* di Bottai aveva ospitato numerosi suoi articoli che collegavano fascismo e comunismo, in cui si affermava che il collettivismo fosse lo sbocco naturale del capitalismo, si collegava il fascismo alla rivoluzione francese, i cui principi non erano stati portati a compimento. Cutelli stigmatizzava il “perfetto stile socialista” dell'argomentare di Spampanato, e ricordava che per ogni buon militante era di base considerare che fascismo e bolscevismo “sono agli antipodi nel campo religioso, nel campo etico, nel campo politico e nel campo economico!”⁶²⁷. Se non citava il nome del colpevole di tale

⁶²⁵ Cfr. E. Gentile, *The Origins of Fascist Ideology 1928-1925*, Enigma, New York, 2005, pp. 249-250.

⁶²⁶ S.M. Cutelli, “La situazione. Intransigenza e trasformismo. Diagnosi politica di un cancro roditore del Fascismo”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n. 5, 31 maggio 1932, pag. 244. Il silenzio sul nome di Spampanato suona curioso per un uomo avvezzo alle polemiche a viso aperto come Cutelli.

⁶²⁷ S.M. Cutelli, “La situazione. Intransigenza e trasformismo. Diagnosi politica di un cancro

apologia della rivoluzione sociale, l'avvocato romano però esplicitava la sanzione a cui essi dovessero andare incontro, ossia l'espulsione dalle organizzazioni del fascismo: chiedeva cioè che il Gran Consiglio emanasse una direttiva secondo cui "al Fascismo non possono appartenere i nemici od i menomatori della Divinità, della Monarchia ereditaria, della proprietà ereditaria privata e dell'iniziativa individuale"⁶²⁸.

È chiaro come fosse la difesa della proprietà privata (e anche di quella ereditaria) la preoccupazione di fondo dell'avvocato romano in questi interventi. Del resto, egli apparteneva ad una famiglia possidente.

Cutelli affiancava a una concezione economica "liberale" del fascismo, una fortissima difesa del principio aristocratico, declinato anche in senso razzista. Se si dovesse dire quale elemento più ne esprima il profilo intellettuale, si dovrebbe a mio parere sottolineare proprio la spinta alla valorizzazione della nobiltà e della cultura dell'aristocrazia. Già dal suo libello pubblicato per la prima volta nel 1923, l'ancora giovane gufino si era lanciato nell'individuazione nei giovani combattenti fascisti di quella generazione di superuomini che Nietzsche aveva definito "i leoni che ridono", coloro che Zarathustra attende:

Voi non siete che precursori, venuti a me per annunziarmi che altri, più grandi, camminano verso di me, – non già gli uomini che hanno il grande desiderio, il grande disgusto, la gran sazietà, nè ciò che voi chiamate quanto resta di divino tra gli uomini, – no! no, tre volte no! Altri attendo qui sulla montagna, e non voglio, senza di essi, volgere i miei passi lungi da qui, – altri che saranno più grandi, più forti, più vittoriosi, uomini più giocondi, che sono dritti di corpo e d'anima:

debbono venire, leoni ridenti!⁶²⁹

L'autore descriveva il fascismo come "rivoluzione antidemocratica nella storia ed antiidealista nel pensiero filosofico". Già in queste righe emergeva la preoccupazione preminente di Cutelli di presentare il fascismo come movimento

roditore del Fascismo", in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.5, 31 maggio 1932, pag. 248-249.

⁶²⁸ *Ivi*, pp. 254-255.

⁶²⁹ F. Nietzsche, *Così parlò Zarathustra*, Monanni, Milano, 1927, pag. 426.

aristocratico rivoluzionario; riemergeva poi la sua impostazione antiidealistica di cui è qualche cenno nell'epistolario con Del Vecchio.

Anche improntata alla difesa del principio aristocratico fu la partecipazione di Cutelli al “Primo Congresso Giuridico Italiano” organizzato dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati e dei procuratori a Roma nel 1932, “decennale della rivoluzione”. In tale occasione furono coinvolte personalità di primissimo piano, come Solmi, Costamagna, Vassalli, D'Amelio⁶³⁰. Fu presente il Ministro della Giustizia, Pietro De Francisci, insigne romanista, che nel discorso inaugurale propugnò la necessità di una “nuova dogmatica” che rappresentasse “un insieme di principi posti al servizio di un interesse pratico, ed aventi un valore strumentale rispetto ad un dato ordinamento giuridico.”⁶³¹ In questa direzione, le norme costituivano solo “il termine di un processo che sta al di là della norma,” cioè nell'organizzazione politica. E la dogmatica doveva fondarsi non su presunti principi universali, affermatasi con le dottrine liberaldemocratiche, ma su principi particolari, concreti, cioè quelli affermati dal fascismo⁶³². De Francisci, tornato studioso, negli anni del razzismo di Stato (dal 1936 in poi per considerare il razzismo coloniale), lavorò – a ben vedere in modo assai coerente con i suoi studi e con l'impostazione teorica appena esposta – a una conciliazione del diritto romano, tradizionalmente considerato diritto a vocazione universalistica, con le nuove norme razziste all'ordine del giorno del regime⁶³³. Cutelli partecipò al congresso con una breve comunicazione sul concetto della nuova sovranità fascista, in cui abbozzava l'affermazione dei principi aristocratici⁶³⁴, concetti che svilupperà poi in *Monarchia fascista*, del 1937⁶³⁵.

⁶³⁰ Cfr. M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 587 e ss.

⁶³¹ P. De Francisci, “Ai giuristi italiani. Discorso inaugurale del I° Congresso giuridico italiano”, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. X, 1932, pag. 681.

⁶³² *Ivi*, 678-679.

⁶³³ La vicenda è ricostruita in O. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 111-134.

⁶³⁴ S.M. Cutelli, *Dalla sovranità nazionale alla sovranità fascista: sovranità sacra, regale, aristocratica*, Tivoli, Mantero, s.d.

⁶³⁵ S.M. Cutelli, *Monarchia fascista*, Biblioteca de La Nobiltà della Stirpe, Roma, 1937.

L'idea aristocratica di Cutelli era duplice: da una parte si trattava di ristabilire il valore della nobiltà di sangue all'interno della vita nazionale, un tipo di aristocrazia che si affiancava a quella dei combattenti del fascismo, dall'altra bisognava purificare la nobiltà di sangue da qualsiasi elemento non completamente fascistizzato. “Oggi non è più ammessa l'assurda contraddizione dei 'nobili-agnostici', dei 'nobili-repubblicani', dei nobili-comunisti', dei 'nobili-ignobili!'”, scriveva in una lettera aperta ad Arnaldo Mussolini pubblicata nel 1930 ne *Il popolo d'Italia*; nel “nuovo clima storico creato dal Fascismo”, si vedeva “per la prima volta in Italia e nel mondo un movimento unitario nazionale di famiglie nobili, che sentono il dovere di rigenerarsi”, e tale rigenerazione doveva accompagnarsi a un “severissimo inquadramento statale”⁶³⁶.

La fondazione de “La Nobiltà della Stirpe”.

In linea con queste idee, non ancora trentenne, l'intraprendente avvocato romano si dedicava intensamente alla fondazione e direzione de “La Nobiltà della Stirpe. Rivista della Tradizione Fascista”, volta a propagandare e difendere le idee aristocratiche e fasciste; il primo numero data 28 ottobre 1931, anniversario della marcia su Roma. Alla ricerca di sostegno, in una impresa non certo facile per un pur capace polemista sostanzialmente non legato agli ambienti universitari, Cutelli scriveva nuovamente a Giorgio Del Vecchio chiedendo aiuto: inviava, “in considerazione della lunga ed affettuosa amicizia”, un trafiletto dattiloscritto di presentazione della nuovo periodico chiedendo di farlo pubblicare nella rivista di filosofia del diritto da lui diretta. Secondo il “trafiletto”, che era poi un estratto dall'articolo programmatico del primo numero, la nuova rivista

Esamina alla luce dell'eterna esigenza aristocratica tutti i problemi spirituali, nobiliari, coloniali, politici, artistici, sindacali ecc. della vita italiana all'interno e all'esterno degli attuali confini, che non sono certo inamovibili... In altri termini, difende gli intelligenti contro gli ottusi, i magnanimi contro i pusillanimità, l'uomo asceta e l'uomo eroe contro il despotismo del branco collettivo, l'elemento spirituale sovrumano contro

⁶³⁶ Lettera ripresa poi con vivi elogi a Cutelli in *Il lavoro fascista* del 19 novembre 1930. Cfr. ritaglio conservato in Spd, Co, fasc. 511706.

ciò che vi è in noi di troppo umano, difende, insomma, a viso aperto, more fascista, tutte le ragioni aristocratiche della vita spirituale e temporale.

La Nobiltà della Stirpe è quindi la rivista della anime aristocratiche, novatrici e rivoluzionarie[...]

Cutelli chiedeva infine un aiuto nel diffondere la rivista:

Le sarei infine riconoscente se volesse farmi avere un elenco di suoi amici, conoscenti ed abbonati alla sua rivista cui potrebbe interessare la nuova rivista dello spirito aristocratico[...]⁶³⁷

La rivista, definita “insignificante”, “pressoché sconosciuta”⁶³⁸ e “curiosa”, “in cui si combinavano articoli e rubriche di elogi sperticati al regime e alla monarchia secondo un'ispirazione confusa”⁶³⁹, dovette però essere un luogo in cui far convergere contatti rilevanti per il giovane Cutelli. Egli non poteva mancare di segnalare la neonata rivista a chi in teoria più di tutti doveva apprezzarla e incoraggiarla: la corona. Scriveva perciò, verso la fine del 1931, al Principe di Piemonte Umberto, di stanza a Napoli; più precisamente si rivolgeva al Primo aiutante di campo generale del principe:

in tanto incremento della cultura sindacale-corporativa, erano quasi trascurati del tutto gli studi monarchici. Per colmare tale deficienza culturale, è sorta la rivista “La Nobiltà della Stirpe” da me diretta di cui mi compiaccio inviare a V.E. il primo fascicolo.

Sarebbe mio vivissimo desiderio che Ella volesse consegnare a S.A.R. il Principe di Piemonte l'altra copia che a tal fine invio in omaggio, confermando a S.A. La mia profonda devozione e fedeltà ed il mio fervido desiderio di poter avere in ambitissimo dono una sua fotografia con dedica autografa. E ciò, non tanto per la mia modesta persona, quanto per la mia qualità di fondatore e direttore della rivista “La Nobiltà della

⁶³⁷ Lettera di S.M. Cutelli a Giorgio Del Vecchio dell'11 gennaio 1932, in AGDV, cit.

⁶³⁸ F. Cuomo, *I dieci: chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2005, pag. 108. Il libro è molto criticato per il poco rigore storiografico.

⁶³⁹ G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 154.

Stirpe”, l'unica, in Italia ed all'estero, che rivendichi fascisticamente l'importanza basilare degli studi monarchici e nobiliari⁶⁴⁰.

Qualche giorno dopo, alla fine di novembre, Cutelli riusciva addirittura a farsi ricevere dal re in persona, per presentargli la rivista, come dava prontamente notizia al figlio Umberto⁶⁴¹. Dalla direzione della rivista, con l'appoggio esplicito del senatore conte Fabio Guidi, nacque un rapporto diretto di Cutelli con il principe di Piemonte, che gli concesse un incontro riservato (il 5 dicembre 1937) e una foto autografa con dedica (a quanto pare l'avvocato romano ne creò una piccola collezione), “cosa particolarmente cara al mio cuore di scrittore monarchico del Fascismo”⁶⁴². Cutelli inviava periodicamente estratti di alcuni scritti della rivista che più potevano interessare il Principe Umberto. Questi, per la verità, secondo quanto la storiografia oggi afferma, non doveva apprezzare troppo le tesi cutelliane di una perfetta integrazione tra monarchia e fascismo⁶⁴³, anche per le continue attenzioni che riceveva da parte dell'Ovra, la polizia politica segreta del regime. Anche qui si vede un Cutelli intraprendente e ingenuo; convinto però che i suoi interlocutori naturali risiedessero ai massimi livelli.

Di tutto il carteggio contenuto nell'archivio del Principe di Piemonte, la lettera più interessante è forse quella apparentemente più marginale. Il giorno dopo l'incontro con Umberto di Savoia, all'inizio del dicembre 1937, Cutelli scriveva una lettera “riservata personale”:

Eccellenza, credo mio dovere renderle noto, in considerazione della sua alta

⁶⁴⁰ Lettera di S.M. Cutelli a S.E. Il Primo Aiutante di Campo Generale di S.A.R. Il Principe di Piemonte (Gamerra) del 22 novembre 1931, in Acs, S.A.R. Principe di Piemonte, b. 176, fasc. 5059 (lettera su carta intestata della rivista “La Nobiltà della Stirpe”); sottolineatura nell'originale.

⁶⁴¹ Lettera di S.M. Cutelli a S.E. Il Primo Aiutante di Campo Generale di S.A.R. Il Principe di Piemonte (Gamerra) del 28 novembre 1931, in Acs, S.A.R. Principe di Piemonte, b. 176, fasc. 5059 (lettera su carta intestata della rivista “La Nobiltà della Stirpe”).

⁶⁴² Lettera di S.M. Cutelli a S.E. Generale di Campo Generale di S.A.R. Il Principe di Piemonte (Aldo Aymonino) del 6 dicembre 1937, in Acs, S.A.R. Principe di Piemonte, b. 176, fasc. 5059 (lettera su carta intestata della rivista “La Nobiltà della Stirpe”).

⁶⁴³ G. Leto, *O.V.R.A., Fascismo e Antifascismo*, Cappelli, Bologna, 1951.

responsabilità di Primo Aiutante di Campo di Sua Altezza, che gli agenti di servizio a palazzo Reale non si sono in alcun modo assicurati della mia identità personale, trascurando così le più elementari istruzioni loro impartite.

Stando così le cose, Sua Altezza avrebbe potuto trovarsi dinanzi qualsiasi altra persona che si fosse qualificata [...]⁶⁴⁴

Si tratta di parole che rivelano non solo la devozione di Cutelli al principe Umberto, quanto il suo piglio meticoloso e la sua pignoleria polemica, un dato incontrovertibile del suo carattere.

Sempre a proposito dei contatti significativi che l'avvocato romano riuscì a costruire grazie alla rivista, si nota che la riedizione del 1935 di *I leoni che ridono* nella collana “la Nobiltà della Stirpe”, vedeva le prefazioni del conte Fabio Guidi e del generale Gustavo Fara, entrambi senatori. L'anziano pluridecorato generale (era nato nel 1859) aveva combattuto ad Agordat in Eritrea nel 1890, poi nella guerra di Libia del 1911 e nella Grande guerra; era infine generale di divisione dal luglio 1923. Aveva anche meriti fascisti, avendo partecipato alla marcia su Roma e come luogotenente generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Fu nominato senatore del regno nel dicembre 1928 nella categoria 14 (“Ufficiali Generali di terra e di mare”⁶⁴⁵) e morì nel febbraio 1936. Luigi Federzoni, presidente del Senato, lo ricordò solennemente all'assemblea come “una natura che potremmo dire favolosa di guerriero e nello stesso tempo, come non di rado si vede in simili tipi umani, un buono, dolce e candido spirito quasi di fanciullo”; per tale sua indole Fara “non poteva rassegnarsi ai tristi ozi della giubilazione quando, subito dopo la guerra, l'Esercito e la Patria furono abbandonati agli oltraggi e alle minacce dei facinorosi”, e per questo fu “fra i primi e più baldi campioni del Fascismo, continuando fra gli squadristi in camicia nera l'attività svolta già con tanto onore

⁶⁴⁴ Lettera di S.M. Cutelli a S.E. Il Primo Aiutante di Campo Generale di S.A.R. Il Principe di Piemonte (Gamera) del 5 dicembre 1937, in Acs, S.A.R. Principe di Piemonte, b. 176, fasc. 5059 (su carta semplice, non intestata, quindi probabilmente scritta a Napoli, dove fu ricevuto, subito dopo l'incontro col principe).

⁶⁴⁵ Statuto Albertino del 4 marzo 1848, art. 33.

fra i suoi bersaglieri, i suoi fanti”⁶⁴⁶. Fara era un prestigiosissimo appoggio. Nella sua prefazione, dopo aver illustrato il pensiero mussoliano intorno alla marcia su Roma, sottolineava che Cutelli aveva “il merito di avere compreso a tempo il vero pensiero del Duce e l'esigenza rivoluzionaria dei Fasci”, e apprezzava il libro in quanto era stato scritto “più con il ferro del rivoluzionario che con la penna dello scrivano”⁶⁴⁷.

Il senatore Fabio Guidi era invece nobile di nascita, conte appartenente a una importante famiglia toscana; possidente, fu sindaco (1925-1927) e poi podestà (1927-1934) di Volterra, membro e presidente della deputazione provinciale di Pisa. Fu nominato senatore nel marzo 1929 per la categoria 21, quella su base censitaria (“persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria”⁶⁴⁸), e fu membro supplente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia e membro della Commissione dell'agricoltura. Finì deferito all'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo nell'agosto 1944 tra “i Senatori ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato”⁶⁴⁹. Il conte era però morto quattro mesi prima e ci fu un non luogo a procedere. Di certo, però, Fabio Guidi arrivò a lavorare intensamente a fianco di Cutelli, sponsorizzando le sue pubblicazioni monarco-fasciste e scrivendo direttamente contributi anche come propugnatore del razzismo. Nell'archivio personale di Cutelli è conservata una grande foto del senatore con dedica “all'amico” Cutelli datata 20 dicembre 1939⁶⁵⁰. Il fascicolo intitolato a Cutelli nel carteggio ordinario del duce, in copertina indica chiaramente come “raccomandante” il conte Guidi⁶⁵¹. Il legame speciale tra Guidi e Cutelli è

⁶⁴⁶ Senato del Regno, *Atti parlamentari. Discussioni*, 12 marzo 1936.

⁶⁴⁷ Gustavo Fara, *Prefazione*, in S.M. Cutelli, *I leoni che ridono*, cit.

⁶⁴⁸ Statuto Albertino del 4 marzo 1848, art. 33.

⁶⁴⁹ Sesto gruppo di imputazione. Cfr. Decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, art. 12.

⁶⁵⁰ Archivio privato famiglia Cutelli.

⁶⁵¹ Acs, Spd, Co, fasc. 511706 (copertina del fascicolo).

menzionato nelle due lettere che denunceranno l'avvocato romano per i suoi "crimini fascisti". Nella lettera indirizzata al ministro della giustizia Palmiro Togliatti e datata 27 dicembre 1945, gli autori, sotto gli pseudonimi di Felice Ardizzone e Giovanni Indelicato, ricordavano

un giudizio del senatore Fabio Guidi in cui definisce il Cutelli quasi profeta per aver dedicato nel 1929 [sic] un libro a Benito Mussolini senza aver previsto però che il dittatore d'Italia a seguito preferiva farsi chiamare "Duce"⁶⁵².

Più salace, la lettera inviata a firma di Arturo Belliglieri (pseudonimo anche questo) e pervenutaci senza data negli incartamenti dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il Fascismo, lettera con tutta probabilità della stessa mano di quella citata e ad essa precedente, denunciava che Cutelli era riuscito a farsi "ricevere da Mussolini insieme al senatore Fabio Guidi che gli faceva da compare"⁶⁵³. L'espressione satirica non era lontana della realtà, considerando che l'intraprendente Cutelli aveva provato a farsi ricevere da Mussolini, fallendo, già nel 1930, "per fargli devoto omaggio di alcuni studi pubblicati sulla funzione del P.N.F. come aristocrazia e della nobiltà familiare nello Stato Monarchico fascista"⁶⁵⁴. E ciò era avvenuto appena un mese dopo che una lettera indirizzata ad Arnaldo Mussolini sulla "selezione e inquadramento statale del Patriziato italiano" (si legga: fascistizzazione della nobiltà) era stata pubblicata su *Il Popolo d'Italia*⁶⁵⁵.

In generale, il discorso politico di Cutelli in favore della nobiltà non si limitava a un generico propugnare la necessità di un governo aristocratico dei migliori (intesi anche fascisticamente), ma si rivolgeva chiaramente alla difesa della nobiltà di sangue e alle sue prerogative. È quanto è chiaramente deducibile

⁶⁵² Asr, Cap sez. Istruttoria, fasc. 1226.

⁶⁵³ Acs, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (1944-1947), I, fasc. "Cutelli Stefano Mario".

⁶⁵⁴ Lettera di S.M. Cutelli a Alessandro Chiavolini del 24 dicembre 1930, in Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

⁶⁵⁵ *Il Popolo d'Italia*, 14 novembre 1930; cfr. Lettera di S.M. Cutelli a Alessandro Chiavolini del 24 dicembre 1930, in Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

dai vari articoli de *La Nobiltà della Stirpe*.

Il popolo è fatto a immagine e somiglianza delle proprie aristocrazie e [...] l'avvenire dell'Italia dipende strettamente dalla qualità e dall'organamento delle proprie aristocrazie; aristocrazie che non possono essere che di due specie essenziali: aristocrazia con reclutamento individuale, organizzata nei fasci maschili e femminili, e aristocrazia con reclutamento fondato sulla famiglia, da organizzare nel fascio familiare o ereditario, auspicato da questa rivista⁶⁵⁶.

Va ricordato che Cutelli stesso apparteneva alla piccola nobiltà siciliana, sia da parte di padre che di madre (appartenente alla famiglia Proto, anch'essa nobile). In linea con la difesa delle prerogative della nobiltà – difesa divenuta minoritaria – Cutelli lesse nel 1938 nella riforma costituzionale parlamentare che trasformò la Camera dei Deputati in Camera dei Fasci e delle Corporazioni una menomazione dei poteri della Corona e del Senato (camera che era espressione della monarchia). Cercò dunque di intervenire nel relativo progetto di legge in discussione con una missiva della fine del 1938 diretta a Umberto di Savoia:

Vi prego vivamente di voler sottoporre con cortese urgenza all'attenzione di S.A.R. Il Principe di Piemonte l'allegata critica dell'art. 19 del disegno di legge sulla riforma parlamentare in corso, che verrebbe, inavvertitamente, a costituire un potere legislativo del Capo del governo, indipendente dalla Corona e dal Senato⁶⁵⁷.

La lettera, rivolta a Gamerra, Primo aiutante di Campo Generale di sua altezza reale il principe del Piemonte, sottintende l'idea che la monarchia stessa dovesse interferire in un progetto di legge che ne limitava il potere in campo legislativo. Gamerra rispose il 16 dicembre, confermando di aver fatto pervenire “lo studio sull'art. 19”, con i saluti dell' “Augusto Principe”, ma ovviamente non ne conseguì nulla.

⁶⁵⁶ S.M. Cutelli, “Le aristocrazie del littorio”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 5, 1934, pag. 129.

⁶⁵⁷ Lettera allegata in Asr, Cap, sezione istruttoria, fasc. 1226.

L'esperienza di una rivista minore.

Roma fascista fu il centro di un potere che per la prima volta si occupava in maniera pervasiva della cultura, e fu anche un luogo di elezione per gli intellettuali e aspiranti tali; in quest'ottica creare un periodico era un modo per avere una cassa di risonanza delle proprie capacità di elaborazione critica: Roma divenne quindi “capitale delle riviste”⁶⁵⁸. A questo dato si deve aggiungere il dato di una cultura giuridica che, affondando le proprie radici nel secolo precedente, “aveva fatto della stampa giuridica periodica uno strumento di costruzione, consacrazione e legittimazione dei nuovi specialismi”⁶⁵⁹.

D'altra parte, poteva accadere che essersi distinti in qualche modo con un “brillante articolo polemico”, per citare un giornalista del regime come Gastone Spinetti, spianasse la strada a una carriera in un ufficio del partito o in qualche ministero⁶⁶⁰; e ciò valeva specie per i giovani, che furono la categoria più assiduamente corteggiata dal regime⁶⁶¹. Anche in questa prospettiva, la rivista di Cutelli rappresentava un luogo in cui far rifluire contatti rilevanti ed elaborare strategie di visibilità nei confronti del potere, e la polemica era voluta ed esibita, talvolta proprio per uscire da ambiti di diffusione ristretti e raggiungere eco più ampia.

Difficile dar conto della diffusione della prima rivista fondata da Cutelli. Periodico giudicato perlopiù insignificante, *La Nobiltà della Stirpe* probabilmente rimase un foglio di nicchia, con una limitata diffusione in ambienti nobiliari, ma non del tutto sconosciuto. Di certo non ebbe appoggi politici rilevanti:

⁶⁵⁸ Cfr. A. Cortellessa, “Dalla torre d’avorio all’estetica del carro armato. Autonomia ed eteronomia del letterario sulle riviste romane, 1926-1944”, in F. Mazzonis (a cura di), *La stampa periodica romana durante il fascismo (1927-1943)*, vol. I, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma, 1998, pp. 55-56. Si vedano anche le considerazioni in G. Belardelli, *op. cit.*, pag. 91.

⁶⁵⁹ S. Falconieri, *La prova della razza* cit., pag. 106 e pp. 155-164.

⁶⁶⁰ Si veda la testimonianza di Spinetti, cit. *ivi*, pag. 92. Gastone Silvano Spinetti fu dal 1933 capo dell'Ufficio stampa del capo del Governo.

⁶⁶¹ Si veda, tra gli altri, T.H. Koon, *Believe, Obey, Fight: Political Socialization of Youth in Fascist Italy 1922-1943*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1985.

Fondata da uno Squadrista della Marcia su Roma, senza aiuto di provvide sovvenzioni, nel periodo fascista del Decennale, quando sembrava a troppi camerati che il Fascismo andasse a “sinistra”⁶⁶².

Anche nelle pagine della seconda rivista fondata da Cutelli nel 1939 – *Il diritto razzista*, sulla quale mi soffermerò – è possibile cogliere il senso di aver subito ai tempi della fondazione de *La Nobiltà della Stirpe* una qualche emarginazione dall'establishment culturale fascista, e di vivere poi, nel biennio delle leggi antiebraiche, una certa rivalsa. Si ironizzava, infatti, in tale contesto, su un mondo accademico che “aveva sentito l'urgente bisogno di creare cento riviste per commentare e... gonfiare anche le più modeste leggine e che aveva fondato riviste e cattedre e istituti e scuole di diritto sindacale corporativo”⁶⁶³.

Ecco come Cutelli nel 1937 sintetizzava i punti fondanti de *La Nobiltà della Stirpe*, con accenti trionfanti:

questa Rivista ha, come è noto, propugnato a viso aperto la necessità pratica e “mitica” dell'antibolscevismo fascista; la necessità della privilegiata assegnazione di cariche e impieghi a soli concorrenti fascisti, la funzione centrale e permanente dei fasci, il loro denegato diritto di rappresentanza nella Camera e la lor piena statualizzazione con il conferimento di adeguata carica governativa al loro segretario come tale ed in quanto tale; la necessità di una concezione imperiale antisocietaria e conquistatrice del Fascismo, e la necessità di riconoscere la gerarchia delle razze.

Sei anni sono trascorsi ed è troppo facile soddisfazione per questa rivista additare agli scettici ed agli innumerevoli critici in questa breve tappa riassuntiva, i fatti che hanno realizzato o stanno per realizzare detto postulati programmatici!⁶⁶⁴

Nel 1937 era stato proclamato l'impero, era lanciata la sfida all'organizzazione societaria e alle nazioni sanzionistiche, e – cosa non secondaria – era ormai impostato un razzismo di stato in colonia. Sembra dunque di leggere

⁶⁶² *La Nobiltà della Stirpe*, 1937.

⁶⁶³ S.M. Cutelli, “Ai lettori. Come e perché nasce “Il Diritto Razzista” e come è accolto...”, in *Il Diritto Razzista*, n.1-2, 1939, pag. 1.

⁶⁶⁴ *Ibidem*.

tra le righe di questo editoriale l'orgoglio di esser riusciti a influenzare il corso del regime; questo potrà sembrare una ingenua grossolanità, ma corrispondeva all'autonarrazione compiaciuta di un Cutelli sempre in lotta contro i “fascismi di sinistra”. Ciò che più conta, si legge chiaramente nell'editoriale quale parte precisa dello spazio politico ricoperto dal fascismo Cutelli andasse a sostenere: ruolo del partito non compromesso dalle corporazioni, razzismo, imperialismo, militarismo.

La rivista *La Nobiltà della Stirpe*, di cui non si vuole qui ricostruire la storia, fu uno strumento di lavoro per guadagnare al giovane avvocato numerosi contatti. Egli fu infatti attivo nel ricercare buone collaborazioni: riuscì a ottenere articoli di nobili, parlamentari, militari e perlopiù intellettuali del panorama minore del ventennio, come il nazionalista Francesco Aquilanti, filosofo del diritto dell'Università di Roma, o la nota femminista Teresa Labriola, anch'ella filosofa del diritto e nazionalista, una figura del tutto particolare che ha colpito la storiografia⁶⁶⁵. Il più rilevante fu certo il barone Julius Evola, una figura chiave del razzismo fascista⁶⁶⁶. Nel consiglio di presidenza della rivista figurarono oltre al generale Fara e al conte Guidi, il duca Maresca di Serracapriola che era “rappresentante la Camera fascista nella Consulta araldica”, il senatore Emanuele De Cillis, professore di agraria, e il generale Augusto Fabbri “dell'Invitta III Armata”. Tra gli altri nobili che collaborarono troviamo Giovanni Cesare Majoni, diplomatico di carriera e senatore dal 1933, Ubaldo Baldi-Papini, figlio di un senatore e assistente universitario a Firenze, il giornalista Gustavo Brigante Colonna, una eclettica figura di dotto, Alessandro Monti Della Corte, libero docente di Storia e dottrina del Fascismo dal 1934 e capo dell'Ufficio studi del Governo dell'Amara, nonché autore di vari studi sulle architetture laiche e religiose del Corno d'Africa.

A parte gli aspetti personali derivanti da tali contatti, il significato generale

⁶⁶⁵ Si veda ad esempio V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia, 1993, pag. 51 e ss., 315; voce “Labriola, Teresa” in *Dizionario Biografico degli Italiani* – vol. 62, 2004.

⁶⁶⁶ Sul barone Julius Evola esiste una bibliografia sterminata, in parte prodotta da certa agiografia neofascista o tradizionalista; per un profilo sintetico rimando, tra gli altri, a G. S. Rossi, *Il razzista totalitario. Evola e la leggenda dell'antisemitismo spirituale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.

della rivista era un altro. Gli anni Trenta avevano visto ormai la sconfitta del movimento che aveva cercato di ottenere alla nobiltà “come classe” speciali privilegi. Era ormai palese “l'impotenza velleitaria di un ceto che, sprovvisto costituzionalmente di privilegi e di riconoscimenti che non fossero meramente onorifici, non aveva per ciò stesso titolo a rivendicare alcuna forma di distinzione giuridicamente sanzionata nella sfera pubblica”⁶⁶⁷. In questo contesto *La Nobiltà della Stirpe* rappresentò un discorso minoritario che continuò a perorare le istanze della nobiltà ereditaria; ciò, però, con una qualche originalità, poiché queste rivendicazioni si accompagnavano a una idea di fascistizzazione sostanziale della nobiltà stessa. Aristocratizzazione del fascismo e fascistizzazione della nobiltà. La rivista, in questa direzione, già nel 1934 proponeva di aggiungere l'immagine del fascio littorio all'interno degli stemmi nobiliari (il cosiddetto *capo littorio*⁶⁶⁸) e di sostituire il tradizionale cimiero con l'elmo della grande guerra; sebbene ciò, secondo Cutelli, avrebbe dovuto esser facoltativo e non obbligatorio, si trattava di qualcosa di altamente simbolico dal punto di vista della fascistizzazione di un ceto che tradizionalmente si riteneva autonomo dal regime: è qualcosa connessa al più generale problema della “diarchia”. Di più, si proponeva di rafforzare i controlli interni per evitare che indegni o antifascisti si fregiassero di appartenere al patriziato, prevedendo la sanzione dell'espulsione⁶⁶⁹. A mio parere, è nella riaffermazione minoritaria dei privilegi di classe e nel contemporaneo prospettare una Monarchia e un ceto nobiliare intimamente fascistizzati che risiede il significato storico di questa rivista.

Del resto, a tal proposito *La Nobiltà della Stirpe* proponeva nella prima pagina una eloquentissima grafica, una vera *summa* delle idee di Cutelli. Su un sfondo rosso “come la porpora regale”, all'ombra di un albero di alloro segno delle grandi imprese dall'antichità, si stringono la mano due combattenti. L'uno

⁶⁶⁷ G.C. Jocteau, “I nobili del fascismo”, in *Studi storici*, n. 3, 2004, pag. 687.

⁶⁶⁸ Cfr. E. Nasalli Rocca, “ ‘Capo littorio’ e famiglie politiche fasciste”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 3, 1934, pp. 65-68; articolo pubblicato poi anche sulla prestigiosa rivista *Lo Stato* di Carlo Costamagna. Nasalli Rocca, conte, fu libero docente di storia del diritto ed incaricato di storia medievale.

⁶⁶⁹ *Ivi*, pag. 688.

sulla sinistra, è tutto cinto di un'antica armatura fino al capo sormontato da un elmo che copre interamente il volto, simboleggiando l'antica nobiltà di nascita. L'altro, sulla sinistra, indossa la divisa dell'ardito con il tipico pugnale alla cinta e l'elmetto da combattimento, con il volto coperto da una maschera antigas che rimanda all'esperienza della Grande Guerra, quando inizia l'uso di gas asfissianti, rappresentando la nuova aristocrazia fascista nata dall'arditismo. Al di sotto della stretta di mano, una grossa lapide espone il verbo mussoliniano:

Il processo di restaurazione a destra è già visibile... la vita torna all'individuo, una ripresa classica è in atto. L'egualitarismo democratico sta per morire. Nuove aristocrazie sorgono.

Mussolini,

Gerarchia, 25.2.1922

Amnesso che il secolo XIX sia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia... si può pensare che questo sia il secolo dell'autorità, un secolo di destra, un secolo fascista.

Mussolini,

Enciclopedia, 1932

Significativo che la parola “destra” ricorra in entrambe le citazioni e che si scelga di citare una delle non molte frasi del duce in cui si esalta il valore dell'individuo; si tratta qui però dell'individuo-eroe che fa la storia, più che di un cenno a una concezione individualista della società politica. Al di sopra della grossa lapide, svettante sulle mani congiunte dei due combattenti, la corona regale, posta come a sancire l'alleanza tra vecchia e nuova aristocrazia. In un riquadro posto al di sotto di questa scena, il lettore poteva osservare stemmi raffiguranti il fascio littorio sormontati dalla medesima corona e un arco con i suoi dardi che incrocia un fucile. Una scritta a piè di pagina dava le coordinate geopolitiche della pubblicazione della rivista, che avveniva in “Roma – Regno Italiano dei Fasci di Combattimento”. Una tale copertina, ripetuta dal primo all'ultimo numero, non poteva essere più chiara nell'esprimere le idee basilari dell'avvocato romano. Le scelte estetiche della rivista vanno lette nel quadro della

cultura delle riviste del tempo, in cui si voleva che la copertina rappresentasse una immagine sintetica delle idee della pubblicazione, quasi un manifesto ideale in sé, un vero editoriale ripetuto sempre uguale, capace di colpire l'attenzione del lettore a colpo d'occhio: si poteva stabilire, così, “un rapporto percettivo immediato e primario, simile a quello degli slogan pubblicitari”⁶⁷⁰. Per fare un accostamento, una delle riviste “istituzionali” del razzismo fascista, *La difesa della razza*, si affidava a una grafica aggressiva, laddove la prima copertina raffigurava un gladio che separava il volto dell'ariano da quello di un ebreo e di una donna africana⁶⁷¹. Molto più ricca di immagini, usate anche nell'interno, la rivista di Telesio Interlandi proponeva a ogni nuovo numero una diversa immagine di copertina, ripetendo sempre, però, in un riquadro l'immagine di quella prima efficacissima sintetica composizione grafica.

Dalle parole mussoliniane iscritte nella lapide, risaltava l'idea di un fascismo-reazione o rivoluzione tradizionalista, concezione sempre in rapporto dialettico, nella retorica di regime, con quella di fascismo come rivoluzione di massa. Valga come esempio un editoriale de *La nobiltà della stirpe* dell'aprile 1932:

Qualcuno spera che la “rivoluzione fascista” possa finire col farsi rimorchiare dalla “rivoluzione sociale” e traccia assurde equazioni tra fascismo e sovietismo [sic], tra gerarchia fascista e gerarchia gioacobina, russa e spagnuola, tra Roma, Mosca e Madrid.

Stolta e pericolosa fatica di decadenti intellettualoidi.

La “rivoluzione sociale” tende in tutto il mondo a sopprimere la religione ed i sacerdoti, la monarchia ereditaria, l'aristocrazia ereditaria e la proprietà ereditaria, mentre

⁶⁷⁰ L'efficace espressione in L. Malvano, *Fascismo e politica dell'immagine*, Bollati Boringhieri, Torino, 1988, pag. 153.

⁶⁷¹ Sulla rivista di Interlandi vi sono ormai un certo numero di studi; l'analisi iconografica della prima copertina, che poi divenne il vero logo del periodico, è contenuta in: V. Pisanty, *Educare all'odio. La difesa della razza (1938-1943)* con un contributo di L. Bonafé, Motta, Milano, 2007; F. Cassata, *"La difesa della razza". politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino, 2008; un'efficace analisi dal punto di vista della cultura classica è in M. Giuman, C. Parodo, *Nigra subucula induti. Immagine, classicità e questione della razza nella propaganda dell'Italia fascista*, Cleup, Padova, 2011, pp. 182-187.

la rivoluzione fascista tende a potenziare la religione ed i sacerdoti, la monarchia, l'aristocrazia e la proprietà [...]pur tutelando i giusti interessi dei lavoratori disciplinati ed obbedienti⁶⁷².

Aldilà dei grossi discorsi programmatici, l'identità della rivista si può dedurre dall'ironia con cui Cutelli parlò della sua rivista a Del Vecchio:

La ringrazio [...] del graditissimo omaggio dei suoi ultimi saggi.

Farò recensire quello opportunissimo sulla crisi del diritto (tendenza discrezionalistica e relativista) perché questa rivista di... reazionari è molto meno assolutistica di tanti ultra-democratici e consente perciò in pieno con lei!

Affettuosamente, mi creda

sempre il suo aff.mo Stefano M. Cutelli⁶⁷³

Qui il tono leggero fa chiari cenni a conversazioni e dissensi precedenti. Una rivista di “reazionari”, dunque, con una precisa lettura del fascismo che non corrispondeva a quella idealista del filosofo romano.

La rivista cutelliana, anche se probabilmente non del tutto autofinanziata (si ricordi il conte Guidi), era di certo “fatta in casa”. Ne danno conto due prove. L'amministrazione e direzione erano ubicate nello stesso indirizzo di residenza di Cutelli, come desumibile dai vari documenti d'archivio. In secondo luogo, la quarta di copertina – anch'essa sempre uguale – riportava una citazione di Vilfredo Pareto che era come un invito alla nobiltà italiana a finanziare la rivista:

I socialisti fondarono in quasi tutti i paesi giornali quotidiani per difendere e propagandare le loro idee; [...] I “signori” non seppero mai fare i piccoli sacrifici necessari per avere un solo giornale di quel genere... [...] mai passò loro per la mente di dare un centesimo per una finalità “propria”.

⁶⁷² La Nobiltà della Stirpe, “ 'Rivoluzione sociale' e 'Rivoluzione fascista' ”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.4, 30 aprile 1932, pag. 193

⁶⁷³ Lettera di S.M. Cutelli a Giorgio Del Vecchio del 31 maggio 1934, in Agdv, cit. La positiva recensione al volume di Del Vecchio sulla crisi del diritto cui si accenna nella lettera fu pubblicata in *La nobiltà della stirpe*, anno IV, n.5, maggio 1934, pp. 145-147.

Più esplicita, la terza di copertina chiedeva “una prova concreta di solidarietà” nel procurare abbonamenti, in quanto la rivista “non rappresenta un'impresa redditizia, ma soltanto il nuovo spirito aristocratico”.

Questi aspetti non devono far pensare solo a una marginalità della rivista e del suo fondatore-direttore, quanto a una sua notevole intraprendenza: Cutelli non accettava che dall'esclusione accademica derivasse la sua marginalizzazione dal dibattito intellettuale fascista e cercava appoggi e contatti utili per accrescere la sua visibilità. Si può dire – senza mettere in questione i suoi saldissimi convincimenti aristocratici – che Cutelli “usasse” il discorso sulla nobiltà come un ambito di impegno e quasi di competenza personale per rimanere in carreggiata, attirare consensi e crearsi un'ampia rete di relazioni significative, particolarmente con il patriziato italiano.

Razzismo e credenziali.

Per quanto riguarda i contenuti espressi nella rivista, è significativo notare come Cutelli fin dal 1934 spingesse il fascismo nella direzione dei provvedimenti razzisti hitleriani che avevano colpito severamente “ogni confusionismo etnico”⁶⁷⁴.

In un continente profondamente malato di democraticismo come quello europeo, in cui gli Stati concedono con la stessa facilità il diritto di piena cittadinanza, tanto ad un bianco, quanto ad un negro o ad un pellerossa, il programma etnico bolscevico auspicante la formazione di una sola razza umana, meraviglia meno del programma hitleriano, che afferma l'innegabile gerarchia delle razze e la conseguente necessità di evitare l'imbastardimento della razza bianca!⁶⁷⁵

Il Fascismo, dovendo scegliere tra l'ibridismo propugnato da democratici e bolscevichi e il purismo dei nazisti avrebbe dovuto senz'altro scegliere la via

⁶⁷⁴ S.M. Cutelli, “Verità ed esagerazioni del razzismo”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 1, 1934, pag. 12.

⁶⁷⁵ *Ibidem*.

tedesca. Riserve però si avanzavano circa certi atteggiamenti anti-latini di alcune frange del nazional-socialismo e circa la sterilizzazione di disabili “affetti da gravi tare ereditarie” e di “delinquenti abituali”, in quanto “gravemente lesiva della libertà umana”⁶⁷⁶. Nella posizione della rivista si nota subito che nessuna critica è portata al culto del sangue e della biologia, anzi, questi sono elementi fondamentali per il razzismo, al contrario di quanto molti studiosi affermeranno tra la fine degli anni Trenta e gli anni Quaranta, propugnando vari tipi di “razzismo spirituale”:

Non si dica che il miglioramento del popolo e dell'élite si può ottenere con la propaganda e l'educazione, indipendentemente dal “sangue” sicché sarebbe inutile occuparsi degli incroci e dell'eredità psicobiologica!⁶⁷⁷

Anzi, “l'ereditarietà psicobiologica” sia delle famiglie nobili, sia delle razze fu affermata nell'articolo di presentazione *Ai lettori* de *La Nobiltà della Stirpe*, quindi fin dal 1931, doveva si illustrava una irriducibilità derivante dalla “nativa semenza” e si sosteneva l'esistenza di una naturale gerarchia tra famiglie, stirpi e razze⁶⁷⁸.

Di certo contavano gli articoli in favore del razzismo pubblicati nei primi anni della rivista. Nel 1938, in corrispondenza con la svolta antisemita del regime, l'intraprendente Cutelli, un escluso dagli ambienti culturali che contano e dall'accademia, credeva di dover essere considerato un anticipatore. “Il camerata Cutelli non aspira certo al diploma di profeta, né a quello di astrologo o chiromante”, scriveva il solito Guidi, poiché “acuta e realistica tempra politica ha saputo e sa indurre in anticipo dall'osservazione dei fatti”⁶⁷⁹. In fondo diveniva una questione di credenziali: in un momento in cui molti si trovavano a dover interpretare e discutere le leggi razziste, non tutti avevano le carte in regola per

⁶⁷⁶ *Ivi*, pag. 15.

⁶⁷⁷ *Ivi*, pag. 13.

⁶⁷⁸ *La Nobiltà della Stirpe*, “Ai lettori”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno I, n. 1, ottobre 1931, pp. 1-3.

⁶⁷⁹ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n.11-12, 1938, pag. 136.

farlo. In questa direzione Guidi proponeva un collage delle numerose affermazioni in favore del razzismo anteriori al 1938 che Cutelli poteva esibire ora su *La Nobiltà della Stirpe*. La più vecchia, risalente al 1929, era una critica alla concezione dell'eguaglianza delle razze svolta in nome dell'ereditarietà biologica “svolgentesi nelle stirpi familiari”⁶⁸⁰. Era la visione aristocratica del mondo, quel generico culto per gli uomini migliori che gli veniva dalla giovanile lettura di Nietzsche, ad aver condotto Cutelli sulle vie del razzismo. Lo stesso principio aristocratico legittimava il colonialismo:

...il principio dei fasci, ossia della dominazione dei migliori, corrisponde pienamente, sia all'esigenza dell'imperium nell'interno della penisola, sia all'esigenza dell'imperium della stirpe italiana in zone sempre più ampie del mondo. Il concetto dei fascisti come aristocrazia della nazione è, infatti, legato logicamente a quello degli italiani in genere come aristocrazia dell'umanità [...] I più grandi tipi di imperatori sbocciano, non dalle razze semitiche, camitiche o mongoliche, ma da quelle indoeuropee che hanno creato le più alte civiltà della terra⁶⁸¹.

Il conte Guidi proseguiva citando numerose altre “referenze” di Cutelli e della rivista, affermazioni razziste ben precedenti al razzismo di stato. L'articolo in cui si era parlato più esplicitamente di antisemitismo era stato di Alessandro Monti della Corte e pubblicato con note del direttore nel maggio 1931. Qui si sosteneva la necessità di constatare “la natura perpetua, universale e spontanea dell'antisemitismo, o per essere più esatti dell'antigiudaismo” a causa della “inassimilabilità irriducibile della stirpe giudaica”. Almeno la grande maggioranza degli ebrei, si sosteneva, hanno la pretesa di mantenere intatte le proprie caratteristiche etniche e contemporaneamente godere senza limitazione

⁶⁸⁰ S.M. Cutelli, “La famiglia generatrice d'aristocrazia”, in *Critica fascista*, novembre 1929, cit. in F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n.11-12, 1938, pag. 136-137.

⁶⁸¹ S.M. Cutelli, “Diritto corporativo e dominazione”, in *Atti del Primo congresso di studi coloniali: Firenze, 8-12 aprile 1931*, a cura di R. Istituto superiore di scienze sociali e politiche Cesare Alfieri, Centro di studi coloniali, Giuntina, Firenze, 1931; stralcio citato in F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 137.

“degli stessi diritti di cui godono gli abitatori autoctoni del suolo!”⁶⁸². Forse, in un periodo in cui erano ancora frequenti gli scambi con Del Vecchio, Cutelli non voleva irritarlo con argomentazioni prettamente biologiche, e le motivazioni tuttosommato di ordine politico lasciavano aperta la possibilità che vi fossero ebrei che avessero scelto di assimilarsi; non a caso si puntualizzava che il termine esatto a cui riferirsi fosse quello di anti giudaismo.

Effettivamente, a parte alcune frequenti affermazioni in generale di una gerarchia razziale fondata sul sangue (la rivista aveva ospitato anche Evola, il cui razzismo “spirituale” non escludeva affatto l'importanza del sangue), le affermazioni razziste di Cutelli che Guidi poteva esibire nel 1938 erano perlopiù rivolte contro i mescolamenti con le razze “negra, gialla e mulatta”; come pure, quando si proponeva il divieto di matrimoni misti, l'avvocato si era riferito alle “persone di colore”⁶⁸³. Nel recensire il saggio di Giulio Cogni sul pensiero di Alfred Rosenberg⁶⁸⁴, Cutelli, parlando di una forma di razzismo condivisibile, spiegava che “la mescolanza di sangue respinta [...] è invero solo quella con razze dissimili come quelle di colore, oltre che con le stirpi israeliti, messe all'ostracismo per ragioni più che altro contingenti”⁶⁸⁵.

Segnalo infine il tema dell'egualitarismo come virus interno della razza bianca, fortemente presente nel pensiero di Cutelli e quindi nel collage fatto da Guidi nel 1938 sull'azione razzista svolta da *La Nobiltà della Stirpe* nei suoi sette anni di vita. Ad esempio, alla vigilia della conquista dell'Etiopia notevoli considerazioni venivano svolte circa l'inferiorità della “razza negra” e il rischio di una sua benevola educazione da parte degli italiani⁶⁸⁶. Le sanzioni contro l'Italia

⁶⁸² A. Monti della Corte, “Dell'antisemitismo”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno III, maggio 1933, citato in F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit.; qui si sottolinea che il testo dell'articolo era stato concordato con il direttore.

⁶⁸³ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 156; la citazione è di un articolo di Cutelli del 1934.

⁶⁸⁴ G. Cogni, *Il mito del sangue nordico e Rosenberg*, Anonima romana editoriale, Roma, 1934.

⁶⁸⁵ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 159; la citazione è di un articolo di Cutelli del 1935.

⁶⁸⁶ S.M. Cutelli, “Suicidio della razza bianca?”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n.4-5, 1935, pp. 57-58, citato in F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pp. 162-163.

causate dall'aggressione all'Etiopia furono poi viste come un segno della “discordia suicida della razza bianca”, che avrebbe fatto bene piuttosto a “coalizzarsi [...] contro la marea montante delle altre razze”⁶⁸⁷. Bisognava, quindi, difendere “la razza bianca contro la tendenza suicida manifestatasi, non solo col regresso numerico delle nascite, ma anche e soprattutto coi connubi con gente d'altro sangue e con l'uguaglianza di diritti concessa dai governanti a tutti coloro che abbiano ottenuta la facile etichetta giuridica della cittadinanza”⁶⁸⁸. Il rischio era che i bianchi, infettati dal virus del “democraticismo” o dell'egualitarismo bolscevico, fossero un giorno “spodestati dal dominio della terra dai “gialli figli del Sol levante”, così come essi stessi un tempo spodestarono i popoli neri”⁶⁸⁹. A parte la grossolanità storica, si vede in queste affermazioni la “lotta di razza” usato come concetto sintetico attraverso cui interpretare la storia, nonché la rappresentazione del razzismo come strumento di autodifesa dei bianchi.

A conclusione di questa nobile carrellata, il senatore Guidi ironizzava su coloro che “si atteggiavano ad esperti razzisti” e segnalava Cutelli come vero esperto della materia per “la dotta propaganda svolta [...] in quasi un decennio di studio e azione”⁶⁹⁰. La successiva chiosa dell'avvocato dimostrava una volta di più la sua ambizione ad accreditarsi come intellettuale del fascismo: grazie alla sua risalente militanza razzista, Cutelli ambiva a ricoprire, anche a titolo gratuito, una cattedra di insegnamento del razzismo; ma aveva amaramente scoperto che le nuove cattedre istituite dal solerte Bottai riguardavano o biologi o statistici e demografi: mancava quindi l'insegnamento di “politica e diritto della razza”, che Cutelli proponeva di istituire e rendere obbligatorio in tutte le facoltà⁶⁹¹.

⁶⁸⁷ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pp. 166-167; la citazione è di un articolo di Cutelli del 1936.

⁶⁸⁸ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 167; la citazione è di un articolo di Cutelli del 1936.

⁶⁸⁹ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 161; la citazione è di un articolo di Cutelli del 1935.

⁶⁹⁰ F. Guidi, “La nostra azione culturale razzista” cit., pag. 171.

⁶⁹¹ S.M. Cutelli, “Postilla necessaria”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n.11-12, novembre-dicembre 1938, pp. 171-173.

Dal duce.

Il 18 aprile 1938 l'agenzia Stefani recitava:

Il Duce ha ricevuto l'Avvocato Stefano Cutelli che gli ha fatto omaggio di una collezione della rivista "LA NOBILTA' DELLA STIRPE" e di alcune altre pubblicazioni⁶⁹².

Si tratta, con tutta probabilità della stessa visita in cui, secondo la denuncia per crimini fascisti sopra citata a firma di Arturo Belliglieri, fu accompagnato dal senatore Guidi. Dunque Guidi faceva da sponsor politico al più alto livello all'intraprendente avvocato romano, fino a quel momento tenuto ai margini dai luoghi del potere fascista. Forse, i tempi erano maturi per una rivalsa.

Come detto, era da molto tempo che Cutelli desiderava tale udienza, lui che era stato tra i primi a lottare per l'affermazione del fascismo all'università di Roma. Ma cosa avvenne durante l'incontro?

Una nota della segreteria del capo del governo elencava le pubblicazioni che Cutelli aveva lasciato in udienza: oltre a tutte le annate della rivista, i libri *I leoni che ridono* e *Monarchia fascista*⁶⁹³. Secondo un'altra nota, Fabio Guidi aveva lasciato anche alcune "copie di lettere relative all'apposizione del 'Capo del Littorio' sugli stemmi delle famiglie iscritte nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana"⁶⁹⁴. Insomma, l'anziano conte aveva portato al duce qualcosa che suonasse come una garanzia sulle idee dell'avvocato romano.

Ma di cosa si parlò nell'udienza? Cutelli raccontava in famiglia che il duce gli avrebbe detto: "le cose che lei dice qualcuno dovrà pur dirle!"⁶⁹⁵ Il ché è tuttosommato abbastanza verosimile tenendo conto delle strategie machiavelliche di Mussolini, il quale spesso usava frasi ellettiche per non contraddire l'interlocutore, per poi servirsene in momenti successivi. L'espressione del duce,

⁶⁹² La nota della Stefani fu solennemente riportata, con un omaggio di ringraziamento del conte Guidi al duce, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n. 3-4, aprile-maggio 1938, pag. 33; la notizia dell'udienza fu data anche dal quotidiano *Il Messaggero* nell'edizione del 20 aprile 1938.

⁶⁹³ Acs, Spd, Co, fasc. 511706, con una nota a mano del 7 maggio 1938.

⁶⁹⁴ Nota del 20 aprile 1938, Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

⁶⁹⁵ Testimonianza Achille Cutelli.

inoltre, lascia immaginare che Cutelli aveva esposto tesi originali. Probabilmente il capo del governo chiese all'avvocato romano di metterle per iscritto, visto che appena il giorno successivo all'udienza Cutelli scriveva una lunga lettera indirizzata direttamente al “Duce del Fascismo e Capo del Governo”, una specie di dossier sul significato politico de *La Nobiltà della Stirpe* e sulle proposte da essa avanzate, “alcuni dei problemi già da tempo studiati sulle pagine di questo periodico d'avanguardia”⁶⁹⁶.

Lo scritto andava al sodo, cioè conteneva delle precise proposte politiche sulle quali Cutelli stava ragionando da tempo. Circa la qualifica del duce, attraverso una certa disquisizione si proponeva di abbandonare definitivamente il titolo di “Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato” per il più fascista “Duce del Fascismo e Capo del Governo”; l'inclusione del Gran Consiglio nello statuto del Pnf come supremo organo collegiale subito al di sotto del duce; l'istituzione della carica ereditaria di “Generale gran maestro ereditario del Fascio nella via di fascistizzare istituzionalmente l'organo ereditario monarchico”; una riforma della nobiltà che comportasse l'inserimento obbligatorio e non solo facoltativo del capo littorio nello stemma; il sistema elettivo misto con nomina dall'alto degli elegibili ed elezione dal basso per la costituenda Camera dei fasci e delle corporazioni “per agevolare la circolazione dal basso degli uomini nuovi”; infine, un complesso di norme inquadrabili nel rafforzamento della politica demografica del regime: in particolare l'abolizione dell'associazionismo femminile, l'introduzione di limiti alla scolarizzazione per i rurali e un bizzarro divieto per i rurali di recarsi nelle “città tentacolari”, che li potevano corrompere e distogliere dalla prolificità⁶⁹⁷. Qui e lì, a rinforzare le proprie tesi, si citava come buon esempio di organizzazione sociale la società tradizionale antecedente alla Rivoluzione francese. Probabilmente Cutelli e il conte Guidi riuscirono solo ad accennare a queste idee in udienza; inoltre Cutelli

⁶⁹⁶ Lettera di S.M. Cutelli a Benito Mussolini del 19 aprile 1938, in Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

⁶⁹⁷ *Ibidem*. Il ruralismo di regime è stato efficacemente definito una forma di “romanticismo economico”, ebbe un significato peculiare per la propaganda fascista, essendo legato alla questione della natalità; cfr. Mario Isnenghi, *Il ruralismo nella cultura italiana*, Marsilio, Venezia, 1991.

riuscì a farsi promettere l'ambitissima foto del duce con dedica⁶⁹⁸, foto che però gli fu negata dalla segreteria. Il diniego portò l'avvocato romano a scrivere una lettera di reclamo diretta al duce, in cui polemizzava verso la segreteria e gli chiedeva di valutare personalmente se lo ritenesse ancora “degno dell'ambitissima fotografia”⁶⁹⁹. Anche in questa vicenda l'avvocato dimostrava il suo piglio.

La fotografia del duce gli fu poi concessa solo dopo due anni, essendo datata 27 febbraio anno XVIII (1940)⁷⁰⁰, quando era ormai in atto il progetto della rivista razzista a carattere giuridico. Possedere una fotografia autografa del duce al tempo doveva rappresentare un segno di distinzione, e lo si deduce non solo dalla resistenza della burocrazia che si occupava della persona del duce a concederle. Autrice della foto in questione era l'ungherese Ghitta Carell, nota per essere la fotografa degli ambienti dell'alta società romana. Era una foto scattata in una seduta del 1937, dopo la guerra etiopica e la conquista dell'impero: il ritratto restituiva l'immagine di un leader nel pieno della forza e degli attributi del comando e della mascolinità, molto diversamente dagli altri ritratti meno convenzionali scattati dalla stessa autrice al duce negli anni precedenti⁷⁰¹. Mussolini commissionò, a quanto sembra, solo 120 stampe di tale foto⁷⁰². La dedica che scrisse per Cutelli recitava: “Al Camerata Stefano M. Cutelli, della Vecchia Guardia”.

Ma, tornando a quel primo incontro dell'aprile 1938, e al memoriale che ne seguì, quello che più sorprende dell'udienza con Mussolini è che in un periodo in cui il razzismo di stato nelle colonie si era consolidato e in cui si stava per arrivare alla determinazione delle leggi antisemite, colui che si era pubblicamente accreditato come docente di “politica e diritto della razza” e che di lì a poco fonderà la nuova rivista *Il diritto razzista* non fece menzione alcuna agli sviluppi in chiave antisemite della politica razzista del regime.

⁶⁹⁸ Lettera di S.M. Cutelli a Osvaldo Sebastiani (segretario particolare del duce) del 21 aprile 1938, in Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

⁶⁹⁹ Lettera di S.M. Cutelli a Benito Mussolini del 28 aprile 1938, in Acs, Spd, Co, fasc. 511706.

⁷⁰⁰ Archivio privato famiglia Cutelli.

⁷⁰¹ Cfr. A. Antola, “Ghitta Carell and Italian studio photography in the 1930s”, in *Modern Italy*, vol. 16, n. 3, 2011, pp. 267-269.

⁷⁰² *Ivi*, pag. 271.

Su *Il diritto razzista* da qualche anno la storiografia ha iniziato a gettar luce⁷⁰³. La rivista rappresentò indubbiamente quel che Stefano Mario Cutelli doveva considerare il suo capolavoro. Anche questa fu una pubblicazione che portava interamente la sua firma: egli ne era fondatore e direttore unico, la sede amministrativa era ubicata nella sua residenza privata.

La grafica della copertina era della stessa mano e quasi uguale. Il riquadro – anche questo sempre uguale in tutti i numeri dei pochi anni di vita della rivista – ritraeva sotto il glorioso alloro gli stessi identici combattenti provenienti da ere diverse nell'atto di darsi la mano poggiando la stretta su una lapide, questa volta più alta (non più sormontata dalla corona) e più grande, recante una nuova incisione, una ennesima citazione di Mussolini risalente al 1925, in cui sembrava preconizzarsi una nazione divisa in “generazioni da laboratorio” selezionate secondo la loro funzione: i guerrieri, i capitani, gli inventori, i giudici...⁷⁰⁴ La scritta in basso al riquadro era ora “Roma caput mundi”, gli stemmi monarchico-fascisti gli stessi de *La Nobiltà della Stirpe*. Chiaro che Cutelli, come molti altri in quel periodo e come lo stesso duce, cercasse di risalire il più possibile all'indietro nel tempo nel trovare dichiarazioni mussoliniane favorevoli ad una politica razzista. Soprattutto nel 1938, quando il Papa criticò apertamente il regime di esser andato a criticare sventurate dottrine razziste d'Oltralpe,

⁷⁰³ Cfr. I. Pavan, “Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista «Il Diritto razzista» (1939-1942)”, in D. Menozzi, M. Moretti, R. Pertici, *Culture e libertà. Scritti in onore di Roberto Vivarelli*, Ed. della Normale, Pisa, 2006; E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino, 2008; O. De Napoli, *La prova della razza* cit.; S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, il Mulino, Bologna, 2011.

⁷⁰⁴ “ 'Portando nella vita tutto quello che sarebbe grave errore confinare nella politica, noi creeremo attraverso un'opera di selezione ostinata e tenace la nuova generazione e nella nuova generazione ognuno avrà un compito definito. Talvolta, mi sorride l'idea delle generazioni di laboratorio. Creare cioè la classe dei guerrieri, che è sempre pronta a morire: la classe degli inventori che presegue il mistero, la classe dei giudici, la classe dei grandi capitani d'industria, dei grandi esploratori, dei grandi governatori. Ed è attraverso questa selezione metodica che si creano le grandi categorie le quali a loro volta creeranno l'impero. Certo questo sogno è superbo, ma io vedo che a poco a poco sta diventando realtà'. Mussolini. 22 giugno 1925 III Congr. del P.N.F. Scritti e discorsi, pag. 119”.

Mussolini ribadì in più momenti che il fascismo da sempre aveva fatto del razzismo⁷⁰⁵.

In questo sforzo di introdurre leggi antisemite e contemporaneamente smarcarsi dalla Germania, ritornava utile citare dichiarazioni dello stesso duce risalenti ai primi anni del regime che potevano prestarsi al gioco di presentare il fascismo come movimento razzista dalle origini. Ad esempio, Mussolini nel 1938 citava un suo discorso del 1919 in cui diceva che gli italiani appartengono alla razza ariano-mediterranea⁷⁰⁶. La frase che campeggiava nel frontespizio della nuova rivista di carattere giuridico risaliva al giugno 1925, al III Congresso del Partito Nazionale Fascista, un momento storico in cui nasceva la dittatura fascista vera e propria, dopo la crisi dovuta all'*affaire* Matteotti. Va da sé che operazioni di tal genere, fondate sulla ricerca a ritroso dei temi razzisti nel fascismo, si appoggiavano solo in parte su dati di verità storica e in buona misura vanno lette come operazioni da orwelliano “Ministero della Verità”, espressioni del bisogno di manipolare il passato, che è una caratteristica dei regimi a vocazione totalitaria⁷⁰⁷. In particolare erano rimosse le precedenti affermazioni del duce sull'inesistenza dell'antisemitismo in Italia, come l'intervista al giornalista svizzero Emil Ludwig di appena sei anni precedente⁷⁰⁸.

Il primo numero della rivista *Il diritto razzista. Dottrina giurisprudenza legislazione italiane e straniere dulla famiglia e sulla razza* uscì nel maggio 1939 e rappresentò indubbiamente un compiaciuto successo dell'intraprendente avvocato romano. Non essendo ancora autorizzata la nuova testata, quel primo

⁷⁰⁵ Sulla vicenda si veda in particolare E. Fattorini, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Einaudi, Torino, 2007.

⁷⁰⁶ cfr. M. Michaelis, *I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia (1922-1938)*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, XXVIII, n. 2, 1961, p. 238.

⁷⁰⁷ Cfr. G. Orwell, “The Prevention of Literature”, in *Id.*, *Collected Essays*, Secker & Warburg, London, 1961. Contro l'ipotesi di ricostruzione strumentale del passato antisemitismo di Mussolini, in un'ottica che privilegia il lungo periodo, si veda Giorgio Fabre, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Garzanti, Milano, 2005, che annovera Mussolini tra i maestri europei del razzismo; si veda anche la critica a questa impostazione in G. Belardelli, “L'antisemitismo nell'ideologia fascista” cit., pag. 343.

⁷⁰⁸ E. Ludwig, *Colloqui con Mussolini*, Mondadori, Milano, 1932.

numero uscì come supplemento de *La Nobiltà della Stirpe*. Come accennato all'inizio, Cutelli poteva presentare un comitato scientifico da far invidia a vecchi blasonati giuristi d'accademia: Santi Romano, al tempo presidente del Consiglio di Stato, Adolfo Giaquinto, Avvocato generale dello Stato, Pietro Fedele storico medievista e modernista già Ministro fascista della pubblica istruzione, Riccardo Astuto, che era stato governatore della colonia Eritrea tra il 1930 e il 1935, Pier Silverio Leicht, giurista che aveva sostituito alla prestigiosa presidenza della facoltà di giurisprudenza romana l'ebreo Giorgio Del Vecchio, allontanato dalla cattedra per motivi razziali.

Conclusioni.

Il primo numero della rivista *Il diritto razzista. Dottrina giurisprudenza legislazione italiane e straniere dulla famiglia e sulla razza* uscì nel maggio 1939 e rappresentò indubbiamente un compiaciuto successo dell'intraprendente avvocato romano. Non essendo ancora autorizzata la nuova testata, quel primo numero uscì come supplemento de *La Nobiltà della Stirpe*. Come accennato all'inizio, Cutelli poteva presentare un comitato scientifico da far invidia a vecchi blasonati giuristi d'accademia: Santi Romano, al tempo presidente del Consiglio di Stato, Adolfo Giaquinto, Avvocato generale dello Stato, Pietro Fedele storico medievista e modernista già Ministro fascista della pubblica istruzione, Riccardo Astuto, che era stato governatore della colonia Eritrea tra il 1930 e il 1935, Pier Silverio Leicht, giurista che aveva sostituito alla prestigiosa presidenza della facoltà di giurisprudenza romana l'ebreo Giorgio Del Vecchio, allontanato dalla cattedra per motivi razziali. Cosa rilevantissima, il volume annunciava che un articolo del ministro della Giustizia tedesco Hans Frank sarebbe stato pubblicato nel numero successivo. Cutelli, che era un escluso dall'accademia, iniziò a coordinare una rivista che coinvolgeva importantissimi giuristi del tempo, e che avrebbe dovuto orientare il dibattito dottrinario in ordine all'interpretazione e agli sviluppi delle nuove leggi. Il razzismo di stato, in particolare l'antisemitismo creò uno spazio politico nuovo. Il regime aveva ora bisogno di nuovi propagandisti, e anche di nuovi studiosi. Il razzismo creò a mio modo di vedere un tempo di

fortissima politicITÀ, e contemporaneamente un vuoto. Come affermava Cutelli:

Fra tante riviste giuridiche [...] era strano che non sorgesse ancora, malgrado la profonda rivoluzione legislativa razziale voluta da Benito Mussolini, una rivista di diritto razzista⁷⁰⁹.

Similmente, si può notare che tra i vari periodici razzisti non vi era ancora una rivista specialistica giuridica, sebbene si potessero trovare articoli di carattere giuridico sparsi in varie riviste. Il razzismo creò un vuoto da riempire, ma solo chi aveva le carte in regola lo avrebbe colmato, chi poteva vantare delle credenziali razziste non improvvisate.

Infine, si deve osservare che la rivista *Il Diritto Razzista* non fu prodotta da centri del potere politico, come lo furono *Razza e civiltà*, una creazione della Divisione per la Demografia e la Razza del Ministero per l'interno, o *La difesa della razza*, rivista di propaganda sponsorizzata e notevolmente finanziata dal Ministero per la cultura popolare. Fu piuttosto frutto di una iniziativa nata dal basso, da un esponente della cosiddetta "società civile". Proveniva da un polemista che aveva fallito tempo addietro nel tentativo di emergere. Il tempo del razzismo di stato vide l'emergere di tali iniziative. La propaganda razzista non fu operata solo da centri politici organizzati che conculcavano l'opinione popolare, come nello schema classico del totalitarismo⁷¹⁰; ma in quegli anni, quando molti

⁷⁰⁹ S.M. Cutelli, "Ai lettori. Come e perché nasce 'Il diritto razzista' e come è accolto...", in *Il diritto razzista*, I, 1-2 maggio-giugno 1939, pag. 1.

⁷¹⁰ Z. Brzezinski, in una delle prime teorie sul totalitarismo, parlava di 'coerced unanimity of the entire population': si veda J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", in *Handbook of Political Science*, a cura di F.I. Greenstein and N.W. Polsby, III, Addison-Wesley, Reading-MA, 1975, pp. 175-189. Per alcuni esempi di tale impostazione, secondo Belardelli la proliferazione delle riviste in Italia è frutto di un meccanismo dall'alto di costruzione e del consenso: Belardelli, *Il Ventennio degli intellettuali* cit., pag. 87; anche secondo G. Santomassimo il consenso era "costruito, in parte estorto, in ogni caso organizzato dall'alto": G. Santomassimo, "Consenso", in *Dizionario del fascismo*, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, vol. I, Einaudi, Torino, 2002, pag. 347. Per il caso tedesco, insoddisfazione per il "totalitarian theorem" è stata espressa da H. Mommsen, secondo il quale tale schema, in quanto statico è incapace di spiegare "the dialectical connection between popular consensus and forced co-operation": H. Mommsen,

intellettuale diedero prova di opportunismo⁷¹¹ e quando prese piede un grande e confuso dibattito sulla strada che il razzismo italiano avrebbe dovuto prendere, alcuni zelanti che aspiravano a divenire intellettuali di regime alla ricerca di nuovi ruoli potevano trovare uno spazio che finora era stato loro chiuso (nel nostro caso si pensi alle resistenze di Del Vecchio).

La svolta totalitaria in Italia fu in buona parte frutto del razzismo, concezione collegata alla necessità di creare “l'uomo nuovo fascista”. Essa portò alla nascita di un nuovo spazio politico per una società civile attiva⁷¹². Si verificava una particolare interrelazione tra alte sfere del potere e iniziative dal basso che non è esplicabile all'interno di una categoria di totalitarismo *top-down*. La vicenda di Cutelli è qualcosa che contribuisce a illustrare le dinamiche politiche della cultura italiana nel drammatico periodo della fine degli anni Trenta.

'Accomplishments and limitations of the totalitarianism theory: applicability to the National Socialism dictatorship', in H. Maier di (a cura), *Totalitarianism and Political Religions*, vol. I, London-New York, 2006, pag. 246. Si vedano altre critiche all'approccio tipologico classico al totalitarismo in C. Boix and S. Stokes, “Overview of Comparative Politics”, in *The Oxford Handbook of Political Science*, a cura di E. Goodin, Oxford University Press, Oxford, 2009, pag. 550.

⁷¹¹ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1993, pag. 389.

⁷¹² Circa la società civile nei regimi totalitari, una recente critica verso tale modello è in P. Corner, “Introduction”, in Idem (a cura di), *Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 2-5. Si vedano qui anche alcune considerazioni sullo spazio per espressioni spontanee della società civile in tale rappresentazione.

Cap. VII

Considerazioni finali.

La verità della scienza e l'autonomia del diritto.

Con le leggi razziste coloniali e la discriminazione legale degli ebrei l'Italia mussoliniana diveniva ufficialmente uno stato razzista. Questo fu un momento di notevole cambiamento in particolare per la cultura giuridica, che si vide costretta a ripensare alcuni aspetti fondamentali della propria *scienza*. In sintesi, i provvedimenti razzisti ebbero “una portata dirompente sui principi dell’ordinamento [...] e ne implicavano una ridefinizione”⁷¹³.

Un diritto che muta.

Nel 1938 Paul Koschaker lanciava un grido d'allarme sulla crisi del diritto romano in Germania⁷¹⁴. Il ché aveva, agli occhi di un giurista tedesco come per

⁷¹³ A. Mazzacane, “Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei”, in *Studi storici*, n.1, 2011, pag. 115.

⁷¹⁴ P. Koschaker, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, Beck,

uno italiano, il senso della difesa del diritto in quanto tale. Che il diritto romano fosse *il diritto* per eccellenza era dato della cultura giuridica almeno a partire dal medioevo bolognese. Inoltre, il giuridico si concepiva dall'Ottocento come scienza autonoma e autofondata⁷¹⁵.

C'era, in Italia e altrove, una esigenza di ceto: i giuristi erano e dovevano essere gli scienziati del diritto dello stato. Artefici in concreto in Italia, con le loro culture pratiche, della costruzione dello stato unitario, proprio a partire dalla constatazione che il nuovo Stato che si voleva edificare aveva bisogno dei suoi tecnici⁷¹⁶. L'affermazione del diritto come scienza ha precisi “effetti di potere”⁷¹⁷. Questi giuristi avevano tutti ricevuto una formazione di base incentrata sul diritto romano.

La *doléance* per la caduta in disgrazia del diritto romano in Germania, dunque, significava molto di più di una rivendicazione accademica, di una questione di cattedre. Koschaker difendeva il diritto in quanto tale. Perché, dunque, il nazismo aveva rappresentato una minaccia al diritto? La risposta è nella forza espansiva dei paradigmi delle scienze naturali (la medicina, la biologia, una certa antropologia) a scapito del diritto. Il nazismo come biocrazia⁷¹⁸, ossia come medicalizzazione della società, attuava una invasione del campo giuridico da parte delle scienze naturali: il diritto doveva porsi a servizio di una idea di igiene nazionale, di una medicina politica che consisteva nella purificazione dai virus della disabilità e delle deviazioni razziali. È quello che si può definire il fenomeno della *naturalizzazione del diritto*. Il giuridico finiva per perdere la sua autonomia, perché le concezioni biomediche e razziali finivano per

Berlin, 1938.

⁷¹⁵ Cfr. L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

⁷¹⁶ Cfr. F. Cammarano, M.S. Piretti, “I professionisti in Parlamento (1861-1958)”, in M. Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia. I professionisti*, Annali 10, Einaudi, Torino, 1996.

⁷¹⁷ Il progetto di archeologia del sapere e di genealogia di Michel Foucault era inteso a liberare i saperi dall'assoggettamento agli “effetti di potere” del discorso “scientifico”; cfr., ad es. M. Foucault, “*Bisogna difendere la società*”, Feltrinelli, Milano, 1998; Idem, *Archeologia del sapere*, Rizzoli, Milano, 1969.

⁷¹⁸ Cfr. R. Esposito, *Bios. Biopolitica e filosofia*, Einaudi, Torino, 2004.

deettare le norme sociali⁷¹⁹. L'attacco al diritto romano si accompagnò a una tale nuova concezione del giuridico.

Il Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (Nsdap) aveva proclamato fin dal programma del 1919 il suo intento di eliminare il diritto romano in quanto “servo di un ordinamento materialistico del mondo”, a favore del ritorno a un diritto schiettamente germanico⁷²⁰. Ma in Italia l'emarginazione del diritto romano, che era considerato la base di qualsivoglia cultura giuridica, non sarebbe mai potuta avvenire. I nazisti avevano maturato da subito un atteggiamento antiromano. L'impero romano era per loro una superstruttura statuale che assemblava popoli diversi, creando una artificiale mescolanza e inibendo la schietta espressione giuridica dei singoli popoli legata al sangue. Una entità che aveva oppresso tradizioni normative germaniche e valori giuridici ariani come la fedeltà e l'onore. Non esisteva secondo il nazionalsocialismo un diritto valido universalmente e non erano concepibili dei principi giuridici adatti a tutte le nazioni; piuttosto, un diritto universale era il frutto di una imposizione ai popoli da parte dell'impero. Sotto la *pax* giuridica imperiale bruciava il fuoco del diritto germanico oppresso⁷²¹, secondo la narrazione dei nazisti. I fautori dell'impero tedesco proponevano una battaglia di principio antiimperialista, nella quale raffiguravano gli ariani come la razza vittima da riscattare.

Una controstoria proposta anche sul piano giuridico. Ci si rifaceva all'interno della Scuola storica del diritto alla corrente dei germanisti, che aveva fin dal XIX secolo descritto la ricezione del diritto romano in Germania come l'assunzione di un diritto straniero. Con germanisti come Grimm, Beseler e Reyscher era cominciata, all'inizio del XIX secolo, una controstoria tedesca che si opponeva alla narrazione principale incentrata sulla sovranità (nel nostro caso una sovranità-diritto romano), quella controstoria che, secondo Foucault, evidenzia

⁷¹⁹ Sulla crisi del paradigma giuridico a partire dal concetto giuridico di razza, si veda O. De Napoli, *La prova della razza* cit.

⁷²⁰ La condanna del diritto romano sarà poi attenuata; cfr. A. Mantello, “L'immagine di Jhering tra nazionalsocialismo e fascismo”, in *Index*, n. 23, 1995, pag. 232 e ss. Sul punto 19 del programma del Nsdap cfr. le pagine molto significative di P. Koschaker, *L'Europa e il diritto romano*, Sansoni, Firenze, 1962, pp. 529-570.

⁷²¹ Cfr. M. Foucault, “*Bisogna difendere la società*” cit. pag. 75.

che sotto l'apparente pace si cela «la guerra tra le razze». Si trattava, dunque, di una contronarrazione degli sconfitti, che valorizzavano le tradizioni giuridiche germaniche oppresse dalla recezione romanistica. La formazione discorsiva della guerra tra le razze si rimodulò poi in chiave biologica e medica in coincidenza col razzismo di stato nazista⁷²².

Ben differente era la mitologia del fascismo. Da sempre, il movimento fascista proponeva uno sguardo venato di nostalgia alla Roma imperiale⁷²³. Era un modo per ostentare un disprezzo, un giudizio comparativo squalificante, verso l'attualità dell'Italietta liberale, tradita dai suoi rappresentanti nell' *umiliazione della Versaglia*, incapace di affrontare in modo ardito il pericolo rosso, accusata di non contare realmente nel quadro della politica di potenza europea; per non parlare, infine, del basso profilo militare e della politica coloniale. Il fascismo si presentò, al pari del nazionalsocialismo, come una proposta violenta di riscatto, una controstoria per dirla con Foucault. Ma il deposito immaginario a cui faceva riferimento il fascismo era l'opposto di quello nazista: il mito della Roma imperiale, esattamente la struttura politica esecrata dai nazionalsocialisti. E ciò spostò inevitabilmente i termini della questione. Come avrebbe finito per atteggiarsi la scienza giuridica fascista in occasione dell'avvio di un razzismo di stato che avvicinava l'Italia alla Germania? Come si sarebbe configurata la vicenda culturale italiana nel suo complesso rispetto alla controstoria antiromana al momento dell'emanazione delle leggi razziste?

La forza del mito romano, che nell'Italia fascista era l'ideologia alla base dell'imperialismo, si traduceva in una politica a favore del diritto romano: cattedre, finanziamenti agli studi sull'età classica, costruzione di un immaginario simbolico, attribuzione di ruoli politici. Il diritto romano era esaltato come quello strumento attraverso cui Roma aveva comandato il mondo, “il diritto dello stato romano autoritario, gerarchico, espansionista”, per usare le parole di Dino Grandi⁷²⁴.

⁷²² M. Foucault, “*Bisogna difendere la società*”, cit., pp. 56-59.

⁷²³ Cfr. il classico saggio di L. Canfora, *Le vie del classicismo*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

⁷²⁴ D. Grandi, *Tradizione e rivoluzione nei codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-*

Certo, la Roma dei fascisti non era quella dei liberali con i suoi miti borghesi e le astrazioni giuridiche della tradizione pandettistica⁷²⁵. L'esaltazione fascista del diritto romano non doveva essere in continuità con la tradizione borghese, ma comportava un ripensamento del diritto romano in chiave fascista. Non è un caso che questo processo avvenisse nel modo più chiaro proprio in corrispondenza dell'approvazione delle leggi razziste⁷²⁶.

L'introduzione nell'ordinamento nazionale dei principi del razzismo, che avvenne proprio a partire dal diritto coloniale e che per antonomasia rappresentavano la massima contraddizione dell'universalismo del diritto romano, fu il segno di un cambiamento importante. Si ridefinivano fini e oggetto della disciplina romanistica, smentendone il nesso con il diritto privato di tradizione liberale, per stabilire più corposi nessi con il diritto di uno stato fondato sul principio di gerarchia.

Del resto, un autore come Pietro De Francisci aveva già da tempo vivacemente polemizzato contro una impostazione tradizionale. Questi, storico del diritto romano e poi ministro della Giustizia nel cuore degli anni Trenta, propugnava un orientamento che interpretava il diritto romano nella sua massima espressione non come diritto privato, basato sul paradigma della libertà e della proprietà, ma come diritto pubblico dell'impero⁷²⁷. Il mito di una tale corrente romanistica sarà Augusto, costruttore dell'impero, inteso non più come uno spazio giuridico cosmopolitico, ma come edificio politico con al centro il dominio delle genti italiche. Un Augusto di cui nel 1937 si celebra il bimillenario della nascita, esaltando l'autoritarismo romano e l'idea di un diritto fondato sulla forza militare-politica. D'altronde, il secondo impero di Roma, quello edificato dal duce, si presentava secondo l'antichista Luigi Pareti “per più lati politicamente ed

XVIII a Palazzo Venezia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1940, pag. 10.

⁷²⁵ Cfr. A. Mazzacane, voce “Pandettistica”, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981.

⁷²⁶ Cfr. O. De Napoli, “Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta”, in *Contemporanea*, n. 1, 2006.

⁷²⁷ Cfr. P. De Francisci, “La costituzione augustea”, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Bardi, Roma, 1938, pag. 61 e ss.; Idem, “Il diritto pubblico romano negli studi italiani del secolo XX”, in AA.VV., *Gli studi romani nel mondo*, Cappelli, 1934, pag. 135 e ss.

eticamente superiore al primo, e con un suo nuovo verbo da diffondere⁷²⁸.

Le verità antropologiche contro l'autonomia del diritto.

Nel momento in cui l'Italia fascista adottò leggi razziste, la categoria stessa di razzismo fu rielaborata. Ciò avvenne in relazione allo specifico contesto italiano, quello di una cultura giuridica che aveva il peso della cultura classica e umanistica e quindi aveva osteggiato sin dall'inizio l'atteggiamento antiromano dei giuristi nazionalsocialisti.

Il cosiddetto *Manifesto degli scienziati razzisti* del luglio 1938 affermò che gli italiani appartenevano alla razza ariana (punto 4) e che il razzismo italiano sarebbe stato ispirato a una logica fondata sulla biologia, scevra da intenzioni filosofiche e religiose (punto 7). Una tale operazione dovette presto risultare problematica, perché in fin dei conti il documento italiano riproduceva, quasi *traduceva* i principi nazisti. Esso risultò invisibile ai più tra i giuristi. Ad esempio, uno degli epigoni del razzismo biologico in Italia, Giulio Cogni, era portato ad esaltarne l'antimeridionalismo, un elemento difficilmente digeribile dal fascismo⁷²⁹.

Per la maggior parte dei giuristi il *Manifesto* rappresentò più che altro un problema. Perfino Giuseppe Maggiore, uno dei più razzisti, si trovava in imbarazzo nell'affrontare le tesi sostenute da tale documento. Maggiore prendeva di petto quella che era la questione centrale per tutti gli studiosi di formazione umanistica, ossia la formulazione del settimo punto del manifesto, che voleva che il razzismo in Italia si riguardasse dal mero punto biologico, “senza intenzioni filosofiche e religiose”. Per il filosofo del diritto era ovvio che “biologi, fedeli al metodo della osservazione e della esperienza, non potevano parlare altrimenti”⁷³⁰, ma ciò non significava che il razzismo non fosse una teoria valida anche dal punto di vista filosofico. Per Maggiore: “noi difendiamo la piena legittimità di una filosofia razziale. Anziché arrossire, noi confessiamo virilmente le nostre

⁷²⁸ L. Pareti, *I due imperi di Roma*, Vincenzo Muglia editore, Catania, 1938, pp. 244-245.

⁷²⁹ G. Cogni, *I valori della stirpe italiana*, Bocca, Milano, 1937.

⁷³⁰ G. Maggiore, “Logica e moralità del razzismo”, in *La Difesa della razza*, n. 3, 5 settembre 1938, pag. 31.

'intenzioni', anzi le nostre convinzioni filosofiche"⁷³¹. I giuristi italiani non perdevano occasione per sottolineare la differenza con il razzismo tedesco, per tranquillizzare la cultura umanistica e religiosa che mal digeriva il biologismo e il paganesimo razzista germanico. La soluzione italiana era quella di un razzismo filosofico, anche vista l'incertezza dei risultati delle scienze biologiche.

Anche Carlo Costamagna, l'influente direttore della rivista giuridico-politica *Lo Stato*, si trovava a lottare contro gli eccessi del biologismo nazionalsocialista e i suoi epigoni italiani. Costamagna, dopo aver a lungo contrastato l'idealismo gentiliano che finiva a suo dire per riprodurre concezioni giuridiche prefasciste, aveva fortemente premuto per l'introduzione di un diritto razzista in Italia come segno di rottura definitiva con le correnti liberali. Avendo partecipato come capo della delegazione italiana al convegno di collaborazione giuridica italo-tedesco di Vienna del 1939, in cui molto si era parlato di razzismo⁷³², ritenne di precisare che le basi del razzismo italiano erano diverse da quelle nazionalsocialiste. Rivolgeva, infatti, un'aspra critica contro i più sfrenati assertori del razzismo antropologico: accettare il mito del nordicismo quale titolo di superiorità razziale risultava "in piena contraddizione ai caratteri storici del nostro popolo"⁷³³.

In generale, Costamagna era preoccupato per gli assalti all'autonomia del giuridico provenienti dalle scienze naturali e dall'antropologia. La legge organica per l'Eritrea e la Somalia introdusse nel 1933 la «prova della razza» dei bambini abbandonati come strumento utile per l'attribuzione della cittadinanza o della sudditanza coloniale. Mariano D'Amelio commentò la disposizione dicendo che la "verità antropologica" prevaleva sulla presunzione giuridica⁷³⁴. Si introduceva così per la prima volta in un testo di legge formalmente in vigore la categoria giuridica di razza. Antropologi come Sergio Sergi e Lidio Cipriani⁷³⁵ avevano affermato che le soluzioni giuridiche da adottare fossero una immediata

⁷³¹ *Ivi*, pag. 32.

⁷³² Cfr. A. Somma, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2005.

⁷³³ C. Costamagna, "Chiarificazione necessaria", in *Lo Stato*, 1939.

⁷³⁴ M. D'Amelio, voce "Colonia Eritrea", in *Enciclopedia Giuridica*, vol. III parte II, Società Editrice Libreria, Milano, 1913, pag. 1056.

⁷³⁵ Cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi cit.*

conseguenza dei risultati provenienti dall'antropologia, un campo di indagine che al tempo si collocava decisamente tra le scienze naturali. “La conoscenza dei caratteri fisici e psichici degli uomini, dei processi naturali di sviluppo, dei costumi e delle istituzioni, costituisce il fondamento della politica legislativa e giuridica”⁷³⁶, affermava Sergi. Fu a partire da un profondo mutamento delle concezioni classiche del diritto coloniale che si arrivò a una tale rilevanza dei dati biologici e antropologici nel giuridico; la categoria giuridica di razza, in sostanza, era sorta non tanto come appendice e specificazione di quella di sudditanza, ma come segno dell'insufficienza e dell'inadeguatezza di questa.

Contro le pretese delle scienze positive verso il diritto, Costamagna sottolineava “le esagerazioni e le pedanterie e la fondamentale incertezza risultante dall'insufficienza stessa delle classificazioni antropologiche”. E riaffermava la necessità di una impostazione “spirituale” e non biologica del problema razzismo:

il problema della razza non è, e non può essere, stabilito su elementi di ordine puramente fisiologico o sociologico [...] il problema capitale è quello del “popolo”, che si realizza nello stato come “nazione”. Il quale è un problema dello spirito⁷³⁷.

Allo stesso fine Maggiore osservava che nella biologia “non poche incertezze regnano”⁷³⁸.

Si profilava, dunque, alla fine degli anni Trenta, la necessità di una concezione razzista non succube dei miti antilatini, non materialista, compatibile con la dottrina della Chiesa cattolica e con una certa idea di romanità, cui il fascismo era legato indissolubilmente. A questa definizione alcuni giuristi, all'interno di una certa dialettica, contribuirono in modo decisivo, rivendicando l'autonomia storica e ideale del razzismo italiano, anche contro l'autorevolezza

⁷³⁶ S. Sergi, “Politica sociale verso gli indigeni”, in *VII convegno «Volta», Roma 4-11 ottobre 1938-XVI. L'Africa*, Reale Accademia d'Italia, Roma, 1938, pag. 3.

⁷³⁷ C. Costamagna, voce *Razza*, in *Dizionario di politica*, vol. IV, a cura del Partito nazionale fascista, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1940, pag. 26.

⁷³⁸ G. Maggiore, “Logica e moralità del razzismo”, in *La Difesa della razza*, n. 3, 5 settembre 1938, pag. 32.

delle proposizioni degli *scienziati razzisti* espresse sotto l'egida del ministero della Cultura popolare.

Il nazismo medicalizzò la questione razziale; si trattava – come si è sostenuto – non dell'uso metaforico di categorie mediche, ma di applicazione reale di una idea di medicina, che vide l'annientamento del diaframma tra politica e biologia⁷³⁹. Il pensiero di Costamagna, dunque, sembra una rivendicazione dell'ambito del politico in tema di razza, un tentativo di riappropriazione dello spazio del politico nei confronti di biologia e antropologia.

Ma bisogna esaminare con attenzione i termini in cui tale reazione si muoveva. In realtà, nessuno dei giuristi che propugnava un razzismo romano-italico, spiritualistico, metteva in discussione il fondamento biologico delle leggi contro gli ebrei. La definizione giuridica di ebreo non doveva per costoro ispirarsi a criteri religiosi o culturali, ma dipendeva sempre dal criterio del sangue: la biologia riferita alla discendenza.

Effettivamente, se consideriamo le tesi del filosofo Julius Evola come punto di riferimento degli spiritualisti (le tesi di Evola erano fortemente sponsorizzate da Costamagna), si nota che la biologia non era un elemento espunto dalla teoria del cosiddetto *razzismo spirituale*. Tale impostazione, infatti, esaltava considerazioni storiche e filosofiche come la base del razzismo, senza metterne in discussione le conseguenze normative in termini biologici. Il razzismo non si fondava su un mero dato biologico: è lo spirito di un popolo, ossia la sua forza creatrice, non il sangue che *fa* la razza. Le qualità morali di un popolo *creano la razza*, entrano nei cromosomi del popolo. Il punto di partenza è il principio volontaristico; dalle azioni concrete, espressione di tale volontà, dalla loro costante ripetizione nel tempo, nasce la razza, anche in senso biologico. L'elemento biologico, quindi, non è assente: solo, non è il *prius*, cioè non è il sangue che determina la moralità, ma è proprio essa, così come espressa nella storia, a determinare l'elemento biologico.

Tale impostazione non metteva in discussione l'individuazione dell'appartenenza razziale a partire dalla biologia. Nessun giurista della reazione spiritualista criticò in alcun modo l'individuazione dell'ebreo a partire dai criteri

⁷³⁹ R. Esposito, *op. cit.*, pag. 118.

del sangue e della discendenza. Il fatto che il dato biologico non fosse espunto all'interno della dottrina spiritualista ne dimostra la compatibilità con norme giuridiche che individuavano gli ebrei a partire dalla discendenza e dal sangue e non dalla religione professata o dalla cultura.

Ma l'importanza della reazione spiritualistica dei giuristi sta soprattutto nella forza espansiva di una formazione discorsiva, nella sua *funzione*: essa riusciva a far rientrare il razzismo nella cornice della cultura umanistica italiana. Anche attraverso tale rielaborazione, il razzismo divenne una proposizione scientifica, cioè elaborata dalla *scientia juris*, capace di esplicare effetti di potere⁷⁴⁰.

Si trattò di inserire il razzismo in un quadro ideologico diverso, quello italiano, ma anche di esprimerlo con categorie diverse. Si è notato, dal punto di vista politologico, che l'impatto di ideologie di provenienza straniera – come teorie razziste – è in genere superficiale, a meno che il loro linguaggio non venga radicalmente adattato alla cultura del paese⁷⁴¹. Il nordicismo professato da Cogni era destinato a essere sicuramente poco efficace in Italia. Paradossalmente, un'impostazione spiritualista del razzismo era destinata a portare l'Italia verso un atteggiamento aggressivo in materia di razza⁷⁴².

Si tratta di categorie che si mettono in moto, cioè non si limitano a tradursi, ma si modificano, si rielaborano a contatto con sostrati ideologici diversi. Ma, pure, *mettono in moto*. Senza la rielaborazione spiritualista proposta dai giuristi italiani, al razzismo italiano sarebbero mancate le categorie giuridiche di riferimento. Fu, cioè, una rielaborazione capace di rendere pensabile dal punto di visto giuridico la discriminazione razziale. La persecuzione delle razze inferiori doveva essere tematizzata dal ceto dei giuristi, doveva essere oggetto di sentenze, di regolamenti amministrativi, di saggi teorici. Categorie che si muovono e che a

⁷⁴⁰ Sulla capacità performativa del linguaggio giuridico cfr. Pierre Bourdieu, *La parola e il potere. L'economia degli scambi linguistici*, Guida, Napoli, 1988, pp. 11-17.

⁷⁴¹ R. Lamarchand, "Comparing the Killing Fields: Rwanda, Cambodia and Bosnia", in S. Jansen (a cura di), *Genocide. Cases, Comparisons and Contemporary Debates*, The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, København, 2003.

⁷⁴² Al contrario De Felice riteneva il razzismo spirituale il tentativo di elaborare un razzismo più mite; cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1962.

loro volta contribuiscono – solo in quanto si sono modificate, traslate – a mettere in moto la persecuzione.

Tutta questa operazione culturale fu preceduta e accompagnata da una rielaborazione delle categorie in uso nel diritto coloniale e, più in generale, da un cambiamento del paradigma filosofico e di dell'idea della storia alla base di esso. La filosofia evolutiva e il culto del progresso, che avevano visto gli intellettuali e i giuristi italiani ben inseriti nel contesto culturale europeo nell'età liberale, subirono i contraccolpi delle dinamiche totalitarie e di una concezione per la quale l'ineguaglianza tra le razze e la superiorità razziale dei dominatori erano un fattore permanente, che la storia e la politica non potevano cancellare.

Fondi archivistici consultati:

Archivio Centrale dello Stato (Acs)

- ⌚ Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo
- ⌚ Ministero dell'Africa Italiana (Mai)
- ⌚ Ministero per la Cultura Popolare
- ⌚ Ministero della pubblica istruzione (Mpi)
- ⌚ Ministero dell'Interno (Mi)
- ⌚ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pcm)
- ⌚ S.A.R. Principe di Piemonte
- ⌚ Segreteria particolare del duce (Spd)
- ⌚ Tribunali militari

Archivio di Stato di Roma (Asr)

Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (Aussme)

Archivio privato famiglia Cutelli

Archivio Giovanni Gentile

Archivio Giorgio Del Vecchio

Fondo Benedetto Croce

Museo Centrale del Risorgimento di Roma (Mcrr)

Bibliografia

AA.VV., *Relazione sommaria della Commissione. Disegno di codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea*, Unione Cooperativa Editrice, Roma, 1905.

Acerbi G., *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011.

Alpa G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

Antola A., “Ghitta Carell and Italian studio photography in the 1930s”, in *Modern Italy*, vol. 16, n. 3, 2011.

Aquarone A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1995.

Arendt H., *The origins of totalitarianism*, Schocken Books, New York, 1951.

Atti del Congresso coloniale italiano in Asmara, Unione cooperativa editrice, Asmara, 1906.

Bacchin E., “Risorgimento oltremarino. Nazionalismo cosmopolita nei meeting britannici di metà Ottocento”, in *Contemporanea*, n. 2, 2011.

Bailey V., “Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979”, in *Quaderni storici*, n. 44, 1980.

Banti A.M., “La nazione come comunità di discendenza: aspetti del paradigma romantico”, in *Parolechiave*, n. 25, 2001.

Banti A.M., *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini*

dell'Italia unita, Einaudi, Torino, 2000.

Banti A.M., *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande guerra*, Einaudi, Torino, 2005.

Banti A.M., *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

Barrera G., "Memorie del colonialismo italiano fra le donne eritree: la storia di Frewini", in *Genesis*, vol. IV, n. 1, 2005.

Barrera G., "Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)", in *Quaderni storici*, vol. 109, n. 1, 2002.

Barrera G., "Sessualità e segregazione nelle terre dell'impero", in *Storia e Memoria*, n. 1, 2007.

Barrera G., "Sex, citizenship and the State: The Construction of the Public and Private Spheres in Colonial Eritrea", in P. Wilson (a cura di), *Gender, Family and Sexuality: The Private Sphere in Italy 1860-1945*, Palgrave, New York, 2004.

Barrera G., "The Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea. The Liberal and Early Fascist Period (1897-1934)", in P. Palumbo (a cura di), *A Place in the Sun. Africa in Italian Colonial Culture from Post-Unification to the Present*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2003.

Barrera G., *Dangerous Liaisons. Colonial Concubinage in Eritrea (1890s-1941)*, PAS Working Papers n. 1, Northwestern University, 1996.

Battaglia R., *La prima guerra d'Africa*, Einaudi, Torino 1958.

Belardelli G., *L'antisemitismo nell'ideologia fascista*, in *Ricerche di Storia Politica*, n. 3, 2007.

Belardelli G., *Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

Berman B.J., “The Peril of Bula Matari: Constraint and Power in the Colonial State”, in *Canadian Journal of African Studies*, n. 3, 1997.

Berman N., *Passion and Ambivalence: Colonialism, Nationalism and International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2012.

Bersani C., “Forme di appartenenza e diritto di cittadinanza nell’Italia contemporanea”, in *Le Carte e la Storia*, n. 1, 2011.

Bidussa D., “Il razzismo italiano: un corpo estraneo da dissotterrare”, in *I viaggi di Erodoto*, n. 2, gennaio-aprile, 1994.

Bidussa D., *I caratteri “propri” dell’antisemitismo italiano*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna, 1994.

Boix C., Stokes S., “Overview of Comparative Politics”, in E. Goodin (a cura di), *The Oxford Handbook of Political Science*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

Bonavita R., “Lo sguardo dall’alto. Le forme della razzizzazione nei romanzi coloniali e nella narrativa esotica”, in *Studi culturali*, n. 1, 2006.

Bourdieu P., *La parola e il potere. Economia degli scambi linguistici*, Guida, Napoli, 1988.

Bourdieu P., *La domination masculine*, Seuil, Paris, 1998.

Bourdieu P., *Méditations pascaliennes*, Seuil, Paris, 1997.

Bourdieu P., *Ragioni pratiche*, il Mulino, Bologna, 1995.

Bovio G., *Il diritto pubblico e le razze umane*, Morano, Napoli, 1887.

Bryce J., “The ancient Roman Empire and the British Empire in India”, in *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford University Press, New York, 1901.

Bryce J., “The diffusion of Roman and English law throughout the world”, in *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford University Press, New York, 1901.

Burgio A., *L'invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico*, Manifestolibri, Roma, 1998.

Burgio A., “Per la storia del razzismo italiano,” in Burgio A. (a cura di) *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, 1999.

Caffarel W., “Schema generale di un progetto di legislatura penale per le tribù indigene della Colonia Eritrea”, in Ministero delle Colonie, *Relazione sulla colonia eritrea del R. commissario civile deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal Ministro delle Colonie Bertolini nella seduta del 14 giugno 1913*, Camera dei Deputati, Roma, 1913, allegato n. 20.

Caffaz U., *L'antisemitismo italiano sotto il fascismo*, La Nuova Italia, Firenze, 1975.

Cammarano F., Piretti M.S., *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in M.

Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia. I professionisti*, Annali, 10, Einaudi, 1996.

Campassi G., “Il madamato in Africa Orientale: relazioni tra italiani e indigene come forma aggressione coloniale”, in *Miscellanea di storia delle esplorazioni*, vol. XII, 1983.

Candeloro G., *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre 1922-1939*, Feltrinelli, Milano, 1981.

Canfora L., *Le vie del classicismo*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

Capuzzo E., “Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale”, in *Clio*, vol. XXXI, n. 1, 1995.

Cassata F., *“La difesa della razza”: politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino, 2008.

Cassata F., *Molti, sani e forti: l'eugenetica in Italia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.

Catellani, “Le droit international au commencement du XX siècle”, in *Revue général de droit international public*, vol. VIII, 1901.

Catellani E., “Gli imperialismi d'oggi e l'equilibrio politico del domani”, in *Rivista Coloniale*, vol. XI, 1906.

Cavaglioni A., “Postfazione”, in I. Pavan, *Il podestà ebreo*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Cavaglioni A., Romagnani G.P., *Le interdizioni del duce. Le leggi razziali in Italia*, Claudiana, Torino, 2002.

Ceci G.M., *Renzo De Felice storico della politica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

Ceci L., *Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d'Etiopia*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

Chakrabarty D., *Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference*, Princeton University Press, Princeton, 2000.

Chessa P., “Renzo De Felice e il volume degli ebrei sotto il fascismo. Genesi e sviluppo di una ricerca storica”, in *Nuova Storia Contemporanea*, n. 2, 2002.

Ciamarra G., *La giustizia nella Somalia. Raccolta di giurisprudenza coloniale*, Giannini, Napoli, 1914.

Cianferotti G., *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Giuffrè, Milano, 1984.

Ciasca R., *Storia coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'Impero*, Hoepli, Milano, 1938.

Cogni G., *I valori della stirpe italiana*, Bocca, 1937.

Cogni G., *Il mito del sangue nordico e Rosenberg*, Anonima romana editoriale, Roma, 1934.

Colapietra R., “Correnti anticolonialistiche nel primo triennio crispino (1887-1890). L'atteggiamento di Giovanni Bovio”, in *Belfagor*, vol. IX, 1954.

Collotti E., *Fascismo, fascismi*, Sansoni, Firenze, 1989.

Collotti E., *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

Collotti E., *Introduzione*, in S. Bon Gherardi, *La persecuzione antiebraica a Trieste (1938-1945)*, Del Bianco, Udine, 1972.

Colman A.M. (a cura di) "Modern racism," in *A Dictionary of Psychology*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

Conklin A., *A Mission to Civilize: the Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930*, Stanford University Press, Stanford, 1997.

Constant B., *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, Einaudi, Torino, 2001.

Corner P., "Introduction", in Idem (a cura di), *Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism*,

Cortellessa A., "Dalla torre d'avorio all'estetica del carro armato. Autonomia ed eteronomia del letterario sulle riviste romane, 1926-1944", in F. Mazzonis (a cura di), *La stampa periodica romana durante il fascismo (1927-1943)*, vol. I, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1998.

Costa C., Teodonio L., *Razza partigiana. Storia di Giorgio Marincola (1923-1945)*, Iacobelli, Pavona di Albano Laziale, 2008.

Costa P., "Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana", in *Quaderni fiorentini*, voll. XXXIII/XXXIV, 2004-2005.

Costa P., “Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo,” in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 28, 1999.

Costa P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

Costa P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

Costamagna C., “Chiarificazione necessaria”, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. III, 1939.

Costamagna C., “I giuristi dell'Impero” in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. IV, 1939.

Costamagna C., “Razza e nazionalità”, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. IV, 1939.

Costamagna C., *Sempre su la dogmatica*, *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. IV, 1939.

Crispi F., *Politica estera. Memorie e documenti*, vol. 1, a cura di T. Palmenghi Crispi, Treves, Milano, 1929.

Cuomo F., *I dieci: chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2005.

Cutelli S.M., “Rassegna della legislazione”, in *Il diritto razzista*, n. 1, 1939.

Cutelli S.M., “Ai lettori. Come e perché nasce 'Il diritto razzista' e come è accolto...”, in *Il diritto razzista*, I, 1-2, maggio-giugno 1939.

Cutelli S.M., *Consensi*, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n. 4, 30 aprile 1932.

Cutelli S.M., *Dalla sovranità nazionale alla sovranità fascista: sovranità sacra, regale, aristocratica*, s.d., Tivoli, Mantero.

Cutelli S.M., “Diritto corporativo e dominazione”, in *Atti del Primo congresso di studi coloniali: Firenze, 8-12 aprile 1931*, a cura di R. Istituto superiore di scienze sociali e politiche Cesare Alfieri, Centro di studi coloniali, Giuntina, Firenze, 1931.

Cutelli S.M., *I leoni che ridono*, Berlutti, Roma, 1923.

Cutelli S.M., “I Principi del cielo oceanico in Roma fascista”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n. 5, 31 maggio 1932.

Cutelli S.M., “II problema dei giovani. La circolazione dei migliori nello Stato fascista”, in *Critica fascista*, n. 2, 1929.

Cutelli S.M., “La docenza del barone Monti”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 5, 1934.

Cutelli S.M., “La famiglia generatrice d'aristocrazia”, in *Critica fascista*, novembre, 1929.

Cutelli S.M., “La situazione. Intransigenza e trasformismo. Diagnosi politica di un cancro roditore del Fascismo”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno II, n.5, 31 maggio 1932.

Cutelli S.M., “Le aristocrazie del littorio”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno IV, n. 5, maggio 1934.

Cutelli S.M., *Monarchia fascista*, Biblioteca de La Nobiltà della Stirpe, Roma, 1937.

Cutelli S.M., “Postilla necessaria”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n. 11-12, novembre-dicembre 1938.

Cutelli S.M., *Suicidio della razza bianca?*, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 4-5, 1935.

Cutelli S.M., “Un mangia-nobili alla sbarra, ovvero l'ultima gaffe di G.A.F e Gli strani pudori di un convertito”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno IV, n.5, maggio 1934.

D'Amelio M., “Colonia Eritrea”, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. III parte II, Società Editrice Libreria, Milano, 1913.

D'Amelio M., *L'Ordinamento giuridico della Colonia Eritrea*, Società Editrice Libreria, Milano, 1911.

Darwin J., *The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

De Bernardi A., *Una dittatura moderna. Il fascismo come problema storico*, Bruno Mondadori, Milano, 2001.

De Cristofaro E., *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino, 2008.

De Felice R., *Intervista sul fascismo*, a cura di M.A. Leeden, Laterza, Roma-Bari, 1975.

De Felice R., *Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Einaudi, Torino, 1981.

De Felice R., *Mussolini*, edizione multimediale, Einaudi, Torino, 2001.

De Felice R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1993.

De Francisci P., “La missione del giurista”, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. XVI riunione, Perugia, 30 Ottobre-5 novembre 1927*, Sips, Pavia, 1928.

De Francisci P., “Ai giuristi italiani. Discorso inaugurale del I° Congresso giuridico italiano”, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. X 1932.

De Francisci P., “Il diritto pubblico romano negli studi italiani del secolo XX”, in AA.VV., *Gli studi romani nel mondo*, Cappelli, 1934.

De Francisci P., “La costituzione augustea”, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Bardi, 1938.

De Francisci P., “Ai giuristi italiani. Discorso inaugurale del I° Congresso giuridico italiano”, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche e giuridiche*, vol. X, 1932.

De Grazia V., *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia, 1993.

De Napoli O., “El problema filosófico del racismo fascista desde la perspectiva de la cultura jurídica”, in *Fronesis*, n. 3, 2008.

De Napoli O., *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, Firenze, 2009.

De Napoli O., “Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta”, in *Contemporanea*, n. 1, 2006.

Del Boca A., *La guerra d' Abissinia, 1935 1941*, Feltrinelli, Milano, 1965.

Del Boca A., *Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell'Impero*, Mondadori, Milano, 1992.

Del Boca A., *Italiani, brava gente? Un mito duro a morire*, Neri Pozza, Vicenza, 2005.

Del Boca A., Labanca N., *L'impero africano del fascismo nelle fotografie dell'Istituto Luce*, Ed. Riuniti, Roma, 2002.

Del Boca A., *L'Africa nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, errori, sconfitte*, Mondadori, Milano, 2002.

Del Boca A., *Le leggi razziali nell'impero di Mussolini*, in Idem, M. Legnani, M.G. Rossi (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

Del Vecchio G., *La giustizia*, Studium, Roma, 1961.

Dell'Era T., “Contributi sul razzismo e l'antisemitismo a settant'anni dalle leggi razziali italiane. Introduzione”, in *Ventunesimo Secolo*, n. 17, 2008.

Deming Lewis M., “One Hundred Million Frenchmen: The "Assimilation" Theory in French Colonial Policy”, in *Comparative Studies in Society and*

History, vol. 4, n. 2, 1962.

Di Porto V., *Le leggi della vergogna*, Le Monnier, Firenze, 2000.

Dominioni M., *Lo sfascio dell'impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

E.J. Hobsbawm, *Age of Extremes. The short Twentieth Century 1914-1991*, Michael Joseph, London, 1994.

E.J.Hobsbawm, *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano, 1996.

Emil L., *Colloqui con Mussolini*, Mondadori, Milano, 1932.

Esposito R., *Bios. Biopolitica e filosofia*, Einaudi, Torino, 2004.

Eudaimon, "Il meticcio nella carta dell'impero", in *Etiopia latina*, a. I, n. 4, novembre-dicembre 1937.

Fabietti U., *L'identità etnica*, Carocci, Roma, 1998.

Fabre G., *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Garzanti, Milano, 2005.

Falconieri S., *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, il Mulino, Bologna, 2011.

Fanelli G.A., "Bocciatura di Croce", in *Il Secolo fascista*, 30 luglio 1932.

Fanelli G.A., *Contra Gentiles. Mistificazioni dell'idealismo attuale nella rivoluzione fascista*, Biblioteca del secolo fascista, Roma, 1933.

Fanelli G.A., “Errato concetto di rivoluzione”, in *Il Secolo Fascista* del 30 settembre 1932.

Fattorini E., *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Einaudi, Torino, 2007.

Ferguson N., *Empire. How Britain Made the Modern World*, Penguin Books, London, 2004.

Ferrajoli L., *La cultura giuridica nell’Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

Ferri E., *Mussolini uomo di Stato*, Paladino, Mantova, 1927.

Fieldhouse D.K., *Politica ed economia del colonialismo: 1870-1945*, Laterza, Roma-Bari, 1975.

Finzi R., *Antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio*, Giunti, Firenze, 2001.

Finzi R., *L’università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori Riuniti, Roma, 1997.

Forsthoﬀ E., *Rechtsstaat im Wandel*, Kohlhammer, Stuttgart, 1964.

Foucault M., “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano, 1998.

Foucault M., *Archeologia del sapere*, Rizzoli, Milano, 1969.

Fredrickson G.M., *Racism: A Short History*, Princeton University Press,

Princeton, 2002.

Fubini G., *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1998.

Gabrielli G., “Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società”, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 33-34, 2004-2005, vol. 1.

Gabrielli G., “Le persecuzioni delle “unioni miste” (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico”, in *Studi piacentini. Rivista dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea*, n. 20, 1996.

Galimi V., “La persecuzione degli ebrei in Italia (1938-1943). Note sulla storiografia recente”, in *Contemporanea*, n. 3, 2002.

Gallissot R., Kilani M., Rivera A., *L'imbroglio etnico in quattordici parole-chiave*, Dedalo, Bari, 2007.

Garofalo R., “Il codice penale della colonia Eritrea”, in *Rivista coloniale*, anno IV, 1909.

Gentile E., *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Gentile E., “Fascism as Political Religion”, in *Journal of Contemporary History*, n. 25, 1990.

Gentile E., *La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

Gentile E., *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma, 2008.

Gentile E., *The Origins of Fascist Ideology 1928-1925*, Enigma, New York, 2005.

Germinario F., *Fascismo e antisemitismo: progetto razziale e ideologia totalitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

Gerwart R., Malinowski S., “Der Holocaust als 'kolonialer Genozid'? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg”, in *Geschichte und Gesellschaft*, n. 33, 2007.

Gillen P., Ghosh D., *Colonialism and Modernity*, UNSW Press, Sydney, 2007.

Gillette A., *Fateful Bonds: The secret Italo-German Committee on racial question*, Annual Holocaust Conference Program: “The Origins of the Holocaust in Germany and in Europe”, Millersville University, 1997, anche in <http://www.millersville.edu/~holo-con/gillette.html>.

Gillette A., *Racial Theories in Fascist Italy*, Routledge, London-New York, 2002.

Giorgi C., *L'Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano*, Carocci, Roma, 2012.

Girault A., *Principes de Colonisation et de Legislation Coloniale*, Paris, 1895.

Giومان M., Parodo C., *Nigra subucula induti. Immagine, classicità e questione della razza nella propaganda dell'Italia fascista*, Cleup, Padova, 2011.

Giunta G., “Orientamenti sanitari in A.O.I.”, in *Rassegna sanitaria dell'Impero*, a. I, n. 4-5.

Goglia L., “Note sul razzismo coloniale fascista”, in *Storia contemporanea*, n. 6, 1988.

Goglia L., “Sulla politica coloniale fascista”, in *Storia contemporanea*, n. 1, 1988.

Grandi D., *Tradizione e rivoluzione nei codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1940.

Grendi E., “Premessa”, in *Quaderni storici*, n. 66, 1987.

Grossi P., “Pagina introduttiva”, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 28, 1999.

Grossi P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001.

Guha R., *Introduction*, in Guha R. (a cura di), *Subaltern Studies. Writings on South Asian History and Society*, Oxford University Press, Delhi, 1994.

Guidi F., “La nostra azione culturale razzista”, in *La Nobiltà della Stirpe*, anno VII, n. 11-12, 1938.

Halberstam M., *Totalitarianism and the Modern Conception of Politics*, Yale University Press, New Haven, 2004.

Hermet G., *Histoire des nations et du nationalisme en Europe*, Seuil, Paris, 1996.

Hobsbawm E.J., *Il secolo breve*, Rizzoli, Milano, 1994.

Hobsbawm E.J., *Nation and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Isabella M., “Liberalism and Empires in the Mediterranean: the View-Point of the Risorgimento”, in S. Patriarca, L. Riall (a cura di), *Risorgimento revisited: Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy*, Palgrave, New York, 2012.

Isabella M., *Risorgimento in Exile: Italian Émigrés and the Liberal International in the Post-Napoleonic Era*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2009.

Isnenghi M., *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Einaudi, Torino, 1979.

Israel G., Nastasi P., *Scienza e razza nell'Italia fascista*, il Mulino, Bologna, 1998.

Iyob R., “Madamismo and Beyond. The construction of Eritrean Women”, in R. Ben Ghiat, M. Fuller (a cura di), *Italian Colonialism*, Palgrave Macmillan, New York, 2005.

Jocteau G.C., “I nobili del fascismo”, in *Studi storici*, n. 3, 2004.

Koon T.H., *Believe, Obey, Fight: Political Socialization of Youth in Fascist Italy 1922-1943*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1985.

Koschaker P., *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, Beck, Berlin, 1938.

Koschaker P., *L'Europa e il diritto romano*, Sansoni, Firenze, 1962.

Koskenniemi M., *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

Kumar K., "Greece and Rome in the British Empire: Contrasting Role Models", in *Journal of British Studies*, vol. 51, n. 1, 2012.

La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali, Camera dei Deputati, Roma, 1988.

Labanca N., "Il razzismo coloniale italiano", in A. Burgio (a cura di) *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, 1999.

Labanca N., "L'impero del fascismo. Lo stato degli studi", in R. Bottoni (a cura di), *L'impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941)*, il Mulino, Bologna, 2008.

Labanca N., *Introduzione*, in O. Baratieri, *Pagine d'Africa (1875-1901)*, Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento, 1994.

Labanca N., *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna, 2002.

Lamarchand R., *Comparing the Killing Fields: Rwanda, Cambodia and Bosnia*, in S. Jansen (a cura di), *Genocide. Cases, Comparisons and Contemporary Debates*, The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, København, 2003.

Lanaro S., "Appunti sul fascismo di sinistra. La dottrina corporativa di Ugo Spirito", in *Belfagor*, anno XXVI, 1971.

Lanaro S., *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925*, Marsilio, Venezia, 1979.

Lanza C., “De Francisci, Pietro”, in *DBI*, vol. 36, 1988.

Ledeer M.A., *L'internazionale fascista*, Laterza, Roma-Bari, 1973.

Leto G., *O.V.R.A., Fascismo e Antifascismo*, Cappelli, Bologna, 1951.

Levine P., *L'impero britannico*, il Mulino, Bologna, 2009.

Lévi-Strauss C., *Race et histoire*, Unesco, Paris, 1952.

Libonati M., “Del diritto penale consuetudinario dell'Eritrea e di alcune norme speciali di esso”, in *Rivista penale*, vol XC , Utet, Torino.

Libonati M., *Relazione sull'amministrazione della giustizia in Eritrea dal 2 Luglio 1908 al 31 Dicembre 1916*, Stabilimento Tipografico Coloniale, Asmara, 1918.

Licata G., *Notabili della Terza Italia*, Cinque lune, Roma, 1968.

Liescher D. , “L'Opera nazionale dopolavoro fascista e la NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude”, in *Italia Contemporanea*, n. 211, 1998.

Linz J., “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, in *Handbook of Political Science*, a cura di F.I. Greenstein and N.W. Polsby, III, Addison-Wesley, Reading-MA, 1975.

Ludwig E., *Colloqui con Mussolini*, Mondadori, Milano, 1932.

Lupo S., *Il fascismo: la politica in un regime totalitario*, Donzelli, Roma, 2000.

Mack Smith D., *Italy: A Modern History*, the University of Michigan Press, Ann Arbor (Mi), 1959.

Mack Smith D., *Mussolini*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1981.

MacMaster N., *Racism in Europe, 1870-2000*, Palgrave, Houndmills, 2001.

Maggiore G., “Logica e moralità del razzismo”, in *La difesa della razza*, n. 3, 5 settembre 1938.

Maier H. (a cura di), *Totalitarianism and political religions. Concepts for the comparison of dictatorship*, Routledge, London and New York, 2005.

Maiocchi R., *Scienza italiana e razzismo fascista*, La nuova Italia, Firenze, 1999.

Malatesta M. (a cura di), *I professionisti*, Einaudi, Torino, 1996.

Malvano L., *Fascismo e politica dell'immagine*, Bollati Boringhieri, Torino, 1988.

Man K., Roberts R. (a cura di), *Law in Colonial Africa*, James Currey, London, 1991.

Mancini P.S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti: prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciato nella R. Università di Torino dal professore Pasquale Stanislao Mancini nel di 22 gennaio 1851*, Botta, Torino, 1851; anche in *Idem, Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Marghieri, Napoli, 1873.

Mancini P.S., *Discorsi parlamentari di Pasquale Stanislao Mancini raccolti e*

pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1893-1897, vol. VII

Mantello A., “L’immagine di Jhering tra nazionalsocialismo e fascismo”, in *Index*, n. 23, 1995.

Martone L., “Le novità dell’azione penale nella Colonia Eritrea all’inizio del Novecento”, in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all’età postcoloniale*, Cuen, Napoli, 2006.

Martone L., *Diritto d’oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia*, Giuffrè, Milano, 2008.

Martone L., *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d’Africa dall’età giolittiana al fascismo*, Jovene, Napoli, 2002.

Matard Bonucci M.A., *L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna, 2008.

Matard-Bonucci M.-A., “L’antisémitisme in Europe dans les années trente”, in M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis-Sullam, E. Traverso, *Storia della Shoah*, vol. I, *La crisi dell’Europa e lo sterminio degli ebrei*, UTET, Torino, 2005.

Mazower M., *Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe*, Allen Lane, London, 2008.

Mazzacane A., “Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei”, in *Studi storici*, n.1, 2011.

Mazzacane A., “La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta”, in Idem (a cura di), *Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista*, Nomos, Baden-

Baden, 2001.

Mazzacane A., “Pandettistica”, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1981.

Mazzacane A., “Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento”, in A. Mazzacane, C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli, 1994.

Mazzacane A., “Scienza e Nazione. Le origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento”, in *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, Morano, Napoli, 1987.

Messina D., “Mussolini antisemita, un peccato di gioventù”, in *Corriere della sera*, 7 luglio 2005.

Mezzadra S., Rigo E., “Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale,” in A. Mazzacane (a cura di), *Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, Cuen, Napoli, 2006.

Miccoli G., “Antiebraismo, antisemitismo: un nesso fluttuante”, in C. Brice, G. Miccoli (a cura di), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX^e-XX^e siècle)*, École française de Rome, Rome, 2003.

Michaelis M., “I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia (1922-1938)”, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, a. XXVIII, n. 2, 1961.

Michaelis M., *Mussolini and the Jews. German-Italian Relations and the Jewish Question*, The Clarendon Press, Oxford, 1978.

Michaelis M., *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, edizioni di Comunità, Milano, 1982.

Milano A., *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963.

Milza P., Berstein S., *Le Fascisme italien*, Seuil, Paris, 1980.

Momigliano E., *40.000 fuorilegge*, Carboni, Roma, 1945.

Mommsen W.J., “Società e politica nell'età liberale. Europa 1870-1890”, in P. Pombeni (a cura di), *La trasformazione politica nell'Europa liberale 1870-1890*, il Mulino, Bologna, 1986.

Mondaini G., “Il diritto coloniale italiano nella sua evoluzione storica (1882-1939)”, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Giuffrè, Milano, 1939, vol. III.

Moro R., “Razzismo e fascismo: contributi recenti”, in *Zakhor*, vol. IV, 2000.

Mosse G.L., *Il fascismo. Verso una teoria generale*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Mosse G.L., *Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto*, Mondadori, Milano, 1992.

Mosse G.L., *Toward a General Theory of Fascism*, in Idem (a cura di), *International fascism, New Thoughts and New Approaches*, Sage Publications, London-Beverly Hills, 1979.

Mussolini B., *Opera Omnia*, XXVII, La Fenice, Firenze, 1959.

Nani M., *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*,

Carocci, Roma, 2006.

Nasalli Rocca E., “ 'Capo littorio' e famiglie politiche fasciste”, in *La Nobiltà della Stirpe*, n. 3, 1934.

Negash T., *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941. Policies, Praxis and Impact*, Uppsala University, Uppsala, 1987.

Nietzsche F., *Così parlò Zarathustra*, Monanni, Milano, 1927.

Nuzzo L., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012.

Omodeo A., Valenti G., Peglion V., *La colonia Eritrea. Condizione e problemi*, Sips, Roma, 1913.

Orwell G., “The Prevention of Literature”, in Id., *Collected Essays*, Secker & Warburg, London, 1961.

Osterhammel J., *Colonialism: a Theoretical Overview*, Markus Wiener, Princeton, 2005.

Palma S., “Immaginario coloniale e pratiche di rappresentazione: alcune riflessioni e indicazioni di metodo”, in *Studi piacentini*, n. 28, 2000.

Palma S., “Colonialismo italiano”, in *Museo virtuale delle intolleranza e degli stermini*, www.zadigweb.it/amis/schede.asp?idsch=104&id=7.

Palma S., *L'Italia coloniale*, Ed. Riuniti, Roma, 1999.

Pankhurst R., “Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-

1941)”, in *Studi piacentini*, n. 3, 1988.

Pareti L., *I due imperi di Roma*, Vincenzo Muglia editore, Catania, 1938.

Parlato G., *Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, il Mulino, Bologna, 2000.

Pascoli G., “La grande proletaria si è mossa” (1911), in Pascoli G., *Patria e umanità. Raccolta di scritti e discorsi*, Zanichelli, Bologna, 1923.

Pavan I., “La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)”, in *Ventunesimo Secolo*, n. 17, 2008.

Pavan I., “Prime note su diritto e razzismo. L'esperienza della rivista 'Il diritto razzista' ”, in D. Menozzi, R. Pertici, M. Moretti (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Ed. Della Normale, Pisa, 2006.

Paxton R.O., “The Five Stages of Fascism”, in *The Journal of Modern History*, vol. 70, n. 1, 1998.

Pemble J., *The Mediterranean Passion: Victorians and Edwardians in the South*, Clarendon, Oxford, 1987.

Pisanty V., *Educare all'odio. La difesa della razza (1938-1943)* con un contributo di L. Bonafé, Motta, Milano, 2007.

Pitts J., *A Turn to Empire: the Rise of Imperial Liberalism in Britain and France*, Oxford-Princeton, Princeton University Press, 2005.

Pogliano C., “Scienza e stirpe: eugenica in Italia”, in *Passato e presente*, n. 5, 1984.

Pogliano C., *L'ossessione della razza: antropologia e genetica nel 20° secolo*, Ed. della Normale, Pisa, 2005.

Pombeni P. (a cura di), *La Trasformazione politica nell'Europa liberale, 1870-1890*, il Mulino, Bologna, 1986.

Prati R., “Darwin e Saati”, in *Cuore e Critica*, marzo 1887

Preti L., *Impero fascista africani ed ebrei*, Mursia, Milano, 1968.

Quagliariello G., Zaslavsky V., “Editoriale”, in *Ventesimo secolo*, n. 17, ottobre 2008.

Raggi B., Taradel R., *La segregazione amichevole, «La Civiltà Cattolica» e la questione ebraica, 1850-1945*, Ed. Riuniti, Roma, 2000.

Rainero R., *L'anticolonialismo italiano da Assab ad Adua*, Edizioni di Comunità, Milano, 1971.

Raspanti M., “I razzismi del fascismo”, in Centro Jesi F. (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna, 1994.

Recchia S., Urbinati N., “La politica internazionale nel pensiero di Giuseppe Mazzini”, in *Giuseppe Mazzini, Cosmopolitismo e nazione. Scritti sulla democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionali*, Roma, Elliot, 2011.

Roach J., “Liberalism and the Victorian Intelligentsia”, in *Cambridge Historical Journal*, vol. 13, n. 1, 1957.

Rochat G., “L’impiego dei gas nella guerra d’Etiopia”, in A. Del Boca, *I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia*, Editori Riuniti, Roma, 1996.

Rochat G., *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero d’Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2008.

Rochat R., *Il colonialismo italiano*, Loescher, Torino, 1973.

Rodogno D., *Il nuovo ordine mediterraneo: le politiche di occupazione dell’Italia fascista (1940-1943)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.

Romanelli E., “L’organizzazione sanitaria in A.O.I.”, in *Rassegna sanitaria dell’Impero*, a. I, n. 1.

Romanelli R., “Centralismo e autonomie”, in Romanelli R. (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi*, Donzelli, Roma, 1995.

Romano S., “L’ideologia del colonialismo italiano”, in AA.VV., *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1996.

Ross R., *Reflectios on a theme*, in Idem (a cura di), *Racism and colonialism*, Nijhoff, The Hague, 1982.

Rossi-Doria A., “Antisemitismo e antifemminismo nella cultura giuridica”, in Burgio A. (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna, 1999.

Ruffini F., “Nel primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini”, in *Nuova Antologia*, 16 marzo 1917.

Ruschi F., “Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt”, in *Quaderni fiorentini per la storia pensiero giuridico moderno*, n. 33-34, 2004-2005.

Sagù M.L. , “Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea” in *Clio*, n. 4, 1986.

Salerno E., *Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931)*, SugarCo, Milano, 1979.

Santomassimo G., “Consenso”, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di) *Dizionario del fascismo*, vol. I, Einaudi, Torino, 2002.

Sarfatti M., *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2000.

Sarfatti M., “La Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e fonti”, in *Qualestoria*, n. 2, 2004.

Sarfatti M., *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 2005.

Sarfatti M., *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Einaudi, Torino, 2002.

Sarfatti M., *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino, 1994.

Sartre J.-P., *Réflexions sur la question juive*, Gallimard, Paris, 1954.

Sbriccoli M., “Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale

degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale”, in *Studi storici*, n. 2, 1988.

Sbriccoli M., “Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca”, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica : strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1986.

Sbriccoli M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti*, Giuffrè, Milano, 2009.

Scarpari G., “Una rivista dimenticata: 'Il diritto razzista' ”, in *Il Ponte*, n. 1, 2004.

Schieder W., “Carl Schmitt und Italien,” in *Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*, n. 37, 1989.

Schmitt C., *Der Nomos der Erde: im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Greven, Köln, 1950.

Scipioni Rossi G., *Il razzista totalitario. Evola e la leggenda dell'antisemitismo spirituale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.

Scirocco G., “Bovio, Giovanni”, in *DBI*, vol. 13, 1971.

Scovazzi T., *Assab, Massaua, Uccialli, Adua. Gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Giappichelli, Torino, 1996.

Seeley J.R., *The Expansion of England*, B. Tauchnitz, London, 1883.

Sergi S., *Politica sociale verso gli indigeni*, in *VII convegno Volta, Roma 4-11 ottobre 1938-XVI. L’Africa*, Reale Accademia d’Italia, Roma, 1938.

Sertoli Salis R., *Introduzione*, in *Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*, Quaderni della Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini n. 1, Milano, 1939.

Sertoli Salis R., *La giustizia indigena nelle colonie*, Cedam, Padova, 1933.

Somma A., *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2005.

Sorgoni B., *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.

Sòrgoni B., *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Liguori, Napoli, 1998.

Spengler O., *Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*, München, Becks.

Spinosa A., *Mussolini razzista riluttante*, Mondadori, Milano, 2000.

Spinosa A., "Le persecuzioni razziali in Italia", in *Il Ponte*, n. 7, 1952.

Spirito U., *Capitalismo e corporativismo*, Sansoni, Firenze, 1933.

Stefani G., *Colonia per maschi. Italiani in Africa orientale: una storia di genere*, Ombre Corte, Verona, 2007.

Sternhell Z., *Naissance de l'idéologie fasciste*, Fayard, Paris, 1989.

Sternhell Z., *The Birth of Fascist Ideology*, Princeton University Press, Princeton, 1994.

Stoler A.L., *Carnal knowledge and Imperial Power. Race and Intimate in Colonial Rule*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2002.

Tacchi F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, il Mulino, Bologna, 2002.

Taddia I., *L'Eritrea-colonia 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, FrancoAngeli, Milano, 1986.

Taddia L., "Medicina coloniale e difesa della razza bianca nell'Impero", in *Etiopia latina*, a. II, n. 11-12, novembre-dicembre 1938.

Tagliaferri T., "Storia e profezia politica nella visione imperiale di John R. Seeley", in *Ricerche di Storia Politica*, n. 3, 2007.

Tagliaferri T., *Dalla Greater Britain alla World Society. Forme del discorso imperiale britannico tra l'Ottocento e il Novecento*, Gianni, Napoli, 2008.

Tagliaferri T., *La repubblica dell'umanità. Fonti culturali e religiose dell'universalismo imperiale britannico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012

Thompson E.P., *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981.

Thöndl M., "Der 'neue Cäsar' und sein Prophet. Die wechselseitige Rezeption von Benito Mussolini und Oswald Spengler," in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, n. 85, 2005.

Tignor R.L., "Foreward to the Second Edition", in J. Osterhammel, *Colonialism:*

a *Theoretical Overview*, Markus Wiener, Princeton, 2005.

Tignor R.L., “Lord Cromer: Practitioner and Philosopher of Imperialism”, in *Journal of British Studies*, n. 2, 1963.

Tomasello G., *La letteratura coloniale italiana dalle avanguardie al fascismo*, il Mulino, Bologna, 1994.

Toscano M., *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, FrancoAngeli, Milano, 2003.

Treggiari F., “Questione di Stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli”, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2008.

Treves A., *Le nascite e la politica nell'Italia del Novecento*, Led, Milano, 2001.

Vano C., “Edifizio della scienza nazionale: la nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana”, in Mazzacane A., Schiera P. (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico: il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, il Mulino, Bologna, 1990.

Viano C.A., “La filosofia italiana e il fascismo”, in P.G. Zunino (a cura di), *Università e accademie negli anni del fascismo e del nazismo. Atti del Convegno internazionale Torino, 11-13 maggio 2005*, Olschki, Firenze, 2008.

Vivanti C., “Nell'ombra dell'Olocausto”, in *Studi storici*, n. 28, 1988.

Wanrooij B., “The Rise and Fall of Italian Fascism as a Generational Revolt”, in *Journal of Contemporary History*, vol. 22, No. 3, 1987.

Wieviorka M., *Il razzismo*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

Yjob R., "Madamismo and Beyond. The construction of Eritrean Women," in R. Ben-Ghiat and M. Fuller (a cura di), *Italian Colonialism*, Palgrave Macmillan, New York, 2005

Young C., *The African Colonial State in Comparative Perspective*, Yale University Press, New Haven, 1994.

Young C., *The African Colonial State in Comparative Perspective*, Yale University Press, New Haven, 1994.

Young L., *Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles London, 1998.

Zaccaria M., " 'Tu hai venduto la giustizia in colonia'. Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi", in *Africa*, vol. LXI, n. 3-4, 2006.

Indice

Cap. I. Razza e impero. La legittimazione del colonialismo nel pensiero giuridico dell'età liberale

1.1 Problemi metodologici e definatori	2
1.2 Mancini dal diritto di nazionalità al colonialismo	6
1.3 Africani senza nazione, italiani senza Stato: colonialismo e anticlericalismo nel pensiero di Giovanni Bovio	16
1.4 Paradigma evolutivo e temporaneità della dominazione	22
1.5 Un'ideologia giuridica ibrida. La cultura liberale e il discorso sulla sovranità	32

Cap. II. Tra progresso del diritto e “turn to empire”

2.1 Da “nuovi cittadini” a sudditi	37
2.2 La colonizzazione degli antichi e quella dei moderni	48
2.3 Nel nuovo secolo: diritto e incivilimento	55
2.4 L'ambivalenza di un percorso culturale	62

Cap. III. Il diritto fascista di fronte al colonialismo: il problema del paradigma totalitario

4.1 Il colonialismo fascista tra continuità e discontinuità	71
4.2 Totalitarismo e colonialismo	76
4.3 Dall'età liberale al fascismo: alcune considerazioni	84

Cap. IV. Il madamato tra norma e strutture sociali

3.1 Introduzione	87
3.2 Contesto politico e normativo	89

3.3 Contesto sociale	93
3.4 Un reato per bianchi	98
3.5 La colonia totalitaria: educare i cittadini	107
3.6 “La bennota questione della madama”: la disciplina militare	114
3.7 La giurisprudenza militare	122
3.8 Conclusioni	127

Cap. V. Dal diritto coloniale razzista alle leggi contro gli ebrei:
un problema storiografico

5.1 Leggi coloniali e leggi antiebraiche	131
5.2 La crisi del paradigma interpretativo	132
5.3 Il “paradigma dell'imitazione”	134
5.4 La ricerca della matrice italiana del razzismo e gli studi sul colonialismo	139
5.5 Razzismo e svolta totalitaria	145
5.6 Specificità italiana e “razzismo spirituale”	148
5.7 Il quadro internazionale: “il tremendo ruolo continentale della Germania nazista”	152
5.8 Considerazioni conclusive	155

Cap. VI. “Squadrista, non cattedratico”. Un giurista fascista
nelle dinamiche del diritto totalitario

6.1 Introduzione	161
6.2 Alla ricerca di visibilità	164
6.3 Il tentativo nell'accademia	171
6.4 Ritratto intellettuale di un polemista	174
6.5 La fondazione de “La Nobiltà della Stirpe”	184
6.6 L'esperienza di una rivista minore	190
6.7 Razzismo e credenziali	198

6.8 Dal duce	202
6.9 Conclusioni	208
Cap. VII. Considerazioni finali. La verità della scienza e l'autonomia del diritto	
7.1 Un diritto che muta	211
7.2 Le verità antropologiche contro l'autonomia del diritto	216
Archivi	223
Bibliografia	224